Rare Book & Special
Collections Library

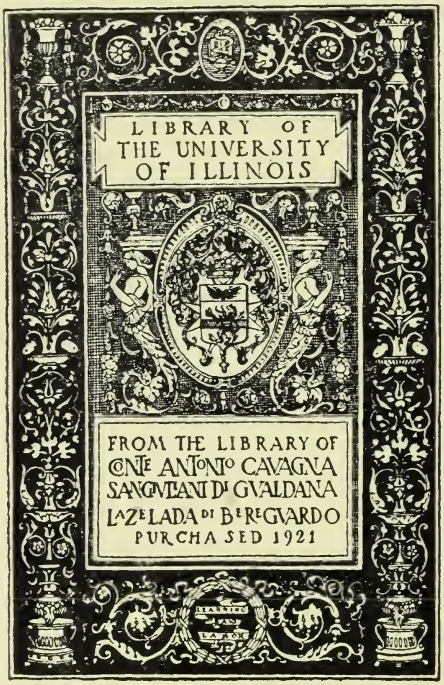

649.1
Ar5r
REMOTE STORAGE

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/ricerchestoriche00arma

P-1-23 d 2

RICERCHE
STORICHE
SULLA ESPOSIZIONE
DEGL' INFANTI

PRESSO GLI ANTICHI POPOLI E SPECIALMENTE
PRESSO I ROMANI

DELL' AVVOCATO CONTE
LEOPOLDO ARMAROLI

RICERCHE STORICHE

SULLA

ESPOSIZIONE DEGL' INFANTI

PRESSO GLI ANTICHI POPOLI

E SPECIALMENTE PRESSO I ROMANI

Dell' Avvocato

CO. LEOPOLDO ARMAROLI

VENEZIA

DALLA TIP. DI GIUSEPPE ANTONELLI

PREMIATO DELLA MEDAGLIA D' ORO

MDCCCXXXVIII

REMOTE STORAGE

A Sua Eccellenza il Sig. Conte e Marchese

GIO. BATISTA COSTABILI CONTAINI

GRAN DIGNITARIO DELL' ORDINE

DELLA CORONA DI FERRO E GRAND'AQUILA DELLA LEGIONE D'ONORE

L' AUTORE

L'attenzione, che alcune circostanze mi diedero motivo di consacrare agli stabilimenti degli Esposti ed alle regolazioni dei medesimi in parecchi paesi da me maggiormente conosciuti, mi ha condotto a studj e ricerche, i cui risultamenti potrebbero avere una più estesa ed utile applicazione. Mosso da questa lusinga, e incoraggiato dal parere di persone esperte ed intelligenti, mi sono determinato di dare alle stampe il primo saggio delle mie elucubrazioni in siffatta materia, riserbandomi di fargli succedere in

appresso alcune osservazioni e proposizioni sullo stato in cui trovansi al presente in molti luoghi le instituzioni di questo genere, e sui provvedimenti che sarebbero da reputarsi i più convenevoli per le medesime. Il qual partito ben volontieri ho abbracciato per cogliere così di botto l'opportunità, che da lungo tempo desiderava, di offerirvi una pubblica dimostrazione del pregio in cui tengo il favore della vostra cordialissima amicizia accordatami fin da quando appartenemmo insieme ad un distinto corpo

politico. E siccome il mio lavoro riguarda uno degli oggetti di beneficenza che particolarmente interessano le cure dei Governi e dei veri filantropi, non ho esitato a credere che per questo doppio motivo potesse pur convenire la mia dedica a voi, che tanti titoli anche in ciò avete alla considerazione e riconoscenza de' vostri concittadini, e parimente alla stima ed affezione di quanti conoscono davvicino le vostre esemplari virtù ed esimie qualità. Imperciocchè quando deposte le insegne di magistrato siete

rientrato nella vita privata, diveniste ben presto il vero cittadino e padre della patria. Era questa minacciata dagli stranieri di spoglio dei più preziosi fra i capolavori di pittori Ferraresi: voi non avete permesso che ne avvenisse un sì fatale dispergimento, e con enorme dispendio ne avete fatto acquisto, disponendoli nel vostro vasto palazzo in amplissima Pinacoteca, a cui vi è piaciuto di aggiungere le pitture più illustri di altre scuole, di maniera che va ora fornita di pressochè seicento dipinti originali di

sommo valore. Non esisteva costì una collezione intera di opere e di edizioni ferraresi. Voi le avete possibilmente tutte raccolte, e fattane base d'insigne Biblioteca, ricca ormai di oltre tredici mila volumi, vi avete riunito manoscritti e libri i più rari e costosi. Pregievoli sono le vostre raccolte di edizioni degli Aldi, degli Elzeviri, dei Comini, del Bodoni e di altre più rare. Oltre poi a tali munificenze andate ornato (il che più importa) di rare virtù famigliari. Vi compiacete che la virtuosa dama vostra nipote, vi faccia,

colla sua coltissima prole, amorosa corona, ed abbellisca e conforti la veneranda vostra canizie. Nè di ciò pago, avete accordato al giovanetto di alte speranze, che vostro pronipote si fregia dello stesso vostro nome, un'illustre sposa che a nobilissimi natali e ad egregie forme di corpo riunisce un bel cuore, ed è stata educata a non comune elevazione di generoso sentire. Io che ho avuto la fortuna di trovarmi nel vostro domestico consorzio, ho l'animo compreso da ammirazione del vostro sapiente accorgimento, e

dell'ordine e del reciproco amore che si contem-
pla nella vostra famiglia. Quindi vado superbo
che dopo aver voi desiderato ed accolto nella vo=
stra Biblioteca le altre povere mie produzioni,
vogliate accettare anche questa decorata del
vostro nome.

PROLEGOMENI

Tum porro puer, ut saevis projectus ab undis
Navita, nudus humi jacet, infans, indiget omni
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profudit:
Vagituque lucem lugubri complet, ut aequum est,
Cui tantum in vita restet transire malorum.
At variae crescunt pecudes, armenta, feraeque:
Nec crepitacula eis opus sunt, nec cuiquam adhibenda est
Almae nutricis blanda atque infracta loquela,
Nec varias quaerunt vesteis pro tempore coeli.
Denique non armis opus est, non moenibus altis
Queis sua tuentur, quando omnibus omnia large
Tellus ipsa parit, naturaque daedala rerum.

LUCRETIUS, *De rerum nat.*, lib. 5, vers. 323 e segg.

Allorchè il supremo Creatore dell' universo comandò ad ogni essere, cui die' vita, di crescere, moltiplicarsi e popolare la terra, furono i bruti ed i vegetali, che sommessamente ascoltarono il grido dell' Onnipossente, e vi prestarono obbedienza passiva tale, che a questo unico scopo applicarono tutta intiera la loro esistenza. Non colla stessa solerzia lo ascoltò l'uomo, perchè, arricchito dal celeste dono del raziocinio, abilitato a giovarsi del beneficio del libero arbitrio, non è il solo istinto, che lo determina e lo muove, ma riflette, calcola, combina, e sottoposto anche all' impero delle passioni quel partito afferra, cui più lo chiamano o l' interesse o il piacere.

2. Da ciò deduce Plutarco, che fra i bruti primitivamente si sviluppa puro e netto l' istinto di propagare la specie, di alimentare, custodire, difendere la prole, finchè di alimento, di custodia e di difesa abbisogna. Non la voluttà, non l' amore, non fidanza d' individuale profitto avvicina fra essi al maschio la femmina. Quando si

accorge di essere matura al concepimento, lo cerca questa, lo blandisce, gli si assoggetta, ed appena si sente fecondata lo evita, lo respinge anzi da sè quale non solo inutile ma importuno istrumento. Quante sollecitudini poi, quante fatiche gli ovipari per prepararsi i nidi, i vivipari per acconciarsi i covaccioli! A quale laboriosa impresa si sottopone il castóre per costruirsi una città, ove attendere con quiete alla grande opera di riprodursi! Quale ammirabile edificio compongono le api, quai lunghi viaggi intraprendono, quale industria spiegano per portare all' alveare le materie prime, con cui manipolare il cibo per le nascenti generazioni! Qual ferocia le più mansuete ancora fra le bestie spiegano per guarentire da ogni offesa le proli! E tutto ciò pel solo impulso dell' istinto, senza speranza di utile o di riconoscenza. Imperciocchè in niun modo si turbano, se i volatili appena possono equilibrarsi nell' atmosfera, e gli altri bruti animali appena si sentono forti per procurarsi per sè stessi i mezzi di sussistenza, abbandonano tutti le madri, e, conquistata una piena indipendenza, non più riconoscono gli autori de' loro giorni, i quali, paghi di avere corrisposto alla missione della natura, ritornano col medesimo impegno a nuovi accoppiamenti, a nuovi travagli (1).

3. Ma tra gli uomini non è l' istinto che indipendentemente da ogni altro agente lo ecciti alla congiunzione de' sessi, onde riprodurre l' opera la più sublime, cui si è degnato il suo Creatore di compartire la propria immagine e similitudine. Tre stimoli nella sua provida sapienza ha inserito Dio a tal uopo ne' nostri NERVI, nel nostro CUORE, nella nostra MENTE, quello cioè del SENSO, quello dell' AMORE e quello del proprio INTERESSE. È per viste INTERESSATE, che molti colla santità de' connubj aspirano alla conservazione della prosapia, a far passare le avite e le acquistate sostanze ai germogli del proprio sangue, e provvedersi di essi, perchè in vecchiaja gli assistano, dopo la morte li ricordino, li piangano. — È riguardata da questa generazione di uomini la prole, come un dono del cielo, come l' unica meta delle loro più calde sollecitudini. — Con non minor desiderio è invocata, con non minore tenerezza è accolta da

quelli che si riuniscono in maritali amplessi — non da lontane viste eccitati, non da sola cupidigia, ma dal soave fuoco dell' AMORE, per cui contemplano ne' figli il frutto della reciproca conjugale tenerezza, il pegno d' indissolubile benevolenza colto fra i geniali trasporti, l'immagine sopravvivente della persona ad ogni altra preferita sopra la terra. — Nulla per essi più dolce delle cure e de' sacrifizj della paternità e della maternità, nulla più paventevole della forbice della inesorabile parca, che ne tronchi lo stame infantile. Non altrettanto può dirsi di quella caterva di uomini, che convertono l' alto mistero conservatore della umana specie in un voluttuoso sgravio di materiale SENSUALITA'. Le carnali loro compiacenze, sieno pure chiarite dalla fiaccola dell' imeneo, molto più se sieno lordate dalla lascivia e dal bordello, restano funestate sempre dall' altrui invocata fecondità, ch' eglino quale sciagura paventano. O si tema per essa sospeso il libero esercizio della libidinosa intemperanza, o fra la turba dei conjugati assolutamente mendichi, o anche di coloro, che mediante il sudore del volto non credono di lucrare ciò che basti ad alimentare sè stessi o la prole (che nell' indigente classe suol essere più frequente), sgomenta la preveduta necessità di prestare alimento ad un male augurato vivente destinato a gemere fra la miseria e il disprezzo (2). È da queste due caterve di uomini, che o si estingue con male arti il germe prima, che col respiro introduca l' atmosfera ne' suoi polmoni, o colla fame o col laccio si uccide, o esposto crudamente ne' trivj o ne' vestiboli de' tempj, ove non esistono, come ora fra noi, pubblici pietosi ricoveri, è raccomandato al proprio destino e all' altrui misericordia.

4. Sia però detto ad onore della nostra età e del mio paese, che presso noi i soli illegittimi figli si condannano alla sventura dell' esposizione. La sempre più crescente civiltà, e la vigilanza dei magistrati obbligano anche i più mendici a non rigettare i parti legittimi; di che bisogna dire, che abbiamo principale debito all' augusta religione che professiamo, la quale, nella virtuosa semplicità de' suoi precetti, ha ricondotto l'uomo cristiano nel sentiero della

umanità e della morale, e così ne ha ingentilita la specie. Prima che questa fosse dagli Apostoli propagata nell' Occidente, prima che un successore di Costantino annoverasse l' esposizione degl' infanti nella categoria de' misfatti capitali, era nell' arbitrio degli antichi, e specialmente de' cittadini Romani anche per diritto di patria potestà, di uccidere, e molto più coll'esposizione, rigettare il figlio partorito dalla legittima consorte.

5. Nell' antichità sono state anche coltivate altre passioni, che hanno mosso guerra alle imperiose voci della natura per la conservazione della specie umana. Non mancano esempi, che queste voci sieno state soffogate dall' orgoglio, o dalla superstizione, o dall' esagerato sentimento di patria carità, e ciò anche in quel sesso regolarmente per sensibilità imbelle e compassionevole, di cui furono già sostanza e sostenuto peso le vittime sacrificate. La storia ci rappresenta un greco Agamennone, e presso i Romani un Mario padre di Colfurnia, che hanno di propria mano scannate in olocausto le proprie figlie. Più illustri consolari cittadini romani hanno fatto porre nella stessa loro presenza a lenta e dolorosa morte i proprj figli, o per avere mancato verso la patria, o per aver proposto nel carattere di magistrato una legge, che si è creduta perniciosa e di pessimo esempio. Enumera Plutarco e la Demetria e la Lacena, ed altre spietate donne spartane, che di propria mano gli estinsero in espiazione di viltà commesse nelle battaglie (3).

6. Fu Licurgo, che colle austere sue istituzioni tanto esaltò l' immaginazione di quel sesso in Isparta fino ad averlo reso parricida piuttosto de' figli, che della patria, fino ad averlo a tale insensato apatismo educato da accogliere con vanità e con festa la notizia della loro morte in difesa della repubblica : ed in altre circostanze spingerli esse stesse a morte atrocissima = *I padri spartani non avevano colà l'arbitrio di allevare la prole, che loro nasceva, ma la portavano in un luogo chiamato — lesche* (dalla parola greca Λεσχη, sermocinatio, confabulatio, consessus), *ove adunati i più attempati della tribù, ed esaminato il fanciullo, se il vedevano ben*

complesso e vigoroso ordinavano che fosse allevato, assegnandogli una delle novemila sorti; ma se il vedevano debole e malfatto lo mandavano ad un luogo voraginoso chiamato = le apotete = (dal greco vocabolo ἀπόθετος: repostus, reconditus); *come se nè a lui, nè alla città non tornasse utile, benchè vivesse, chi dal primo suo nascere mostrava di non essere dalla natura a bella simmetria e robustezza disposto: onde le donne lavavano non coll' acqua, ma col vino i bambini per far prova della loro tempra, poichè dicesi, che gli epiletici e gl' infermicci restino così vie più indeboliti, e vengano meno, ed i sani all' incontro vie più rassodano e invigoriscono la loro complessione:* così Plutarco nella vita di Licurgo (4).

7. Nella festa della *Diamastigosi,* ossia della flagellazione, in Isparta, sia pure questa istituita da Licurgo, o, come altri vogliono, da Giasone, o dal guerriero Paùsania, è certo che in ogni anno erano lentamente, ma fino a morte, frustati prima i figli de' principali della città, quindi quelli degli schiavi. Le stesse madri esultanti li presentavano al simulacro di Diana, gl' incoraggivano e confortavano a soffrire con costanza lo strazio de' loro muscoli, e nel vederli chiudere gli occhi alla vita fra le stesse loro braccia, non si sa che alcuna vi abbia mai versato una lagrima o offerta la minima rimostranza d' impazienza (5).

8. Allorquando scorse trionfante Alessandro le contrade dell' Asia, trovò che tra le leggi e le costumanze del paese governato dal re Sopite era adottata quella proposta da Licurgo, di non far vivere i pargoli, che nascevano a non belle speranze disposti. Quivi non si facevano crescere e nutrire i figli a piacere de' genitori, ma sibbene di quelli ai quali era affidata la cura di esaminare le forme de' fanciulli. Tra i quali se alcuni se ne osservavano o disutili o deformi per membra, ne sentenziavano la morte (6).

9. Forse informato Aristotele dal suo discepolo conquistatore di una tale istituzione, gli piacque, l' adottò, e nel suo progetto di una ben regolata repubblica la propose come uno de' principali teoremi di una saggia legislazione. « Niuno, ha scritto egli, si faccia

vivere e si alimenti di gracile o d' imperfetta costituzione di membra. » Ha poi soggiunto, che non si permetta di nascere a quelli, che sorpassassero il giusto numero de' cittadini allo stato occorrenti, o che sostenere ne potesse. Così pure non si accettasse prole da genitori o troppo giovani o troppo adulti, poichè non può attendersi da questi se non che una progenie inferma e imbecille. Suggerì, che in tali casi, piuttosto che far nascere inutilmente o uccidersi dopo nata questa specie d' infanti, si risparmiasse alle madri, col procurare aborto, il dolore del parto (7). Imperciocchè prima della propagazione del Cristianesimo si è ritenuta, siccome discorrerò in seguito, la dottrina, che nel ventre della femmina vegetasse la speranza di un uomo, e non già un essere prima della nascita animato, dottrina fino all' ultimo sostenuta dagli etnici romani giureconsulti, come quelli che professavano a preferenza di ogni altra la stoica filosofia.

10. La semplice esposizione poi degl' infanti rimonta ad una antichità sì rimota, che si perde fra i misteri delle favole. La più antica esposizione che ci presenti la storia, o piuttosto la favola, è quella della prima fra le due Semiramidi, che, secondo Noel nel suo Dizionairo storico-mitologico, fiorì 1695 anni prima dell' era volgare, ma, secondo i Fasti universali del sig. Buret de Longchamps, avrebbe governata l' Assiria quasi cinque secoli innanzi, cioè nel 2172. Narrano che, figlia della dea Derceto o Atergati, fu esposta e nutrita da due colombe, per lo che fu chiamata Semiramide, denominazione siriaca di quell' uccello, il quale formò sempre la sua delizia, e fu assunto quindi in vessillo della nazione: Geremia di fatti nel capo 25 delle sue profezie, minacciò agli Ebrei l' ira della colomba per esprimere quella de' Babilonesi.

11. La seconda esposizione che conosciamo, fu quella di Mosè seguita nell' anno 1672 avanti l' era volgare. Imperciocchè i secoli eroici erculei favolosi de' Greci scendono a tempi più bassi di quelli conservati a noi dalla storia dell' Antico Testamento. Egli è perciò, che Edipo, fatto esporre da Lajo padre per evitare l'infausto oracolo, che egli adulto avrebbe lui ucciso, e poi sarebbe passato

ad incestuose nozze con la stessa sua madre Giocasta, appartiene all'anno 1302; e Paride, fatto esporre da Priamo spaventato dalla visione di Ecuba, che sognò di essere incinta dell' eccidio di Troja, appartiene all' anno 1263. Fra gl' illustri esposti dell' antichità, abbiamo Abide re di Spagna, di cui narra Giustino nel lib. 44 delle sue Storie, che fu esposto fino alla terza volta da Gargori suo genitore per l' orrore di averlo generato mediante l' incestuoso concubito colla propria figlia, ma fu rispettato sempre dalle fiere, dai cani famelici, dai flutti dell' Oceano. A costui però non ha potuto la cronologia determinare, per l' inesattezza dello Storico, una data qualunque. Abbiamo Romolo e Remo fatti esporre da Amulio loro zio nell' anno 771, ed il primo de' due Ciri, figlio di Cambise e Mandane, esposto nell' anno 599, d'ordine di Astiage suo avo, perchè in una visione, sognando, fu avvertito ch' egli adulto lo avrebbe balzato dal trono, come di fatti avvenne.

12. Per quanto sieno estremamente sterili e poche le notizie fin qui conservate sulle pratiche e costumanze de' Greci, abbiamo però tanto da convincerci che presso di essi fosse e tollerata e comune l' esposizione degl' infanti. Imperciocchè, dopo ancora abolite le leggi, che si disse essere scritte piuttosto col sangue che coll' inchiostro da Dracone, non furono punto dolci nè umane verso i figli quelle che in seguito dette Solone ad Atene. Fu egli, che abilitò i padri non solo a venderli per supplire ai loro bisogni, ma ancora, secondo scrive Sesto Empirico, ad ucciderli (8), a rifiutarli coll' atto, che i Latini chiamarono *abdicazione*. Si eseguiva quest' atto solennemente innanzi ai giudici, presso i quali chiamato il figlio, e provata la sua vita scorretta, non era tenuto il padre di più mantenerlo; ma spogliato e nudo lo cacciava di casa, nè alla sua morte gli succedeva nella eredità. Una tal sorte toccò, secondo Cornelio Nipote, a Temistocle. Egli impropriamente dice, che fu diseredato, nel che in una nota lo corregge Gerardo Giovanni Vossio, perchè non aveva luogo la diseredazione se non che dopo la morte del padre per un atto di ultima volontà,

mentre l' abdicazione si eseguiva fra padre e figlio viventi. Riflettono i dotti interpreti, che quest' atto definito qual estremo fulmine della patria potestà, è anche più crudele dell' esposizione, perchè con questa i figli o non ottengono il beneficio di vivere, o se dall' altrui commiserazione è loro concesso, non conoscono se non che lo stato, che dal destino venne loro assegnato, mentre coll' abdicazione precipitano dalla condizione, in cui sono stati educati all' assoluta immediata mancanza de' comodi e delle necessità della vita. Luciano tra i suoi dialoghi ha una perorazione in lingua greca intitolata = ἀποκηρυττόμενος = tradotta in latino = *abdicatus* = e nell' illustre versione nella nostra lingua di Guglielmo Manzi detta = *il rifiutato.* = In essa è difeso dal greco autore un medico, che, abdicato da suo padre, fu poi per averlo guarito da una grave malattia reintegrato, e quindi fu abdicato di nuovo per non essergli riuscito di restituire la salute alla matrigna gravemente inferma. Dimostra ai giudici, che questa spietata misura è per una sola volta permessa ai padri, ma non può ripetersi dopo esserne stato assolto. Sembra che anticamente fosse concesso quest' arbitrio anche ai Romani, perchè fra le declamazioni di Marco Fabio Quintiliano abbiamo la dugentonovantesima con cui difende altro figlio egualmente abdicato, come di un altro tratta Seneca padre nella controversia ottava del libro primo. Ma sembra pure, che un tale arbitrio sia stato abolito coll' editto perpetuo di Salvio Giuliano sotto Adriano Augusto, e molto più da espressa legge di Diocleziano e Massimiano (9).

13. Che se in Grecia era concesso ai padri il vendere, abdicare ed uccidere la propria prole, può bene presumersi che non gli fosse interdetto di esporla, e ciò tanto maggiormente se questa non derivava da legittimo connubio, o partorita da una meretrice, n' era incerto l' autore del suo concepimento. È ben singolare che mentre ne' più recenti periodi della maggior civiltà della Grecia non soffrivan nota d' infamia tali femmine, dall' altra parte la pubblica opinione era discesa a considerare obbrobrioso l'esserne figlio,

e Demostene, che fu tra questi, dovette, per parte de' suoi emuli, soffrire di esserne con pubblici rinfacciamenti dileggiato. Fu perciò, che Aristofane nella commedia = *nefalajon* = fa dire ad una fanciulla = *Et ego (namque adhuc eram virgo nec licebat mihi parere) partum exposui* = e Sofocle nella tragedia = l'Edipo = descrive come questo re fu esposto = *Qui simul ac lucem vidit, ac editus est, vaso fictili hiemis duro tempore exponitur* (10). Sul qual passo l'antico Scoliaste, descrivendo i costumi de' suoi tempi nell' esporre gl' infanti, aggiunge = *Ex quo infantes exponebantur in ollis vasisque testaceis.*

14. Suida, scrittore grave, che ha fiorito nel secolo undecimo, e che, trovandosi in Grecia, potè avere consultato le opere che allora non erano ancora perdute, indica il tempio di Ercole, così detto *cynosargos*, ossia del *cane bianco*, ove tali esposizioni in Atene seguivano, perchè questo semideo, generato per adulterino concubito di Giove con Alcmena moglie di Anfitrione re di Tebe, fu, secondo narra Diodoro, da questa esposto per salvarlo dall' ira gelosa di Giunone, e da Minerva raccolto fu dato alla stessa Alcmena, perchè in qualità di nutrice il balisse. Memore della sua origine si fece e fu riconosciuto qual protettore de' bambini esposti. Riferisce Suida, che certo Didimo Ateniese, mentre a lui sacrificava nel vestibolo della sua casa, gli fu rapita la vittima da un cane bianco, che la posò in poca distanza, e quivi, per comando di Ercole, in di lui onore edificò il tempio surriferito per accogliere gli esposti, che (altrove dice lo stesso autore) prima si abbandonavano qual pasto delle fiere in luoghi deserti. Nel lessico manuale di Lipsia si legge alla parola *Cynosargos* = *Gymnasium Herculi sacrum, ubi spurii exercebantur* = (11).

15. Presso i Tebani però, popolo il più umano fra tutti i Greci, popolo molle, cui comandò Licurgo, che giammai non si portasse la guerra, perchè non si costituisse marzialmente, ove mentre il governo manteneva mille meretrici per trastullo de' giovani, fu sotto pena di morte proibito di esporre i bambini o in

luoghi solitarj gittarli; e se i genitori per la loro estrema miseria non potessero alimentarli, ne prendeva cura la pubblica magistratura. Così Eliano nelle varie sue storie (12).

16. Altrettanto può dirsi del popolo Ebreo, fra il quale, secondo Tacito, *augendae multitudini consulitur: nam et necare quemquam ex agnatis nefas.* Non si trova nelle loro storie alcun esempio di esposizione oltre quella di Mosè e d' Ismaele, il quale non può dirsi esposto subito che nella età di ventun anno fu mandato con Agar sua madre nel deserto di Bersabea. Un argomento negativo ma potente della non esistenza di un vizio in una nazione dotata di legislazione, è il non trovarsi in essa alcuna sanzione penale per frenarlo o impedirlo. Nel §. 22 del capo 21 dell' Esodo, a chi percuote una femmina incinta che, stante la percossa, si sgravi di un feto vivente, si minaccia una multa pecuniaria, e se la madre o il feto perisca, la pena capitale = *animam pro anima dabit.* = Quanto più si sarebbe questa aggravata se si fosse creduto possibile, che gli autori stessi del concepimento rigettassero dolosamente il dono compartito ad essi dall' Altissimo, che come dono celeste era accettata la numerosa successione. Tra gli antichi ebraici proverbj tramandati a noi dal celebre Rabbino di Cordova Moisè Meimoide, si legge, che = *chi aggiunge un'anima al popolo d' Isdraele, fabbrica, per così dire, il mondo.* = Al quale pensamento deve anche aggiungersi l' altra circostanza, che non esisteva fra gli Ebrei una mendicità tale da spaventare un padre di famiglia per il seno di una moglie straordinariamente prolifico. Non esiste fra le nazioni un codice così misericordioso quanto quello dell'Antico Testamento. In qualunque pagina si fermi l' occhio del Deuteronomio, dell' Esodo, del Levitico, si legge raccomandata l' elemosina verso di essi, in modo che per disposizione del capo decimonono del Deuteronomio al termine di sett' anni s' intendevano pienamente prescritti tutti i debiti, si considerava pareggiata ogni partita attiva e passiva fra gli opulenti e i miserabili.

17. Lo stesso elogio fa Tacito de' popoli settentrionali nel suo

libro = *De moribus Germanorum* = quando discorre, che fra i medesimi = *Numerum liberorum finire, aut quemquam ex gnatis, necare flagitium habetur* = ; conclude perciò nell'aurea sentenza = *Plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges.* =

18. Qualunque però sieno state le istituzioni e le pratiche sulla esposizione degl' infanti presso gli antichi popoli dell' Asia e dell' Europa settentrionale, sopra le quali ho accennate le poche nozioni sparse fra gli scrittori a quell' età appartenenti, è del nostro particolare interesse, o piuttosto dello scopo del mio lavoro, l' indagare quelle dei popoli, che hanno abitato ne' più vetusti tempi la nostra penisola, se pure alcuna luce può risultare dalla povertà e dall' incertezza della storia.

19. Parlando Dionigi d'Alicarnasso, nel cap. 16 del lib. primo delle sue Antichità romane, degli Aborigeni, popolo primitivo e originario d' Italia, da cui ciascun altro popolo italiano si è dato vanto di discendere, lo descrive come straordinariamente fecondo di prole, ma che preferiva l' emigrazione deducendo altrove colonie, piuttosto che ucciderla per estinguerne la soperchianza *ratifacinus id in primis execrabile.*— Strabone però, discendendo ai Latini, riferisce, che non per una straordinaria inumana misura di stato, ma per essere quello il costume del paese, *more quodam patrio secutus*, espose Amulio i gemelli Romolo e Remo nati per incestuoso concubito della sua nipote sacerdotessa di Vesta (13).

20. Fa d' uopo riflettere ancora, che sebbene un tanto scrittore fosse in filosofia ed in istoria non meno che in geografia prestante, fiorì sette secoli dopo, e non potè forse avere raccolto le nozioni, che dalle popolari tradizioni e da quelle informi cronache, che anche al suo tempo leggevansi. Tardi e tardi assai è comparsa la storia fra i Romani. Le alleanze, le guerre ed i principali avvenimenti della repubblica furono descritti ne' libri de' pontefici destinati essenzialmente a conservare i nomi degli annui consoli, i fasti de' quali servivano a significare il corso degli anni, come fra i Greci i nomi degli Arconti e il numero delle olimpiadi ; ma questi annali

perirono nel saccheggio e nell'incendio di Roma nell'anno 363 dalla sua fondazione, cioè 386 anni avanti l'era volgare.

21. Verso il termine del quinto secolo brillava già la repubblica per le sue conquiste, medianti le quali aveva esteso il suo dominio sopra tutta l'Italia, contava già nel suo censo entro Roma trecento mila uomini atti al maneggio delle armi, aveva cominciato già a coniare in argento (metallo prima rarissimo) le sue monete, e niuno si era applicato ancora a tramandare col beneficio della scrittura alla posterità le gloriose gesta della patria: imperciocchè osserva Livio, che, distratto ed inebriato quel popolo dalle due passioni della libertà e della guerra, *rarae per ea tempora literae erant.* =

22. Fu Nevio scrittore comico e tragico, che tra il quinto ed il sesto secolo colle figure del metro cantò qualche storico avvenimento. — Ne scrissero quindi in prosa Fabio Pittore, Marco Porcio, Catone, e dopo di essi Cajo Calpurnio Pisone, Lucio Celio Antipatro, Marco Terenzio Varrone, di parte delle quali opere appena qualche staccato frammento *aetatem tulit*, come si sono perdute affatto quelle che dice di aver consultato Dionigi d'Alicarnasso di Quinto Fabio, di Cajo Sempronio, di Valerio Anziate. — Quanto però esse valessero, qual giudizio ne formassero i dotti, lo sappiamo da Cicerone, il quale, nel secolo d'oro della romana letteratura e sapienza, deplorava la sventura della patria, che alla riserva di sterili annali non era stata decorata di una vera storia. Egli medesimo, a ciò eccitato dal suo amico Pomponio Attico, divisava di donare a tal lavoro le ore *subcisivae*, e di fatti qualche suo frammento si è conservato. Quelle, che al suo tempo si produssero illustri di Salustio e di Cesare furono storie particolari, di avvenimenti contemporanei all'età degli scrittori. — Doveva essere un capo-lavoro la storia per noi perduta di Luccejo intorno specialmente le guerre civili Italica e Mariana, poichè Cicerone, nella forse più eloquente fra le sue epistole ai famigliari, non solo ne ammira ed encomia la sublime facondia storica, ma caldamente gli si raccomanda, perchè

volesse coll' aureo suo stile illustrare in un episodio i fasti del suo consolato. — La storia, che già si conosceva da Cicerone di Polibio di Melagopoli, da lui definito *bonus auctor in primis*, sebbene la intitolasse universale, non si diffonde di proposito sulle cose romane, che per il periodo della prima guerra punica a tutta la macedonica, dal 535 al 587 dell'era romana, su di che ebbe vaghezza di registrare in bell' ordine ciò che gli era stato riferito dai suoi amici Scipione Affricano e Fabio figli di Paolo Emilio. — Soldato nella guerra esercitato, uomo di stato impiegato già ne' più ardui negozj della patria, niuno più di lui ha con occhio filosofico investigato i pregi e i difetti degli ordini civili e militari di Roma; e così non fosse perita la parte più preziosa delle sue opere, che campo a soli commenti, e non a produrre un getto originale sarebbe restato al segretario fiorentino nell' analisi della politica e della tattica della romana repubblica. — Ma sulla prisca origine della città di Roma non mi è dato di intravedere alcun raggio di luce, nè fra i cinque dei quaranta libri della sua storia, che ci restano intieri, nè fra i frammenti, che si sono conservati de' dodici libri successivi. Altrettanto dico degl' indigesti frammenti disordinati giunti fino a noi di Diodoro di Sicilia.

23. Il primo espositore di tali origini, il vero padre della romana storia, che a noi vien permesso di consultare, fu Dionigi di Alicarnasso. — Uomo di alto ingegno e di corrispondente facondia, penetrato dalla passione di erudirsi e di erudire, non che da un sentimento di patrio decoro, si trasferì dalla sua Grecia in Roma, quando Augusto, dopo l' ultima guerra civile con Marco Antonio, avea donato la pace al mondo e chiuso il tempio di Giano. Quivi nel corso di ben ventiquattro anni studiata la lingua del Lazio, maturamente lette tutte le storie, tutti gli annali greci e latini, intrapresi lunghi e dotti viaggi, e fatto frequente consorzio co' dotti, de' quali era allora a dovizia ferace quella terra privilegiata, e internatosi con occhio sapiente investigatore nella serie e nel carattere delle romane istituzioni, pubblicò, nell'anno varroniano 747,

le sue *Antichità romane* in venti libri, de' quali solamente dieci e parte dell' undecimo hanno resistito all' ingiuria del tempo.

24. Per definire il grado di veracità di uno storico, e la dose perciò di fede che meritano i di lui racconti, è necessario di esplorare lo scopo che si è proposto nel promulgarlo. — Dionigi non dissimula, che nel discorrere le origini di Roma, suo impegno è stato quello di disingannare i suoi concittadini sull' opinione, che gli Italiani sieno stranieri alla Grecia, e come gente barbara e fortunata meritino il loro disprezzo. = *La primitiva storia romana* (così egli nel suo proemio) *poco meno che ignorasi ancora fra i Greci, ed alcune opinioni non vere nate da novelle volgari ingannarono molti, quasi che Roma avesse per suoi fondatori uomini affatto non liberi, anzi barbari e vagabondi e senza abitazioni, e quasi che col tempo non giungesse al dominio del mondo per la pietà sua, per la giustizia e per le altre virtù, ma per casi e per l' ingiustizia della sorte, che temeraria dispensa i beni più grandi ai men degni. — Per tal motivo turpissimi uomini accusano palesemente la sorte, che desse ai più tristi dei barbari i beni de' Greci.* =

24. È perciò, che mentre Dionigi asserisce di avere con filosofica perspicacia rigettata e soppressa una gran serie di favole, non opportune forse alle sue viste, le quali avea lette nelle cronache romane, ed erano per tradizione venerate dal volgo, si riconosce essergli però piaciuto di ritenere quelle che sono concordi colla greca mitologia, quelle per cui gli uomini illustri delle nazioni sono originariamente generati dai lombi de' numi o de' semidei della Grecia; non essere, che di greca derivazione la civiltà italiana; essere l' agricoltura, le arti, le scienze umane e divine, i medesimi caratteri della scrittura un dono straniero compartito specialmente dall' arcade Evandro alla indigena schiatta italiana barbara agreste; non esistere più l' antico sangue della medesima, o essersi almeno amalgamato con quello tessalico, acajo, macedonico, arcadico e dell' Asia Minore, medianti le colonie pelasgiche, o quelle in appresso dedottevi da un Italo, da un Enotro, da un

Tirreno, da un Ausonio, da un Evandro, da un Antenore, da un Enea, e da altri ancora profughi venturieri.

26. A chi legge tali pompose occupazioni straniere, sembra di ravvisare nell'antica Italia quella stessa regione, su cui, dopo la caduta dell'impero occidentale, furiosamente accorsero a saccheggiarla ed occuparla tante orde di genti sbucate dagli antri gelati del nord; colla differenza però che queste furono invitate dai preziosi metalli e dalle gemme di tante nazioni radunate in Roma col ferro marziale; mentre anticamente non vi avrebbero trovato che un cielo ridente ed una terra a fertilità disposta; ma nelle narrazioni di Dionigi facile è il ravvisarvi un genio greco interessato ad illustrare la sua patria, a renderle benevoli i padroni che la dominavano, onde non qual soggetta provincia, ma qual madre patria riguardassero la Grecia. Senza una tal vista, chi si persuaderebbe che uno straniero, abbandonato il suo paese, vivesse lungi da esso per quasi cinque lustri, e viaggi e dispendj ed improbi studj sostenesse unicamente per far grazia ai suoi ospiti romani, mentre non nella latina, ma nella greca sua lingua scrisse e pubblicò le romane antichità? Che poi in seguito le splendide esagerazioni sulle romane origini accettassero e pubblicassero gli storici esteri Plutarco di Cheronea, Appiano di Alessandria, Dione Cassio di Bitinia, non può recar meraviglia, perchè niun interesse era in essi per ismentirle.

27. Tito Livio, che nell' aurea sua opera ne ha estesamente inserito molte, ha però nel suo proemio protestato, *non essere suo pensiero nè di accreditare, nè di confutare le tradizioni, che di poco o di molto precedono la fondazione di Roma, come quelle che sono più chiare e conte per poetiche favole, che per incorrotti documenti, usandosi questa indulgenza all'antichità, perchè, mescendosi le divine cose alle umane, più augusti appariscano i principj delle città.* = Ma a questo limite di circospezione non si sono attenuti nè Vellejo Patercolo, nè Floro, nè Giustino ossia Pompeo Trogo, nè gli altri latini storici, i quali, in forza di quella che Vico chiama

boria delle nazioni, sono stati ambiziosi di vantare la celeste loro derivazione e la discendenza dagli eroi di Omero e dalla lirica greca poesia celebrati. — Riscaldata poi l' immaginazione dall' epica magnificenza virgiliana niuno ha più dubitato di ritenere il pio, il padre Enea, *romanae stirpis origo*, ed il fanciullo Ascanio, *magnae spes altera Romae*. Ed in questa illusione ne ha celebrato l'archeologia il prestigio per una gran serie di secoli.

28. Era dato alla nostra età, che il metodo analitico (antico retaggio delle scienze esatte) fosse accolto in letteratura, e la storia fosse severamente pesata alla bilancia di una critica ragionata. Tutto ciò che si die' a credere accaduto con forze superiori a quelle della natura fisica fu gittato fra le favole; ed è stato impugnato tutto ciò, che si è trovato in contraddizione colla più sincera testimonianza di vetusti monumenti. — Molto debito ne ha la gloria italiana all' immense indagini, ed alla logica indagatrice del sig. Giuseppe Micali, che una lunga serie di nozioni originali ha consegnato alla sua opera benemerita sugli antichi italiani. Per lui è stata vendicata la dignità negli ordini civili degli aborigeni, specialmente degli Osci, de' Sabini, degli Umbri, de' Liguri, e de' sapienti Etruschi, che tanto illustri e potenti furono prima che sorgesse Roma, ed in questa città si rifugiasse l' antico loro severo costume, il quale presso di essi soffrì la costante vicenda di ogni società, che sopraffatta dall' opulenza s' immerge nel lusso, e fatta così di forte debole verso il suo occaso precipita. — Per lui sono state smentite le grossolane tradizioni e le greche imposture sulle tante colonie dedotte in Italia prima che in secoli molto posteriori i venturieri Eubei, Jonj, Calcidesi, e quindi i Partenj e gli Achei approdassero nella parte del lido orientale d' Italia allora chiamata Iapigia, e quindi detta Magna Grecia per il lustro forse, che compartì la scuola pitagorica alle greche colonie, che quel paese popolarono. Nè ciò ripugna colle dotte ingegnose dimostrazioni del sig. professore Romagnosi, che ripete le origini italiane in tempi più rimoti inaccessibili ad ogni storia da derivazioni occidentali

atlantiche, d' onde tanto germe di genere umano si è propagato in estranee regioni.

29. Anche la critica però ha i suoi difetti, quando la dubitazione trascende in pirronismo, come tutte le cose umane si rendono difettose, quando sormontano certi confini = *quos ultra citraque nequit consistere rectum.* Le circostanze poetiche mitologiche, colle quali è piaciuto all' antichità d' illustrare la comparsa e l' occaso del fondatore di Roma, hanno determinato il profondo espositore di una nuova scienza, e l' indagatore dell' antichissima sapienza degl' Italiani a sospettare, che non abbia mai esistito l' uomo chiamato Romolo. Altri ha spinta più innanzi la diffidenza fino a impugnarlo di proposito, e a gradire piuttosto di dare a Roma l' antecessore di Numa nella persona di Tazio re dei Sabini (14). Io non sono di tale avviso. Se mi persuadesse la dedotta ragione, dovrebbero per lo stesso argomento cancellarsi nelle storie i nomi di tanti mortali d' indubitata esistenza per essere state dalla superstizione magnificate le loro gesta con soprannaturali prodigj. Perchè non si può sceverare la favola dai fatti, e lasciare questi nella loro semplicità e integrità? Niun uomo sensato si fa garabullare dalle fandonie, che Marte Dio della guerra scendesse dall' empireo per fecondare una regia sacerdotessa, e così la città detta eterna vantasse un ceppo marziale regio celeste; che una famelica lupa abbia balito Romolo e Remo, come le colombe nutrirono Semiramide; che il volo di dodici in preferenza di quello di sei avoltoj abbia deciso del principato fra i due fratelli; che Romolo, resosi invisibile, sia scomparso in mezzo a folta adunanza dal mondo per salire nell' empireo a pascersi di ambrosia, piuttostochè sia stato ucciso dai senatori cui egli dispregiava. Escluse queste non sostanziali incidenze, è sempre meno inverisimile, che un uomo di alto ingegno, di facondia e di coraggio fornito, abbia, col concorso di ardita gioventù, gittati i fondamenti di un impero nascente, di quello che l' arabo Maometto l' abbia visto sorgere dal niente e ingigantirsi sotto i suoi occhi. Non so persuadermi che Tazio si sia impadronito di Roma, e vi

abbia posto suo seggio regale dopo sconfitti i rapitori delle donne sabine, e la pugna sia stata guerreggiata senza che i Romani avessero alla loro testa un capo e condottiere, e non una pace quindi, ma un giogo accettassero que' valorosi. Nè alla costante tradizione del Romano popolo fa onta il riflettere, che niuno siasi arrischiato di porre in dubbio la esistenza di Romolo per la tema di non correre il destino di Fabio Serrano. Cicerone, quando ne' suoi scritti filosofici diretti a soli dotti derideva egualmente nel libro secondo *De divinatione* non meno l' aruspicina, che Appio Claudio propugnatore della medesima, tratta sul serio degli studi fatti da Romolo in questa dottrina per averla imparata dagli Etruschi, che n' erano professori. Dovendo io pertanto, per servire al mio argomento, rintracciare ed analizzare le antiche istituzioni di Roma = *sullo stato civile de' cittadini* = non mi arresto per i dubbj manifestati da scrittori, per altro insigni e da me rispettati sempre, sulla esistenza di Romolo; e da Dionigi e dagli altri storici apprendo i fondamentali regolamenti da lui prescritti alla nascente città, tanto più che parte di essi ha ottenuto la sanzione del Dritto papiriano e decemvirale, e tutti poi quella di una costante osservanza.

30. Così dunque incomincia a discorrere Dionigi nel §. 15 del libro secondo delle sue Romane Antichità: *Romolo, abilitando pienamente la città per la pace e per la guerra colle sue istituzioni, la rendè con esse grande e popolata. Obbligò primieramente gli abitanti di allevare tutta la prole virile, e le primogenite delle femmine con ordine che non uccidessero niun infante più recente di tre anni, se pure non fosse storpio o mostruoso e fin dalla nascita. Tali sconci bambini non proibì, che via si esponessero, se presentatigli a cinque uomini de' più vicini vi acconsentissero. E chi violasse questa legge stabilì, fra le altre pene, la confisca di una metà delle loro sostanze . . . Dètte al padre sul figlio per tutta la vita autorità compiuta di escluderlo, di batterlo, di vincolarlo ai lavori campestri, di ucciderlo ancora se così volesse, quantunque il figlio già trattasse le cose pubbliche, già sedesse fra i magistrati, già si avesse gli*

applausi per lo zelo suo verso il popolo . . . Nè il legislatore di Roma a questo soltanto restrinse l' autorità de' padri, ma permise loro anche di vendere i figli, dando ad essi in ciò licenza più grande, che ai padroni sugli schiavi. Perocchè il servo, venduto una volta, se riacquista poi la libertà rimane padrone di sè; ma il figlio venduto dal padre, se diviene libero ricade di nuovo sotto il padre, e quantunque rivenduto e liberatosi per la seconda volta, pure trovasi ancora servo del padre, come la prima volta. Ma dopo la terza vendita non era più del padre. Osservarono da principio i re questa legge scritta o non scritta che fosse, il che non posso decidere. Disciolta la monarchia, i decemviri scrissero ancora questa legge nella quarta delle dodici tavole, i quali eletti trecento anni appresso non la diedero essi i primi ai Romani; ma ricevutala come antica molto, non osarono toglierla. Lo deduciamo da molte fonti, e principalmente fra i decreti di Numa, tra i quali era scritto = se un padre conceda al figlio di prender moglie, la quale, secondo le leggi, sia partecipe delle cose e dei beni, questo padre non avrà fin d' allora facoltà di vendere il figlio. Ora ciò non avrebbe così scritto, se per le leggi antecedenti non fosse stato permesso ai padri di vendere i figli. Plutarco, nella vita di Numa, narra che quel secondo re fu mosso a emanare una tal legge, perchè gli sembrava *troppo dura cosa, che la donna che era già sposata ad un uomo libero, si vedesse poi congiunta ad un servo.* = Tra i frammenti del codice Papiriano, ove Sesto Papirio per ordine dell' ultimo de' Tarquinj raccolse le leggi regie, si trova: *Si pater filium ter vendiderit, filius post tertiam venditionem, plane a patre liber fiat.* = E così pure negli assai scarsi frammenti della quarta fra le perdute dodici tavole è conservata quasi per intiero la legislazione di Romolo su tali articoli. = *Pater insignem ad deformitatem puerum cito necato.* = *Endo liberis jus vitae et necis venumdandi potestas esto* = *Si paterfamilias ter venumdit, filius a patre liber esto* = (15).

31. È chiaro da tutto ciò, che per base fondamentale dello stato civile di Roma tre misure sono state prescritte da Romolo

e dalla successiva legislazione, e due sono state interdette. Si è ordinato primieramente, che *delle femmine si allevino le sole primogenite;* si è ordinato in secondo luogo, che *si uccidano i bambini nati storpi e mostruosi,* e col terzo ordinamento si è *accordata una esorbitanza micidiale di potere ai padri sui figli.* Coll' essersi poi ingiunto di allevare tutta la prole virile, si è virtualmente proibito di *sopprimere, mediante l' aborto negli uteri materni, le speranze e i bisogni dello stato.* Coll' essersi limitato il diritto di vita e di morte accordato ai padri sui figli a non poterli uccidere prima dell' età di tre anni, si è espressamente vietato di *esporli in età infantile.* Ma quel popolo feroce, che si dilettava di vedere scorrere ne' pubblici spettacoli e persino in mezzo al tripudio delle mense il sangue umano, e godeva delle penose agonie d' innocentissimi schiavi, ha fedelmente eseguite le tre prime spietate misure, come è stato indifferente, se le incinte si sconciassero, se sieno stati esposti i bambini. Prima però, che io intraprenda a trattare radicalmente di una tale ESPOSIZIONE, ch'è il preciso tema e la meta di questo libro, mi sia permesso, che primieramente e partitamente discorra, i modi, i tempi, e fino a quale storico periodo i Romani ABBIANO POCO GRADITO DI AVERE SUCCESSIONE FEMMININA = II. = ABBIANO UCCISO I FIGLI DEBOLI ED IMPERFETTI = III. = ABBIANO ABUSATO DELLA PATRIA POTESTA' = IV. = ABBIANO CON INDIFFERENZA TOLLERATI GLI ABORTI. =

§. I.

Del poco gradimento di conservare la prole femminina.

Non ardisco affermare, che avendo ordinato Romolo, che fra le femmine si conservasse in vita la prima nata, debba coll' argomento, che chiamasi *a contrario sensu*, dedursi, che abbia comandato di estinguere o coll' esposizione rigettare le cadette. E sebbene sembri, che ciò almeno tollerasse colla sua legge, non sussistono prove, che i Romani abbiano di un tale arbitrio abusato,

poichè altrimenti non saprebbe concepirsi, come con iscarsa femminina progenie fosse tanto prolifica e ricca di popolazione quella città, nè ci mancano esempi storici di più sorelle in una stessa famiglia. Degno però mi è sembrato di avvertenza, quanto leggo nell' aureo opuscolo *De puerperio veterum* di Tommaso Bartholino = *e solis femellis numquam exponuntur primitivae.* = È ancora vero, che l' antipatia alla comparsa di un parto di quel sesso, fu conosciuta ne' secoli eroici, perchè sappiamo di *Scheneo* o, secondo altri, di *Jasio*, che per la sua ambizione di ottenere tra la sua discendenza la sola progenie mascolina, fece esporre la figlia *Atalanta*, che fu nutrita da un' orsa, cui alcuni cacciatori avevano ucciso gli orsacchi. Fu comune ai Greci ed ai Romani, come non è del tutto straniera presso di noi; tanto più che in que' tempi si riteneva, secondo Plutarco, l' opinione degli antichi filosofi che la caduta dall' ovaja nell' utero di un germe femminino dipenda da un imperfetto concepimento (16). Menandro, il principe della nuova commedia greca, e quegli che fra i vetusti scrittori di commedie, che per la diligente pittura de' caratteri, fu il Goldoni della sua età, fece dire ad un suo attore = *filia molestum incommodumque peculium. Quantumvis inopes filios tollunt omnes, at filias exponunt etiam divites.* I Romani definivano quel sesso per il peggiore = *sequior* = e con questo titolo lo veggiamo accennato dallo stesso Bartholino. = *Partum tollere nolebant patres si sexus esset sequioris: quippe masculus fuit boni ominis.* = Il qual rifiuto delle bambine femmine ci è noto, perchè manifestato quasi per digressione incidentemente dai poeti più che dagli storici ed oratori, il di cui silenzio serve anzi di dimostrazione, che un tal rifiuto era tanto comune fra quel popolo da non meritare una speciale avvertenza. Dai poeti, e specialmente dai comici può aver desunta la sopraccitata cognizione l' eruditissimo Bartholino. Tutto l' episodio della commedia di Terenzio = *Heautontimorumenon* = titolo, che l' Alfieri ha tradotto = *Chi aspreggia sè stesso,* ma che veramente significa = *Il punitore di sè stesso* = consiste nell' avere ordinato Chremete alla

moglie Sostrata gravida, che se in sua assenza partorisse una femmina, dovessela uccidere. Essa per compassione la consegnò a una buona vecchia di Corinto, perchè la esponesse, e le appese alle fascie il suo anello, per il che essendo vissuta sotto il nome di Antifila, ed adulta e bella avendo innamorato Clinia figlio di Menedemo, fu costretto Chremete di riconoscerla e qual figlia accettarla (17). Lo stesso disubbidito comando introdusse tre secoli dopo il filosofo platonico Lucio Apulejo nella sua favola dell' asino d'oro al libro decimo = *Pater peregre proficiscens mandavit uxori suae, quod enim sarcina praegnationis oneratam eam relinquebat, ut si sexus sequioris edidisset foetum, protinus quod esset editum necaretur. At illa per absentiam mariti natam puellam insita matri pietate praeventa, descivit ab obsequio mariti, eamque prodidit vicinis alumnandum.* = Anche Ovidio, il quale nel descrivere le mistiche trasformazioni del politeismo soleva vestirle ed ornarle delle discipline e degli usi del suo paese, fa nel libro nono delle Metamorfosi, che Litto ingiunga alla incinta sua moglie, che se si sgravasse di una femmina, l' ammazzasse senza pietà :

Edita forte tuo fuerit si foemina partu
(Invitus mando, pietas ignosce) necato.

33. Credo sufficienti queste poche citazioni per persuaderci, che se dall' origine di Roma fino almeno all' età degli Antonini, in cui scriveva Apulejo, non si approfittò generalmente della facoltà concessa dal legislatore di estinguere tutte le femmine, che dopo la prima nata venivano alla luce della vita, erasi però fatta ordinaria abitudine de' Romani il non curarle, il dispregiarle come esseri di tristo augurio, e il disfarsene come non opportune alla difesa e alla gloria della città.

§. II.

Della uccisione de' figli nati deboli ed imperfetti.

34. Ho motivo però di ritenere, che a questa seconda disposizione di Romolo si sia aderito tenacemente per tutto il tempo almeno, per cui si è retto l' impero d' Occidente. Imperocchè la proposizione di Ennio = *pueros cremari jube* = (18) la veggo ripetuta anche più distintamente sei secoli dopo da Aurelio Macrobio, che in qualità di *sacri cubiculi praefectus* era addetto alla corte di Teodosio il Grande, l' imperatore della più pura fede ortodossa. Così egli nell' ultimo capitolo del libro 12 de' suoi Saturnali = *Portenta prodigiaque comburi jubere oportet.*

35. Nè deve credersi, che nei bei tempi della città sovrana del mondo si sieno questi esseri infelici risparmiati in modo, che abbiano quindi potuto fare di sè stessi pubblico abbietto ludibrio, perchè leggiamo in Marziale, in Giovenale, in Plutarco, che gli opulenti li ritenevano presso loro nel carattere di sconci buffoni = *muriones deformes monstruosi*, = e volevano dalle loro scompostezze e dagli arditi motti esser divertiti, specialmente nel tripudio delle mense, ed in oltre si aggiravano anche per le piazze e ne' trivi uomini nani, storpi o gobbi, o in diverse membra della persona sfigurati, che inseguiti dalla ciurmaglia ne ottenevano inetto plauso (19). L' esistenza di gente tale si conosce dall' essersi scritto dal filosofo Seneca al suo amico Lucilio, che quando volea prendersi spasso di un fatuo non su di essa gente, ma sopra sè stesso volgeva lo sguardo = *Ipse aversissimus ab istis prodigiis sum. Si quando fatuo delectari volo, non est mihi longe quaerendus, me rideo.* = Augusto inoltre se ne sdegnava, e attribuiva sinistra fascinazione al di loro incontro = *Pumilos atque distortos et omnes generis ejusdem, et ludibria naturae, malique ominis abhorrebat* = (20). Costoro per altro non erano altrimenti romani, ma laide brutture dell' Affrica, e più dell' Asia, che trovate da que' conquistatori fra le vinte nazioni,

erano schiave tradotte egualmente, che i babbuini, le marmotte, le feroci belve, onde aggiungere pompa ai superbi trionfi, e rallegrarvi poi la bassa plebe ne' pubblici spettacoli (21). Esempio ne sia il gibbuto laido, ma sapientissimo Esopo. Abbiamo da Lampridio nella vita di Settimio Severo, che = *nanos et nanas et moriones et vocales exoletos, et omnia acroamata et patomimos populo donavit.* =

36. Osservo, che mentre Romolo, egualmente che Licurgo, ordinò, che non solo i mostri, ma anche gli storpi si estinguessero, restrinsero i decemviri questa misura al solo mostro. = *Pater insignem ad deformitatem puerum cito necato.* = Imperocchè passa un' enorme distanza fra il mostro e lo storpio, o colui che in alcuna parte del corpo non sia nelle regolari dimensioni o disposizioni formato ; e se le leggi posteriori derogano le anteriori, parrebbe che i Romani que' soli bambini spacciar dovessero, che deturpati fossero da insigne deformità. Eppure del contrario ci convince la testimonianza di entrambi i Seneca, dai quali ci viene riferito, che anche i deboli, anche gl' infermi, anche quelli in qualche parte del corpo difettosi, o che non offerivano bella speranza di sè, venivano estinti. = *Nascuntur quidam aliqua parte corporis mulctati ; infirmi, et in nullam spem idonei ; quos parentes sui proijciunt magis quam exponunt.* = Così Seneca retore nella controversia 33 del libro quinto, e quasi altrettanto il figlio filosofo nel suo trattato *De ira*, lib. primo, cap. 13. = *Portentosos foetus extinguimus, liberos quoque, si debiles, monstruosique editi sunt, mergimus.* =

37. Negli antichi scrittori sono promiscuamente usate le parole *ostentum* = *portentum* = *prodigium* = per esprimere il mostro. Si legga nell' elegia seconda del libro quinto di Tibullo. = *Prodigia indomitis mersa sub aequoribus.* = Altro però è il proprio significato dato a tali voci dai grammatici, altro dai giureperiti. = Io l'accennerò nella ventesima seconda annotazione non credendo di dovermi diffondere in questa estrinseca erudizione. Non tacerò per altro, che la comparsa di un parto mostruoso poneva in agitazione

e in ispavento quel popolo superstizioso, anche nella classe della colta gente, stante che si aveva qual preludio di una pubblica calamità. Tacito chiude il libro dodicesimo de' suoi Annali coll' osservare, che il propinato veleno da Agrippina per disfarsi dell' augusto marito fu preceduto da parti mostruosi; e così pure quando fu per essere trucidato per opera di altra donna l'egualmente pazzo che feroce e lascivo figlio di un Marc'Aurelio, rappresenta il suo istorico Erodiano, che *apparirono in cielo vari prodigi. Le stelle brillarono per lungo tempo di pieno giorno, e alcune di loro, dilungandosi, pareano quasi appese nel mezzo del cielo. Oltre di questo nasceano animali di ogni generazione con figure orribilissime, e di membra strane e ripugnanti alla propria natura. Quindi, terremoto, quindi da una saetta incendiato il tempio della Pace.* = Egli è perciò, che, per allontanare o distornare i minacciati e temuti disastri, erano alla comparsa di tali mostri ordinate pubbliche preci, solenni espiazioni e replicati sacrificj. = *Monstra in exponendorum numero, quia cunabula exterrent, ter novem virginibus expiarunt romani, cantantibus carmen, et donum Junoni offerentibus, iteratisque hostiis, si primis litatum non esset, ex praescripto augurum et quindecim virorum procurarunt. Non exposita tamen; sed occisa ferro partim, partim igne: plerumque in aquam immersa. Quae omnia ad placandos Deos perpetrata, qui imminentem iram monstris monstrabant.* = Così lo stesso Bartholino (23). =

§. III.

Abuso della patria potestà.

38. Non vi è forse cuore adamantino cotanto che non sia sopraffatto da brivido e da orrore in rammentare il sangue freddo con cui quegli anche più insigni padri coscritti, uomini consolari hanno fatto a ciglio asciutto trucidare in di loro presenza i propri figli, tutto che adulti, tutto che per sapienza e per valorose

imprese rispettabili e della patria benemeriti. — Vennero a noi tramandati dagli antichi scrittori i soli nomi di personaggi storici, che di tali parricidj hanno fatta pompa vituperosa, ma può bene immaginare ciascuno il numero immenso di cosiffatte domestiche stragi plebee, mentre sono stati in ogni tempo i grandi contemplati quai modelli delle azioni del volgo. — È scusato da Valerio Massimo il redentore della romana libertà Lucio Giunio Bruto, come quegli che nella condanna de' figli servì ai doveri del magistrato più che spiegasse il paterno rigore = *Exuit patrem ut consulem ageret.* = Più discreti furono il giureconsulto Manlio Torquato, non che Marco Emilio Scauro. Sentendo il primo, che contro il suo figlio, proconsole in Macedonia, erano venuti in Roma a riclamare i legati di quel paese per le concussioni da lui colà esercitate, chiese al Senato ed ottenne, che si astenesse dal versare su questa accusa, perchè gradiva di pronunziarvi sentenza egli stesso. Sentite per due intieri giorni in propria casa privatamente le parti, interdisse al figlio di mai più presentarsi al paterno cospetto. Altrettanto decretò Marco Emilio per aver giustificato, che il figlio avea vilmente abbandonate con vergognosa fuga le insegne del proconsole Catulo in una battaglia contro i Cimbri. Nè l' uno, nè l' altro sostennero indifferenti la paterna condanna, ed espiarono col suicidio la colpa. Il primo si appese nella seguente notte ad un laccio, ed il secondo col ferro si squarciò il seno. = *Coactus fortius adversus semetipsum gladio uti, quam adversus hostes fuerat.* Non così indulgenti furono Aulo Fulvio, il quale, raggiunto il figlio, che seguiva le parti di Catilina, *supplicio mortis affecit*, e Cassio Viscellino, che, indignato contro il suo figlio Spurio Cassio, perchè come Tribuno della plebe, secondo Svetonio, (e nel terzo suo consolato, e dopo aver trionfato due volte, come riferisce Dionigi (nel lib. 8, §. 60) proponesse il primo esempio della legge agraria, lo citò al paterno suo tribunale, e in mezzo ad una corona di congiunti e di amici, non solo il condannò a morte, ma spinse la spietata sua atrocità a fargli speguere in sua presenza, fra gli spasimi

della flagellazione, una lenta e dolorosissima ultima aura di vita (24). Fa menzione Quintiliano nella terza sua declamazione di un Fabio Eburneo, *qui filium impudicum cognita domi causa necavit.*

39. E questa esorbitanza di patrio potere si approvò e si mantenne nella sua integrità fino all' estremo occaso della libertà latina. Imperciocchè avendo l' ultimo suo campione Gneo Pompeo promulgata una severa legge sulla pena del parricidio, comprese la madre nella classificazione di coloro, che erano dalla medesima contemplati, come colei cui non era stata mai conferita la patria potestà, e con questa il domestico impero di vita e di morte su i propri figli, perchè i soli padri n' erano investiti e rappresentavano la maestà di magistrati legittimi anzichè parricidi nell' esercitarlo (25).

40. Ma col volgere de' secoli, e colla conquistata mollezza introdotta fra i Romani dai popoli vinti, e colla più dolce introdotta civiltà, l' austera antica severità e impassibilità repubblicana, che altre volte fu ammirata con religiosa venerazione, andò insensibilmente perdendo di credito a tale, che a poco a poco quella un dì decantata virtù fu riputata primieramente esorbitanza, indi vizio, ed infine abbominazione, e può giustamente asserirsi, che i torrenti di sangue, che inondarono i campi di Farsaglia e di Azzio soffogarono col repubblicano reggimento anche le sostanziali istituzioni di Romolo. Per quanto, secondo la definizione dell'oratore di Arpino, la virtù sia *una* e *sola*, *immutabile*, *immortale*, pure nelle diverse combinazioni dell' ordine pubblico è soggetta a modificazioni subalterne, tanto che sono egualmente virtù le virtù democratiche, le virtù aristocratiche, le virtù monarchiche, quando sieno praticate in relazione e dipendenza dell' attuale costituito pubblico regolare governo, senza che fra di loro si assomiglino ed uniformi ne sieno le tendenze. Da ciò è derivato, che posti appena i littori ed i fasci alla disposizione di un magistrato singolare, cominciò subito il rigido sentimento di patria a cedere il luogo alle voci della natura, e subentrò la piacevolezza e la commiserazione nel carattere romano non più di severo repubblicano, non più come prima

inebriato dall'orgoglio e dall'apparenza della dominazione. — Non accortosi forse del cambiato sistema e della più moderata opinione popolare, Essinone, cavaliere romano, e supponendo forse che corressero i tempi di Aulo Fulvio e di Cassio Viscellino, si fece lecito di porre egualmente a morte sotto le percosse il proprio figlio. La plebe romana, inorridita all' aspetto di questa domestica carnificina, lo assalì nel foro, e lo pugnalò, e lo avrebbe ucciso, se lo stesso Augusto non lo avesse guarentito colla sua autorità dall' indignazione de' genitori e dalla vendetta de' figli (26).

41. Poco dopo Tito Arrio si accinse a giudicare l' unico suo figlio sorpreso nel flagrante delitto di parricidio. Augusto, che nella politica sua circospezione ebbe l' avvertenza di conservare apparentemente le franchigie repubblicane, mentre con disinvoltura ne attraversava le pratiche, mostrò vaghezza di onorare, come uno fra gli amici, col suo intervento il giudizio, il quale volle che si tenesse fra i Penati dello stesso Arrio, e non nella sua corte, perchè non si dicesse, avervi spiegato l' autorità di primo magistrato della repubblica. Aggiunse la simulazione di premettere un giuramento, che non avrebbe accettata l' eredità di Arrio (cioè la ventesima parte di essa riserbata ed attribuita al fisco dal quarto capitolo della legge Giulia Papia Poppea) qualora colla condanna del reo non gli rimanesse successione diretta. Ma come sicuramente egli si era proposto ed avea disposto, raccolti i codicilli degli amici intervenuti, = *non culleum, non serpentes, non carcerem decrevit, sed relegandum esse, quo patri videretur.* = E così il confine a Marsiglia fu la più dolce pena surrogata in gravissimo misfatto a quella pur troppo meritata dell' estremo supplicio asprissimo de' parricidi (27).

42. Non mi è noto, che alcun altro abuso di paterno potere sia avvenuto in Roma sotto la dominazione degli undici (eccettuato Nerva) più o meno viziosi regnanti, che succedettero ad Augusto. Il giureconsulto Marcello ci ha conservato la memoria del virtuoso Trajano, che astrinse un padre ad emancipare il figlio, cui

spietatamente trattava (28), e il suo contemporaneo Volusio Marciano ha registrata la disposizione dell'imperatore Adriano, che altro padre esiliò, il quale, in mezzo al diporto della caccia, avea spento la sua prole, in vendetta, più che gastigo, di avere commesso adulterio colla matrigna. Definì il sovrano quest' eccesso, come proprio di un assassino e non di un padre, la di cui autorità disse, che = *in pietate debet, non atrocitate consistere* = (29).

43. Così disposti gradatamente i Romani nel loro progressivo incivilimento a detestare questi domestici giudizii contro natura sanguinarii, potè con coraggio pronunziare Domizio Ulpiano dalla sublimità del pretorio, di cui era prefetto, che la terribile giurisdizione di giudicare e di condannare il figlio delinquente era abolita, e il solo diritto si lasciava al padre di accusarlo innanzi il prefetto o nelle provincie avanti il preside (30). Nelle diverse istruzioni poi, ch' egli diramò ai proconsoli, unì quella, che simili giudizii doveano da essi ultimarsi sommariamente = *de plano* = in modo da procedersi più con temperamenti economici, che col rigore delle ordinarie discipline (31). Alle quali ministeriali disposizioni aderì il saggio Augusto, cui egli era addetto, Alessandro Severo, il quale avendo portata lagnanza certo Atremidoro contro il figlio, perchè gli mancasse di rispetto, rispose, che non gli era proibito di mediocremente gastigarlo per diritto di patrio potere, il che se non giovasse, ricorresse pure al preside della provincia, il quale avrebbe pronunziato quella sentenza, *quam tu dici volueris* = (32). Altro uniforme rescritto diressero a certo Cala, trentadue anni dopo, gl' imperatori Valeriano e Gallieno, con cui lo consigliarono a distrigare fra le domestiche mura le piccole controversie fra padre e figli : che se le ingiurie di questi arrivassero ad essere cotanto gravi da doversi vendicare con una pena, se insorgessero questioni pecuniarie, se non prestassero quelli la dovuta riverenza alla madre, si presentasse pure al preside della provincia, il quale *laesam pietatem severius vindicabit* (33). Finalmente poi, circa un secolo dopo, gl' imperatori Valentiniano e Valente una

gravissima legge indirizzarono allo stesso Senato, mediante la quale attribuirono ai più vecchi congiunti il potere di correggere i minori delitti de' giovani, potere però che non vollero così immensamente esteso da sorpassare la privata paterna riprensione; che se più di questa fosse per meritare l'atrocità del fatto, doveano tradursi i rei innanzi il tribunale de' giudici (34). Tanto ebbe di forza un' istituzione di stato civile scolpita nella culla della nazione, sostenuta dai privilegii del tempo, inserita nel carattere acerbo e fiero di un popolo soltanto bellicoso, accarezzata dalla prepotenza del più forte, che, non ostante la resistenza dell' umanità, della ragione e del raccapriccio de' pochi sapienti, ebbe bisogno dell'attività corrosiva di ben dieci secoli per essere radicalmente distrutta.

44. Altra però anteriore di quarantadue anni a quest' ultima legge ne avea pubblicata l' imperatore Costantino, la quale merita una particolare avvertenza. La trovo inserita nel titolo unico = *De parricidio* = del codice Teodosiano, la trovo accettata nel Giustinianeo col diverso titolo = *De his, qui parentes vel liberos occiderunt.* = Dal risentimento e dall' indignazione con cui è scritta, dal trovarsi quivi per la prima volta dai principii di Roma fino a quel tempo disposto, che rei di parricidio fossero non solo i figli, che avessero lordato le mani del sangue di coloro, che ad essi diedero la vita, ma ancora i genitori di qualunque sesso sieno, ove a tanto eccesso giungessero contro i proprj figli, dall' essersi richiamata quivi in osservanza la legge decemvirale, del gittarsi il delinquente nel fiume o nel mare cucito entro un sacco, dall' esacerbata pena coll' essersi voluto rinnuovare il supplicio de' parricidj sofferto da Lucio Ortilio e Publio Malleolo, per i quali non bastò la loro introduzione nel sacco chiamato *vas parricidiale*, ma vi si introdussero pure col colpevole un gallo, una scimia, un cane e una vipera; mentre sotto Roma imperiale i parricidj *vivi exurebantur,* = o = *ad bestias dabantur* = (35), farebbe credere, ciò che non è verisimile, che fossero dimenticate od avessero cessato di

essere in osservanza le leggi di Alessandro Severo e di Valeriano e Gallieno, che al solo arbitrio di accusare i figli ne' competenti tribunali aveano ristretto il diritto di vita e di morte concesso ai padri da Romolo, e che per la totale estirpazione dell' abuso di esso fosse necessaria la minaccia di un gastigo il più atroce ed esemplare, cui alcun altro legislatore abbia inserito nel codice penale di qualunque antica o moderna nazione. All' incontro, lo stesso Costantino, in altra legge diretta a Massimo prefetto di Roma quattordici anni prima, aveva pressochè chiaramente ammesso, che un tale abuso era cessato, avendo fatto osservare che gli antichi aveano tenuto in pregio sì grande la libertà del cittadino, e l'aveano con tanta gelosia guarentita, che, mediante la potestà *vitae et necis* OLIM *permissa*, potevano i padri togliere ai figli la vita, ma non la libertà (36). L' avverbio *olim* spiega chiaramente che una tal potestà non era più permessa, e come che non più inerente allo spirito pubblico della nazione (il che ha più di forza dell' emanate leggi proibitive) non vi era un titolo, un motivo per nuovamente e più severamente interdirla.

45. Quest' apparente contraddizione l'ha spiegata per il primo il dottissimo Giacomo Revardo nel suo postumo opuscolo = *Conjectaneorum* = lib. 3, cap. 1. Egli ha considerato, che la legge di Costantino non è diretta nè agli Italiani, nè a Roma, ma bensì a Varino prefetto dell' Affrica. È noto per le declamazioni de' primi padri della Chiesa, che in quel tempo fiorivano, ma in modo particolare per quelle di Tertulliano prete Cartaginese, che essendo specialmente gli Egiziani tanto più tenacemente attaccati al politeismo, quanto n' era maggiore lo sforzo per colà distruggerlo, si offerivano ancora agl' idoli vittime umane, continuavano ancora i padri a sagrificare per pia superstizione i loro figli sull' ara di Saturno. Che unicamente per estirpare questi abbominevoli olocausti sia stata promulgata una tal legge, lo spiega meglio l' altra successiva di Valentiniano Valente e Graziano, che è l' ottava del codice Giustinianeo nel titolo =*Ad legem Corneliam de Sicariis.* = Questa è

indirizzata a Probo, il quale, secondo la celebre notizia delle provincie, sappiamo che era prefetto non solo dell' Italia, ma ancora dell' Illirio e dell' Affrica. Avea Costantino proibito il sagrificio dei figli: questi imperatori interdissero quelli di qualunque anche estraneo infante = *si quis necandi infantis* PIACULUM *aggressus aggressave fuerit, sciat se capitali supplicio esse puniendum.* = Molto notabile è l' usato vocabolo = *piaculum* = con cui i Latini hanno non solo dimostrato il *delitto* o il *peccato*, ma ancora un *sagrificio.* = Orazio nell' ode 28 del libro primo minaccia il sofferto naufragio ad Archita filosofo pitagorico e geometra, e gli aggiunge colla parola *piaculum*, che non sarebbe stata espiata la sua colpa da alcun sagrificio, = *teque piacula nulla resolvent*, = come si esprime Virgilio nel sesto dell' Eneide:

= *Duc nigras pecudes, ea prima piacula sunto.* =

Concludo pertanto, che queste successive disposizioni sovrane riguardano tutt' altro che la riprensione del diritto di vita e di morte, il quale può dirsi, che fu intieramente soppresso sotto l' impero di Alessandro Severo nel principio del terzo secolo dell' era volgare (38). Ma il diritto concesso ai padri dalla legislazione regia e decemvirale di vendere fino alla terza volta i propri figli, pare che fosse rispettato per quasi un altro mezzo secolo dai successori di un tale imperatore. Sembra che Diocleziano e Massimiano sieno stati i primi a proibirne non solo la vendita, ma anche la donazione, l'oppignorazione, o con qualunque altro pretesto distrarli (39). Poco dopo però Costantino, forse per impedirne l' esposizione colla legge, di cui ragionerò in appresso, permise ai padri costituiti in estrema miseria di venderli non adulti, ma appena nati = *sanguinolentos* = con di più la facoltà di redimerli un giorno dal compratore mediante il pagamento del prezzo, o coll' offerire in luogo di questo un altro servo (40).

§. IV.

Degli aborti.

46. Quella città per eccellenza = *urbs* = quella signora di tutti i popoli allora accessibili, era giunta al supremo grado di civiltà in quelle generazioni possibile, allorquando i fasci de' Cincinnati precedevano i passi di un Lucullo, allorquando la cetera di Ennio era alternativamente e con altra seduzione toccata da un Virgilio, da un Orazio, da un Catullo, da un Ovidio, quella di Nevio pendeva al collo di un Plauto, e quindi di un Terenzio, quando per il numero degli schiavi, per la squisitezza delle mense, per il ricco ricercato vestiario e per sontuosi spettacoli, tutto da ogni parte spirava mollezza, voluttà e insaziabile sete di godimento. Che se fu opportuno un tanto apice di civiltà per porre insensibilmente in diminuzione i domestici parricidj e procurarne la loro cessazione, non ne ritrasse punto profitto la propagazione e la conservazione della specie; poichè per pochi figli redenti dalla scure paterna entrò nelle giovani e belle donne, e in quelle specialmente di purpurea stola decorate, la mania di sopprimere migliaia e migliaia di germi negli uteri loro. — Subito che la prima fra le matrone romane, una sorella di Pompeo, una moglie di Cesare arrivò a profanare i misteri della dea Bona con introdurvi in mentite spoglie muliebri un dissoluto adultero giovane di antica senatoria progenie, qual meraviglia, che tutto poi si sagrificasse da quel sesso per la frenesia di piacere, e per mendicare prostituzione mediante la giovanile appariscenza e la conservata bellezza, e che a questo prezzo s' immolasse l' onore della maternità, il tributo, che la natura e la patria imponentemente riclamavano dal loro seno. — Prima che fosse intieramente sconfitto Mitridate non si conobbe questo raffinamento di libidine, o non se ne fece almeno vergognosa dimostranza ; si venerava ancora la memoria delle tante matrone, che la virtù severa avevano emulato della Cornelia la madre dei

Gracchi. L' amore della patria, e l' impegno di offerire generali campioni alla sua difesa, alla sua gloria, bolliva ancora in que' petti, e nello stato di non conquistata opulenza, si gradivano ancora i soccorsi accordati ai padri di tre figli dalla legge *trigemina* di Tullio Ostilio (41). Satolli delle conquiste, non avendo in mira altre nazioni da debellare ed opprimere, una sola impresa rimaneva ai Romani, quella di rintuzzare la soperchianza della stessa loro potenza, che l'orgogliosa patria libertà minava dai fondamenti. Non è da stupirsi, se da ciò risultò in primo luogo l' apatismo e quella infingardia, che suole strascinare sempre dietro a sè la sopravvenuta opulenza ed agiatezza; e secondariamente sopravvenne il rilassamento religioso. Contempliamo ne' misteri dell' antichità, come si era fatta servire la religione al reggimento politico. E siccome la nazione si estinguerebbe se non fosse costantemente riprodotta, perciò ai differenti e distinti stati della gravidanza e del parto si distribuì la protezione di un folto stuolo di deità tutelari. Erano colla più divota superstizione invocate di tratto in tratto le dee Postversa, Prosa, Eugeria, Fluonia, Uterina, Alcmena, Viturno, Sentina o Sentino, Giunone opicine, Levana, Diana Lucina o Lucifera. — La divozione verso di esse illanguidita, cessò ancora il rimorso di far loro onta col sopprimere nell'utero, mediante l'aborto, il feto già concepito. Il libertino Ovidio, benchè impiegasse l'intiera Elegia XIV del secondo libro de' suoi Amori in declamare contro il danno che un tale espediente recava alla società nella propagazione della specie, e dopo aver dimostrato il pericolo, cui va incontro la vita stessa di chi ne faccia sperimento, finisce col l' implorare dai Numi che concedano indulgenza al primo, e la pena al secondo soltanto riserbino, pure nell' obbliquità del suo carattere non si astiene di commuovere e tentare la debolezza del sesso, col minacciargli che sono i parti che abbreviano e distruggono la giovanile appariscenza. Così egli nel principio del libro terzo dell' Arte di amare :

Adde quod et partus faciunt breviora juventae
Tempora: continua messe senescit ager.

E che il suo precetto fosse ben accolto ed applaudito dalle belle di Roma, se ne dava vanto il medesimo nella sua elegia = *De nuce* = ove osserva, che era diventata ben rara colei, che più gradisse l'onorevole titolo di madre :

Nunc uterum vitiat, quae vult formosa videri,
Raraque in hoc aevo, quae velit esse parens.

Dai Latini chiamavasi *aborsus* lo sconciarsi ne' primi mesi della gravidanza, ed *abortus* ne' successivi. Merita attenzione, che per ottenere sì l'uno che l'altro, ma specialmente il primo, avevano pozioni credute innocenti abortive *(medicamina epota)*, mediante le quali si otteneva l'effetto con estrema facilità e con raro pregiudizio nella salute. È un benefizio per l'umana specie, che niun antico scrittore ne abbia per noi conservata la ricetta, in modo che la scienza medica non conosce ora un abortivo assoluto da introdursi ne' visceri della digestione. Plinio, che tanto si è dilettato di esporre le proprietà medicinali de' vegetali, non si sarebbe nella sua gravità astenuto di palesare alcuno efficace a porre in convulsione un utero fecondato. Cornelio Celso si diffonde ne' suoi otto libri più in chirurgia che in medicina, e sono superficiali molto gli aforismi cantati in versi esametri da Quinto Sereno Samonico. La scienza ereditata dall' Europa nel diradarsi le tenebre della barbarie, è stata quella non già de' Romani, ma l'altra degli Arabi introdotta nel nono secolo in Salerno dai Saraceni, presso i quali non sarebbe stato tollerato l'aborto dalla morale dell' Ismalismo.

47. Ma questo disordine, se era festeggiato in Roma dalla galanteria, non potè non inquietare la pubblica autorità, in un periodo specialmente in cui per le guerre civili si conosceva nella città la perdita fatta di un immenso numero di cittadini. Nè essendo

possibile il raffrenarlo con i diretti mezzi de' divieti, comparve la celebre legge *de maritandis ordinibus*, la quale, mentre onori e privilegi compartiva a chi desse più difensori alla patria, fu sommamente gravosa per chi li negasse. — Questa legge, che Orazio nel suo *Carmen saeculare*, chiama maritale *lege maritae prolis novae feraci*, fu immaginata da Giulio Cesare, e lungamente con Mecenate maturata da Augusto, ed in sua vecchiaja di suo ordine pubblicata da Marco Papio Mutolo e da Quinto Poppeo Secondo, consoli surrogati, e perciò intitolata *Giulia Papia Poppea.* Fu questa dopo la celebre legge regia una delle leggi fondamentali dell' impero, la quale, se si eccettuino alcune piccole modificazioni decretate dagl' imperatori Claudio e Severo, ottenne costante favore dal romano governo, finchè passato Costantino a nuova religiosa credenza, e stimolato dagli zelanti eccitamenti di Lattanzio, ne abolì le prescrizioni emanate in odio del celibato e della sterilità col celebre suo editto diretto ai Romani, di cui è parte la legge unica del codice Teodosiano = *De infirmandis poenis celibatus et orbitatis.* = Oltre le disposizioni in soccorso del fisco imperiale, oltre quelle dirette al lustro della gerarchia senatoria e cittadina, un uomo (sancì la legge Papia Poppea) che nella età di 25 anni, una donna di 20, che non abbiano generato successione, non possono conseguire se non che la metà dell' eredità o de' legati, che mai ottenessero. Fra i candidati al consolato quegli sarà preferito, che sia più ricco di prole; prenderà il primo fra i consoli il comando ed i fasci quel collega, che ne ha maggior numero sebbene sieno morti in guerra. Chiunque in Roma ha tre figli, in Italia quattro, nelle provincie cinque, sia immune dai pesi personali. La donna latina, che ha partorito tre volte, sia cittadina romana. E siccome le leggi tenevano la donna sotto una perpetua tutela prima del padre e poi del marito, fu sciolta da questa l' ingenua madre di tre figli, la libertina di quattro; ebbe questa la libera facoltà di testare, di amministrare per sè stessa le proprie sostanze, fu resa capace di accettare eredità e legati.

48. Ma a che servono le leggi, ove è depravata la morale? *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?* esclamava giustamente Orazio: La corruttela penetrata vittoriosamente nel costume fu insensibile alla prospettiva degli onori e delle mortificazioni. Seneca il figlio, che fiorì più tardi, scrive di questo vizio come comune ancora nella sua età. Egli non seppe meglio encomiare la sua madre Elvia nella bella sua lettera sulla Consolazione, che col decantarla immune da questa macchia, di cui generalmente le altre si lordavano. = *Numquam te foecunditatis tuae, quasi exprobaret aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, intumescentem uterum abscondisti, quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptam spem liberorum edidisti.* =

49. Il buon Adriano credette di aggiungere altri stimoli a quelli decretati da Augusto. Comandò al console Tertullo di far sanzionare dal senato il senatus-consulto, che dal suo nome fu chiamato Tertulliano. Con questo l'ingenua madre di tre figli, la libertina di quattro furono ammesse alla successione intestata dei loro figli, qualora fossero morti senza successione diretta. Neppure una tale lusinga giovò a screditare e sopprimere la voga degli aborti. — Il pressochè contemporaneo censore de' costumi di quel tempo Giovenale ci fa sapere, che appunto fra le matrone di primo ordine, fra quelle che riposavano su' letti dorati, era più comune una tale abbominazione:

Sed jacet aurato vix ulla puerpera lecto:
Tantum artes hujus, tantum medicamina prosunt
Quae steriles facit, et homines in ventre necandos
Conducit. . . .

Passa poi a deridere il marito, perchè egli stesso porga il nappo abortivo alla moglie per evitare il pericolo di accettare e fare suo erede un supposto figlio di color fosco, che i Francesi chiamerebbero *mulâtre*, perchè non da lui, ma da un nero etiope generato:

. . . Gaude, infelix, atque ipse bibendum
Porrige quidquid erat: nam si distendere vellet
Et vexare uterum pueris salientibus esses
Æthiopis fortasse pater: mox decolor haeres
Impleret tabulas, numquam tibi mane videndus.

E prima avea detto, che le femmine amavano gl' imbecilli eunuchi, perchè non le ponevano nel bisogno d' ingojare bevande abortive:

Sunt, quas eunuchi imbelles, ac mollia semper
Oscula delectant, et desperatio barbae
Et quod abortivo non est opus . . .

È possibile, che Giovenale, il quale era se non già morto almeno ottuagenario, quando vestì la porpora Adriano, abbia ciò scritto prima del senatus-consulto Tertulliano, tanto più che, secondo Vossio, pare, che questa satira sesta si conoscesse nel periodo dell' impero di Trajano; ma che questo parricida femminile delirio continuasse anche in appresso, anche quando dal trono era professata la religione di Cristo, risulta dalle lagnanze e dai rimproveri dei primi padri della Chiesa.

50. Vero è però, che, come altrove ho accennato, potè esserne pretesto la coltura della greca filosofia introdotta fra tutte le classi agiate dopo che Silla, saccheggiata Atene e distrutto il Pireo, ne incoraggiò a trasferirsi in Roma i maestri. — Potè esserne scusa il consiglio di Aristotele di far abortire le mogli oltre il bisogno prolifiche; non che la professione della stoica dottrina, a cui si ascrissero tenacemente tutti fino all' ultimo Erennio Modestino i romani giureconsulti. Fra i greci filosofi, il solo Platone opinò, che il germe nell' utero sia animato per l' unica ragione, che quivi si muove e riceve alimento. Gli stoici però, e più o meno gli altri, lo riputarono una sostanza attaccata al ventre, simile al frutto, il quale, finchè non siasi formato, è inerente alla sostanza dell'albero,

e ne forma parte integrante (42). Da questa teoria apprese Ulpiano la massima, che = *partus antequam edatur, mulieris portio est, seu viscerum* (43), = e dopo di lui Papiniano esplicitamente confermò, che = *partus nondum editus, homo non recte fuisse dicitur* = (44).

51. Allora soltanto fu reputato delitto l'aborto, quando la donna lo avesse procurato per fare oltraggio al marito, e sopprimergli la prole da lui invocata. Narra Cicerone nella sua orazione in favore di Cluenzio Avito, che allorquando egli era proconsole nell'Asia, fu condannata all'estremo supplizio una moglie, perchè, corrotta con denaro dagli eredi sostituiti, estinse coll'aborto il feto, che già portava nell'utero; e questa così amministrata giustizia egli encomia, perchè costei = *spem parentis, memoriam nominis, haeredem familiae, designatum reipublicae civem sustulerit.* = Per altro la donna Millesia non in forza delle romane leggi, ma per la prescrizione di quelle dell'Asia, fu così giudicata. Il giureconsulto Trifonino, che accenna questo fatto, soggiunge, che gli ottimi imperatori avevano limitato ad un temporaneo esilio la pena di una moglie, che si era sconciata per fare onta e danno al marito, che l'avea ripudiata (45). Furono Severo e Antonino gli augusti, che questa decisione emisero per la ragione riferita dal giureconsulto Marciano, che = *indignum videri potest eam maritum liberis fraudasse* = (46).

52. Ha inserito Triboniano nel Digesto di Giustiniano, ed impropriamente nel titolo sulla legge di Cornelio Silla = *De sicariis* = un frammento di Ulpiano, secondo il quale pare che in generale sia stato abolito l'aborto sotto pena di esilio, e non solamente, come ho osservato, lo si avesse interdetto alla moglie ripudiata, che del marito abbia voluto prendere alta vendetta (47). Ma siccome Ulpiano o fiorì anteriormente, o fu contemporaneo a Marciano e Trifonino, siccome questi recitarono la sentenza di Alessandro Severo, di cui fu Ulpiano segretario e prefetto del pretorio, e deve credersi che fosse da lui consigliata, e per ordine del suo sovrano

pubblicata, perciò non può essere inteso quel frammento, se non che nel senso dagli altri due giurisprudenti riferito, e che Triboniano lo abbia col suo abituale sistema trascritto, mutilato e monco. La leggera pena ancora di un temporaneo esilio dimostra, che non è stata intenzione degl' imperatori di porre questo delitto nella categoria di quelli perseguitati dalla severa legge contro i sicarj, sotto il qual titolo la collocò inopportunamente Triboniano. L' aborto pertanto, che non fu mai biasimato fra le prostitute, fra le schiave, fra le meretrici e fors' anche fra le concubine, non fu mai nella romana legislazione un delitto elevato al carattere di pubblico misfatto: dette solo come privato delitto un' azione privata ai mariti, che se ne trovassero pregiudicati, di perseguitarlo. Da qui derivarono in garanzia di questi le legislative provvidenze, onde collocare la donna ripudiata presso onesta matrona, ovvero farla incessantemente sopravvegghiare da oculato custode, affinchè o non sostituisse un figlio, o non sopprimesse quello già nel suo seno concepito, provvidenza inserita nel titolo delle Pandette sulla ispezione del ventre e sulla custodia del parto, e sùlla quale avrò motivo di ragionare in appresso.

53. Nè dalla mia opinione mi rimuove una famigerata sentenza contemporanea di Giulio Paolo, l' intrinseco amico di Ulpiano, col quale fu assessore presso il sommo Papiniano. Questo laborioso, severo e spesso oscuro scrittore, fra tutti i romani giureconsulti il più iracondo contro il culto, che allora si andava intromettendo di Cristo, compilò sotto l' impero di Caracalla, per istruzione del proprio figlio, cinque libri di giurisprudenza, che intitolò = *Delle ricevute sentenze* = e che ci sono state conservate da Alarico re de' Goti, forse per opera del suo cancelliere o segretario Aniano, e compariscono ora ridotte alla genuina lezione dal Cujacio, dal Rittershuzio, dallo Scultingio. Il paragrafo 14 del titolo 23 dell' ultimo libro contiene una sentenza sull' aborto, la quale chiaro si scorge non essere scritta contro la donna che se 'l procura, ma contro coloro soltanto, che le ne somministrano i mezzi. Chi offre,

dic' egli, un nappo abortivo o amatorio, sebbene nol faccia con dolo, pure per essere cosa di cattivo esempio, se egli appartiene alla plebe, si mandi ai pubblici lavori nelle miniere, se ad una classe superiore, sia rilegato in un'isola con la perdita di una parte de'suoi beni (48). Questa sentenza forse privata del giureconsulto, non acquistò forza di legge, se non quando, tre secoli dopo, fu da Triboniano inserita nella legge 38 del titolo del Digesto = *De poenis.* =

Furono i primi filosofi cristiani, che, eruditi alla scuola platonica ed alle teorie di un tanto maestro tenacemente aderenti, dalla di lui dottrina attinsero una gran parte de' precetti morali filosofici a noi tramandati, tra i quali l' opinione di Platone, che il feto sia già animato nell' utero materno, opinione che ha sostanzialmente l' appoggio della legge penale mosaica nel cap. 21 dell'Esodo, ove si minaccia una serie di gastighi a chi, percuotendo una donna incinta, fa che si sconci. Fu tra i primi l' oratore romano Minuzio Felice, che nel suo dialogo fra un cristiano e un pagano intitolato = *Ottavia* = professò questa dottrina, e definì parricidio l' aborto = *Sunt qui in ipsis visceribus* MEDICAMINIBUS EPOTIS *originem futuri hominis extingunt, et parricidium faciunt antequam pariant.* = Il greco Atenagora, che istruiva i cristiani novelli in Roma nel periodo di Marc'Aurelio, scriveva nella sua Legazione in difesa del nuovo culto = *Mulieres medicamentis abortivis utentes, homines occidere, et rationem Deo reddituros dicimus.* = Più energicamente in seguito fulminò lo stesso anatema l'affricano Tertulliano nel suo Apologetico, scritto sotto Settimio Severo = *Nobis vero homicidio semel interdicto, etiam conceptum in utero, dum adhuc sanguis in homine deliberatur, dissolvere non licet. Homicidii festinatio est prohibere nasci; nec refert natam quis eripiat animam, an nascentem disturbet. Homo est et qui futurus, et fructus omnis jam in semine est.* = Anche S. Girolamo nell' Epistola ad Eustochio sulla custodia delle vergini si espresse = *Aliae vero sterilitatem praebent, et nec dum nati hominis homicidium faciunt.* =

55. Ma tali ragionamenti, e quelli di Lattanzio Firmiano, che pure viveva nella corte di Costantino, quale istitutore dell' infelice Crispo suo figlio, non imposero nè agli etnici nè ai cristiani imperatori fino alla caduta dell' impero occidentale. Pretendono alcuni che contro l'aborticidio Valentiniano, Valente e Graziano pronunciassero = *Si quis necandi infantis piaculum aggressus aggressave fuerit sciat se capitali supplicio esse puniendum.* = Niuno fra gli antichi giurisconsulti o fra i classici latini ha chiamato mai *infante* il germe nascosto nell'utero, che non ha introdotto ancora l' aria nel polmone per emettere la voce. Varrone, nel suo libro quinto della lingua latina, ha definito l' infante = *Fatur is qui primum homo significabilem ore emittit vocem ;* = ed io ho già concludentemente dimostrato, che questa legge ebbe il solo scopo di reprimere nell'Affrica i superstiziosi olocausti a Saturno de' bambini.

56. Oltre di che l' aborto fu in piena voga ne' secoli di Roma chiamati secoli d' oro, quando il furore de' divertimenti e l' ebrietà voluttuosa avea ne' cuori romani rapito il posto alla patria carità. Il secolo di Valentiniano Primo fu un secolo di ferro, e squarciato già e mutilato da Costantino l' impero, si convertì dopo pochi lustri in secolo di fango. La superba Roma, istupidita all' aspetto delle tante innocenti illustri vittime immolate dalla gelosia di Valentiniano, e molto più da quelle del sospettoso suo fratello Valente, la superba Roma, prossima a soffrire la reazione, la vendetta e la depravazione de' Barbari, giacchè fin da un secolo mentre dominava il voluttuoso Gallieno, aveano minacciosi valicato e Danubio e Reno e le Alpi per invadere le provincie dell' impero e Quadi e Sarmati e Sassoni e Gepidi ed Etuli ed Alemanni e Borgognoni, la superba Roma avvilita, umiliata, si corresse necessariamente della capricciosa abitudine degli aborti per la stessa ragione, per cui si fortificò l' altra dell' esposizione de' bambini (49). Imperciocchè per nutrirli, educarli, costituirli in uno stato civile, dimenticati i soccorsi dell' antiquata legge trigemina di Tullo Ostilio, per ambire a numerosa prole non più solleticava l'ambizione

dell' avvilito consolato, nè i privilegj e le esenzioni compartite dalla legge Giulia Papia Poppea, e dal senato-consulto Tertulliano. Fra i mali prodigati a Roma dalle prime leggi regie e decemvirali, furono corretti dal tempo e dalla sempre più sviluppata civiltà quello di trucidare i figli non nati robusti e in regolare disposizione di membra, quello del disprezzato e spesso rifiutato sesso femminile, l' acerbo abuso della patria potestà, quello sopraggiunto e per la generale apatia non più opportuno della rinnegata maternità coll' espediente dell' aborto. L' esposizione però degl' infanti, reclamata egualmente dalla copia come dall' inopia delle sostanze, dal raffinamento del libertinaggio come dagl' imponenti bisogni della mendicità, è una eredità deplorabile, è una delle attuali profonde esulcerate piaghe della società, è una meteora, di cui sarà forse possibile di scuoprire fra i ruderi della storia dall' edace tempo risparmiati la prima apparizione, ma non sarà concesso neppure ai nostri più tardi nepoti di celebrarne l' occaso. Quando pertanto un disordine si riconosce irreparabile, non rimane per renderlo meno intenso, che il ricorso a prudenziale giudiziosa meno fatale direzione degli effetti di un vizio inerente alla costituzione sociale, e, come scriveva su tale articolo il Ricci nel suo libro sulla riforma dei pii istituti di Modena, *seguire il principio morale del minimo fra tutti i mali.* A questo scopo compassionevole, stimolato da sentimento di cristiano, di suddito, di cittadino sono dirette queste mie speculazioni storiche statistiche analitiche. Me felice se cogli ammaestramenti della storia, colle meditazioni sulla esperienza mi sia dato di rinvenire e proporre fra i diversi metodi di amministrazione, che ebbero ed hanno corso, quello più atto a rendere meno luttuosa la pur troppo precaria posizione sociale degl' infelicissimi esposti ; se potrò combinarla cogli espedienti per farli vivere e costituirli in robusta salute, e moralmente educarli, e col minor dispendio de' contribuenti al loro governo — Se a questa meta non mi sarà dato di giungere, si conforterà l' animo mio nella compiacenza di averlo tentato, onde offerire

nella mediocrità de' miei mezzi, fra i tranquilli miei ozj campestri, il tributo della mia divozione alla religione, all' umanità, ai magistrati, alla patria, ed eccitare almeno altri sapienti e felici ingegni ad entrare con miglior successo nella stessa arena. — Di ciò tratterò in altro mio scritto, per preparare il quale, mi occuperò in questo di ciò che si è operato dagli antichi in un tale deplorabile ramo di pubblica amministrazione.

NOTE AI PROLEGOMENI

(1) *In brutis proprietates suas sinceras simplicesque natura conservat. — Inter homines ratio et consuetudo eas non patitur simplices manere et simpliciter variat.... In brutis miscetur mas foeminae non in omni tempore, quia non voluptas eis, sed procreatio est finis propositus ... ac ubi se concepisse sentiunt modeste abiunt, et ea prospiciunt, quae ad fetum perferendum edendumque pertinent* = PLUTARCO *nell'opuscolo dell'Amor della prole.* = I moderni, i quali non diversificano la natura fisica dell'uomo da quella dei bruti, che per il linguaggio articolato e pei vantaggi, che da esso si ottengono, non si adattano alla teoria di Plutarco sull'istinto. — Non da questo, che credono potersi confondere con le idee innate di Platone, ma piuttosto dall'amore e dal piacere opinano, che gli animali inferiori sieno eccitati a prestarsi alla grande opera della riproduzione. Non è questa l'opportunità di diffondermi su quest'articolo fisiologico. — Parmi però, che se in alcuna specie entra l'amore, nella congiunzione de' sessi sia una eccezione fra essi. La voluttà accompagna certamente l'atto, ma l'eccitamento a questo, con qualunque vocabolo voglia definirsi, è forse quello stesso, che insegna ai neonati fra i mammali di ricercare la materna poppa per alimentarsi.

(2) *Pauperes non alunt liberos metuentes ne justo deterius educati serviles et rudes culturae, omniumque bonorum inopes fiant, nam paupertatem, quam ultimum malorum censent, tamquam gravem et magnum morbum non sustinent suae proli tradere.* = PLUTARCO al luogo citato in fine.

(3) *Idem, nell'opuscolo intitolato* = Laconica instituta = *in fine.*

(4) *Idem, nella vita di Licurgo.*

(5) Diamastigoses *ou la fête de la flagellation, qui se faisait à Lacédémone en l' honneur de Diane. — Cette cérémonie consistait à fouetter sur l' autel de cette déesse d' abord l' élite de la jeunesse de Sparte, et dans la suite des enfans d' esclaves. Pour que l' officier chargé de l' opération ne cédât pas à la pitié, que devaient inspirer les cris des victimes durant la cérémonie, la prêtresse de Diane tenait la statue de la déesse, qui, ordinairement fort légère, devenait, si les enfans étaient épargnés, pesante au point qu' elle ne pouvait plus la porter; les mères même embrassaient leurs enfans au milieu des ces rudes épreuves, et les exhortaient à souffrir avec constance; aussi ne leur vit-on jamais, dit Cicéron, verser une larme, ou donner le moindre signe d' impatience. — Les victimes étaient enterrés avec des couronnes en signe de joie et de victoire, et honorées des funérailles aux dépens du trésor public; dans le suite on se contenta de fouetter jusqu' au premier sang ces enfans, que l' on nommait βωμονεικαι = c'est-à-dire = qui super aram certant = du genre de rivalité, que ce combat établissait entre eux. — Suivant quelques-uns cette coutume avait été fondée par Lycurgue pour que la jeunesse fût endurcie de bonne heure à la douleur et à la vue du sang. Selon d' autres, ce fut pour satisfaire à un oracle, qui commandait de verser le sang humain sur l' autel de Diane; d' autres font remonter cet usage à Oreste, qui l'a porté de Scythie en Grèce avec l' image de Diane Taurique; d'autres rapportent que Pausanias, général Lacédémonien, sacrifiant aux Dieux avant de livrer bataille à Mardonius, fut attaqué par un corps de Lydiens, qu'il repoussa avec des fouets et des bâtons, seules armes, que les Lacédémoniens eussent en ce moment, et que cette solemnité fut instituée pour perpétuer la mémoire de cette victoire.* = *Buret de Longchamps, an* 885.

(6) *Quinto Curzio tradotto dal Mastrofini. Lib.* 9, *cap.* 1.

(7) *Aristotele nel suo Trattato della buona amministrazione di una repubblica, lib.* 7, §. 16. = *De exponendis autem vel tollendis partubus lex est, ne quid mancum vel debile datur. — Propter multitudinem autem liberorum, ne plures sint quam expediat, si gentium instituta et leges vetent procreata exponi, definitum esse oportet procreandorum*

liberorum numerum. Quod si quibus inter se copulatis et congressis plures liberi, quam definitum est, nascantur; priusquam sensus et vita inferatur, abortus est foetui inferendus. — Quoniam autem aetatis initium viro et uxori, quando conciliare conjunctionem nuptialem incipere oportet, definitum est. Etiam hoc definitum sit, quando liberis procreandis eos operam dare conveniat. Nam ut juniorum ita et grandiorum natu foetus, inchoatis atque imperfectis corporibus mentibusque nascuntur. Eorum vero, qui senio confecti sunt, soboles infirma atque imbecilla est.

(8) *Sesto Empirico nel lib.* 3 *Pyrrhoniarum Hypotyposeon, l.* 24. = *Quin etiam Atheniensum legem* ὥστι τῶν ακρίτων = *(id est de indemnatis) Solon statuit per quam unicuique suum filium interficere permisit.*

(9) Diocleziano e Massimiano, nel lib. 6 del codice Giustinianeo, al tit. De pat. potest. ad Ermogene = *Abdicatio, quae graeco more ad alienandos liberos usurpabatur, et* ἀποκήρυξις *dicebatur, Romanis legibus non comprobatur.*

(10) La più comune opinione però degli storici e de' poeti, è, che il servo di Lajo eseguì l'esposizione coll'avergli traforato i talloni, e averlo per i piedi appeso ad un albero, da cui, accorso alle sue strida, lo distaccò Forbante pastore delle mandre di Polibio re di Corinto. Di fatti, la radice del nome Edipo ci viene dalle voci greche οιδέω, cioè gonfiare, e ποδῆς, cioè piede.

(11) Suidas, *lexicon Graecum historicum geographicum alla parola* κυνοσαργές = *Cynosarges erat unum de gymnasiis apud Athenienses. Locus quidam est apud Athenienses et Herculis templum tali de causa conditum. Dydimus Atheniensis in suae domus vestibulo sacrificium faciebat. Tunc vero canis albus, qui aderat, victimam rapuit, et discedens in quodam loco deposuit. Ille vero, vehementer perculsus erat. — Deus vero ipsi respondit, in illo loco in quo canis victimam deposuerat, oportere ipsam aram Herculi fundatam dedicare. Unde dictum est = cynosarges* ὁ κυνὸς ἀργὸ ναος, *idest, canis albi templum. Quia vero nothus esse putabatur Hercules, ideo nothi, qui neque paterno neque materno genere cives erant, exercebantur supra in* ἐς κυνόσαργες = *legitur* ἐκρινοντο *judicabantur. Quae lectio melior. Illic docetur* τὸ κυνόσαργες *dictum quasi* κυνόσαργες *ob victimae carnes a cane raptas.*

(12) Eliano, *Var. hist. lib.* 2, *cap.* 7. = *Lex haec Thebanorum rectissime et humanissime posita est: ne cui Thebano liceat infantem exponere, neque in solitudinem abjicere, capitis supplicio constituto. — Verum si extrema paupertate pater laboret, sive mas sit sive foemina infans, jubet lex eum statim a materno partu ad magistratum cum iisdem fasciis deferre, qui acceptum alieni tradat vilissimo pretio, cum quo pacto et conditione intercedit, quod bona fide infantem alat, adultumque servi vel ancillae loco habeat sic ut educationis mercede operas ejus percipiat.*

(13) Strabone, nella versione dello Xilandro, lib. 5. = *Sed junior fratrum Amulius, altero detruso, regnum obtinuit, Numitoris filium in venatione per dolum occidit; et filiam (hi enim erant ejus liberi) ut perpetua constituenda virginitate spem prolis ei adimeret, sacerdotem Vestae fecit. Hanc Rheam Silviam nominavit. Deinde cum corruptam deprehendisset, vita in gratiam patris donata, inclusit. Gemellos autem quos pepercerat,* MOREM QUEMDAM PATRIUM SECUTUS *ad Tyberim exposuit.*

(14) Capitolo finale del secondo volume dell' opera del mio illustre collega ed amico Marchese Federico Cavriani = *Delle scienze, lettere ed arti de' Romani.* =

(15) Le dodici tavole fatte incidere in bronzo dai Decemviri e collocate nel Foro, furono distrutte dalle fiamme, allorchè Brenno fece incendiar Roma dai Galli. — Le conservò la tradizione, e narra Cicerone, che a' suoi tempi si facevano imparare a memoria dai giovinetti. — Pretende Corrado Rittershuzio ne' suoi Commentarj alle tavole stesse, che questa tradizione si conservasse fino alla irruzione de' Goti. Si raccoglie dalle opere di S. Cipriano che si conoscevano per intiero ai suoi tempi. Non furono ignote a Triboniano, che cita spesso nelle Pandette i commenti, di cui le aveva arricchite il giuresconsulto Gajo; ma le opere di questo e di tutti gli altri romani giurisperiti, o furono soppresse da Triboniano, o perirono nel fatale incendio di Berito in Fenicia. I pochi frammenti, che ora leggiamo, sono stati con improba fatica accozzati fra gli antichi classici autori dagli eruditi e dai giurisconsulti del secolo XVI, cominciando da Antonio Agostino e Fulvio Orsini fino a Gravina e ai due Gottofredi, l' ultimo de' quali, Giacomo, le ha illustrate con dottissime interpretazioni.

(16) Plutarco = *De placitis philosophorum etc. — et De natura rerum*, cap. 7. = *Quomodo nascantur, quomodo foeminae* = Empedocles, *causam calori et frigori adscribit; itaque narrant primos homines e terra enatos ad ortum solis, et meridiem sitis in partibus extitisse fere mares, foeminas in septemtrionalibus.* — Parmenides, *contra in his extitisse mares, quia plus his densitatis inest: in meridionalibus autem foeminas ob raritatem.* — Hipponax, *pro eo atque semen vel consistat et validum sit, vel diffluat et infirmius sit.* — Anaxagoras Parmenides, *semen a dextra parte in dextram uteri partem conijci, a sinistra in sinistram, quod si secus fiat, foeminas concipi.* — Leophanes, *cujus Aristoteles meminit illos e dextro testiculo, has e sinistro seminari* — Leucippus, *secundum variationem membrorum, quod mas colem, matricem foemina habet, tantum enim dumtaxat dicit.* — Democritus, *communes partes ex utro contigerit: peculiares prout praevaluèrint, marem: si alimentum foeminam concipi.*

Fra i moderni, alcuni autori, prevenuti dalla falsa idea, che la donna egualmente che l'uomo somministrasse un liquore spermatico, hanno opinato, che lo sperma virile servisse soltanto a produrre un maschio, e quello della donna a generare una femmina.

Altri ancora pretesero che i sessi si trovassero distinti nelle ovaje, e che nelle vesciche dell'ovaja destra si racchiudessero i germi maschi, mentre in quella del lato sinistro non si annidassero che femmine. Il sig. Milliot, mettendo novellamente in campo e dando tutta la estensione a siffatta opinione, ha pubblicato l'arte di procreare i sessi a piacere. In quest'opera egli ammette, che le uova dei maschi contengonsi nell'ovaja destra e le uova delle femmine nella sinistra: per generare individui del sesso che si desidera, consiglia la donna di non fare alcun movimento, e di starsene inclinata su quel lato in cui essa vuole che accada la fecondazione; può dessa operare questa inclinazione, passando la sua mano sotto la natica del lato opposto a quello in cui vuol essere fecondata: poichè per tal guisa il liquore seminale viene diretto verso l'ovaja che contiene il germe del sesso dagli sposi desiderato.

Molti fatti concorrono a provare l'incertezza di questa ipotesi; avvegnachè alcune donne, nelle quali una delle ovaje trovavasi affetta da malattia, poterono aver figli di ambo i sessi; gli uccelli hanno una sola

ovaja: l'estirpazione di uno di questi organi in una scrofa o nelle femmine di altro mammifero, non impedisce loro di avere una progenie di ambo i sessi. — Del rimanente il sig. Milliot viene del tutto sovvertito dalla osservazione cadaverica del sig. Jadelot, che nel cadavere di una donna ebbe a trovare una sola ovaja, benchè questa avesse messo al mondo figliuoli dell'uno e dell'altro sesso.

Alcuni autori fecero rivivere l'opinione di Aristotele, che ci avverte di guardarci dalla copula in tempo che spira l'austro, perchè questo vento affiacca il corpo, e fa generare femmine invece di maschi: il vento di tramontana e di occidente, è meglio acconcio alla procreazione de' maschi. = *Leggi fisiche dell'amor conjugale ec., opera del sig. Venette, rifusa ec. ec.*

(17) Terenzio, nella commedia *Heautontime rumenon*, atto 4, scena 1.

SOSTRATA

Meministin' ne esse gravidam, et mihi te maxumo opere elicere, si puellam parere, nolle tolli?

CHREMES

Scio quid feceris: sustulisti.

SOSTRATA

Sic est factum.

CHREMES

Domin'?

SYRUS

Ergo herus damno auctus est.

SOSTRATA

Minime: sed erat hic Corinthia anus haud impura: ei dedi exponendam.

CHREMES

O Jupiter, tantam esse in animo inscitiam?

SOSTRATA

Perii quid ego feci?

CHREMES

At rogitas?

SOSTRATA

Si peccavi, mi Chreme, insciens feci.

CHREMES

Id quidem ego, et si tu neges, certe scio, te inscientem atque imprudentem dicere ac facere omnia: tot peccata in hac re ostendis: nam jam primum, si meum imperium exequi voluisses, interemptam oportuit: non simulare mortem verbis, reipsa spem vitae dare. At id omitto: misericordia, animus maternus: sino. — Quam bene vero abs te prospectum est! quid voluisti? cogita. Nempe anui illi prodita abs te filia est planissume, per te veluti quaestum faceret, vel uti veniret pulam: credo id cogitasti: quidvis satis est, dum vivat modo. Quid cum illis agas, qui neque jus, neque bonum, atque aequom sciunt; melius, pejus, prosit, obsit, nil vident, nisi quod lubet?

SOSTRATA

Mi Chreme, peccavi, fateor: vincor: nunc hoc te obsecro: quanto tuus est animus natu gravior, ignoscentior, ut meae stultitiae in justitia tua sit aliquid praesidi.

CHREMES

Scilicet equidem istuc factum ignoscam: verum, Sostrata, male docet te mea facilitas multa.

SOSTRATA

Ut stultae et miserae omnes sumus religiosae. Cum exponendum do illi, de digito anulum detraho, et eum dico, ut cum puella exponeret. —

(18) Marcello Nonio sopra Quinto Ennio. Lib. 12, §. 36.

(19) Marziale, lib. 3, epigramma 82; lib. 6, epigr. 39. = Giovenale, satira 3, vers. 172. = Plutarco nell'opuscolo = *De curiositate.* =

(20) Svetonio, nella vita di Augusto, cap. 83.

(21) Vedi l'aureo trattato di Lorenzo Pignorio *De servis* alla pagina 188 della edizione di Amsterdam del 1674.

(22) MARCO CORNELIO FRONTONE = *De differentiis vocabulorum* secondo il palimsesto Vaticano pubblicato dal ch. Mons. Mai in Roma nel 1823 = *Ostentum et portentum et monstrum et prodigium. — Ostentum quod praeter consuetudinem offertur, ut puta si videatur terra ardere, vel coelum, vel mare: portentum quod porro et diutius manet, futurumque postmodum aliquid significat: monstrum est contra naturam, ut est minotaurus: prodigium, quod mores faciunt per quod detrimentum expectatur. Itaque qui prodigia faciunt, prodigi vocantur:*

in ostento raritas admirationem facit: in monstro rectus ordo naturae vertitur: in portento differtur eventus: in prodigio detrimentum significatur.

Ulpiano, nelle Pandette alla leg. 38, al tit. *De verb. signif.* = *Ostentum Labeo definit omne contra naturam cujusque rei genitum factumque. Duo genera autem sunt ostentorum, quotiens quid contra naturam nascitur, tribus manibus forte aut pedibus, aut qua alia parte corporis, quae naturae contraria est. Alterum, cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci φαντασματα id est visiones vocant.*

(23) Bartholino, *De puerperio veterum*, pagina 95.

(24) Valerio Massimo, lib. 5, cap. 8, col titolo = *Qui severi adversus liberos.*

(25) Il giurisconsulto Marciano nella legge 1.ª del titolo del Digesto = *De lege pompeja, de parricidiis* = *Sed et mater, quae filium, filiamve occiderit, ejus legis poena adficitur.*

(26) Seneca, *De clementia*, lib. 4, cap. 4. = *Exinonem equitem romanum memoria nostra, qui filium suum flagellis occiderat, populus in foro graphiis confodit. Vix illum Augusti Caesaris auctoritas infoestis tam patrum quam filiorum manibus eripuit.*

(27) Il medesimo al luogo citato, al cap. 15.

(28) Marcello, nella legge 4 del Digesto al titolo = *Si a parente quis manumissus sit* = *Divus Trajanus filium, quem pater male contra pietatem efficiebat, coegit emancipare.*

(29) Marciano nella leg. 5 del Digesto al titolo = *Ad legem pompejam de parricidiis* = = *Divus Hadrianus fertur cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasset. Quod latronis magis quam patris jure eum interfecit. Nam patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere.*

(30) Ulpiano, leg. 2, *Dig. ad legem Corneliam de Sicariis et veneficiis* = *inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud Praefectum, Praesidemque provinciae debet.*

(31) Il medesimo, nella leg. 9, §. 3, D. = *De officio proconsulis et legati* = *De plano autem Proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis, liberisque patronorum exhiberi jubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non oportet, conversari dicatur.*

(32) Legge 3 del codice Giustinianeo al titolo = *De patria potestate* = *Imperator Alexander Augustus Atremodoro* = *Si filius tuus in potestate tua est, res acquisitas tibi, alienare non potest. Quem si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare jure patriae potestatis non prohiberis: acriore remedio usurus, si in pari contumacia perseveraverit, eumque Praesidi provinciae oblaturus, dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris.*

(33) Legge 4 dello stesso titolo = Imp. Valerianus et Gallienus Augusti Calae = *Congruentis quidem videtur intra domum inter te et filios tuos, si quae controversiae oriuntur, terminari. Sed si ita res fuerit, ut pro injuriis eorum, et ad jus experiendum, et ad vindictam processeris, aditus Praeses provinciae super disceptationibus quidem pecuniariis consuetum exerceri jubebit ordinem juris, reverentiam autem debitam matri exhiberi filios coget. Et si perventum ad inclementiores injurias improbitatem deprehenderit, laesam pietatem severius vindicabit.*

(34) Lo stesso codice nella legge unica del titolo = *De emendatione propinquorum* = Imp. Valentinianus et Valens A. A. *ad Senatum* = *In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem ut quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocent saltem medicina correctionis compellat. — Neque tamen in puniendis minorum vitiis potestatem in immensum extendi volumus, sed jure patrio auctoritas propinqui juvenis erratum et privata animadversione compellat. Quod si atrocitas facti: jus domesticae emendationis excedat, placet enormis delicti reos dedi judicum notioni. —*

(35) Lo stesso codice al titolo = *De his qui parentes vel liberos occiderunt* = *Imp.* Constantinus ad Verinum Africae vicarium = *Si quis parentis aut filii, aut omnino adfectionis ejus, quae nuncupatione parricidii continentur, fata properaverit, sive clam, sive palam id enixus fuerit, poena parricidii puniatur: et neque gladio, neque ignibus, neque ulli aliae solemni poenae subjugatur, sed insutus culeo cum cane et gallo gallinaceo, et vipera, et simia, et inter eas ferales angustias comprehensus serpentium contuberniis misceatur: et ut regionis qualitas tulerit vel in vicinum mare, vel in amnem projiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, et ei coelum superstiti, terra*

mortuo auferatur. = Che questa pena atrocissima non minacciata dalle leggi delle Dodici Tavole, alle quali bastava che il parricida morisse *culeo insutus*, e praticata ne' soli supplicj di Lucio Ostilio e di Publio Malleolo non fosse in osservanza prima di Costantino, lo ravvisiamo dal titolo 24 del quinto libro delle ricevute sentenze di Giulio Paolo = *Lege pompeja de parricidiis tenetur, qui patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patronum, patronamque occiderit. Hi etsi antea insuti culeo in mare praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur, vel ad bestias dantur.*

(36) Lo stesso codice nella legge ultima del titolo = *De patria potestate* = Constantinus Imp. ad Maximum = *Libertati majoribus nostris tantum impensum est, ut patribus, quibus jus vitae in liberos, necisque potestas olim erat permissa, libertatem eripere non liceret.*

(37) Lattanzio = *De falsa religione*, lib. 1, cap. 21. = *Pescennius Festus in libro historiarum per satyram refert Cartaginenses Saturno humanas hostias solitos immolare, et cum victi erant ab Agathocle rege siculorum, iratum sibi Deum putavisse, atque ut diligentius* piaculum *solverent ducentos nobilium filios immolasse.*

Tantum religio potuit suadere malorum
Quae peperit saepe scelerosa ac impia facta.

Tertulliano nell'Apologetico = *Infantes penes Africam Saturno immolabantur palam usque ad proconsulatum Tiberii, qui eosdem sacerdotes in iisdem altaribus templi sui ubumbraticibus scelerum votivis crucibus exposuit, sed et nunc in occulto perseverat hoc sacrum facinus.*

(38) Anche Gottofredo, nel suo commento alla legge di Costantino, conviene, che fosse diretta alla sola Affrica, ove si continuavano gli abbominevoli sacrifizj de' figli, sebbene proscritti da Tiberio e da Adriano = *Illud* (scrive egli) *tamen monendum superest pertinere hanc legem ad Africam, quae liberos de more non una occasione enecabat, vel cultu olim superstitioso Saturno immolabat (de qua sunt notissimi patrum loci) vel eos exponebat, cui moti Constantinus aliis constitutionibus obviam ivit, vel aliter eos enecabat in eorum fata properando.*

Passando poi allo spirito della legge di Valentiniano, Valente e

Graziano = *Si quis necandi infantis piaculum aggressus aggressave fuerit, sciat se capitale supplicio esse puniendum* = Per quanto io desideri di aderire alla interpretazione del dottissimo Giacomo Revardo, pure mi piace di non tacere, che sono di essa molto divise le opinioni de' chiarissimi interpreti giurisconsulti. Prima di Revardo, il Cujacio, nell' osservazione 21 del capo sesto, ha creduto, che si sia con tal legge estesa all' uccisione degl' infanti la pena capitale della legge Cornelia *De sicariis*, diretta solo a vendicare quella degli uomini. Poichè secondo Ulpiano, nella leg. 1, §. 2, *De administratione et periculo tutorum;* secondo Modestino, nella leg. 14 *De sponsalibus;* secondo Teodosio e Valentiniano. nella legge 18, *De jure deliberandi*, il termine dell'infanzia è stato protratto ai sette anni, quando all' infante non manca alcuna qualità dell' uomo; si è detto che il sommo giurisconsulto ha in tal circostanza dormito il sonno di Omero, *et cum sic censet parum intenderit felicis ingenii vires* = Gerardo Noodt, nel cap. 9 del suo *Julius Paulus* è d' avviso, che una tal legge diretta dagl' imperatori al prefetto Probo nel VII degl' idi di febbrajo sotto il consolato di Graziano III e di Equizio avesse lo scopo di reprimere con pena capitale l' esposizione de' bambini: ma non avendola Probo trovata sufficientemente chiara, dovette interpellarne i legislatori, i quali, un mese dopo, cioè nel IV delle none di marzo promulgatane in linea di dichiarazione l' altra legge = *Unusquisque sobolem suam nutriat, quod si exponendam putaverit animadversioni, quae constituta est, subjacebit.* = Fondano le loro congetture dal non trovare espressa in questa sanzione la pena, ma soltanto quella in genere, già abolita, la quale credono dover essere quella minacciata nella legge emanata un mese innanzi, la quale in conseguenza deve avere lo stesso oggetto di punire un medesimo identico delitto. — Ma questa confusione di due leggi fatta da Noodt non persuase Giacomo Gottofredo, il quale, nel commento alla prima fra esse, non trova consentaneo al buon senso, che nel corso di un mese abbia bisogno di dichiarazione una emanazione sovrana. Egli sostiene, che la prima legge miri a gastigare il delitto d' infanticidio, la seconda l' esposizione de' bambini. —

(39) Codice Giustinianeo nella legge prima del titolo = *De patribus, qui filios suos distraxerunt* = Imp. Diocletianus et Maximianus Papiniano = *Liberos a parentibus neque venditionis, neque donationis*

titulo, neque pignoris jure, aut alio quolibet modo, nec sub praetextu ignorantiae accipientis in alium transferri posse manifesti juris est.

(40) Legge seconda dello stesso titolo = Imp. Constantinus *provincialibus salutem* = *Si quis propter nimiam paupertatem, egestatemque victus causa filiam filiamve sanguinolentos vendiderit, venditione in hoc tantum casu valente, emptor obtinendi ejus servitii habeat facultatem: liceat autem ipsi, qui vendidit, vel alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem eum propriam repetere; modo si autem pretium offerat, quod potest valere, aut mancipium pro ejusmodi praestet.*

(41) Questi erano i termini della legge di Tullo Ostilio in favore della fecondità = *Nati trigemini donicum puberes erunt, de publico alantur.*

(42) Plutarco, *De placitis philosophorum, lib.* 5. *cap.* 15 = *an foetus in utero sit animalis* = Plato, *animal censet, quia et movetur in utero et alatur.* Stoici, *partem ventris non animal ut fructus, qui stirpium partes sunt, ubi maturuere defluunt; ita rem quoque habere de foetu.* Empedocles, *foetum non esse animal, spiritum tamen praeditum in utero, primam autem respirationem fieri cum partu edicitur, decedente humore, qui est in foetu, et in exhausti locum succedente in vasa reserata aere externo.* Diogenes, *inanimata nasci animalia, sed cum calore, atque insitum calorem simul atque natus est animal, animam in pulmones attrahere.* Herophilius, *naturalem foetui in utero animalem motum permittit, motusque causam edi nervos, animalia autem tum demum fieri, cum ex utero effusa aliquid aeris accipiunt.*

(43) Ulpiano, nella leg. prima §. 1, nel titolo del Digesto = *De inspiciendo ventre.*

(44) Papiniano, nella legge nona del titolo = *Ad legem falcidiam.* =

(45) Trifonino, nella legge 39, del titolo = *De poenis* = *Si visceribus suis post divortium, quod praegnans fuit, ne jam inimico marito filium procrearent, ut temporali exilio coerceatur ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est.*

(46) Marciano nella legge quarta del titolo = *De extraordinariis criminibus* = *Divus Severus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim videri potest, eam maritum liberis fraudasse.*

(47) Ulpiano, nella legge ottava del titolo nelle Pandette = *Ad legem Corneliam de sicariis* = *Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget.*

(48) Giulio Paolo, nel libro quinto delle sue ricevute sentenze, titolo 23 = *Ad legem Corneliam de sicariis*, §. 14 = inserita da Triboniano nel titolo del digesto = *De poenis*, leg. 38, §. 5. = *Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam, amissa parte bonorum, relegantur. Quod si ex hoc homo aut mulier perierit, summo supplicio adficiuntur.*

(49) Per convincerci, che certe stravaganze detestate dalle voci della natura e dallo stesso senso comune, non sono una prerogativa esclusiva di un certo popolo e di una distinta età, riferisce il sig. dottore Giulio Ferrario, nell'egregia sua opera del Costume antico e moderno al volume secondo dell' Asia, ciò che ha letto nelle Storie de' viaggi del Portoghese Candidio, che nell'isola Formosa, la principale aggregata alla Cina = *Non è permesso dalle leggi della religione alle mogli di procreare, finchè non abbiano passato l'anno trentesimo sesto della loro età, e se alcune fra loro si sono trovate gravide prima di tal tempo, si chiama la* Juibus, *la quale è obbligata di premere co' piedi la loro pancia, finchè abortiscano, ed il Candidio ne trovò una, che gli confessava di avere abortito diciassette volte.* = Narra pure il sig. Ferrario nel volume ottavo dell' Asia, che nell' isola di Taiti, che meritò la denominazione di isola regina dell' oceano Pacifico : = *Se una donna rimane incinta, il fanciullo è soffocato nel nascere, onde non imbarazzi il padre e non interrompa il corso della materna dissolutezza.* = A trionfo però della nostra religione, ha recentemente pubblicato il giornale francese intitolato = *il Tempo* = nel foglio del 7 marzo 1834, che dovunque nelle isole dell' Oceanica ha penetrato ed è stato ricevuto il cristianesimo, è stata abolita la legge abbominevole, che *la madre uccida senza pietà i figli, messi al mondo deboli e mal conformati, e quando ne ha già tre, si sbarazzi di que' che nascono dopo tal numero.* — All' incontro, nell'India, di qua dal Gange, i Mongoli, che sono gli uomini i più vigorosi e i più umani di quelle regioni, sono persuasi *di avere ottenuto dagli Dei l'esistenza per riprodursi, e riguardano perciò la sterilità*

come la più grande maledizione, e per conseguenza si maritano tante volte, finchè abbiano figliuoli, e quando non possono ottenerne da veruna donna, ne scelgono uno fra i loro parenti più prossimi, e lo adottano, affinchè adempia i doveri di figlio nelle loro esequie. = Lo stesso Ferrario al volume terzo dell' Asia.

CAPO PRIMO

COME I ROMANI ABBIANO ESPOSTO GL' INFANTI, SEBBENE FOSSE AD ESSI INTERDETTO DA UNA DELLE LEGGI FONDAMENTALI DELLA LORO CITTA'.

Rarum est, ut expositi vivant. Caducum circa initia animal, homines sumus. Nam ferarum pecudumque foetibus est statim ingressus et ad ubera impetus. Nobis tollendus infans et adversus frigora nutriendus. Sic quoque inter parentum manus, gremiumque nutricis saepius labitur. Unde nobis tantam felicitatem, ut ad infantem mors accersita non veniat? Vos ponite ante oculos puerum statim neglectum, cui mori domi expediret: inde nudum corpus sub coelo inter feras et volucres. Video moveri, mulier, lacrimas tuas. Nemo tibi mortalium posset ignoscere, nisi jussa fecisses.

QUINTILIANO, *Declamaz.* 306.

Non vi è dubbio, che fra le fondamentali leggi di Stato civile quelle sole aspre ed inumane fossero accettate dal feroce popolo romano, quella cioè della permissione di non allevare alcune delle bambine nate dopo la primogenita, quella di porre a morte i figli, che nella loro prima comparsa nel mondo non promettessero robustezza e belle forme di corpo, quella dell'illimitato dritto di vita e di morte concesso ai padri sopra i figli: ma la provida disposizione di allevarli e custodirli fino al terzo anno di loro vita, questa temporanea eccezione di patria potestà non fu menomamente osservata. Per effetto della qual eccezione ne fu virtualmente interdetta l'esposizione, poichè si suppose, che dopo avere un figlio per intieri tre anni succhiato il materno latte, dopo essergli stati prodigati i primi alimenti,

quando cominciasse a balbettare con infantili grazie i nomi de' genitori, si sviluppasse potentemente l' ingenito amore ascendentale, la tenerezza, la compulsione in presidio dell' innocenza. Forte ed imponente eccitamento del pregiudizio contro l'umanità ha dovuto certamente sollevarsi, perchè si calpestasse una legge così santa, una legge cotanto opportuna fra un popolo guerriero, e così fervente di patria carità, alla di cui gloria non solo, ma alla stessa sua guarentigia e salvezza era di estrema necessità il riprodurre numerosi campioni che riparassero le inevitabili perdite nei marziali cimenti. Quest' eccitamento, questa prima cagione, per cui gli antichi popoli esponessero i legittimi figli mi propongo d' investigarla innanzi di estendere le mie considerazioni storico-analitiche statistiche sulla praticata da tempi immemorabili esposizione degl' infanti.

2. Ritenendo la proposizione di Strabone, che Romolo e Remo fossero esposti per effetto di una costumanza del popolo Latino, potrebbe dirsi, che non sia riuscito al fondatore di Roma di moderarla per non esistere forza di legge atta a distruggere con colpi assoluti di autorità un'abitudine innestata nel costume di un popolo, la quale, a somiglianza delle acque correnti, il cui impeto è infrenato da argini bassi ed umili, ma che sormontano insolentemente gli alti e i robusti, non può essere corretta che da prudenti giudiziosi indiretti provvedimenti. Fu per tale ragione, che Plauto, nella scena terza dell'atto quarto del suo Tritumno, avea posto in bocca di Stasimo la riflessione, che il costume ha tanto di forza da soggiogare la stessa legge:

Mores leges perduxerant jam in potestatem suam.

Ma se con ciò si spiegherebbe il perchè a Romolo non sia riuscito di annullare quella consuetudine, per la quale fu esposto egli stesso, resta sempre a sapersi come e perchè la medesima siasi introdotta fra il popolo del Lazio quando si trovava già costituito in società ed era governato da capi col titolo o di consoli o di

lucumoni, o di regoli o di re. Imperciocchè prima di questo periodo gli Aborigeni (primitivi abitatori dell'Italia), definiti da Salustio = *genus hominum agreste sine lege, sine imperio liberum atque solutum;* = e da Virgilio = *gensque virum trucis et duro robore nata*, non potevano conoscere l' esposizione de' bambini, che è un vizio delle città, e non opportuno fra un popolo selvaggio e nomade, il quale, secondo Dionigi, se si moltiplicava in modo da non trovare sostentamento sufficiente nell'occupato paese, non estingueva colla morte l'eccedente numero dei nati, ma lo deduceva in colonie ad abitare e coltivare altre terre.

3. Marco Vetranio Mauro, nel suo dottissimo trattato = *De jure liberorum* = riferisce, che lo spietato espediente dell' esporre i proprj figli fu ai Romani insegnato dalla Grecia, madre e maestra di ogni vizio, in modo che, vivendo anche Romolo, invalse la pratica di esporre non solo i figli, ma benanche i servi ammalati, de' quali si disperasse ancora la guarigione (1). Mentre trovo possibile, che l' istitutore di Roma vedesse co' suoi propri occhi dispregiata e trasgredita la sua legge, pure con tutto il rispetto che io professo a questo gravissimo filologo e giurisconsulto del secolo decimosesto, avrei gradito, che avesse citato qualche classico autore antico, da cui avesse desunta una tale erudizione. Pur troppo noi manchiamo di scrittori contemporanei o di poco posteriori, che ci abbiano conservato notizie delle più minute pratiche del popolo romano, e di certi speciali usi domestici, che non dagli storici che hanno illustrato le grandi e gloriose imprese di quel governo, ma possono essere rammentati dai soli poeti satirici e dai comici, de' quali è ufficio (dice S. Girolamo nell'epistola *ad Furiam de virginitate servanda) humanos mores nosse et describere.* Ma tardi fiorirono Livio Andronico ed Ennio, i primi che conosciamo esercitati in tal genere di poesia, de' versi dei quali si è conservato appena qualche sterile frammento. Plauto e Terenzio succeduti ad essi hanno rappresentato non già le antiche costumanze, ma quelle de' loro tempi. Oltre di che ho accennato già come cosa dimostrata in archeologia,

che quando sorse Roma, la Grecia era straniera affatto ai popoli del Lazio, poichè, sebbene gli Eubei, secondo la più comune opinione, deducessero la prima colonia nella Japigia, chiamata poi da essi Magna Grecia circa due secoli e mezzo prima appunto che Roma sorgesse, è certo, che i Latini non ebbero comunione e rapporti con essi, e fu nel sesto secolo della loro era, che i Romani s' impadronirono di quella provincia e della Sicilia, e allora soltanto ne conobbero ed incominciarono ad imitarne gli usi, e dettero cittadinanza all'ellenica mitologia. Sussista pure la congettura di Plutarco, che Numa fosse o discepolo di Pitagora, o almeno iniziato nella sua filosofia, questa fu ignota ad ogni romano dopo la sua sua morte, e se pure quattro o cinque secoli dopo scopriron si nel di lui sepolcro sul Gianicolo da Gneo Terenzio Scriba i registri della sua scienza, furono questi pubblicamente bruciati nei comizj d' ordine del pretore Quinto Petilio. — Sarebbe dunque un anacronismo storico l'assegnare al cattivo esempio dei Greci il costume dei Latini di esporre gl' infanti.

4. È tanto vecchio fra le genti questo disumano costume, che le prime cause di esso sormontano ogni superstite monumento storico. ogni tradizione, e le stesse fantasie della favola in modo, che a noi è dato soltanto di conoscerne gli effetti, e di doverci ingegnare d' investigarne le cause col richiamare ad analisi le circostanze che le hanno precedute od accompagnate. Imperciocchè non possiamo vedere, che fra gli antichi popoli ne fosse stimolo quel clandestino per libertinaggio illecito concepimento, che per esso noi è deplorato.

5. Nelle diverse categorie del politeismo era la continenza ammirata come virtù, mentre dalla nostra, anche per costumatezza, sublime religione, è fra i precetti inculcata. La pregnezza non onorata da legittimo connubio non infamava la femmina, non la eccitava a nasconderne, siccome ai nostri giorni, il frutto mediante l'esposizione. Quale esempio di castità offerir poteva un culto, per cui si sollevavano incensi, si scannavano vittime innanzi l'ara del sommo fra i numi rapitore di fanciulle, si spiegava il ginocchio

avanti il simulacro della dea della lascivia, nel cui tempio ministravano sacerdotesse, che col fatto ne celebravano l'attributo? Nell'età la più brillante della Grecia non era meno impudica la corte di Pericle per la dissolutezza della consorte Aspasia e delle sue ancelle. I nomi della Saffo, della Frine, delle due Taidi, l'ateniese e l'alessandrina, della Lamia, dell' Alce, della Gliceria e di altre fino a cento trentacinque hanno meritato di essere celebrate da Sofocle e da Apollodoro. Di alcuna si è conservata l' effigie in marmorea statua, monumenti sono stati innalzati ad altre. Il giovane atleta, che vittorioso emergeva dall' arena Olimpica, credeva di non potere più splendidamente magnificare il suo trionfo, quanto col darsi il vanto di ammettere nel suo cocchio una delle più applaudite e famose cortigiane. Presso i Romani la legislazione non solo tollerava le meretrici, ma in certo modo autenticava il loro esercizio, poichè permetteva ad esse un vestiario licenzioso, si costruivano per esse negli edificj destinati ai pubblici spettacoli apposite celle, che si veggouo anche oggi conservate nell' anfiteatro Flavio, ora Colosseo. Non si concedeva all'uomo che ne avesse abusato l'azione di ripetere come indebito la mercede o altro dono ad esse compartito (2). Per sola misura di polizia era loro interdetto di accettare uomini prima dell'ora nona, onde non fossero questi distratti dalle cure pubbliche e dall' incombenze private, ed erano perciò distinte col soprannome di *nonarie* (3). Basti sopra ogni altra considerazione il rammentare, che la celebre bellissima Flora, che ricco patrimonio e abbondante peculio aveva ammassato mediante la prostituzione del suo corpo, lo lasciò morendo in legato qual restituzione al popolo romano, coll'obbligo che si celebrasse in ogni futuro tempo l'anniversario della sua nascita con osceni giuochi dal suo capriccio indicati. Non isdegnò il senato di accettare sì turpe legato, ed i giuochi, che dal suo nome s' intitolarono *Floreali*, sono stati fino quasi alla caduta dell' impero rinnovati nel quarto delle calende di maggio di ciascun anno (4).

6. La donna pertanto non legalmente maritata, che partoriva,

non era interessata a nascondere il parto coll' esposizione del feto O era concubina, ed i figli, sebbene naturali e non legittimi, conoscevano un padre certo, il quale però non acquistava su di essi la patria potestà. Era il concubinato un imperfetto matrimonio, come che non preceduto da contratto o da patto dotale o da rito di confarrazione. La sola volontà dell'uomo che lo combinava, lo scioglieva senza cerimonia di divorzio. La legge lo permetteva senza degradarsi nella pubblica opinione, purchè la donna non fosse minore di dodici anni. Era per lo più un consorzio fra patrono e liberta, la quale = *in concubinatu patroni matronae nomen non amittit, matrisque familias nomen retinet*, secondo le leggi 13. D. *Ad legem Juliam de adulteris*, la 46 *De operibus libertorum*, e l' intiero titolo *De concubinis* (5).

7. O se partoriva la meretrice poteva senza rossore balire ed allevare i figli, perchè, se era vituperevole il suo mestiere, non ne contraeva per altro infamia — Nel titolo del Digesto = *De his qui notantur infamia* = comprende il giurisconsulto Giuliano fra le infami persone = *qui lenocinium fecerit is*= ma non la donna, che si esponeva venale alla prostituzione. I figli da essa generati spurii per vaga venere in modo, che non potesse riconoscersi il loro padre, la legge li considerava, come figli della medesima, ch'era obbligata ad alimentarli, come eglino divenuti adulti erano tenuti di prestare alimento alla genitrice (6). Se mai questi venivano esposti appena nati o poco dopo, ciò seguiva per tutt'altre cause fuori di quella del pudore, seguiva per quella stessa causa per cui si esponeva la prole legittima. Abbiamo due esempi di esposizione di figli legittimi operata dalla madre. Ad uno si riferisce la declamazione 106 di Quintiliano, sebbene sembri, che ciò accadesse per ordine del padre assente. L'altro è nella legge di Scevola di una donna ripudiata, che espose il figlio ottenuto dal marito ripudiante, morto il quale era insorta questione sulla di lui eredità (7). Riferisce il giurisconsulto il caso, su di cui fu interpellato senza aggiungere parola alcuna di censura a carico di una tal donna, il che indica,

che l'atto dell'esposizione autorizzato dalle veglianti leggi ne' figli legittimi e naturali neppure era vietato alla donna, sebbene le leggi non avessero mai compartito ad essa alcun dritto di patrio potere. Anche Plauto, nelle due commedie la *Casina* e la *Cistellaria*, introduce due donne che hanno esposte le loro figlie, come si legge nei respettivi prologhi delle medesime.

8. Una qualche traccia per iscuoprire la causa da cui erano determinati gli antichi a rigettare ed esporre i figli legittimi e naturali, parmi di rinvenirla in un certo rito singolare praticato dai Romani all'occasione del parto di donna maritata. Appena nato il bambino e custodito e lavato dall'ostetrice, dovea questa portarlo in una camera a ciò destinata, tutto nudo e di colore sanguigno, *sanguinolentus*, e, secondo la frase di Giovenale, *rubens* (giacchè sono assai rari i nati con pelle bianca), e quivi, presente il padre, o in sua vece un suo speciale mandatario, lo depositava sulla gelida terra. Alto mistero si racchiudeva in questo rito. Si voleva, che dal seno della madre secondaria passasse immediatamente in grembo della prima madre universale di tutti i viventi, la terra, deificata col nome di Opi, ed essa salutasse co'primi vagiti (8). Siccome nella numerosa famiglia de' numi del politeismo non vi era periodo alcuno della gravidanza, del parto o del puerperio, che non venisse protetto da alcuna divinità, così collocato appena in terra il bambino, ne prendeva momentaneo patrocinio la dea *Statina*, o il dio *Statinus*, che, scritto in ambedue i generi, rifletteva per ischerzo Cujacio nell'osservazione 30 del libro quinto delle sue osservazioni ed emendazioni, che fosse una divinità ermafrodita.

9. Se il padre o lo speciale di lui procuratore il sollevava da terra, si diceva, che ciò eseguisse coll'auspicio della dea *Levana*, e ciò importava, che il bambino fosse riconosciuto per proprio figlio, e perciò fosse nutrito educato, e facesse parte della famiglia. Da quel punto liete voci si sollevavano dagli amici, dai clienti, dai liberti, dai servi stessi col fausto augurio riferito da Plauto = *hodienate salve*, = il quale esser dovea clamoroso tanto da essere udito

nella camera del suo puerperio dalla madre, onde se ne rallegrasse. Ci fa conoscere lo stesso Plauto nel Pseudolo, che questa formola di congratulazione si ripetevano fra di loro i Romani nella ricorrenza del giorno loro natalizio in questi termini = *hodie nate heus: hodie nate heus tibi dico: hodie nate redi.* = Propriamente parlando, non faceva parte della famiglia, finchè non era vissuto il bambino fino al giorno lustrale = *lustricus dies*, = giorno in cui gli veniva imposto un nome, ed era entro lo spazio di trenta giorni descritto nel censo (9). Questo *lustricus dies* era il nono dopo la nascita per i maschi, l'ottavo per le femmine, perchè osserva Plutarco nelle Questioni romane, che *foemina citius augetur, et ad vigorem pervenit atque absolvitur quam mas*, ed intanto si aspettava, che passasse il giorno settimo, per la ragione, continua egli, che *septima dies periculosa est infantibus, quia ea die umbilicus decidit plerisque quod antequam sit, plantae quam animalis similior est infans.* Ed intanto LUMINIBUS ACCENSIS FORTUNA NATORUM EXPLORATUR.

10. Da ciò è derivato, che non bastasse la nascita da legittima moglie, perchè fosse il bambino riconosciuto dal padre per suo figlio, non bastasse perchè al cospetto della legge colui gli fosse figlio, *quem nuptiae demonstrant*, ma occorreva ancora, che il padre inchinandosi il sollevasse dalla nuda terra, occorreva, che nel tempo intermedio fra la nascita e il giorno della lustrazione coll'apparato di accese fiaccole si fosse investigata la prospera o sinistra fortuna del nato. Quindi per esprimere la sua comparsa nel mondo in relazione della madre si usava il verbo *edere*, ma in relazione del padre quello di *tollere* o l'altro *suscipere*, tanto che la parola, che dimostrava la maternità non era propria e sufficiente ad esprimere la paternità. L'Andria di Terenzio ci offre l'esempio di ambedue i verbi usati per isvelare che il figlio, che fosse da Gliceria partorito sarebbe stato riconosciuto ed accettato. Panfilo, che n'era il padre, *puerum*, dice *pollicitus sum suscepturum.* Il servo Devo, autore dell'intrigo, riflette in un soliloquio = *quidquid peperisset decreverunt tollere.* = Altrettanto Mysivela serva = *nam quod peperisset*

jussit tolli. = Cicerone, angustiato per essere improvidamente ritornato dalle Spagne, e per non aver ritrovato, come ne era stato lusingato, il perdono di Cesare, scriveva in termini di disperazione al suo amico Attico nello stesso di lui giorno natalizio = *Haec te die natali meo scripsi, quo utinam non susceptus essem, et ne quid ex eadem matre natum esse. Plura scribere fletu prohibeor.* = Nella stessa romana giurisprudenza è ricevuto il verbo = *suscipere* = per indicare la paternità e il diritto del figlio alla paterna successione (10).

11. Ma se il genitore soffocate nel cuore le voci del sangue rimaneva immobile, e così, più spettatore che attore, non s' inchinava a sollevare da terra l' innocente malagurata parte di sè, bastava questa posizione negativa, perchè di quest' infelice fosse tacitamente pronunziata la sorte misera e sventurata, bastava perchè fosse destinato ad essere esposto ed alcune volte ucciso (11).

12. Ci sarebbe forse noto nelle sue distinte particolarità il morale incentivo che determinava gli antichi a questo triste appena credibile espediente, se non dovessimo deplorare la distruzione della biblioteca di Publio Terenzio Varrone, e l' incendio di quella del sapientissimo e laborioso indagatore danese Tommaso Bartholino seguito dopo la metà del secolo decimo settimo. Varrone, il più addottrinato di quanti hanno fiorito nel secolo di Cicerone e di Cesare, intorno a cui si esprime s. Agostino nella sua Città di Dio = *Tam multa legit ut aliquid ei scribere vacasse miremur, tam multa scripsit, quam multa vix quemquam legere credamus,* = Varrone, sebbene distratto dalle pubbliche magistrature e dalle fazioni della guerra, compose niente meno che cinquecento volumi di diverse materie e di quelle specialmente, che illustravano la sua patria. Tutto unitamente alla sua biblioteca fu saccheggiato e disperso, quando colpito, come amico di Pompeo dalla proscrizione de' triumviri, si salvava appiattato fra i penati di Fusio Celeno. Non si è conservato che un trattato di agricoltura ed un altro grammaticale. Si è perduto in seguito quello citato da Censorino nel cap. della

sua opera *De die natali*, il quale era intitolato = *Tubero de origine humana*, = e molto più l' altro sulla vita del popolo romano. Di questo Marcello Nonio ha citato alla parola = *Pilumnus* = il seguente brano, che può convenire alle mie indagini = *Pilumnus et Picumnus Dii praesides auspiciis conjugalibus deputantur. Varro de vita populi romani libro secundo* = *Natus si erat vitalis, ac sublatus ab ostetrice statuebatur in terra aut auspicaretur rectus esse: Diis conjugalibus Pilumno ac Picumno in aedibus lectus sternebatur.* = Così mutilo e tronco questo periodo senza potergli attribuire il vero significato col rapporto all' antecedente o susseguente orazione non ci lascia distinguere se l' ostetrice posasse il bambino in terra per contemplare se fosse *retto*, cioè ben formato, e in niuna parte del corpo deforme, ovvero se, ritenendo il traslato della voce *rectus* accoppiato al verbo *auspicaretur*, debba intendersi che con questo rito, che Svetonio nella vita di Claudio al cap. 12 chiama *domestica religione*, si prendesse alcun auspicio sulla futura sorte dei nato bambino, onde scuoprire se con fausto o nefasto presagio fosse concesso dal fato alla famiglia. Leggo nel dizionario del Forcellini, che il verbo *auspicor* e le parole « *auspicalis* « *auspicato* « *auspicatus* « *auspicatis ominibus* » non erano prese dai Latini fuori che in quello dell' investigazione de' futuri umani accidenti per mezzo di auspizj. Con questo rito sembra, che non abbia rapporto il letto, che si poneva per gli Dei conjugali Pilumno e Picumno, dei quali tratta Varrone in separato periodo, se pure non se ne invocasse la protezione per essere stato Picumno in alta venerazione presso gli Etruschi, come quegli che presiedeva alle investigazioni degli Arioli. Era pure invocata, perchè si credeva, che presiedessero insieme alla pace conjugale, ed anche, come osserva Servio, *ut pellant mala infantiae*, onde non fosse nocivo ai fanciulli il dio Silvano, che in forma di erma era colle sue corna uno spaventacchio per essi (12).

13. Molta luce per l' interpretazione del passo di Varrone avremmo ottenuta, se si fosse serbata a noi la classica opera col

titolo = *Antiquitates puerperii variarum gentium imprimis romanorum* = sulla quale Tommaso Bartholino avea studiato pel corso di trenta anni in amplificazione de'pochi paragrafi scritti sullo stesso argomento dall'ellenico olandese Giovanni Meursio. Fu colla restante vasta sua biblioteca fino all'ultimo frastaglio di carta divorata da irreparabile incendio, ed egli già vecchio, quando fu colpito da tanto infortunio, che i suoi giorni abbreviò, non ebbe nè forza nè coraggio di riassumere un lavoro, pel quale avea profuso, oltre una profonda applicazione, molta spesa in istampe, in carteggi, in viaggi. Fortunatamente nè avea prima pubblicato in Copenhaghen una specie di programma col titolo di *Synopsis de puerperio veterum,* onde solamente palesare ai letterati suoi amici, in quali particolari si sarebbe diffuso il suo trattato, e su di essi implorare nella sua modestia il soccorso de' lumi altrui. Questo stringato e succoso prospetto, il quale per altro ci dimostra qual prezioso tesoro di erudizione abbiamo perduto, fu ristampato, vivente lui, in Amsterdam da Gaspare suo figlio, e corredato di alcune accurate, ma non sufficienti annotazioni: succinto, ma pure stimabile prospetto, senza di cui si stenterebbe a raccogliere molte e ben interessanti nozioni.

14. Nel brano pertanto di tal opera, che ho trascritto nella nota undecima, si legge, che i padri esponevano i legittimi figli *ominis ergo et metus more a Diis derivato:* il che forse è stato dal Bartholino osservato nel capo 30 dell'Ottavia di Minucio Felice, ove rimproverando i Gentili = *vos enim*, dice egli, *video procreatos filios nunc feris, et avibus exponere, nunc ad strangulatos misero mortis genere elidere* . . . . ET HAEC UTIQUE DE DEORUM VESTRORUM DISCIPLINA DISCEDUNT.

15. Da ciò parmi di poter concludere, che una delle forti cause dell'esposizione degl' infanti fosse il fascino di un infausto augurio sulla sorte sia del nato figlio, sia de' genitori medesimi, se quegli pervenisse ad età matura, fascino autorizzato dal tristissimo esempio ad essi offerto dalle deità della loro teogonia, le quali o per distornare le disposizioni del fato, alle quali si diceva che fossero

elleno stesse sottoposte, o per nascondere i frutti del loro libertinaggio, o per servire a imperscrutabili misteri, rigettavano coll'esposizione la loro prole, e ne insegnavano ai mortali l' immorale espediente. Con questo si disse, che Cibele o Rea avesse salvato il sommo Giove dall'antropofaga voracità del suo marito Saturno, che i suoi figli maschi trangugiava, onde quello fra questi non lasciare in vita, che, secondo il vaticinio e l'avvertimento di Vesta, o Prisca, o Tetra sua madre, gli avrebbe usurpato l' impero. Istrutto Giove delle vicende della sua origine, espose egualmente i suoi figli Vulcano ed Alcide, come lo stesso fece Vulcano di Eritronio sua prole. Chi non si convincerà della potente efficacia di tali scandalosi, e per sentimento religioso venerati esempi sulla morale de'popoli per far tacere ne' loro cuori le ingenite voci della natura? Imperciocchè, riflette Macrobio nel capo 4 del lib. 7 de' suoi Saturnali, che *plebeja ingenia magis exemplis quam ratione capiuntur.*

16. Se i sommi numi, che immortali ed onnipotenti credevansi, si lasciavano sgomentare dalle minaccie del fato, e stimavano nella loro stessa sapienza di poterne scongiurare gli effetti col rigettare ed esporre la prole, sul di cui capo pesavano le minaccie, che cosa dovea attendersi dai loro adoratori, ne' quali dovea centuplicarsi la superstizione e lo spavento? Quindi l'interesse d'investigare questo fato, quindi la credulità, che investigar si potesse, mentre non è mancata mai gente scaltra, che ne ha abusato, vantandosi di potere con misteriose pratiche investigare, interpetrare e manifestare i destini futuri degli uomini. Abbiamo da Cicerone, da Valerio Massimo e da presso che tutti i classici Greci e Latini, che gli antichi, ma più specialmente i Romani, non s' impegnavano in alcuna pubblica impresa, in alcun privato negozio, se non prendevano prima gli auspicj consultandone i professori. Riferisce Livio di *Appio Claudio, che esclamava in senato, essere Roma fondata cogli auspicj. Tutto ciò che vi è di pubblico e di privato, di sacro e di profano, in guerra e in pace, in casa e fuori, tutto doversi trattare cogli auspicj.* Aggiunge Luciano nel suo dialogo dell' astrologia, *che*

non si fabbricassero città, non si cingessero di mura, non si guidassero battaglie, non si sposassero donne, se prima dagl' indovini non si fosse minutamente udita ogni cosa.

17. Forse il credito accordato da tutti gli antichi popoli, e più singolarmente dai Romani, superstiziosi per eccellenza all' impero della *fatalità*, forse l'assurdo generalmente invalso convincimento, che la *divinazione* nelle diverse sue categorie fosse un mezzo efficace ad esplorarne gli arcani decreti, forse ciò gli ha determinati a interrogare i *divinatori* sulla futura sorte dell'ottenuto figlio, e forse è stato questo, se non il principale, almeno uno de' più energici prestigi, per cui i padri abbiano, appena nati, estinti i figli comparsi con infausto presagio, e non dando ad essi il cuore di lordare le mani parricide di sangue incolpevole, abbiano preferito di abbandonarli esponendoli alla propria ventura. Si è forse creduto prudente il non accettare un germe malaugurato, a cui si fossero vaticinate sventure o una vita scellerata.

18. Così colla riputazione, in cui tennero gli antichi le virtù della divinazione, parmi di potere interpetrare il passo di Plutarco = *luminibus accensis fortuna natorum exploratur*, = quello di Varrone = *ut auspicaretur rectus esse*, = l' altro del Bartholino = *ominis ergo more a Diis derivato*, = e finalmente il rimprovero di Minuzio Felice, che l'esposizione era provocata dal tristo esempio della disciplina de' falsi numi. Ed a questo mio divisamento sono pure sostegno alcuni sterili, ma non equivoci cenni dell' eruditissimo lucchese Giuseppe Lorenzi, grande investigatore de' riti, delle usanze e del tenore di vivere civile de' Romani, di cui ben dodici dissertazioni ha inserito nel suo tesoro Gian-Federico Gronovio. Egli, nella esercitazione = *De natalitiis, conviviisque, quae in iisdem agitabantur* = manifesta, al capo secondo, che seguito il parto se ne palesasse dagli antichi l'ora precisa all' astrologo, affinchè osservasse quali astri si incontrassero in quel preciso punto dirimpetto al così detto oroscopo significatore della vita del nato bambino, i quali se si scuoprissero contrarii, ed un sinistro augurio ne

emergesse, ne fosse rigettata la prole = *solitos fuisse reperio eo die, quo infantibus erant imponenda nomina, invocare mathematicos, qui inspecto themate gentiliaco fausta infaustaque eventura praedicerent, atque in bonam saevamque sortem arriperent quaecumque omnina : quod erat* FATA OCCUPARE. *Plautus in prologo Bacchidis = Parentes, ut fit crebro fata occupant .... Item Herodotus in Euterpe = alii insuper sunt apud Ægyptios, quis mensis diesve Deorum sit, et quo quis die genitus, qualia sortietur, quam mortem obibit, et qualis existet . . . . Romae pueri statim nati si vitales erant tollebantur a parentibus aut patronis. Statius in Sylvis, lib.* 5 = *Tollere cadentem excepi, fovique sinu = In Graecia in apio locati, unde statiua culta tunc, cujus nomine sublatus ex terra pullus erigitur ut rectus esse incipiat. Qui non sublati essent pro rejiculis habebantur. Projectitii ii dicuntur, cui suspendebantur crepundia collo unde agnosci possent. Plautus in Rudente Act.* 4, *Sc.* 4. = *Pulla aurea est, pater quam dedit mihi natali die.* = Siccome però quest'illustre scrittore non ha citato alcun antico classico autore, che appoggi la da lui dedotta invocazione del *matematico* alla nascita di un figlio per esplorare il di lui futuro destino, io credo opportuno di più amplamente illustrare col soccorso della storia questo passo, non che la potente efficacia delle speculazioni divinatorie per l' esposizione degl' infanti.

19. Fu la divinazione lo studio il più antico, a cui siasi applicato l' ingegno dell'uomo. Troppo fu lusinghiera la sua fiducia di poter sormontare i confini posti dalla natura alle sue fisiche e morali facoltà, di sollevarsi dal fango della sua miseria, di rapire alla divinità il suo supremo esclusivamente privilegiato attributo, di leggere nell'avvenire, e di provvedere con utile previsione anticipatamente alla propria salvezza. Mosè, che secondo s. Clemente di Alessandria, fu eruditò in sua gioventù nella scienza degli astri coltivata dai filosofi dell'Assiria, e da' sacerdoti Egiziani, annovera ne' suoi libri, che sono anteriori ad ogni altro fino a noi pervenuto, ben nove specie di divinazione, che gli Ebrei aveano conosciuto in Egitto,

e per la loro caratteristica caparbietà non lasciavano di tenere in credito. La prima sopra ogni altra disse essere quella, che mediante l'applicata cognizione degli astri, e le osservazioni delle orbite de' pianeti, e delle comete e delle loro rivoluzioni, prese il nome di astrologia giudiziaria; l'altra è quella degli arioli, sotto la qual generica denominazione può classificarsi l'aruspicina, non che gli augurj e gli auspicj: consisteva la terza nella interpetrazione de' sogni. Non mi diffondo sopra l'evocazione de' morti, e sopra le altre cinque diramazioni di fantasie orientali, le quali, non sapendosi che abbiano penetrato in occidente, sono meno opportune al mio argomento.

20. Fu massima di que' tempi, che Dio abbia scritto di sua mano la storia di tutti anche i futuri secoli nel cielo, che n' è il vastissimo libro, in cui è dato all'uomo intelligente di leggere le cose che saranno. Egli ha impresso nella materia certe note caratteristiche, di cui fattone accurato studio può risultarne una scienza. Le ha impresse nelle viscere degli animali quadrupedi, nel volo, nella voracità o inappetenza degli uccelli, sul fulmine e sopra ogni altro accidente delle meteore dell' atmosfera. Ha parlato all' uomo nel suo sonno, gli ha indicati i suoi pericoli, le sue fortune, gli ha dato organi, qualità e mezzi sufficienti a diciferare con sicurezza il linguaggio del sogno.

Applicando la mia opinione al fatto, mi è sembrato di poter chiarire colla applicazione della divinazione il principio e la ragione per cui i celebri personaggi dell'antichità, de' quali ho avuto ragione ne' miei prolegomeni, sieno stati esposti dai loro maggiori. Non parlerò di Semiramide, intorno cui avverte il sig. Noel, che il maraviglioso si è impadronito della storia della sua origine, da cui è impossibile di sceverare ciò che vi è stato intruso di favoloso.

21. Si presta però egregiamente alla mia dimostrazione l'esposizione di Mosè. Lo storico della sua nazione Gioseffo Flavio, nel capo 9 del lib. 2 delle sue Antichità Giudaiche, riferisce, *che uno di quelli, che avevano cura in Egitto de' libri sacri (che hanno*

grande abilità di parlare veracemente dell' avvenire) avvisò il Re, che intorno quel tempo sarebbe nato fra gl' Israeliti cert' uomo, che quando fosse cresciuto recherebbe a distruzione il regno egizio, eleverebbe a grande stato gl' israeliti: non avrà pari in virtù, e si procaccerà fama eterna. Fu in seguito di un tale avviso, che Faraone, onde colpire fra i molti ed estinguere nel suo nascere quest' infante malagurato, pubblicò il suo bando, per cui condannò ad inesorabile morte, quanti fossero nati verso quel tempo bambini in viscere ebraiche generati. Ma Amramo, nobile fra quella gente, *avendo sognato che dalla sua moglie Giacobedda sarebbe nato il grand' uomo dai sacerdoti annunciato*, fece che partorisse in segreto senza il soccorso delle ostetrici, alle quali era stata ingiunta l'esecuzione della legge micidiale. Temendo poi di essere scoperto e punito, s'informò dopo tre mesi del giorno e dell'ora, in cui *Termuti* figlia del Re andava a trastullarsi presso la riva del Nilo, e posto il bambino in un cesto lo fece esporre presso la corrente da Maria altra sua figlia, che lasciò non molto lontana a sopravvegghiarlo. Fu felice il suo intendimento. Il vide la regia donzella, ne sentì tenerezza e compassione, determinò di salvarlo dall'imminente naufragio, domandò di una nutrice. Maria le si appressò, offerse la madre. Questa lo balì, e cresciuto in età, alla principessa restituito, fu da essa accolto nella paterna corte, ove lo fece principescamente educare e dottamente erudire. Cresciuto quindi nell' adolescenza, e prendendosi piacere di scherzare con lui Faraone gli offerì un giorno per ischerzo la sua corona, che l'audace ragazzo rigettò e calpestò. Divulgatosi ciò nel paese si presentò nuovamente al Re lo stesso sacerdote per manifestargli, *esser quello il fanciullo, di cui dovea evitarsi la nascita.*

22. Dimostrerò in appresso, che *la grande abilità di parlare veracemente dell' avvenire* derivava dalla coltura dell' astrologia giudiziaria, di cui la filosofia sacerdotale dell' Egitto ereditò le nozioni dai Caldei, o, come Luciano pretende, dagli Etiopi, che con non minore successo fu coltivata e di commentarj arricchita sotto

l'Egizio cielo, non meno che sotto quello dell'Assiria e dell'Etiopia da ogni parte aperto e lucidissimo.

23. Edipo fu esposto, perchè il suo padre Lajo, re di Tebe, all'occasione delle sue nozze con Giocasta ebbe risposta dall'oracolo di Delfo, che genererebbero un figlio e parricida e in linea ascendentale incestuoso.

24. Altro simile oracolo avvertì Tieste, che avrebbe fecondato la sua figliuola, ed il germe incestuoso che ne sarebbe risultato, lo avrebbe bensì vendicato, ma dopo aver commessi esecrandi misfatti, avrebbe incontrato morte cruenta. Ogni sua sollecitudine per allontanare da sè ed occultare Pelopia fu vana. Egli non conoscendola la compresse, e n'ebbe un figlio. Accortosi dell'inutilmente evitata avventura credette di esporlo. Si disse che fu, come Giove, nutrito da una capra, e fu chiamato Egisto.

25. Nè altro erano le risposte degli oracoli, se non che quelle de' sacerdoti istrutti ne' misteri della divinazione. Il greco filosofo Luciano soggiunge, al luogo sopra citato, che *gli oracoli non si rendevano senza il soccorso dell' astrologia. In Delfo il dono di profezia l' ha una vergine, come simbolo della vergine celeste, e il drago, che favella sotto il tripode, vi sta, perchè fra gli astri esiste il dragone.*

26. Fu la divinazione mediante l' interpretazione de' sogni, che fece esporre Paride ossia Alessandro, e il primo fra i Ciri. Ecuba, madre del primo, sognò di aver partorito o di dover partorire una face, che avrebbe incendiata la reggia trojana. Astiage, avo dell'altro, credette di aver veduto in sogno una vite, che sorgeva dal seno della sua figlia Mandane, la quale, estendendosi per tutta l' Asia, la cuopriva con i suoi frutti. Gli interpreti de' sogni, e forse fra questi la sua figlia Cassandra, se era in età matura per il vaticinio, predissero a Priamo, che dal grembo della regale consorte era per vedere la luce della vita, chi avrebbe dato causa alla morte del più valoroso, del più saggio fra i suoi figli, ed all' incendio della città, regina della Frigia. Predissero ad Astiage il marziale valore e la

fortuna del nipote, per cui avrebbe egli dovuto scendere dal soglio. Ad evitare gl' immutabili decreti del fato, inutilmente fu esposto dal primo il figlio Paride, inutilmente Astiage comandò che si uccidesse il bambino Ciro ad Arpago, il quale invece per compassione lo consegnò a Mitridate custode de' regj armenti, perchè lo esponesse. Ma Cinos, moglie di costui, avendo partorito un figlio morto, lo espose in regie vesti, e salvò ed educò Ciro, che adulto mosse guerra all' avo materno, lo detronizzò, e soppresso il regno de' Medi, creò la persiana monarchia.

27. Molti sono gli argomenti storici per convincerci, che la dottrina della interpretazione de' sogni, era come una particolare disciplina professata dai così detti saggi dell' antichità. Il figlio di Giacobbe interpretò i sogni de' due suoi consorti di carcere, ed ambedue le interpretazioni corrisposero agli eventi. Fu più felice de' sapienti dell' Egitto nel dispiegare al re, che il sogno da lui fatto lo avvertiva di una grande calamità che sovrastava al suo popolo e de' mezzi di prevenirla. Egli, sollevato perciò alla prima dignità del regno, usò colla sua prudenza di tali mezzi, e il popolo fu salvo. Sono però le sacre pagine, che ci dicono, che i dotti di quel paese si occupavano di questa categoria di divinazione, poichè quel monarca, per conoscere se il suo sogno si riferisse a qualche futura contingenza, *misit ad omnes conjectores Egypti, cunctosque sapientes.*

28. Non trovo traccia, che presso i Romani alcun ciurmatore facesse professione d' interpretare i sogni, prima che fra loro penetrassero gli Ebrei, de' quali si disse, che *aere minuto, somnia vendunt.* Due specie di divinazione hanno incontrato in Roma successiva riputazione ed esercizio. La prima io la chiamo occidentale, orientale la seconda. Sorse la prima e con rapidi successi si coltivò ed ingigantì tra gli Etruschi antichissima, grande, potente e superiormente colta nazione. Culla della seconda crede Cicerone che fosse l' Assiria, ove per essere ridotta a teoria, dice egli, si ebbe bisogno di una costante osservazione degli astri del

firmamento, e di tutto il sistema planetario per lo spazio di niente meno che QUATTROCENTO SETTANTAMILA SECOLI. Fondatore della prima sidisse essere stato TAGETE, che un villico toscano vide sorgere fanciullo da un solco, mentre arava un campo nel territorio di Tarquinia. Fondatore della seconda si scrisse essere stato un mostro per metà uomo e per l'altra metà pesce, denominato ora OES, ora OEU, ora OANNE. Si credette ch'egli derivato fosse direttamente dall'ovo primitivo, dal quale si disse, che tutti gli altri primi esseri sono stati tratti e si sono propagati nel mondo; emerse dal mare Eritreo, e comparve, secondo Beroso, nelle vicinanze di Babilonia, ove istruì que' popoli nell' agricoltura, nelle arti, nelle lettere e nelle scienze. Siccome la voce *Oanne* in idioma siriaco corrisponde a *straniero*, credono i dotti che Beroso sotto l' allegoria del mostro pesce indicasse un uomo straniero venuto per mare a portare ai Caldei civiltà, istruzione e dottrina. Inventò TAGETE ed insegnò l' aruspicina, che si divise in quattro parti, nell' osservazione cioè de' fulmini e delle altre meteore dell' atmosfera, in quella del volo e del nutrimento degli animali volatili, in quella delle viscere, e nella interpretazione de' portenti. La dottrina fu amplamente esposta in libri aruspicini rituali, fulgurali, fatali, acherontici, i quali, con profondo mistero custoditi, formarono il gran corpo delle etrusche religiose ed anco politiche discipline, accresciute sempre, per sentenza di Cicerone, di nuove osservazioni spiegate da Tarquinio Prisco e commentato (per quanto asserisce un sommo scrittore vivente, col quale però in questo non convengo) in quindici volumi dal grande giurisconsulto Antistio Labeone il figlio, sotto l' impero di Augusto.

29. Dall' altra parte nelle vaste pianure di Babilonia, ove non esistono monti, che interrompano l' orizzonte, sotto un cielo puro e costantemente sereno, tutto favorì le più esatte osservazioni dei grandi corpi, che ruotano nel firmamento, e queste avendo impegnato i primi studi degli uomini, si creò quella chiamata da Plinio *sideralis scientia* l'astronomia. Siccome poi è del carattere dell'uomo,

dopo aver percorso tutti gli stadj di una scienza esatta, di spingere le speculazioni per investigarvi nozioni iperboliche, si credette di avere scoperto una costante armonia fra le periodiche rivoluzioni di que' grandi globi, e i miserabili abitatori del nostro pianeta, in modo, che i primi sieno quai genj animati, che presiedano alla nostra nascita ed ai nostri destini; se ne formarono teorie, alle quali si dette il nome di astrologia, ed i cultori di questa pseudoscienza penetrati a poco a poco in seno di tutte le nazioni della terra, s'intitolarono *Babilonesi*, *Caldei*, *astrologi*, *planetarj*, *gentiliaci*, *matematici*, *divinatori*, ed in fine anche *malefici*. I loro canoni furono accettati dai dotti ne' loro filosofici delirj, ed imposero facilmente alla credula moltitudine.

30. È da credersi (come di sopra ho avvertito), che prima del quinto e sesto secolo dell'era romana, e prima che le legioni romane s'internassero nella Magna Grecia e nella Sicilia, e la scuola Italica Pitagorica fosse generalmente conosciuta in Roma, non penetrassero in tal città i cultori delle sue dottrine, e con essa la divinazione astrologica. Venne deriso da Cicerone il suo amico Lucio Taruzio di Fermo, il quale, come che erudito nelle discipline Caldaiche, faceva discendere la fortuna di Roma dalle propizie combinazioni fra i pianeti e le stelle fisse occorse nel suo giorno natalizio (13). È impostura ciò che da taluni un tempo si è creduto, che Romolo inaugurasse la fabbricazione di Roma verso la seconda e la terza ora del giorno quindicesimo avanti le calende di maggio, e ne disegnasse le mura ed il pomerio, quando si osservò che il sole si trovava sotto la costellazione del Toro, la Luna nella Libra, Saturno Venere e Marte nello Scorpione, Giove ne' Pesci. Questa favola ha avuto principio dalla corografia d' Italia di Cajo Sempronio, opera compresa fra quelle di Beroso, di Manetone, di Marsilio Lesbio, e di altre improntate nel fine del secolo XV della nostra era dall' Annio, ossia dal frate Domenicano fra Giovanni Nanni di Viterbo.

31. Le sole dottrine divinatorie degli Etruschi si conoscevano

: veneravano nell'origine di Roma, le quali, esercitate da scelti collegj di arioli, presiedute da magistrati civili, governavano l' Eruria col sostegno della religione. Sappiamo da Cicerone, che Romolo si fece erudire in esse, e fu augure egli stesso, disegnò col acro vomere etrusco il circondario della sua nuova città, da sacerdoti etruschi si fece assistere, e colle cerimonie dell' etrusco stituto ne invocò gli auspicj. Creò quindi per le pubbliche e private occorrenze un collegio di tre auguri, quante erano le tribù da ui istituite, altro ne aggiunse Tullio Ostilio ; erano sette nell' ingresso di Silla alla dittatura, che ne portò il numero a ventiquattro con un capo denominato = *magister collegii augurum.* = Per nantener sempre viva e rispettata e temuta questa religiosa istituzione si sono mandati periodicamente in seguito nell' Etruria i giovani delle senatorie famiglie per apprenderne i riti, e col di loro presidio governare un giorno la repubblica. Istituzione la più saluare; confessando Cicerone, che ne' più ardui periodi è stata per ssa salvato e sostenuto il governo : istituzione senza di cui, dimostra il segretario Fiorentino, che non sarebbe pervenuto quel popolo a tanto fastigio di dominazione e di gloria ; istituzione in fine, che non ha mai cessato di essere in riputazione e in osservanza, finchè a religione di Cristo non ha finito di annientare quella del gentiesimo.

32. Molto più tardi si è introdotta in Roma la divinazione astrologica, ma tanto profondamente radicò nel convincimento popolare, che nè il culto della nostra soprannaturale credenza, nè le severe leggi de'regnanti, nè le censure de'concilj e de'Pontefici sono riusciti efficaci a sbarbicarla. Era riserbato alla filosofia questo trionfo nella nostra età.

33. Verso l'occaso del sesto secolo di Roma ed il sorgere del settimo spacciavano già fra quel popolo superstizioso questa merce l' impostura gli astrologi Caldei, e ne vendevano prezzolando i vaticinj, lo che inquietò la pubblica autorità per tema, che il credito della nuova divinazione abbassasse quello della patria ed

antica, che i rettori dello stato dirigevano a seconda delle pubbliche vicissitudini. Fu forse per tal motivo, che il pretore pellegrino Cajo Cornelio Ispalo sotto il consolato di M. Popilio, e di L. Calpurnio, cioè nell'anno 611, ordinò, ch'entro dieci giorni si allontanassero da Roma e dall' Italia per la ragione espressa da Valerio Massimo, = *levibus et ineptis ingeniis fallaciis stellarum interpretatione quaestuosam mendaciis suis caliginem injicientes.* = Ma siccome le leggi, che urtano l' universale consentimento, non sono lungamente osservate, pare che i successori di quel pretore non insistessero molto per l'esecuzione del suo decreto. Imperciocchè scrive Plutarco nella vita di Silla, che quest'ambizioso e sanguinario patrizio procedesse sicuro ad ogni eccesso per la ragione dallo stesso Silla registrata nel lib. 22 de' suoi commentarj, che i Caldei gli avevano predetto che sarebbe vissuto felice, e non gli sarebbe venuta meno la vita se non che nel colmo delle sue illustri avventure.

34. Quando però da Silla soggiogata Atene, distrutto il Pireo, furono poi perduti dalla Grecia la libertà, il governo ed in appresso lo stesso nome, perchè diventò provincia romana colla denominazione di Acaja, e que' sapienti costretti a spatriare vennero a implorare ospitalità, e cercar fortuna nella metropoli, ove questa capricciosa diva versava incessantemente il suo cornucopia, allora la divinazione astrologica cessò di essere un mercenario mestiere di qualche venturiere, e prese posto fra le filosofiche discipline.

35. Erano già cinque secoli da che l'astrologia si conosceva ed era studiata in Grecia, ove da Babilonia e dall'Egitto l'aveva introdotta Diogene d' Apollonia, discepolo di Anassimede, come nello stesso modo e ne' medesimi paesi, se ne erudì Confucio, che la innestò poi fra le sue istituzioni nella China e nel Giappone. Un secolo dopo Democrito d'Abdera si trattenne, secondo Diodoro, per cinque anni in Egitto, onde apprendere le teorie fra que' sacerdoti filosofi, e fatto tesoro di astrologiche nozioni le partecipò in Grecia a Zenone, maestro e istitutore della setta stoica, il quale avidamente le accolse e fra i suoi discepoli le propagò.

36. Il periodo di affluenza in Roma de' profughi dottissimi Greci era appunto quello, in cui, satolli ormai i Romani di gloria militare, e compresi da orrore e da fastidio per tanto sangue fraterno sparso nelle guerre estere e più nelle civili, entrarono nell' ambizione di conquistare nel possesso e nella coltura della letteratura e delle scienze una gloria più solida ed illustre; ed a ciò erano già disposti, perchè da qualche tempo si avea vaghezza di mandare i giovani delle classi più agiate a studiare in Grecia. Giunti pertanto fra loro que' sapienti, può ben credersi quale accoglienza ottenessero, come fossero onorati, e con qual riverenza si accettassero i loro teoremi. Fra questi non poterono non essere sommamente graditi quelli, che erano relativi alla divinazione astrologica, siccome somministrava risposte più chiare e distinte delle vaghe ed equivoche, che si ottenevano dagli auguri e altre dagli aruspici, la dottrina de' quali non giunse mai a predire quale sarebbe il carattere, le virtù, i vizj, la fortuna o la disgrazia di un nato bambino, quando fosse adulto.

37. Bisogna dire, che questo prestigio invadesse rapidamente la pubblica opinione, subito che Cicerone, uomo di stato e nel tempo stesso filosofo, ha creduto di doversene occupare col dedicare a quest'argomento i dottissimi ed eruditi due suoi libri col titolo della divinazione. Fa parlare nel primo il suo fratello Quinto, in bocca di cui pone la storia, i fondamenti e l'estensione di questa pseudo-scienza, e nel secondo espone magistralmente la sua contraria sentenza. Non dissimula, che l'astrologia fu immaginata nell'Assiria, coltivata tenacemente in Egitto, e che di colà passata in Grecia fu Zenone, che ne gittò i primi semi, fu Cleante che ne arricchì la sentenza, fu Crisippo acutissimo, che la spiegò in due libri, in uno de' quali trattò degli oracoli, nell'altro de' sogni. Altro libro pubblicò Diogene di Babilonia, due Antipatro, cinque Possidonio, e in questa sentenza poi convennero con gli stoici l' antica Accademia e il Peripato. Il solo Epicuro ne ha dissentito, e dopo di lui per il suo abituale scetticismo Carneade il principe della terza

accademia. = *Quid* (esclama eloquentemente) *quid est igitur cur dubitandum sit, quin sint ea, quae disputavi verissima, si ratio mecum facit, si eventa, si populi, si nationes, si graeci, si barbari, si majores etiam nostri, si denique hoc semper ita putatum est : si summi phliosophi, si poetae, si sapientissimi viri, qui respublicas constituerunt, qui urbes condiderunt ? An dum bestiae loquantur expectamus ? Homines consentiente auctoritate contenti non sumus ? Nec vero quidquam aliud affertur, cur ea quae dico divinandi genera nulla sint ; nisi quod difficile dictu videtur, quae cujusque divinationis ratio, quae causa sit. Quid enim habet haruspex, cur pulmo incisus etiam in bonis extis dirimat tempus, et properet diem ? Quid augur cur a dextra corvus, a sinistra cornix faciat ratum ?* QUID ASTROLOGUS CUR STELLA JOVIS AUT VENERIS CONJUNCTA CUM LUNA AD ORTUS PUERORUM SALUTARIS SIT, SATURNI MARTISVE CONTRARIA ? CUR AUTEM DEUS DORMIENTES NOS MONEAT, VIGILANTES NEGLIGAT ? *Quid deinde causae sit, cur Cassandra furens futura prospiciat, Priamus sapiens hoc idem facere non queat? Cur fiat quidque quaeris? Recte omnino : sed non nunc id agitur. Fiat nec ne fiat id quaeritur. Ut si magnetem lapidem esse dicam, qui ferrum ad se alliciat et trahat: rationem cur id fiat afferre nequeam ; fieri omnino neges : Quod idem facies in divinatione.*

38. Ma Cicerone, quell'uomo superiore, che nelle confidenziali conversazioni co' suoi amici derideva egualmente l' etrusca, che l'egiziana e la greca mitologia, e la di cui religiosa credenza era un'astrazione celeste fondata sull'unità di un Dio, sulla Provvidenza, sull' immortalità dell'anima, Cicerone non si fece imporre nè dalla divinazione promulgata dai filosofi, nè dal cieco inganno del volgo, ed appunto scrisse un tale trattato per poter confutare i ragionamenti, che erano in corso nella città, ed egli finse, che fossero declamati dal suo fratello Quinto. Impiegò pertanto l' intiero secondo libro in dimostrare l'assurdità di ogni divinazione con quegli argomenti validissimi, di cui siamo convinti tutti noi, e sono stati ripetuti successivamente e in ogni età dai veri sapienti (14).

39. Ma sì grande è l' impero dell'opinione dominante, che i sapienti di quel tempo non se ne convinsero menomamente. Basti sapere, che quegli, che tutti superava in sapienza, un Publio Nigidio Figulo, era iniziato non solo nella divinazione mediante la contemplazione de'grandi globi del firmamento, ma la esercitava con piena fiducia. Un Nigidio, cui scrivendo Cicerone l' epistola 13 del lib. IV fra le familiari a lui dice dirigersi, come *uni omnium doctissimo, et sanctissimo, et maxima quondam gratia, mihi certe amicissimo;* un Nigidio, col di cui nome comincia lo stesso Cicerone l'esordio del suo Timeo, dicendo, che *fuit ille vir tum caeteris artibus, quae quidem dignae libero essent, ornatus omnibus, tum acer investigator et diligens earum rerum, quae a natura involutae videntur;* un Nigidio, di cui scrisse Aulo Gellio nel cap. 14 del lib. 19 = *Varro et Nigidius scientiarum culmina*, = e nel cap. 24 del lib. 3, lo definisce = *in disciplinis doctrinarum omnium praecelentem.* = Sull' opinione, che si aveva della scienza divinatoria di quest' illustre personaggio, mi è dolce il trascrivere i versi di Lucano illustrati nel nostro idioma dal chiarissimo amico mio conte Francesco Cassi:

« Allor Figulo sorge, a cui per lungo
« Studio i secreti aperti son de' numi,
« E che in saver tutta eguagliar potria
« L' egizia Menfi, sia ch' ei gli astri osservi
« O con sicuri numeri ne freni
« I movimenti (15). »

40. Ora questo rispettabile personaggio, che era stato insignito già della pretura, si trovava in senato, allorchè sotto il consolato di Cicerone e di Marc' Antonio si consultava sulla congiura di Catilina. Ottavio, padre di Augusto, arrivò tardi, e si scusò co' padri coscritti di essersi dovuto trattenere per il parto di Accia sua moglie. Nigidio, che forse per l' oggetto della convocazione senatoria aveva osservato in quella notte la combinazione degli astri

con i pianeti, fattasi riferire l'ora del seguito parto, potè rallegrarsi con Ottavio, perchè essendo nato il figlio sotto la costellazione del capricorno, ciò gli presagiva, che crescerebbe per essere il padrone del mondo = *dominum terrarum orbis natum esse.* = Questo fatto è riferito da Svetonio nel cap. 94 della vita di Augusto, ed è ripetuto da Dione Cassio nel cap. 1 del lib. 45: così Svetonio = *Quo die est natus cum de Catilinae conjuratione ageretur in curia, et Octavius ob uxoris puerperium serius adfuisset, nota ac vulgata res est, P. Nigidium comperta morae causa, ut horam quoque partus acceperit, affirmasse dominum terrarum orbis natum.* = Aggiunge Dione, che ciò inteso da Ottavio, voleva uccidere il bambino, ma gli disse Nigidio che non gli sarebbe riuscito = *quod ei infanti tale quid evenire impossibile fieret.* = Augusto, pervenuto all' apice di sua grandezza volle eternare la memoria di sì grato presagio col far rappresentare il capricorno nell' esergo di gran parte delle sue medaglie o monete.

41. Nè del solo Nigidio ci resta memoria, che tra i dotti di quell'età si coltivasse con impegno e con plauso l'astrologia. Ci resta ancora gran parte del poema didascalico, col titolo di Astronomicon di *Marco Manilio*, scritto in versi esametri ad imitazione del poema di Tito Lucrezio Caro. Non si hanno notizie distinte di questo poeta, perchè dagli autori contemporanei e posteriori non se ne parla. Dal riferire però la sconfitta di Caro, come cosa recente, apparisce, che ha fiorito verso il fine dell' impero di Augusto. Secondo le conghietture di Pietro Crinito e di Lilio Giralchi, egli appartenne a senatoria famiglia. Asserisce Manilio di essere stato il primo fra i Romani a trattare, e con molta difficoltà, in verso di astrologia, da che si deduce, che altri prima di lui ne hanno scritto prosaicamente. Forse avea prima di lui pubblicati i quattro libri sull' astrologia giudiziaria Apollonio di Teane, che lungamente visse per tutto il primo secolo dell' era volgare. Qual credito non potè aggiungere all' astrologia quest' uomo straordinario, che coll' impostura delle sue portentose divinazioni, accompagnate dalla

più austera pratica delle discipline pitagoriche, impose tanto alla moltitudine che ottenne fama e venerazione in vita, templi, altari e sacrificj dopo la sua morte? E tale fu la fama di lui, che allorquando ne' secoli successivi cominciò a propagarsi la religione del Vangelo, i sostenitori del politeismo lo celebrarono superiore a Cristo, di cui fu coetaneo, per la santità della vita e pe' supposti operati miracoli. Il che ci è noto perchè il suo biografo Filostrato si trova confutato nelle opere di Lattanzio, di Eusebio, di sant'Agostino.

42. Non deve perciò recar maraviglia se dopo tanto plauso compartito a questa pseudo-scienza fossero persuasi della sua verità ed efficacia gli scienziati, non meno che i letterati di quel l' età e delle successive. Citerò fra i primi Orazio; fra i secondi Seneca, quindi Giovenale ed Ausonio, Cicerone, Censorino (16). Lo stesso Cajo Cornelio Tacito, quel sommo scrutatore analitico della pubblica morale, quel sentenzioso pittore del carattere delle nazioni e delle passioni degli uomini, ha mostrato di dubitarne nelle sue storie deponendo un tal dubbio negli annali. Quando disse nelle storie, che i matematici, dietro l'osservazione de' cieli, dettero lusinga ad Ottone, mentre non era che comandante di un esercito, che sarebbe fregiato della porpora imperiale, li definì in tal circostanza gente infida con chi li consulta, fallace con chi confida nell' arte loro, la qual arte però, conchiude egli, *in civitate nostra vetabitur semper et retinebitur.* Negli Annali poi riflette, che se non si verificò intieramente il vaticinio degli astrologi, che Tiberio partito da Roma non vi sarebbe più ritornato, fu perchè i medesimi aveano avviluppato predizioni vere in non chiare espressioni; ed altrove, dopo avere esposte le diverse opinioni, conclude nel suo particolare, che nel momento della nascita di un bambino è stabilito a qual destino sia riserbato nel corso di sua vita, = *plurimis mortalium non eximitur, quin primo cujusque ortu ventura destinentur.* = E se ciò non si scuopre sempre dai vaticinatori è forza di attribuirlo alla loro ignoranza e mala fede,

per cui *corrumpunt fidem artis, cujus clara documenta et antiqua aetas et nostra tulerit* (17).

43. Di studi astrologici fece professione Augusto, come riferisce Svetonio nella vita di Galba; fece professione Tiberio, di cui narra Tacito, che ora accarezzò, ora fece massacrare i Caldei. È certo, che uno de' due imperatori predisse a Galba l' impero da gustarlo per poco tempo colle parole = *et tu Galba quandoque degustabis imperium.* = Svetonio le attribuisce ad Augusto, Tacito al suo successore.

44. Di studj astrologici si dilettarono Vespasiano, non meno che Domiziano suo figlio. Svetonio, nella vita di quest'ultimo, narra, che cenando egli una volta da giovinetto col padre, si asteneva dal mangiar funghi per timore di esserne avvelenato. Lo derise il padre avvertendolo, che del ferro piuttosto temer dovea: = *Pater quoque super coenam quandam fungis abstinentem palam irriserat, ut ignarus sortis suae, quod non ferrum potius timeret.* = Sostiene lo storico al cap. 14, che egli per predizione fattagli nella sua prima età dai Caldei, sospettava già qual dovesse essere l' anno e l' ultimo giorno della sua vita, non che l' ora e il genere della morte, ed aggiunge al capo 16, che nella vigilia della sua uccisione predisse quasi espressamente l' ultimo periodo della sua vita, annunciando agli astanti, che nel giorno successivo la luna si sarebbe insanguinata nel segno dell' acquario, e tanto si verificò: = *et conversus ad proximos affirmavit fore ut die sequenti luna se in aquario cruentaret, factumque aliquod existeret, de quo loquerentur homines per terrarum orbem.* =

45. Di studi astrologici si dilettò pure Adriano imperatore, non che il di lui prozio, leggendosi nella di lui vita, scritta da Elio Sparziano, = *in inferiorem Moesiam translatus, extremis jam Domitiani temporibus, ibi a mathematico quodam de futuro imperio dicitur comperiisse quod a patruo magno Aelio Adriano peritiam coelestium callentem praedictum esse compererat.* =

46. Non vi è stato forse giorno lustrico, o avvenimento al trono

di alcun romano imperatore, che non sia stato preceduto da predicimento astrologico. Leggiamo nel capo sesto di Svetonio nel Nerone Claudio, e nel libro 64, cap. 2 di Dione Cassio, che dalla genitura di Nerone risultò, che sarebbe stato imperatore, ma avrebbe ucciso la madre, di che non si maravigliò Domizio suo padre, il quale si espresse, che da lui e dalla moglie Agrippina = *quicquam nisi detestabilem et malo publico nasci potuisset.* = Ma la lasciva ed ambiziosa donna soggiunse, *imperet et occidat.* = Leggiamo nella vita di Alessandro Severo, scritta dai suoi biografi Lampridio e Sparziano, che mentre egli non era che oratore giurisconsulto letterato filosofo, e nelle discipline matematiche instrutto, seppe che ad una donzella in Siria era stato assicurato, che sarebbe stata moglie di un re, egli, avido d' impero, corse a condurla al suo talamo (18).

47. Il saggio imperatore Marc' Aurelio, che più all' etica filosofia che alle scienze esatte applicò i suoi studj, prestò fede all' astrologia giudiziaria senz' averne professate le discipline. Imperciocchè invocò la divinazione astrologica, e ne consultò i professori per ispegnere nella sua augusta bagascia l' amorosa passione che avea concepita, e di cui gli avea fatta invereconda confessione, verso un vilissimo gladiatore. Passione per Roma e per l' impero fatale, perchè non potè se non dal suo seme aver concepito il peggiore fra tutti gli scettrati tiranni, che abbiano deturpata ed infamata la porpora, Antonino Commodo, che di gladiatore ebbe organi e qualità, fino ad essere disceso a farne pubblico scandaloso esercizio (19). In conferma del credito accordato da questo principe filosofo all' astrologia giudiziaria, esiste nella Biblioteca Vaticana un piccolo palimsesto contenente la traduzione latina di un libro greco che Giuliano Laodicense dirigeva a Marc' Aurelio allorchè si disponeva a portare la guerra ai Marcomanni. Contiene questo le diverse astrologiche osservazioni del movimento degli astri che doveano praticarsi per condurre a felice termine l' impresa. Il chiar. e dotto emin. card. Mai

l' ha interpretato, ed inserito nella seconda appendice alla pag. 136 del libro stampato in Roma nel 1823, che comprende le scoperte orazioni di Simmaco e le opere di Giulio Vittore, di Minuziano Apulejo ed altri non meno pregevoli tesori.

48. I quali fatti, ed altri molti analoghi conservati dalla storia (su i quali non credo opportuno di ulteriormente diffondermi) sottoponendo a ragionata analisi, e riepilogando tutto ciò che in questo capitolo ho esposto, parmi di potere logicamente concludere, che al cuore specialmente di un cittadino romano, alla cui domestica economia non aggiungeva peso il germe prodotto da seno prolifico, dovea riuscire atrocemente sensibile il rifiutare un figlio donatogli da legale connubio.

49. Al cuore di un romano, che sagrificava così, giusta la frase di Cicerone, *spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, haeredem familiae, designatum reipublicae civem ;* al cuore di un romano, cui era del più infausto augurio, se in difetto di prole mascolina si estinguesse il sacro fuoco alimentato da ciascuno nell' atrio della propria casa innanzi ai lari famigliari, a cui i più illustri aggiungevano le imagini degli antenati, come di nefasto presagio era per la repubblica l' estinzione di quello attizzato dalle vergini sacerdotesse innanzi il simulacro di Vesta ; al cuore di un romano, cui le leggi aveano persino permesso di assumere una paternità fittizia mediante il contratto di adozione concesso secondo la riflessione di Giustiniano nelle sue instituzioni *in solatium amissorum liberorum*, o per la ragione riferita da Ausonio relativa all' adozione di Trajano eseguita da Nerva

Nulla viro sobolem, imitatur adoptio prolem,
Quam legisse juvat, quam genuisse velit ;

al cuore d' un cittadino romano di agiata condizione, che al cospetto degli amici, de' clienti, de' liberti, non ostante il rossore di palesare un animo crudele *non tollebat non suscipiebat* il suo figlio bambino, dovea far violenza non una bassa passione, o una considerazione

privata, ma uno sprone superiore così, forte, imperioso, efficace a sopprimere e soffogare le clamorose voci della natura.

50. Uno stimolo così potente da imporre silenzio a tali voci non so trovarlo che nella superstizione religiosa, essendo dimostrato, quanto questa tiranneggiasse e grandi e piccoli fra quel popolo. Basti il dire, che quando un capitano obbligava i suoi soldati a giurare di non volgere il tergo all' inimico, riflette Macchiavelli essere stato potente tanto in essi il sentimento religioso, che si sono fatti piuttosto trucidare in battaglia, che mancare alla religione del giuramento.

51. Del politeismo era figlio il prestigio della fatalità, e così l' assurda credenza, che i decreti del cielo sui destini de' mortali fossero partecipati ad essi fra arcani misteri che la sola divinazione poteva diciferare e rilevare, e i divinatori nelle loro diverse categorie ne fossero gl' interpreti dottrinatissimi. Era in conseguenza di tal convincimento, che niun uomo prudente intraprendeva un' operazione di qualche importanza senza averli prima interpellati ed averne invocati gli auspicj.

52. Che fosse generale ed autorevole, che tra gli avvisi che si attendevano dalla divinazione fosse compreso essenzialmente quello che poteva ottenersi all' opportunità della nascita di un bambino, ci consta per testimonianza de' due sommi fra i classici scienziati campioni della romana sapienza; di Cicerone, quando ha dichiarato, che = *stella Jovis aut Veneris conjuncta cum Luna ad ortus puerorum salutaris sit, Saturni Martisve contraria;* = e di Tacito, quando ha scritto, = che = *plurimis mortalium non eximitur, primo cujusque ortu ventura destinentur.*

53. Che poi l' esposizione de' bambini, che entravano nel mondo con presagio di perverso destino fosse una misura plausibile non illecita, lo giustifica l' esempio datone dai numi dell' empireo, dai semidei, e ne' secoli eroici dai personaggi che vi fiorivano. Che se nelle poche esposizioni de' bambini, che salvati e fatti adulti sono stati celebrati dalla favola e dalla storia, si è

riuscito di eludere le disposizioni del fato, poteva ben supporsi, che non hanno meritato di essere tramandate alla posterità le altre molte esposizioni, che hanno conseguito il fine propostosi dagli esponenti, se pur questi sieno stati i genitori o gli estranei

54. Ed è con tali ragionamenti, che mi sembra di poter spiegare le laconiche da me superiormente esposte sentenze di Varrone, di Plutarco, di Minuzio Felice, di Bartholino. Mi sembra di avere commentato ed illustrato l' asserita e non documentata proposizione di Giuseppe Lorenzi. Nè essendomi riuscito di scuoprire con lo studio della storia o degli autori classici o de' vetusti monumenti altra causa che determinasse gli antichi ad esporre i propri figli, e alcuna volta condannarli ad incontrare la morte nel primo ingresso della vita, mi è sembrato di non potere altrove trovarla, che nella fede accordata alla divinazione, ed a quella, più che altra, desunta dalla osservazione del vario incontro fra di loro degl' immensi globi, che, o per luce propria o per luce riflessa brillano nel firmamento.

55. E più amplo sostegno di questa mia conghiettura, che intendo di sommessamente sottoporre alla considerazione de' dotti, parmi che sieno due pieni e classici trattati di astrologia così detta giudiziaria, che finalmente, con diffusione più ragionata del poema didascalico di Manilio, comparvero in Roma, il primo verso il periodo di Marc' Aurelio, il secondo scritto, quando regnava il primo de' Costantini. Autore del primo fu Claudio Tolomeo, di cui non è comparso in Roma scienziato più enciclopedico, uno scrittore di maggior numero di opere, sommo matematico ed astronomo, il di cui ingegnoso sistema cosmografico conservatoci, tradotto dagli arabi col titolo di *Almagesto*, ha diretto la scienza per ben quattordici secoli fino a Copernico, Galileo, Cartesio, sommo geografo, o piuttosto principe e padre della geografia, trovata da lui presso che bambina per le opere di Solino, Pomponio Mela, Strabone, autore di un trattato sulla musica, autore delle tavole cronologiche de' re Assiri, Medi, Persiani, Greci e de' Romani

imperatori. Fu del secondo autore il siciliano giurisconsulto Giulio Firmico Materno, facondo e pe' tempi ne' quali fiorì non affatto incolto scrittore. Venerati furono entrambi dai numerosi loro settarj delle età posteriori, come i sommi maestri dell' arte, intitolò Tolomeo il suo trattato astrologico = *Opus quadripartitum* = perchè diviso in quattro libri, e vi aggiunse in fine un riassunto di tutta l' opera diviso in cento proposizioni col titolo di = *Centiloquium.* = Ha scritto Firmico nel suo = *Astronomicon* = la molto più voluminosa sua opera composta in otto libri, e indirizzata a Mavorzio Lolliano, personaggio consolare, a cui con eloquenti apostrofi rivolge l'orazione tanto nel proemio dell' opera, che nel principio e al termine di ogni libro. Sono queste le sole opere su tal argomento, che fra le antiche abbiano resistito al tarlo del tempo, da cui sono state distrutte quelle riferite da Cicerone di Cleante, di Crisippo, di Diogene di Babilonia, di Antipatro, di Possidonio, e così pure le altre rammentate da Plutarco nell' opuscolo = *De Pythiae oraculis*, = scritte in versi da Orfeo, da Esiodo, da Eudone, da Parmenide, da Senofane, da Empedocle, da Talete, ed in prosa da Aristarco, Timocari, Aristillo, Ipparco. Quelle che si sono conservate, di Ermete, di Bethem, di Almanzorre, di Zahele, di Messahalah, di Omar e di altri astrologhi arabi appartengono a tempi posteriori.

56. Risulta però quanto basta dalle opere di Tolomeo e di Firmico per persuadersi com' eglino confidassero ne' loro calcoli sulle posizioni degli astri e de' pianeti nel momento in cui i bambini escono dall'alvo materno, onde predire a chi sul di loro destino volesse consultarli, quali speranze o quali pericoli ad essi sovrastassero nel corso della vita. Oggetto primario delle dottrine astrologiche è la così da loro detta *genitura*, ed i più vasti trattati dei gentiliaci portano il titolo = *De nativitatibus.* = Nel proemio del lib. 3, dice Tolomeo, che in quello e nel susseguente libro, spiegherà i prognostici da formarsi nelle nascite degli uomini = *haec igitur pars operis vocatur rerum nativitatum prognostica.* =

57. Volevano saper eglino, da chi li consultava, l' ora e il punto preciso in cui il feto avea nel nascere respirata l' atmosfera per osservare qual costellazione s' incontrasse nello stesso momento nel così chiamato angolo orientale, cioè nel primo de' dodici triangoli, da essi denominati case, co' quali, mediante l' intersecazione delle linee di tre quadrati uno concentrico all' altro, hanno speculativamente divisa la concava vôlta del cielo. Il che osservato, dicevano di aver trovato l'*ascendente*, l'*oroscopo*, il *significator vitae*. Passavano poi a considerare gli altri corpi celesti che si offerivano visibili nello spazio degli altri triangoli o case, ed a questa seconda avvertenza applicavano le teorie per poter riferire all' interrogante notizia lieta che l'allegrasse, indifferente, che il tranquillasse, o sinistra e formidabile, che consigliasse il genitore a non accettare per suo figlio, non allevare, o piuttosto esporre il nato bambino.

58. Il consiglio dell'esposizione, che sembra dato senza riguardo da Firmico, non è stato reso apertamente da Tolomeo, il quale però nel quinto articolo del suo centiloquio lo ha implicitamente insinuato col dire, che chi è stato instrutto a tempo delle celesti avvertenze può distoglierne gli effetti = *potest, qui sciens est, multarum stellarum effectus avertere, quando naturam earum noverit, ac seipsum ante illorum eventum praeparare.* = Intanto coll'articolo 73 dello stesso centiloquio, a chi è nato sotto quella tale combinazione di corpi celesti ha predetto, che sarà decapitato o ferito, o gli saranno amputati mani e piedi, coll'art. 74 che soffrirà cicatrici in faccia, coll'art. 75, che sarà bruciato vivo, coll' art. 76, che morrà sotto la ruina di edificj, o sarà soffogato dalle acque, o perirà col laccio o sotto i flagelli (20). Predizioni formidabili, all' annunzio delle quali è possibile che un padre credulo superstizioso non allontanasse da sè una tanta sciagura col sopprimerne l' oggetto?

59. Ma Firmico Materno si diffonde molto più in tutto il settimo libro della sua opera nelle diverse combinazioni di presagj

nella massima parte fatali al nato bambino Mi piace di trascrivere nella nota 21.ma i titoli formidolosi di diversi capitoli della medesima, ne' quali si predice al nato una vita scellerata o funesta. Nè qui si arresta, ma nel cap. 1 del suddetto libro, che porta il titolo = *Expositorum vel non nutritorum genitura* = fa conoscere apertamente che fosse conseguenza degli ottenuti tristi presagj l'esposizione più o meno micidiale della prole. Enumera VENTUNA combinazione celeste, per le quali = *is, qui natus est, statim exponetur;* = OTTO, per le quali non solo fosse esposto, ma fosse fatto immondo pasto de'cani: = *is, qui natus fuerit, expositus et a canibus laceratus extinguetur;* = DUE, per le quali sarebbe soffogato o nel mare o nel fiume.

60. Questo capitolo però è scritto con molto artifizio, giacchè dal tenore degli altri da lui antiveduti e quivi esposti accidenti potrebbe dirsi che non ha inteso d'insinuare l' esposizione dell'infante, quando nascesse sotto que' tali influssi celesti, ma volle invece dimostrare, che la sua scienza era non solamente efficace a predire la fortuna o disgrazia del nato, pervenuto che fosse ad età adulta, ma poteva pur anche, non consultato dai genitori, indovinare qual'esito avrebbe ottenuto lo stesso parto: quai pericoli avesse corso la madre nel partorirlo, o quali sarebbero state della seguita esposizione le conseguenze.

61. A tale effetto descrive QUATTORDICI combinazioni celesti, per le quali l'esposto sarebbe perito: CINQUE, per cui troverebbe un nutricatore, che lo educherebbe in istato ingenuo, ed UNO come servo; DUE, nelle quali i genitori, dopo l'esposizione, l'avrebbero ricuperato; SETTE, in cui perirebbe o sarebbe nel pericolo di perire la madre nel parto o nel suo puerperio.

62. Onde meglio scuoprire lo scopo che questo scrittore si è proposto in tale capitolo, giova molto indagare lo spirito dell'opera risultante dalle diverse proposizioni in essa espresse. Nel capitolo terzo del libro primo così ragiona de' rapporti degli astri con l'umana sostanza animata, = *Hi sempiterni stellarum ignes, qui*

globosae rotunditatis specie formati circulos suos orbesque celeri festinatione perficiunt, majestatis divinae illius mentis animali partem animi ad terrena corpora transferunt, et spiritum ex illis perpetuis animi fomitibus mutuantur. = Discendendo poi al particolare, nel cap. I del lib. 8 dimostra, che dalla cognizione di tali rapporti si può prevedere nella nostra prima comparsa nel mondo quale sarà il tenore del viver nostro, quale la morte, quali le felici avventure, quali le disgrazie e i pericoli = *in omnibus genituris nonagesima pars* SAGACI DEBET INQUISITIONE REQUIRI. *Ex ea namque exitus vitae, mors, infortunia, pericula, felicitates, et tota substantia geniturae colligitur . . . . sic namque invenies mortis exitum, sic vitae ordinem, sic totam denique humanae geniturae substantiam.* = Nel proemio del secondo libro si fa precettore di quelli che d' instruirsi ambiscono in una tale disciplina = *unde nos omnia, quae de ista arte Ægyptii Baybloniique dixerunt docili sermonis institutione transtulimus, ut ii qui ad explicanda hominum fata formantur, pedetentim imbuti omnem divinitatis scientiam conquerantur.* = E sebbene nella conclusione dell'opera e nella perorazione con cui la termina, protesti che la lettura della medesima *religiosis tantum pateat, profanis autem semper et sacrilegis denegetur ;* e sebbene raccomandi in seguito al suo mecenate Mavorzio Lolliano, a cui la intitola, di parteciparla ai soli suoi figli ed ai propri amici, *quos tibi fida amoris necessitudo conjunxit*, pure ad una tale ammonizione è opposto il vanto che si era dato nel proemio del libro quarto, di avere manifestato a tutti i Romani nel proprio loro idioma ciò che Orfeo e gli altri saggi dell' antichità avevano in arcano linguaggio promulgato = *divinam hanc scientiam Romanis omnibus intimantes ut hoc, quod quibusdam difficillimum videatur propter latini sermonis angustias, ostensa romani sermonis licentia veris ac manifestis interpretationibus explicarem.* = In tal modo coll'aver bandito, che suo proposito era di rendere comune a tutti i Romani la sua scienza mediante la interpetrazione dei teoremi datane a particolare loro istruzione colla lingua volgare, coll' aver poi ne' diversi capitoli del

libro settimo palesata l' efficacia di una tale scienza in prevedere i gravi infortunj a cui andrebbe incontro, vivendo, un nato bambino, mi sembra, che coll'altro capitolo = *De expositorum, seu non nutritorum genitura* = abbia voluto indicare essere l'esposizione o l'uccisione del medesimo il mezzo opportuno per evitare il minacciato e malaugurato disastro. Chi non vede, che sotto l'artifizioso colore di poter indovinare le già eseguite esposizioni, abbia indirettamente insinuato, che dato l' incontro di quel tale oroscopo, ne dovesse l'esposizione necessariamente praticarsi? Il che mi è piaciuto di analizzare più partitamente per aggiungere e stringere una maggiore dimostrazione dell' influenza che presso gli antichi popoli ha ottenuto il prestigio della divinazione, e di quella specialmente esercitata colla scorta dell' astrologia per determinarli ad esporre i proprj figli; influenza la più potente e la prima causa, a mio parere, di tale inumana acerbità. Nel qual mio divisamento se non sarò riuscito ad ottenere il suffragio dei dotti, mi rassegnerò in accettare l'avvertimento di Macrobio nel capo quarto del libro secondo sul sogno di Scipione = *In re naturaliter obscura, qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit, addit tenebras, non adimit densitatem.* =

CAPO SECONDO

DELLE ALTRE CAUSE DI ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI PRESSO I ROMANI.

63. Una pubblica calamità, un pubblico lutto determinava i Romani a rigettare ed esporre la prole ad essi nata in tale circostanza. Ci fa sapere Svetonio, nel cap. 5 della vita di Caligola, che quando per ordine del sospettoso ed invidioso regnante fu fatto morire Germanico, delizia di Roma e dell' impero = *quo defunctus est die, lapidata sunt templa, subversae deorum arae, lares a quibusdam familiares in publicum abjecti*, PARTUS CONJUGUM EXPOSITI. = Io ritengo, che la divinazione, *quae prima malorum causa fuit*, prendesse parte in tale disperato proposito, poichè era sentenza de'gentiliaci, che chi nasce in un periodo di una pubblica e grave calamità, fra la trepidazione e il terrore di un terremoto, nel fragore della caduta di un edificio, o fra il pianto e la domestica desolazione della famiglia, debba risentirne alto spavento in tutto il corso del viver suo.

64. Motivo di esposizione furono le domestiche discordie. Augusto, irritato dall'impudente libertinaggio delle due Giulie la figlia e la nipote, le relegò, e il figlio, da quest'ultima illecitamente concepito, ordinò che fosse esposto. Claudio fece esporre nuda innanzi la casa della madre Erculamilla la comune figlia Claudia, avvegnachè nata cinque mesi dopo averla ripudiata, e sebbene fosse stata *suscepta*, e si avesse cominciato ad alimentarla. Svetonio, che ciò riferisce nella vita di Ottavio Augusto al cap. 65, e in quella di Claudio Cesare al cap. 27, aggiunge poi, nel cap. 21 del suo opuscolo degli illustri Grammatici, che Cajo Melisso di Spoleto = *natus*

ingenuus, sed ob discordiam parentum expositus, cura et industria educatoris sui altiora studia percepit. = In seguito di che, costituito nello stato servile, fu acquistato da Mecenate, che lo destinò suo grammatico, e come amico lo accarezzò. La madre, che ne fu informata, tentò di redimerlo, e all' ingenuità restituirlo, ma egli non avendovi acconsentito, *remansit in servitutem, et praesentem conditionem verae origini anteposuit.* Augusto però se lo fece cedere, lo manomise, lo elevò al posto di suo bibliotecario, divenuto dappoi autore di diverse opere a noi non pervenute.

65. Anche la povertà de'genitori è annoverata fra le cause di esposizione de'figli da Plutarco nel suo opuscolo = *De amore prolis*, = di cui ho inserito il brano nella seconda annotazione ai miei Prolegomeni, come pure da Quintiliano nella declamazione 306. Ma questi autori fiorivano nel periodo fra Vespasiano e Trajano, quando il sole radiante di Roma pendeva al suo occaso, quando non più si scaricavano entro le sue mura a guisa di torrente i tesori del mondo, perchè le guerre di conquista appartenevano alla storia e non più a quella età. Chiuso tre volte dal primo sovrano il tempio di Giano, ammaestrato egli dalla sconfitta di Crasso e dalla perdita delle tre legioni di Varo, che fosse un' illusione politica la non possibile retrogradazione del dio Termine, consigliò nel suo testamento, letto dopo la sua morte in senato, di non più dilatare l' impero già vasto abbastanza; consiglio, che tranne ben rare eccezioni, fu eseguito letteralmente da' suoi successori.

66. Prima del soppresso repubblicano governo, non trovo traccia che abbiano i Romani offerto lo spettacolo di tale mendicità, che per la imponenza di lei si rinunziasse all' ingenita dolcezza di perpetuare ne' discendenti la propria esistenza. Diviso il popolo in sei centurie, cinque fra esse erano composte di cittadini possidenti e censiti, e la sesta era formata di poveri e così detti proletarj, e capite-censiti, perchè erano tassati in ragione di teste e non di possidenze, de' quali si diceva che = *propter egestatem prole non aere juvabant rempublicam* = Questi, per verità, erano esclusi dal

dare i loro nomi alle legioni, quando si pronunciava il *delectus militum*, e così non profittando de' proventi della guerra viveano col solo esercizio delle arti e de' mestieri. Ma cessò questa esclusione, dopo che, nell'anno di Roma 473, all' occasione della guerra con Pirro, i consoli chiamarono sotto i vessilli i proletarj (Livio lib. 12, cap. 220.) In appresso Mario, nell' anno di Roma 641, arruolò nell'altra contro Giugurta i capite-censiti. (Salustio, nella Giugurtina cap. 90 e 91.) Così nel corso di un intiero successivo secolo fino ad Augusto, secolo fecondo di guerre, di conquiste e di bottino, fregiati tutti indistintamente i cittadini di ogni classe del cingolo militare, non potè allignare la miseria in alcuno fra essi.

67. Si aggiungano i soccorsi che di tempo in tempo ottenne la plebe di quattro leggi frumentarie, di sei celebri leggi agrarie e della maravigliosa istituzione delle colonie, di cui gittò i fondamenti Tullo Ostilio, e per cui può dirsi, che Roma sormontasse i recinti delle sue mura e dei suoi sobborghi, e si estendesse per l' Italia non solo, ma per le Gallie, per le Spagne, e per ogni altra conquistata regione. Il solo Cesare rese possidenti ventimila famiglie romane coll'avere ripartito fra esse il vasto agro, denominato Stella, e l'altro Campano, come prima. Flaminio introdusse le razze dei sette colli in questa nostra Picena provincia, alle quali, cacciati i Galli Senoni, donò le nostre terre

68. Ai tempi però di Plutarco e di Quintiliano non erano più vitali simili vantaggi. Al popolo minuto, che è sempre il più prolifico, mancarono i profitti delle guerre, e furono ben rare le coloniali provviste. Non più all' ingresso del nuovo anno i consoli designati assisi in sella curule, mediante l' estrazione a sorte *legebant et scribebant milites*, e ad essi in denaro, in frumento e in vesti assegnavano i militari stipendj. Non era più questo il privilegiato retaggio di ogni cittadino, da cui allora non si temettero insidie più che difesa. Gradivano invece gli augusti imperatori di essere difesi più che serviti da armate permanenti, da soverchianti milizie assoldate fra i barbari nemici antichi e irreconciliabili di Roma.

Col solo soccorso delle sedicimila reclute ritirate dalla Germania, Probo, ne' pochi anni del suo impero, ne sostenne la dignità. La guerra si era convertita in mercenario mestiere, e rapitine i profitti ai proletarj ed ai capite-censiti, qual maraviglia che fosse subentrata indispensabilmente fra di essi l' indigenza, costringendoli ad esporre i proprj figli per non aver mezzi onde nutricarli, educarli ? E questa indigenza crebbe in Roma e per tutta Italia, ed anche nelle provincie transmarine e transalpine si dilatò, e prese il carattere di vera mendicità a seconda che cadde e si andò squarciando e distruggendo il romano impero. Se nel corso di un secolo da Augusto a Trajano la miseria, lo squallore, l' avvilimento aveano occupato il luogo della antica splendidezza, e la prole non più considerata qual dono degli Dei si era convertita in un inutile e gravoso fardello, chi non si persuaderà, che tanto disordine s' ingigantisse nello spazio successivo di altri tre secoli, quanti ne passarono da Trajano a Costantino, contaminati da quarantatre regnanti, quasi tutti per ogni nefandità mostri e flagelli dei popoli, di cui esaurirono le sostanze per alimentare i loro vizj, i loro capricci, e per sostenersi a forza di profusioni in congiarj, sulla irrequieta e tumultuante avida truppa ne' loro per lo più usurpati troni !

69. Quanto perciò sotto l'impero di Costantino fosse cresciuta e fatta generale e imponente l' indigenza, anzi la mendicità, e quanto per essa fosse comune l' abuso di esporre i figli ottenuti da legale connubio, lo riconosciamo dal risentimento e dalle invettive di Lattanzio Firmiano, il quale insinuava che i mariti si astenessero piuttosto dai matrimoniali ossequj. = *Si quis liberos ob paupertatem non poterit educare satius est, ut se ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei operam corrumpant* (22). =

70. Sembrava che dopo sì grave rampogna di un padre della Chiesa, il quale vivea nella sua corte, dovesse quell' imperatore promulgare legge severa e penale contro i colpevoli autori di tanto eccesso. Egli non l' osò per timidezza, onde non urtare di fronte anche questa abitudine de' Romani, inquieti abbastanza contro di

lui per la manifestata propensione di abjurare in grazia del nuovo culto quello assurdo, ma dal possesso di tanti secoli difeso, del politeismo. Credette invece più efficace, più accetto e più conveniente alla generosità e maestà imperatoria lo svellere la trista pianta dalla radice con estinguere la causa del suo veleno, piuttosto che curarne gli effetti. Dall' esordio delle divine Istituzioni di Lattanzio, ove espresse le surriferite lagnanze, si raccoglie, che le intitolò a Costantino, allorchè nell'anno dell'era volgare 314 si trasferì nella Pannonia e nel Sirmio per portare la guerra a Licinio; imperciocchè egli ne augura felici i successi. In fatti, dopo avere sconfitto in due battaglie il cognato, ritiratosi in Naisso sua patria, indirizzò di colà, nel terzo degl' idi di marzo dell' anno successivo 315, ad Ablavio, prefetto del Pretorio, la legge, che nel Codice Teodosiano è la prima sotto il titolo = *De alimentis quae inopes parentes de publico petere debent.* = Ordinò con essa al prefetto di far noto con suo editto a tutte le città d' Italia, che qualunque presentasse de' figli, che per povertà non potesse nè alimentare, nè vestire, avrebbe a tal uopo ottenuto i sussidj non tanto dall'erario fiscale, quanto dal suo particolare, la qual legge intese, che = *parentum manus a parricidio arceat . . . cum educatio nascentis infantiae moras inferre non possit.* = Altra simile legge diresse sette anni dopo a Menandro, prefetto dell'Affrica, colla quale volle, che fossero aperti i suoi granaj a chiunque *in egestate miserabili constituti liberos suos aegre ac difficile sustentent.* = Tali furono la solennità e il carattere di durabilità che volle imprimere alla prima legge in sollievo degl'Italiani, che ne raccomandò la pubblicazione in tavole di bronzo, o all'encausto, o in mappe di tela = *aeneis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex, qua . . .* (24) È da notarsi, che in tutto il corpo universale della romana giurisprudenza non abbiasi voluto assicurare la perpetuità della disposizione di una legge coll' impressione delle lettere e delle parole in una soluzione di acetato di piombo, ossia in tavole cerussate all'encausto, se non che in questa legge e nell'altra, con cui tre anni dopo questo

principe accordò singolari privilegi ai veterani, che lo secondarono nella riferita guerra civile con Licinio. Ma quanto sono vane e risibili le illusioni degli uomini, quando credono di potere estendere il comando, che è un attributo, un privilegio esclusivo della vita, al di là dei confini della vita stessa. La caritatevole e prudente sua generosità sopravvisse a lui nel corpo della legislazione, ma non nell' effetto. Giustiniano non l' inserì un secolo dopo nel suo codice, sebbene da esso risulti, che la pubblica e privata miseria erano cresciute, e con esse il rifiuto e l'abbandono de' legittimi figli.

CAPO TERZO

DEL MODO E DEL LUOGO OVE IN ROMA SI ESPONEVANO GL' INFANTI.

È Quintiliano, che, nella citata declamazione 306, fa sapere, che i poveri, i quali per l' indigenza non potevano alimentare un figlio, lo esponevano in un luogo pubblico, e quindi si ponevano in lontananza ad osservare e riconoscere chi il raccogliesse, da cui, se fatto adulto, fosse cresciuto in belle forme di corpo e di spirito, potere un giorno redimerlo, ricuperarlo, stringerlo al paterno seno. = *Alia conditio est eorum, quibus obvium patrem quaerit exponentium paupertas. Ille relinquitur loco celebri, tunc et libet custodire longe et spectare fortunam.* = Si è creduto da alcuni, che tali esposizioni seguissero presso il fico ruminale, luogo celebre e frequentato, perchè esisteva nel foro de' comizj (25). Questa pianta silvestre intanto si chiamava *ruminale*, perchè la voce *ruma*, in lingua osea, significava *mammella*, ed era fama, che sotto quel fico avesse la lupa offerte le sue mammelle a Romolo e Remo, e perciò era coltivato colla massima venerazione, e quando sotto l' impero di Nerone per decrepitezza, cadde, dopo 840 anni, abbiamo da Tacito, in fine del lib. 13 degli Annali, che si ritenne una tal perdita qual evento di tristo augurio. Ma Plutarco, nel suo opuscolo = *De fortuna romanorum* = è anzi di parere, che servisse un tal albero di eccitamento ad allevare i figli, piuttosto che ad esporli. = *Ac ficum quidem ruminalem appellant a ruma idest ubera, quam lupa ibi se se dimittens infantibus praebuit. Diu autem loci istius accolae morem*

tenuerunt ut nihil natum exponerent, sed omnes tollerent atque educarent Romulo casum et similitudinem venerantes. = È piuttosto verisimile, che il luogo destinato all' esposizione fosse il foro olitorio nella regione undecima di Roma, ove presso i templi della Pietà, della Speranza, di Fauno e di Giunone Matuta, ed ora (secondo Giulio Minutolo nella sua dissertazione = *De edificiis judiciariis* =) fra il Ponte quattro capi e il palazzo Savelli, esisteva una colonna chiamata appunto lattaria (*ad quam* dice Publio Vittore nel suo libercolo = *De regionibus urbis Romae* =) *infantes lacte alendos deferunt;* e lo stesso ne'termini medesimi riferisce Pompeo Festo, i quali due scrittori sono i soli fra gli antichi, che danno contezza di tal colonna, presso cui si depositavano i lattanti bambini. Senza una tal avvertenza, la pone Sesto Rufo nella regione del Circo massimo non distante dal Velabro maggiore: Scrive Tertulliano, che nel foro Olitorio seguivano le vendite all' asta pubblica. Veramente resta incerto, se fosse destinata all'esposizione, o fosse un centro di quel foro, ove facesse capo, chi cercasse nutrici per i proprj figli. Giacomo Revardo (*Conject.* lib. 1, cap. 17) preferisce la prima ipotesi, anche perchè in questo senso ha interpretato una moneta di C. Lucrezio Vespillione, ove da una parte vi è la testa di Giunone Sospita, a cui può credersi, che fossero raccomandati gli esposti, e dall' altra si vede fra due capre una colonna, ed in terra un bambino, che appunto con latte di capra soleva balirsi. La qual opinione di Revardo è generalmente adottata. Chi poi amava, che il bambino non vivesse, lo gittava o nelle cloache, o nel lago Velabro, o nel Tevere, o in altri deserti luoghi. I padroni cui, o per vecchiaja o per malattia erano non più di profitto i servi, nè avevano cuore pietoso per custodirli e curarli, nè tanta inumanità per ucciderli colla fame e coll' abbandono, gli esponevano nell'isola Tiberina, appunto per una tal causa, denominata di Esculapio, alla di cui protezione erano soltanto raccomandati. In essa esisteva un tempio a lui dedicato, ovvero, come altri vogliono, alla dea Febbre (26). Se questi o per la robusta loro costituzione o per altrui caritatevole soccorso, guarivano,

perdeva il dritto il padrone di più ricuperarli, come che da lui rigettati *derelicti*, ed appartenevano di pieno diritto a chi, come primo occupante, li accoglieva, e alla salute gli restituiva in forza delle leggi inserite nel Digesto di Ulpiano, la prima nel titolo = *Pro derelicto*, = e la seconda di Giavoleno, che è la trentesima nel titolo = *De stipulatione servorum.* = L' imperatore Claudio però prendendo compassione di tali infelici, li dichiarò sciolti dalla servitù, avendo per il solo fatto dell' esposizione perduto ogni macchia di servitù. Se poi questi, invece di esporli, gli uccidevano, erano responsabili di omicidio. Giustiniano, dopo di aver dato forza di legge a tale disposizione coll' avere inserito nelle sue Pandette una sentenza di Modestino, che la ricorda, compartì ancora ad essi, da Costantinopoli, la romana cittadinanza nella celebre sua costituzione emanata sotto il consolato di Flavio Lampadio ed Oreste, in cui fu verso tanti individui prodigo di tal cittadinanza, e la fece poi inserire nel secondo impasto del suo codice, col titolo = *De latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem romanam transfusa* (27). =

72. Si divertono gli scrittori ad investigare in qual modo ed in qual continente si esponessero i bambini da quelli, che non ne imprecavano l' eccidio. Alcuni gli assegnano le cestelle di vimini impeciate al di fuori a foggia di barchette, come quella entro cui fu collocato Mosè; altri una specie di culle scavate in un tronco d' albero, o formate da tavolette insieme connesse ed inchiodate; altri un involucro di cuojo, *in corio bubulo;* altri intendono che fossero semplicemente avvolti in pannicelli. Io non li seguo nelle loro conghietture, come quelle che non sono dipendenti dall'autorità di alcun classico antico.

CAPO QUARTO

DE' NUTRICATORI.

73. Se il bambino era esposto in un luogo pubblico, non mancava mai chi se ne impadronisse, come di oggetto appartenente al primo occupante. Erano chiamati *nutritores susceptores educatores* quelli, che avendoli raccolti li facevano balire o li nutrivano di latte caprino, gli educavano o a schiavitù, o ad ingenuità a loro arbitrio. Ambiva di ottenerlo il padre di famiglia, onde compensare la sterilità del suo talamo, l' onesta donna, che volea sgravare il seno del latte che non potea più somministrare alla mortal prole recentemente partorita, la fraudolente nutrice per porgerlo ai traditi genitori invece dell' affidatole e perito bambino. Narra Giovenale nella satira sesta, che alcuna volta la fortuna si serviva di un tale doloso espediente per ammantare l' inumanità de' genitori, e così i miseri esposti dalle sozze cloache, ove furono racccolti, passavano ai dorati palagi, e quindi o indosso vestivano pontificale toga PRETEXTA, o ne' trionfi imperatorio paludamento.

Transeo suppositos, et gaudia, votaque saepe
Ad spurcos decepta lacus, atque inde petitos
Pontifices salios, Scaurorum nomina falso
Corpore laturos Stat fortuna improba noctu
Arridens nudis infantibus ; hos fovet omneis
Involvitque sinu : domibus tunc porrigit altis
Secretumque sibi mimum parat ; hos amat, his se
Ingerit, utque suos ridens producit alumnos.

Ne approfittava ancora la maliziosa meretrice per far credere all' amatore di averla fecondata e resa madre, e con tale inganno stringerne maggiormente la sua affezione, od estorcene doni. Su questo perno si raggira la commedia di Plauto = *Truculentus.* = Si fa, che la bagascia Fronesia siasi provista di un bambino per darlo, come da lui concepito, al soldato Stratofane, che dopo dieci mesi ritornava della guerra. Si fa trovare in letto, ed esclama in vederlo :

Salve qui me interficisti paene et vita et lumine
Quique vim magnam doloris per voluptatem tuam.
Condidisti in corpus, quo nunc etiam morbo misera sum.
. . . . . *Nequeo caput*
Tollere, ita dolui ; itaque ego nunc doleo, neque etiam queo
Pedibus mea sponte ambulare . . . . . .

E il babaccione, tutto lieto e festante, stringe al seno il creduto figlio, e tanto s' illude fino a persuadersi di mirarvi la propria sembianza:

Meus est, scio jam de argumentis, nimium quidem simili 'st papae !
. . . . . *jamne electat legionem, quam spoliare velit ?*

Bello è l' apparecchio dell' impostura con cui nella scena precedente palesa la donna la sua frode e i mezzi ingannevoli per accreditarla:

Quanta est cura in animo, quantum in corde capio dolorem
Dolus ne occidat morte pueri ! mater dicta quod sum, eo magis
Studeo vitae, quae ausa sum tantum clam dolum aggrediri.
Lucri caussa avara probrum sum exsecuta : alienos dolores
Mihi supposui ; nullam rem oportet dolose aggrediri, nisi
Astute accurateque exsequatur ; vosmet jam videtis
Ut ornata incedo : puerperio ego me esse aegram assimulo
. . . . . .
. . . . *; pallium injice in me huc, Archilis ubi es,*
Astaphium ? fer huc verbenam mihi, tus et bellaria.
Date aquam manibus nunc ecastor ut veniret miles velim.

74. Più di tutti però facevano caccia di bambini esposti i sordidi speculatori, che intendevano fare di essi quel commercio, che esercita il rustico comprando il piccolo vitello o il polledro, per possedere poi, dopo qualche anno, o il bove o il destriero. Se l'esposto nel suo sviluppo spiegava alacrità d'ingegno, e mostravasi atto ad apprendere un utile mestiere, e di distinguersi in esso, era un capitale per il possessore della più alta importanza. Il commercio degli schiavi era in Roma attivo, vivace, lucrativo, più che non sia al presente quello de' foschi Affricani, che tenta di sopprimere l'anglo-gallica umanità. Quando rientrava in Roma trionfante di un' oppressa nazione un capitano, strascinava innanzi al suo cocchio, colle mani dietro il dorso legate, uno stuolo di uomini vinti, che per insulto chiamavano gregge; erano questi, che non si erano sottomessi spontaneamente al vincitore, ma, o rimasti prigionieri dopo una battaglia, o avevano difesa fino all' estremità una città espugnata colla forza; al contrario degli altri, che, o per viltà o per debolezza, si erano dati al romano a discrezione, e per ciò chiamati *dedititii*, e passati sotto il giogo in dimostrazione di sudditanza si lasciavano a respirare l'atmosfera nativa. Ma quelli che avevano difesa la patria indipendenza, se non erano sterminati col ferro e si risparmiavano in vita, ottenevano questa vita più obbrobriosa e crudele della stessa morte, e dal conservarli *a servando* si chiamarono *servi*. Terminato il trionfo, strangolati in carcere i sovrani, sottomessi i prigionieri, fatta dai magistrati la scelta di quelli che destinavansi al servizio del Governo, i quali ricevevano il titolo di servi pubblici, erano venduti i restanti *turmatim*, e, come dicevano, *in catasta*, e si dicevano venduti e comprati *de capite*, perchè erano chiamati gli oblatori con un editto scritto in marmorea tavola. Li compravano allora in massa ricchissimi mercatanti, denominati *mungones*, *venalicii* o *venaliciarj*, i quali, dice Cicerone, erano più opulenti degli Affricani e dei Celii (28). Gli avevano in massa a prezzo vilissimo, e li rivendevano singolarmente con riputazione. Vi era anche altra ragione, che gli schiavi presi a caso o dalle conquiste, o dal patrimonio

de' proscritti si ponevano in vendita sotto l' asta con in testa un elmo o una corona, e con i piedi cospersi di bianco gesso o di creta, e questi non erano guarentiti dal venditore, il quale non si chiamava tenuto nè di evizione, nè di redibitoria. All' incontro quando si vendevano al minuto, dovevano avere, pendente al collo, una tavola, in cui fossero descritti tutti i pregi, tutti i difetti, tutti gli attributi sì fisici che morali del servo, che si guarentivano dal venditore, e in ragione di tal garanzia ne cresceva il valore.

75. Regolarmente, secondo Papiniano, il valore di un servo era di venti nummi di oro, vale a dire, di circa dugento franchi. Giustiniano poi, classificando le età e le professioni, lo stabilisce dai dieci ai settanta solidi, ciascuno de'quali equivale all' aureo di Papiniano (29). Marziale deride, nell'epigramma 31 del lib. 10, certo Calliodoro, rampognandolo di essersi divorato un servo in una cena, poichè per comprare una triglia del peso di quattro libbre avea venduto un servo per mille e trecento nummi. Fossero almeno nummi di argento, sempre equivalgono a franchi cento quaranta. Scrive Columella, nel cap. 3 del lib. 3, che per avere un esperto vignajolo, non dovea comprarsene uno *de lapide*, che poteva acquistarsi *parvo aere;* ma dovea trovarsene uno da spendervi sei in ottomila sesterzj, vale a dire, la ingente somma di circa mille ottocento franchi.

76. Questi trafficatori di carne umana, questi *mungones et venalitii*, più di ogni altro si affrettavano *di suscipere vel tollere de terra* l'abbandonato infante per farne alimento del proprio commercio. Alcune volte poi, anzi spesso, si affezionavano al crescente fanciullo secondo il sistema della propria famiglia educato, e senza esporlo altrimenti in vendita, come servo il ritenevano, e alcune volte della ingenuità il decoravano. Preziosa disposizione della Provvidenza, che o in un modo o in un altro ispirava nel sentimento di estranei, o uno stimolo di misericordia, che i genitori non hanno ascoltato, o quello di private speculazioni, che pure hanno servito per redimere dalla morte tanti miserabili bambini nati sotto infausto presagio; ma disposizione

ancora fatale e di pessimo esempio, perchè ha reso meno crudele e dolorosa l'esposizione subito che si avea la lusinga, che altri si occupasse di far vivere, nutrire ed educare la propria prole. Poteva entrarvi anche una vista di speculazione, quella di abbandonare il figlio, nè più pensare ad esso, se il tristo augurio si fosse verificato, o di redimerlo, finchè sono state in vigore le leggi, di cui darò ragione in appresso, se fatto adulto emergeva tale da offerire consolazione a chi l'avea generato. Era con tal vista, che, onde poterlo riconoscere un giorno, veniva esposto, come ancora oggi si pratica, con un biglietto o con un segno di una fascia, di un anello, di una gemma o altro simile segno, che i Latini chiamavano *crepundia*, i quali, secondo la scena quarta dell'atto quarto del *Rudens* di Plauto, erano *vel ensiculus aureus, vel secuticola aurea, vel ficula argenteola, vel duae connexae maniculae, vel sucula, vel porculi, vel bulla aurea.* La Sostrata di Terenzio, di cui ho riportato parte di scena nel numero 17 delle annotazioni ai miei Prolegomeni, si cavò di dito un anello = *De digito annulum detraho et eum dico ut una cum puella exponeret.* =

77. Lo spagnuolo Alfonso a Caranza, dotto ed eruditissimo scrittore, ma non troppo diligente in sottoporre i fatti alla censura della critica, ha narrato nella sua bell' opera *De partu*, nel cap. 4, sez. 2, §. 131 sulla fede di Sabellico, nella vita di Trajano, che questo pio sovrano comandò, che nel monte Celio si fabbricasse un' amplissima casa, e l'arricchì d' insigne dotazione, perchè vi si alimentassero quattrocento esposti insieme colle loro nutrici. Primieramente non mi è riuscito scuoprire che Sabellico abbia scritto la vita di Trajano. Ho scorso il suo zibaldone di Storia universale, col titolo di Ennaide, e non ve ne ho trovato traccia. Oltre di che Marc'Antonio Cocci, che essendosi aggregato in Roma all' Accademia di Pomponio Leto, si era cambiato il nome, come ora si pratica fra i frati minori, in quello accademico di Sabellico, non ha in letteratura credito di veracità, nè le sue citazioni corrispondono sempre alle opere originali da lui citate.

78. Nella colonna elevata, verso la metà del suo impero, in onore di Trajano, come ci viene rappresentata dal Fabretti, non trovo tra le gloriose di lui gesta scolpita una tal casa nel monte Celio. Nelle vite scritte di questo sovrano da Aurelio Vittore, da Eutropio, da Paolo Orosio, non trovo cenno di una tal provvidenza da lui spiegata in soccorso degl' infanti esposti. Il solo Dione nella di lui vita accenna, che = *in puerorum alimenta in Italia dumtaxat multa elargitus est;* = il che conferma Elio Sparziano nella vita del di lui successore Adriano. Ma ciò si riferisce all' illustre benefica istituzione delle fanciulle e de' fanciulli alimentarj diretta a favore degl' ingenui e non già degli esposti. Monumento il più prezioso di questa filantropica largizione sono le grandi tavole di bronzo, nel numero di sei e mezza, scoperte e scavate nel territorio di Piacenza nel 1747, ed illustrate dal Muratori con un opuscolo stampato una sola volta a Firenze nel 1749, e perciò divenuto rarissimo. Più accuratamente le ha trascritte nel 1788 e 1789 il prefetto del Museo di Parma Pietro de Lama, e le ha pubblicate sotto gli auspicj dell'attuale arciduchessa, il Carmignani, nel 1819. Contengono esse le descrizioni de' predj, da Trajano comprati nell' antica città di Velleja per il prezzo di un milione e quarantaquattro mila sesterzj (romani scudi 26,100), che in ragione del cinque per cento dessero un reddito di 52,200 sesterzj (Sc. 1305) coi quali si alimentassero 245 maschi legittimi, 34 femmine legittime, un solo spurio ed una sola spuria. Amando egli molto, e forse anche troppo, i fanciulli, ne volle comprendere, nel congiario dato ai Romani dopo la morte di Nerva, quasi cinque mila (ingenui però e non esposti), de' quali non ne esiste traccia. Liberalità eloquentemente magnificata da Plinio nel capitolo 28 del suo panegirico = *Paulo minus, Patres coscripti, quinque millia* INGENUORUM *fuerunt, quae liberalitas principis nostri conquisivit, invenit, adscivit. Hi subsidium bellorum, ornamentum pacis publicis sumptibus aluntur, patriamque, non ut patriam tantum, verum ut ultricem amare condiscunt. Ex his castra, ex his tribus replebuntur, ex his quandoque nascentur,*

quibus alimentis opus non sit. = Liberalità, di cui il Senato volle perpetuare la riconoscenza con due monete, nell'esergo di una delle quali si vede una donna stante con cornucopia nel braccio sinistro, ed in atto di porgere colla mano destra alcune spiche di grano a un fanciullo stante innanzi a lei; e nell'altra è scolpito l' imperatore sedente in sella curule, avente dinanzi una donna con un braccio, a sinistra, un bambino, e dando la destra mano a un fanciullo. In entrambe leggesi circolarmente = *s. p. q. r. optimo principi,* = e a piedi = *alim. ital.* = vale a dire = *alimentarii italici* = (30).

CAPO QUINTO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE AI DRITTI ACQUISTATI DAI NUTRICATORI SULLE PERSONE DEGLI INFANTI ESPOSTI, E DA ESSI RACCOLTI, NUTRITI, EDUCATI.

79. Prendendo in considerazione il carteggio passato fra Plinio, mentre era proconsole in Bitinia, e l'imperatore Trajano, sembrerebbe, che fino a quel periodo non fosse stata nè dalla repubblica, nè dall' impero promulgata alcuna legge generale sul futuro stato civile degli esposti, sui diritti, che sulle loro persone conservar potessero i padri, che esponendoli gli avevano da sè rigettati, su quelli, che, coll'averli redenti da morte, raccolti, educati, vi acquistassero i nutricatori. Narra nella sua epistola Plinio, che si agitava una grande questione interessante tutta la sua provincia sulla condizione e sugli alimenti degli esposti, sulla quale, mentre egli, consultate le costituzioni de' principi, non rinveniva nè alcuna disposizione generale, nè altra particolare relativa ai Bitinj, non credeva di doversi fare imporre dagli esempi : mentre non riconosceva come corretto e di certa fede un editto, che gli veniva recitato, di Augusto indirizzato ad Annia, senatore, come neppure una lettera d Vespasiano agli Spartani, altra di Tito ai medesimi, altra di Domiziano ai proconsoli Brocco e Nigrino e agli Spartani stessi. = *Quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata, et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata in scriniis tuis esse credebam* = Rispose questi, che anche presso di lui era stata trattata spesso la questione stessa, sulla quale non gli era nota alcuna

legge de' suoi antecessori indirizzata a tutte le provincie. Conosceva solo la lettera di Domiziano a Nigrino e Brocco, sulla quale dovrebbe osservarsi, se tra le provincie alle quali era diretta fosse compresa la Bitinia. Egli perciò credeva, che non si dovesse negare ai veri padri il diritto di richiamare in libertà gli esposti figli, nè dovessero costringersi a redimere una tale libertà col pagare il prezzo degli alimenti ad essi prestati. = *Et ideo nec ad sertionem denegandam iis, qui ex ejusmodi causa in libertatem vendicabuntur, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum.*

80. All' incontro, da quanto si legge nella declamazione 33, e più nella 26 di Seneca il vecchio, che fiorì quasi un secolo prima di Trajano, si ravvisa, che esisteva benissimo al tempo suo una legge, che obbligava il padre a soddisfare il nutricatore, se volea richiamare a sè il già esposto figliuolo. Imperciocchè fa che quegli dica all' altro = *pete quantum vis pro disciplinis, imputa quantum vis pro alimentis.* = Molto più una tal legge è indicata nella declamazione 278 di Marco Fabio Quintiliano, la quale tratta la difesa di un nutricatore, che avea percepito dalla repubblica diecimila monete in premio del valore spiegato in guerra dal giovane da lui educato. Il padre, che l' avea generato ed esposto, avendo ciò scoperto, obbligò prima il nutricatore a rendergli il figlio mediante lo sborso del valore degli alimenti somministrati, e ciò IN FORZA DELLA VIGENTE LEGGE: pretese quindi di conseguire insieme le diecimila monete dall' altro lucrate, il quale rispondeva per organo di Quintiliano: = *Vis scire quum pater non fueris?* RECIPERE ILLUM NISI SOLUTIS ALIMENTIS NON POTUISTI. LEX TIBI DICIT ALIENUS EST, ET TIBI, UT PATER ESSE INCIPIAS, EMENDANS. *Jam illa profecto citra interrogationem sunt; cujus tulerit nomen, in cujus censura delatus sit. Nimium diu de re judicata. Reliquum est intueamur, uter nostrum hac pecunia dignior esse videatur. Et ut breviter dicam. Tu exposuisti, ego suscepi. Scio te coepturum altius, ut dicas, ego genui. Hoc est quare tibi debeamus irasci. Quantum ad te pertinet non habet respublica virum fortem. Aut illum ferae laceraverunt, aut aves*

diripuerunt, aut aliquis (quod multo sit indignius) leno, aut lanista. Ex meis beneficiis natus est.

81. Per concludere se sia stata qui citata una legge anteriore o posteriore a Trajano, fa d' uopo esaminare il tempo in cui una tale declamazione è stata scritta. Sarebbe posteriore secondo l' opinione, di chi l' attribuisce ad un figlio di Quintiliano Retore, o secondo l' assertiva del solo Trebellio Pollione, a Postumio il giovane, il terzo fra i trenta tiranni della Storia Augusta, il quale dice che fu *in declamationibus disertus ut ejus controversiae Quintiliane dicantur insertae.* Sarebbe anteriore, secondo quelli che ne fanno autore l' avo del retore o il retore stesso.

82. Non regge la sentenza de' primi, perchè Quintiliano non ha avuto figli adulti, od in età da essere atti a declamare. Egli, nella prefazione del libro sesto delle sue Istituzioni oratorie, deplora con acerbissimo dolore la crudeltà del suo destino, che gli ha rapito prima una moglie di diciannove anni, e poi due figli di grandi speranze, nell' età uno di cinque e l' altro di dieci anni ; e siccome si dichiara allora già vecchio, non si sa che siasi rimaritato, e molto meno che sia stato onorato di altra prole.

83. Non quella di Trebellio Pollione, perchè se pure sieno come Vossio crede, fra le declamazioni di Quintiliano inserite di Postumio le prime diciannove, dimostra il dotto ed accuratissimo Pietro Piteo, che prese in massa tutte le dette declamazioni, altre le chiama *trattate*, altre *colorate*, cioè, le prime realmente perorate ne' foro, le seconde immaginate per semplice esercizio declamatorio. La dugentesima settantesima ottava è ascritta fra le trattate, poichè nella mia edizione di Strasburgo del 1698, *ex recensione Urlici Obrechti*, che è riputata, fra tutte, la più corretta, cominciano le colorate dalla trecentesima ottava, e terminano alla trecento cinquantesima. Dunque non può esserne autore Postumio, il quale, vissuto fra le armi del padre, prima generale di Valeriano e Gallieno, e quindi proclamato dalle milizie imperatore, non si sa, che siasi mai esercitato ne' tribunali. Morì nelle Gallie, ove era stato educato.

Morì trucidato dalla stessa soldatesca nella sua prima età giovanile insieme col padre, dopo sett' anni dell' usurpato impero.

84. Per giudicare se la legge sugli esposti sia anteriore a Trajano, è indifferente se le declamazioni sieno lavoro dell' avo del retore o del retore stesso. Il Vossio, Ludovico Vives, e fors'anche Erasmo, le credono scritte dal primo, perchè di un Asprenate e di un Quintiliano, oratori, tiene proposito Seneca il vecchio, che ha fiorito sotto Augusto, nel proemio del libro quinto delle sue Controversie: ma non è verisimile che le loro orazioni si sieno conservate, perchè lo stesso Seneca aggiunge, che la loro fama perì colla loro vita: = *transeo istos, quorum fama cum ipsis extincta est*, = dicendo quindi che in niuna delle declamazioni di Quintiliano, o attribuite a lui, si ammira il fiorito stile dell' aureo secolo della lingua latina.

85. D' altronde non so convenire col Vives che non lo creda del retore, perchè non vi trova nè lo stesso stile, nè eseguiti i medesimi suoi precetti. Altro è lo stile e il rigore del precetto di un' opera didascalica, altra la frase, la figura, lo slancio oratorio di una declamazione. Quintiliano fu prima oratore, che retore, nè assunse questo secondo carattere, se non che nella sua vecchiaja, allorchè per la fama acquistata nell'aver perorato cause nel foro, avea conseguito e romana cittadinanza ed onori (31). Avverte nel cap. 1 del lib. 7 delle Oratorie Istituzioni = *Erat mihi curae in controversiis forensibus nosse omnia, quae in causa versarentur*, = e nel capitolo secondo del libro stesso narra di aver difeso Nevio Apruniano accusato di avere ucciso la propria moglie, e si querela inoltre de' copisti che gli corrompevano trascrivendole le sue aringhe a segno, che *minimam partem mei habent.* Di più, nel cap. 4, nel riferire che *fuerunt etiam quidam rerum suarum judices*, ricorda ch' egli difese la regina Berenice, e perorò la sua causa innanzi lei stessa. = *Ego pro regina Berenice apud eam ipsam dixi* (32). =

86. In ulteriore argomento della giustificata mia opinione, leggo nel citato capitolo, primo del libro settimo dell'opera retorica, che

parla della medesima legge sugli esposti nello stesso senso riferito nella declamazione 278. Nel suo sistema di offerire de' temi, in cui l' oratore possa esercitarsi, propone quello di un padre, il quale, pagato il prezzo degli alimenti al nutricatore, ha ricuperato un figlio che da lui fu esposto, e fu dall' altro conservato, educato. Suppone in questa ipotesi, che i diritti del padre per ricuperarlo, quelli del nutricatore di non restituirlo se non che per un dato prezzo sieno regolati da una legge: = *Pater expositum, qui agnoverat, solutis alimentis recipiat . . . lex de expositis ad effectum pertinet.*

87. Ma Quintiliano, sebbene non si conosca l' anno nè della sua nascita, nè della sua morte, si sa che visse grave di lunga età. Imperciocchè egli fu discepolo di Domizio Afro, che morì verso gli ultimi giorni di Nerone, e fu poi precettore de' nipoti di Domiziano, figli della sua sorella. Giovenale parla di lui come suo contemporaneo innalzato dall' influsso delle stelle, dalla condizione di privato retore alla dignità consolare, onde se non fu anteriore a Trajano, viveva ancora, quando Plinio era proconsole in Bitinia, da cui forse era a lui diretta la lettera 32 del lib. 6.

88. Nè Plinio però, nè Trajano conobbero una legge anteriore generale sugli esposti, che fu forse contenuta nell' editto di Augusto, che a Plinio, in forma non autentica, fu presentato. Fu forse in seguito di ciò, che Trajano, in aspetto di consiglio, più che di legge, discese in una sentenza di pessimo esempio, perchè se da una parte favoriva l' ingenuità, premiava dall' altra l' indegna azione di chi avea rigettata la sua prole, castigava chi l' avea redenta da sicura morte, e l' avea con grave dispendio restituita alla società.

89. Nè le sole reiterate asseverazioni di Quintiliano provano la precedente esistenza di una tal legge, ma ne fanno fede pur anche due decreti di Costantino e di Valentiniano III (37 e 42), i quali, nelle provvidenze prese sulla condizione de' bambini esposti o venduti e su i diritti degli esponenti e de' venditori, e su quelli degli educatori o compratori, dicono di uniformarsi agli statuti *piorum Principum*, agli statuti *majorum conditorum juris*, de' quali statuti,

riflette Giacomo Gottofredo nel suo commento al Codice Teodosiano, che ora non *extat neque vola, neque vestigium.* =

90. Tutto è stato ingojato e sommerso nel pelago legislativo di un popolo, il quale è stato in ogni tempo governato da sole disposizioni singolari, figlie delle circostanze, e che, a differenza di tutte le altre nazioni dell'antichità, non ha mai conosciuto un legislatore che abbia potuto veramente ottenere un tal nome. Gli Egiziani, gli Ebrei, gl' Indiani, i Greci, i Locresi, i Thurii, ed altri popoli, si dettero giustamente il vanto di essere stati governati da radicali instituzioni compartite ad essi da un Mena, da un Sesostri, da un Mosè, da un Zoroastro, da un Dracone, da un Solone, da un Licurgo, da un Seleuco, da un Caronda. Il solo fra i Romani, che potea assumere un tal carattere, fu Giulio Cesare, il quale avrebbe forse fregiato il suo nome di sì splendida e benefica impresa, se l'alto concepimento della sua mente organizzatrice non fosse caduto sotto il pugnale de' congiurati. Augusto, che ne avea ereditato i vasti progetti, rivolse prima l' animo a consolidare il nuovo ordine di cose colla legge regia, e coll' altra Giulia Pappia Poppea, e distratto da qualche rovescio, e dai dispiaceri domestici, poco si occupò del privato reggimento de' cittadini. Fra i suoi successori, tutti più o meno viziosi, alla riserva di Nerva e Trajano, vi attese Adriano colla promulgazione dell'editto perpetuo, il di cui benefizio però fu subito paralizzato dal favore accordato all' interpetrazione de' prudenti.

91 Non è verisimile, che dopo la lettera sola ne' suoi archivj ritrovata da Trajano, scritta da Domiziano ad Avidio Nigrino e ad Arminio Brocco, e dopo l'opinione dallo stesso Trajano esternata a Plinio, non sieno discese dal trono altre norme direttrici in questioni, le quali egli medesimo confessa, che si riproducevano con frequenza nel foro. Non è verisimile, che in alcuna maniera nulla sia stato disposto in guarentigia tanto di chi nel raccogliere un esposto bambino, o ingenuo, o servo, l'abbia conservato, alimentato, educato, quanto del padre o del padrone, che coll'esposizione

o colla vendita l' avesse abbandonato o ad altri ceduto, e intendesse di poi ricuperarlo, quanto pure in garanzia de' bambini ingenui o servi esposti e quindi giunti ad età matura. Eppure una vasta laguna di più di un secolo e mezzo ci offre la compilazione legislativa fra Trajano e Alessandro Severo, altra di oltre mezzo secolo fra quest' imperatore e Diocleziano e Massimiano. Due epistole, o privati rescritti di questi ultimi regnanti, ha conservato e riprodotto come leggi Triboniano. Gli ha inseriti superfluamente e senza utile o plausibile oggetto nel Codice del suo Giustiniano, se bene da altre quivi ammassate successive disposizioni ne appariscano nella medesima identica pubblicazione contraddette e rivocate le massime.

92. Interpellato Alessandro Severo da certo Claudio, gli risponde, che se il figlio di una sua serva (tanto se fosse addetta al domestico servizio, quanto ai lavori di campagna) fosse stato esposto senza di lui intelligenza, niuna legge gli proibiva di ripeterlo, ben inteso, che se non lo ritenesse un ladro, dovesse rinfrancare il detentore di ciò che avea speso per alimentarlo e istruirlo in alcun mestiere (33).

93. Rispondono Diocleziano e Massimiano a certo Rodone, il quale avea raccolto ed educato fino all' età nubile una bambina esposta, e si querelava, che volendo maritarla con suo figlio, gli veniva rifiutato il consenso dal padre che l' avea generata, che se quegli persistesse nel suo rifiuto fosse, in questo solo caso, tenuto a pagargli il prezzo degli alimenti ad essa somministrati (34).

94. Per quest' ultima disposizione si conserva nel padre la patria potestà anche dopo l' esposizione della figlia, e Triboniano la inserì nel titolo = *De nuptiis*, come ha inserito l'altra nel titolo = *De infantibus expositis.* = Mentre che da entrambe si contraddice all'opinione di Trajano, perchè un certo diritto si accorda al nutricatore di essere indennizzato dell' occorsogli dispendio, si legge in quest' ultimo titolo successivamente la costituzione dello stesso

Giustiniano, che questo diritto sopprime, non meno che quello della patria potestà sulle persone degli esposti.

95. Succeduto Costantino a Diocleziano, e fattosi carico degli acerbi rimproveri de' primi padri della religione, al di cui culto inclinava, perchè si frenasse l'abuso dell' esposizione e della vendita de'figli e de'servi, supponendo egli, che di ciò fosse principale eccitamento l' indigenza, deliberò di soccorrer questa, coll'ordinare, come altrove ho riferito, ad Ablavio suo prefetto del pretorio, che ne aprisse in soccorso de'padri poveri tanto i pubblici, che i suoi privati tesori (35). Ma conosciuto sei anni dopo, che un tale generoso provvedimento non era stato efficace a porre un freno al disordine, volle anche togliere ai padri ed ai padroni ogni lusinga di redimere un giorno i bambini esposti, col proclamare, per mezzo dello stesso Ablavio, altra legge, per cui chiunque avesse raccolto un ingenuo o un servo in infantile età abbandonato, potesse ritenerselo adulto, come più gli piacesse, qual figlio o qual servo, senza temere che alcuno il rivendicasse (36). E nell'anno successivo, riferitogli che in Affrica si vendevano per miseria, o s' impegnavano i figli, estese a quella provincia la stessa generosa liberalità all' Italia già compartita, concludendo = *abhorret enim nostris moribus ut quemquam fame confici, vel ad indignum facinus prorumpere concedamus* = (37). Queste tre leggi, che furono inserite nel Codice Teodosiano, non sono state accettate in quello di Giustiniano.

96. Ma sette anni dopo con altra legge, che è l'unica nel Codice Teodosiano, nel titolo = *De his, qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint*, = richiamando in osservanza gli statuti degl' imperatori, che lo aveano preceduto, dispose = *secundum statuta priorum principum, si quis a sanguine quoquo modo legitime, comparaverit, vel nutriendum putaverit obtinendi ejus servitii habeat potestatem*, = sotto la quale generica enunciazione, *quoquo modo comparaverit*, pare che abbia preso in considerazione, tanto colui che raccolse un esposto da nutrire; quanto quegli che comperò un bambino appena nato = *a sanguine*. = Continua poi,

che se alcuno voglia restituirlo all' ingenuità, se era nato da genitori liberi o se da servi alla servitù, debba aderirsi alle sue istanze, se offra altro servo in sua vece, o ne sborsi il prezzo che può valere, pagato il quale, lo possegga con tale fermezza da poterlo anche dare in soddisfazione di un suo debito. E con tale disposizione, sembra che abbia rivocato l'altra sua legge data in Costantinopoli, con cui assicurò il nutricatore, che niuno gli avrebbe rivendicato il nutrito bambino. E forse tale ne fu il senso, perchè ottantatre anni dopo, cioè nel 412 dell'e. v., si credettero obbligati Onorio e Teodosio Secondo di richiamarla in osservanza, rapporto ai servi ed ai liberti, di cui guarentirono l' inalterabile possesso ai nutricatori, se questi potessero guarentirne la buona fede colla ottenuta in principio sottoscrizione de' testimonj vescovili (38).

97. La nuova religione intanto, che di quel tempo, oltre il determinare la vera dottrina del dogma ortodosso promulgava provvidenze spirituali sul costume de' fedeli ne' suoi concilj, prese in considerazione la crudeltà dei genitori, ch'esponevano i figli, e guarentir volle la misericordia di coloro, che, col raccoglierli, li salvavano dalla minacciata morte. Ciò seguì nel Concilio, che s. Silvestro, verso il fine del viver suo, accaduto nell'ottobre dell'anno 336, fece convocare la seconda volta in Arles, presieduto da quattro suoi legati, due sacerdoti e due diaconi della Chiesa Romana, il qual Concilio fu il quarto celebrato in Occidente. Si trattò nel canone 32 de' bambini esposti presso una chiesa, e di que' che li ricoveravano, e da tristo fine li redimevano. Si dichiarò, che se dopo dieci giorni non si presentava l' esponente a ricuperarli, perdesse ogni diritto su di essi, e presentandosi dopo tal tempo, fosse considerato qual calunniatore ed omicida, e come tale = *ecclesiastica districtione damnabitur sicut patruum sanxit auctoritas* (39). = E tanta grata accoglienza ed autorità ottenne un tal canone, che Carlo Magno e Ludovico il Pio, lo trascrissero nel §. 144 del libro sesto de' loro Capitolari; fu trascritto nel sedicesimo del titolo undecimo fra i celebri canoni di Isacco, vescovo di Langres, e così pure fu

ammesso nel decreto di Graziano nel capo nono della distinzione 17. = L' onorarono insieme, e con una loro legge lo confermarono circa mezzo secolo dopo, e precisamente nell'anno 412, Onorio e Teodosio II, i quali scrissero a Milizio, prefetto del pretorio, che non essi rimanesse ai padroni alcun diritto di padronanza sopra i servi da esposti, quando chi gli avesse per atto di misericordia raccolti, avesse guarentito il possesso su di essi coll'autorità vescovile.

98. Con tutto questo pare, che il disordine continuasse, e se ne sollevassero da ogni parte querele, per le quali nell' anno del decimottavo consolato del suddetto Teodosio con Deciso Albino, che fu il 144, adunatosi in Vaison, città dell'Avignonese, il secondo concilio Vesense, si proclamò col canone nono l'osservanza della suddetta legge = *statuta fidelissimorum piissimorumque augustorum et principum*, = e si prescrisse, che dopo ottenuta la contestazione della Chiesa = *collectori pro ipsorum decem dierum misericordia aut praesens retribuat (scilicet premium retribuatur) aut in perpetuum Dei gratia, si voluerit, possideat.* = Se poi dopo ciò apparisca alcuno a ripetere l'esposto, si consideri come calunniatore ed omicida = *et ecclesiastica districtione damnetur* (40). =

99. Triboniano però ha inserito nel Codice Giustinianeo tanto quest'ultima legge di Onorio e di Teodosio II, quanto l'antecedente di Costantino, che nel Codice Teodosiano è l'unica nel titolo = *De his, qui sanguinolentos* . . . . = La prima l'ha attribuita a Valentiniano I, Valente e Graziano, ponendola fuori di sintassi nel preambolo di altra legge de' medesimi, come dimostrerò nel capitolo seguente. L' altra l'ha innestata nel titolo = *De patribus, qui filios suos dixtraxerunt* = sopprimendone la data ed i consoli, onde anche non si conosca, che Costantino l'aveva indirizzata da Sardica nella Tracia, ora Triadizza. *Italis suis*, e non com' egli ha surrogato in genere = *provincialibus.* = Il generico oggetto della legge l' ha ristretto alla sola vendita, e questa per causa di sola indigenza = *si quis propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium filiamve sanguinolentem vendiderit*, = ed ha pure ristretta la

redenzione a favore di un cittadino, che richiami la sua prole alla ingenuità, ed ha soppressa l' istessa facoltà data da Costantino al padrone di redimere il servo (41).

100. L'oggetto di Triboniano nel viziare una tal legge è stato quello di limitare alla sola circostanza di una somma indigenza la regola generale espressa nella legge prima dello stesso titolo di non potersi nè vendere, nè donare, nè impegnare i figli, sebbene ciò fosse già permesso dalle antiquate leggi regie e decemvirali per diritto di patria potestà. È questa di Diocleziano e Massimiano (42). Non piacque forse a lui di ammettere la legge di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, che si trova nel Codice Teodosiano sotto il titolo = *De patribus qui filios suos distraxerunt*, = con cui annullarono del tutto tali contratti di vendita, e dissero, che il compratore dovesse chiamarsi soddisfatto, in luogo del prezzo, da qualunque servizio anche di breve e minimo tempo, che dal giovane comprato avesse potuto ottenersi (43). Neppure accettò la celebre Novella di Valentiniano III, nella quale era disposto, che per ricuperare il figlio o il padre per istimolo di somma miseria alienato, si dovesse non solo restituirsene la moneta ricevuta, ma di più aggiungervene un quinto, in modo che chi avesse ricevuto cinque solidi, ne desse sei, chi ne avesse avuti dieci, nè desse dodici, e ciò per la ragione, che il compratore = *non poeniteat rebus adflictis ac desperatis emisse* (44). = Veramente questa provvidenza singolarissima fu figlia della più desolante carestia e di una fame, che l' imperatore chiama *oscenissima*, derivate dalla vendetta del vandalo Genserico, cui Placidia, madre di Valentiniano, contrastò la conquista dell'Affrica coll'armata condotta, non senza sospetto d'infedeltà, da Bonifacio Conte. Deserte da gran tempo e non più coltivate le campagne dagl' Italiani, si erano eglino abituati, fino dai bei tempi della Repubblica, ad alimentarsi con i cereali dell'Affrica, che Genserico impedì che fossero trasportati oltre il Mediterraneo, mentre stimolò Attila a scendere nella penisola, invaderla, saccheggiarla. Si giunse per mercare un tozzo di pane con cui sostentare la vita, all'estremo

di vendere non solo i figli, ma gli stessi padri, estremo che Valentiniano scusa col riflettere, che *nihil est ad quod non desperatio salutis impellat. Nil turpe, nil vetitum credit esuries. Sola cura est, ut qualicumque sorte vivatur.* Forse sembrò a Triboniano troppo esorbitante e rigorosa la misura di Valentiniano II, di Teodosio e di Arcadio, con cui condannando il compratore a perdere la somma sborsata lo facesse pentire di aver sollevato una miserabile famiglia in un momento di affliggenti circostanze, come non credette di adottare lo straordinario provvedimento di Valentiniano III, abbenchè provocato da accidente per fortuna dell' uman genere non ordinario di una tapina famelica mancanza di ogni mezzo di sussistenza. Ma se credette di preferire un più equo temperamento, gli era facile di farlo pronunciare al suo Augusto, piuttostochè flagellare e straziare la legge di Costantino; al suo Augusto, che finalmente con una sola fra le più celebri sue costituzioni, di cui vengo a riferire la storia e la sostanza, rifuse a nuovo tutta l'antecedente legislazione de'suoi antecessori, soppresse ogni questione fra i padri o i padroni esponenti, e i nutricatori de' figli e de'servi esposti, e determinò stabilmente di questi il posto del loro stato civile nella società.

101. Avendo Giustiniano pubblicato, negl' idi di aprile dell'anno del consolato del solo Decio, la prima edizione del suo Codice, si ritirò nell'autunno dello stesso anno nell'amena sua villeggiatura di Calcidonia, ora Scutari (ove per la dimora estiva sua e di Teodora aveva abbellito il così detto palazzo di Eréo cogli annessi giardini vastissimi), per digerire maturamente co'suoi consiglieri ed assessori una radicale costituzione sulla condizione de'bambini sanguinolenti, cioè, che appena nati e lattanti venivano sgraziatamente esposti, e questa, dopo gravissima discussione, avendola firmata nel 15 delle calende di ottobre sotto il consolato del solo Decio, la raccomandò *tam viris clarissimis praesidibus provinciarum, quam viris religiosissimis Episcopis, nec non officiis praesilialibus, et patribus, et defensoribus civitatum, et omni civili auxilio,* = ed altamente

proclamò, che fosse osservata = *in omnem terram, quae romanae ditioni supposita est.* = In tre parti la divise: Rapporto ai genitori o ai padroni esponenti, pronunciò = *non oportet eos, qui ab initio infantes abjicerunt, et mortis spem circa eos habuerunt (incertos constitutos si qui eos susceperint) ad se revocare.* = Rapporto ai nutricatori = *qui eos nutriendos sustulerunt,* = intese, che nobile e generale essere dovesse il di loro caritatevole divisamento, e così ad ogni diritto rinunciassero sulle persone e sull' ingenuità de' nutriti esposti: = *ne videatur quasi mercimonio contracto ita pietatis officium gerere.* = E finalmente in quanto concerne lo stato civile degli esposti dichiarò, che per il solo fatto dell'esposizione restasse estinto a loro carico ogni peso di patria potestà, di servitù, di patronato, ma sollevati alla dignità di cittadini, *sui juris*, non si considerassero più nè come figli di famiglia, nè come servi, nè come liberti, ma = *liberi et ingenui appareant et sibi acquirant, et in posteritatem suam vel in extraneos haeredes omnia, quae habuerint, quo modo voluerint, transmittant nulla macula servitutis vel adscriptitiae aut coloniariae conditionis imbuti, in rebus eorum, qui eos susceperunt praetendere concedimus* (45). =

CAPO SESTO

FINO A QUAL PERIODO SIASI TOLLERATO DAL GOVERNO ROMANO L'ESPOSIZIONE DEGL' INFANTI, E QUANDO SIASI EMANATA DAL TRONO UNA LEGGE PENALE CONTRO GLI ESPONENTI.

102. L'erudita ed interessante indagine del punto storico, in cui cessasse di essere tollerata dal governo l'esposizione de' bambini, non ha eccitato la curiosità de' dottissimi interpreti, che nel secolo decimosesto hanno con tanta vastità di dottrina illustrato la romana giurisprudenza. Niuno ha creduto di sottoporre a storica analisi la sentenza, che in modo di esclamazione ha proferita Giulio Paolo nella conclusione del titolo = *De agnoscendis liberis*, = che è il 24 del lib. 2 della sua opera delle *ricevute sentenze*, dopo che Triboniano le ha accordata virtù legislativa con averla fatta figurare nella legge quarta del titolo del Digesto = *De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus, vel patronis, vel libertis.* =

103. Ne' primi quattro paragrafi del titolo surriferito ha discorso Paolo in favore dell' ingenuità che acquistano, o non perdono i figli in alcune tali circostanze nati da una serva, o da una libertina, o da una libera divenuta serva. Tratta negli altri quattro della moglie, che trovandosi incinta dopo il divorzio, deve, entro trenta giorni, denunziarlo al marito, perchè sia poi obbligato a riconoscere il parto; e tratta pure del diritto del marito di farla sopravvegghiare dai custodi, tanto in una tale circostanza, quanto in quella, in cui il marito asserisca ch'essa sia gravida e questa lo neghi. Passa a dichiarare nell' art. 9, che è rea di pena capitale l' ostetrice, che

maliziosamente presenti un parto mentito o surrogato. Conclude finalmente col decimo paragrafo, senza che una tale conclusione sia menomamente richiamata dagli antecedenti, che a lui *sembra* che tanto ammazzi un feto chi lo soffoca, quanto chi lo rigetta, e, negatigli gli alimenti, lo espone ne'pubblici luoghi: = *Necare videtur non tantum is, qui partum perfocat, sed et is qui abjicit, et qui alimenta negat, et is quis publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet.* = Da una tale esclamazione si è creduto di poter dedurre, che, nell'età di un tale giurisconsulto, l' esposizione fosse condannata come reato eguale all' omicidio. Ma se una tal legge avesse esistito, Paolo, che scriveva la sua opera per istruzione del figlio, ne avrebbe trattato nel lib. 5, ove gli spiega estesamente i teoremi della giurisprudenza penale, e precisamente nel titolo = *Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis*, = o nell' altro = *Ad legem Pompejam de parricidiis*, = ma non ne avrebbe discorso nella parte tutta civile in un titolo collocato in mezzo a quello = *De donationibus inter virum et uxorem*, = e all' altro = *De adoptionibus.* =

104. Ciò non ostante essendo stata adottata come legge nella legislazione Giustinianea, sebbene egualmente la collocasse Triboniano in un titolo civile, ciò bastò perchè non fosse sottoposta ad analisi da veruno dei dotti fino al principio del secolo decimosettimo. Erano già mancati ed Alciati in Italia, e Antonio Agostino in Ispagna, e Budeo e Duareno, e più recentemente Ottomanno Cujacio, e Donnello Francesi, allorchè sopra tale articolo meditò in Lovanio Giusto Lipsio, e nell'epistola 85 delle Centuria prima *ad Belgas*, scritta nel dì 10 delle calende di luglio dell' anno 1601, sostenne, a fronte della sentenza di Giulio Paolo, che l'esposizione non ha mai meritata censura penale prima che, dopo la metà del secolo quarto dell'era volgare, emanassero Valentiniano I, Valente e Graziano la legge scoperta da Triboniano, e da lui collocata nel titolo = *De infantibus expositis* in questi precisi termini: = *unusquisque sobolem suam nutriat; quod si exponendam putaverit, animadversioni quae constituta est, subjacebit.* =

105. Questa dotta osservazione di Lipsio (che giacque inosservata per lo spazio di appunto un secolo compito) fu riassunta nel primo anno del secolo decimottavo da uno de'più classici giurisconsulti di quel tempo, Gerardo Noodt, che in età senile professava il diritto nell'università di Leiden col titolo di Rettore magnifico. Egli con quell' immenso capitale di dottrina, di cui possedeva tesoro, la illustrò in estesi particolari nell' opera che nominò = *Julius Paulus sive de partus oxpositione et nece apud veteres = liber singularis.* =

106. Fioriva contemporaneamente in Olanda, e pubblicava, sopra molti articoli di giurisprudenza, produzioni dottissime Cornelio Van Bynkershoek, sollevato alla presidenza del tribunale supremo di Olanda, Zelandia e Frisia sedente all'Aja, il quale, sebbene minore di quasi sei lustri in età del venerando vegliardo Belgico, non seppe guarentirsi dalla piccola passioncella di entrare con esso lui in aperta rivalità, e nel 1719 pubblicò una confutazione del suo libro col titolo = *De jure occidendi, vendendi, ac exponendi liberos apud veteres romanos*, = nella quale pretese di provare, che fino dai tempi di Trajano e degli Antonini fosse detestata da leggi governative l'esposizione de'bambini. Niente dalle dedotte ragioni persuaso il Noodt, diresse tre anni dopo al preside una risposta intitolata = *Amica responsio ad difficultates de Julio Paulo, sive libro de partus expositione et nece nuper editas a viro amplissimo Cornelio Van Bynkershoek*, = dalla quale neppur questi convinto, la ristampò e confutò con note marginali. Così terminò la disputa giuridico-letteraria convertita quasi in un volgare cicalamento, tanto più che il veterano professore, commentando in seguito il titolo del Digesto = *De agnoscendis liberis*, = manifestò per incidenza il suo risentimento coll'esprimersi, che le contrarie annotazioni nulla di nuovo contenevano : = *Praeter confusas prioris opusclui repetitiones et cavillationes, maledicta conviciaque ad rem minime facientia, ac viro docto et honorato minime convenientia.* =

107. Per quanto io creda, che interessante sia per la chiarezza

e la precisione della mia opera il determinare quest' epoca storica, da cui dipendono molte successive considerazioni, pure toccherò leggermente gli argomenti trattati da questi sapienti giurisconsulti. E fin da ora dichiaro, che io non solo mi ascrivo alla sentenza di Giusto Lipsio e di Gerardo Noodt, ma pretendo di poterla appoggiare con diverse ulteriori considerazioni storiche di gran peso dai medesimi non avvertite.

108. Agli antichi giurisconsulti, dice il Noodt, era dato d' interpetrare non di creare le leggi, quando eglino non avessero promulgato decreti col carattere di pubblici magistrati. Ragionavano spesso come filosofi, e con ciò dirigevano la pubblica opinione in modo, che penetrata questa fino ai consigli de' sovrani ne veniva emanata una legge. Altro sono (dic' egli) i precetti di ragione dettati da filosofica probità, altro le regole di ragione, ossia il diritto direttore delle città e dell' impero. Definisce i primi Ulpiano: = *Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. Juris praecepta haec sunt, honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere. Juris prudentia est divinarum et humanarum rerum notitia, justi et injusti scientia;* = o piuttosto, secondo la definizione di Modestino, = *legis virtus est imperare, vetare, permittere, punire* (46).

109. Che Giulio Paolo abbia scritta una sua sentenza particolare in tuono di filosofo, e non abbia piuttosto recitata una legge, lo dimostra il modo con cui ne ha parlato. Quando nell' articolo precedente ha riferito, che commette un crimine punito con pena capitale l' ostetrice, che dolosamente suppone un mentito parto, dice in termini assoluti: = *Obstetricem, quae partum alienum attulit, ut supponi possit summo supplicio affici placuit.* = Allorchè poi, nell' articolo immediatamente seguente, discorre dell' esposizione, non già fa noto al figlio la legge che sopra tale inconveniente governava allora lo stato, ma col verbo = *videtur* = esprime un suo sentimento individuale, esprime a qual delitto a lui sembra che possa assimilarsi l' azione di colui che non sente misericordia

le' suoi figli, ma li rigetta e gli espone: = *necare videtur non tantum is, qui partum perfocat, sed et is, qui abjicit, et qui alimonia denegat, et is qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet.* = In conferma di una tal riflessione credo di potere aggiungere, che quest' antico giurisconsulto sentiva tanto di sè e della sua sapienza e della sua perizia in giurisprudenza, che non solamente non fu mai ligio seguace dell'altrui autorità e della legge stessa, ma, sebbene collega di Ulpiano, assessore di Papiniano, professava spesso massime contrarie alle loro, disapprovava i decreti sovrani e quelli dello stesso filosofo regnante Marco Aurelio = (47). Male a proposito pertanto il preside Olandese accetta, come un monumento storico, la sentenza morale di Paolo, colla quale non riferì una legge vigente, allorchè la scrisse, nè per essere stata da lui scritta acquistò forza di legge, prima che Giustiniano avesse inserito il suo brano nelle Pandette, o piuttosto prima che Valentiniano III, nella sua orazione al senato inserita al titolo = *De responsis prudentum* = in principio del Codice Teodosiano permettesse, che si citassero nel Foro i consulti degli antichi giurisconsulti, e di Ulpiano in ispecie e di Paolo, e più di essi di Papiniano (48).

110. Nè migliore argomento storico somministra al presidente Van Bynkershoek il senatus-consulto Plauciano, alla di cui interpetrazione è destinato il titolo del Digesto = *De agnoscendis et alendis liberis, vel parentibus, vel patronis, vel libertis.* = Lo spirito, anzi l' unico oggetto di esso è, come ho accennato superiormente, quello di provvedere al parto della moglie che si scuopre incinta dopo il divorzio. Se essa voleva restituire il parto all' autore del concepimento, dovea denunziarlo al medesimo o al di lui padre entro i trenta giorni dopo il divorzio, ed egli avea diritto di farla sopravveghiare dai custodi, e al momento del parto assicurarsene dell'identità colle cautele prescritte dai Divi fratelli, cioè da Marc' Aurelio e da Lucio Vero, ed esposte nel susseguente titolo = *De ventre inspiciendo et custodiendo partu.* = Se egli non si curava di mandare i custodi, o negava che la moglie fosse fecondata da lui, era

ciò non ostante obbligato di riconoscere il parto, *et si non agnoverit, extra ordinem coercetur*, e quale fosse questa punizione straordinaria si trova nella legge quinta dello stesso titolo: = *quod si non praestetur, pignoribus captis et distractis, cogetur sententiae satisfacere.* = Risulta da ciò, che se il marito riconosceva il nato bambino, niuna legge gli proibiva di esporlo, mediante l' esercizio del diritto del patrio potere. E se non lo riconosceva, era punito non già dal prefetto, il quale (essendo attribuito a lui il mero impero) era esclusivamente il magistrato, che applicava la legislazione penale, avea la cognizione de' delitti, e ne decretava ai delinquenti la pena, ma bensì dal pretore investito del misto impero, e perciò delegato a giudicare le controversie civili, e non autorizzato a fare eseguire le sue sentenze, se non con multe o con altri rimedj, che percuotevano le sostanze o i diritti, e non le persone de' cittadini. Posto ciò, chi mai si persuaderebbe che sotto lo scettro di Trajano e di Marco fosse sublimata a delitto eguale all' omicidio l' azione di esporre un bambino, e la pena di questo fosse pecuniaria soltanto; mentre pochi anni dopo, sotto l' impero di Alessandro Severo e di Caracalla, poneva Paolo l'esposizione all'istesso livello dell'omicidio?

111. A fronte di queste induzioni meramente conghietturali, domanda Noodt che si faccia conoscere un atto sovrano, che abbia introdotto nel codice criminale come delitto l' esposizione de' bambini, prima della legge di Valentiniano Primo, Valente e Graziano; e quest' atto non si legge in veruna antica legislazione romana. Si conoscono bensì le declamazioni di tutti i Padri della Chiesa cominciando dall' apologia de' cristiani, che s. Giustino Martire ebbe il coraggio di perorare avanti Marco Antonino e Lucio Vero, avanti il senato, avanti il popolo romano, e procedendo a quelle di Minucio Felice e di Tertulliano, contemporanei di Giulio Paolo fino a Lattanzio Firmiano, che scriveva nella corte stessa di Costantino, i quali tutti hanno parlato dell' esposizione degl' infanti, come di eccesso tollerato se non permesso dalle allora veglianti leggi. — Non può senza ribrezzo ascoltarsi la proposizione di

Cornelio Van Bynkershoek, con cui taccia di mala fede que' Padri, come se calunniassero i gentili collo attribuire alla loro religione le azioni più delittuose professate dal volgo, quali sono l'omicidio, l'adulterio, l'incesto, non ostante che fossero da potenti leggi severamente represse. Una tal proposizione di uomo cristiano, sebbene non cattolico, è stata trionfalmente confutata dal Noodt, per non meritare che io qui la diffami. Dirò solo, che Tertulliano non alla sola feccia plebea, ma agli stessi prefetti delle provincie rinfacciava il rigettare ed esporre i propri figli. Così nel suo Apologetico, = *Adversus gentes*, nel capo nono. *Sed quoniam de infanticidio nihil intersit sacro, an arbitrio perpetretur, (licet de parricidio intersit) convertar ad populum. Quos vultis ex his circumstantibus et ipsis etiam vobis justissimis et severissimis in nos Praesidibus apud conscientias pulsem, qui natos sibi liberos enecent? Si quid et de genere mortis differt. Utique crudelius in aqua spiritum extorquetis, aut frigori, aut fami et canibus exponetis. Ferro enim mori aetas quoque major optaverit.* =

112. Sono però fatti positivi, e non logiche induzioni la lettera di Traiano a Plinio, colla quale tanto favore accorda agli esponenti, fino a permettere di ricuperare l'esposto figlio in età adulta senza pagare ai nutricatori il prezzo degli alimenti e della prestata educazione, favore che Lipsio, nella citata epistola, definisce = *novum ne dicam impium.* =

113. È un fatto la dottrina, che ne' giorni dello stesso Trajano e del suo successore Adriano pubblicava impunemente per promuovere l'esposizione Claudio Tolomeo, che dai Greci specialmente ha meritato il soprannome di savissimo, divinissimo. È un fatto la legge di Cerbidio Scevola, da me inserita nella annotazione quarta, in cui tratta di un figlio esposto dalla madre dopo il ripudio, e non dice parola di disapprovazione contro l'eseguita esposizione. E pure questo grande giurisconsulto, in cui era ereditaria la scienza del diritto, e la tramandò precettore a Giulio Paolo, a Trifonino, a Papiniano, fioriva al tempo di Marco Aurelio, a cui fu sì accetto e

stimato. È un fatto il rescritto partecipato a Claudio da Alessandro Severo, mezzo secolo dopo, sotto il consolato di Giuliano e Crispino, cioè nell' anno dell' era volgare 224, con cui gli permette di richiamare a sè il parto esposto dalla sua ancella o *ascriptitia*, restituito però il prezzo de' prestati alimenti, purchè questi nol possedesse furtivamente ad essi. È un fatto la disposizione di Diocleziano e Massimiano in risposta ad un quesito fatto da un certo Rodone, che avendo raccolto ed educato una bambina esposta, e volendola maritare con un suo figlio, chiedeva, che si obbligasse il padre, che l' avea esposta, a prestare il consenso a tali nozze, o le si permettessero senza la sua approvazione. Se di quel tempo avesse esistito una legge penale per reprimere l' esposizione, se questa, secondo la sentenza di Giulio Paolo, fosse stata dalla legislazione considerata allo stesso livello dell'omicidio, nè Rodone avrebbe promossa una tale istanza, nè gl' imperatori avrebbero esitato di consegnare ai littori lo scoperto padre, già espositore, e quindi alle nozze ricalcitrante. Invece, procedendo eglino a più mite sentenza, hanno decretato, che o il padre aderisca al matrimonio, o pagati gli alimenti si riprenda la figlia che espose. Così in luogo del castigo hanno dichiarato, che coll' esposizione non si è fatto pregiudizio alla patria potestà in modo, che non fosse legalmente contratto un matrimonio senza il concorso della sua autorità. Hanno dimostrato di più, che anche alla loro età, dopo due grossi secoli, era ancora nella più verde osservanza la legge trascritta da Quintiliano, = *pater expositum, qui agnoverat solutis alimentis recipiat... Lex de expositis ad effectum pertinet* = ed altrove : = *Vis scire quum pater non fueris? recipere illum nisi solutis alimentis non potuisti. Lex tibi dicit. Alienus est et tibi ut pater esse incipias emendus.* =

114. Passando finalmente a meditare sull' attitudine legislativa di Costantino relativa a questa piaga della società, non posso che richiamare l' attenzione a ciò che ho anteriormente discorso, e alle sue leggi che ho trascritto nelle relative annotazioni. — Se l'antica

legge sugli esposti, annunziata da Quintiliano, e confermata pochi anni innanzi da Diocleziano e Massimiano immediati antecessori di Costantino, non fosse stata tuttavia legge dell' impero, chi potrebbe giustificare la sua apatia, la sua indolenza, quando, oltre i rimproveri del buon senso e della filosofia, gli si intuonavano nella stessa sua reggia con enfatica eloquenza i precetti del nuovo culto, al quale con fervente zelo di catecumeno avea già convertita la sua coscienza? Come restringersi a procurare di estinguere con larghe elemosine la prima causa del disordine, come favorire le condizioni de' redentori e nutricatori degli esposti, quando egli, legislatore severo e sopra ogni altro legislatore acerbo ed aspro, potea con atto sovrano più semplice ed opportuno richiamare a più rigorosa osservanza le già esistenti costituzioni? Nè per richiamar queste a più regolare osservanza pubblicarono mezzo secolo dopo la loro proibitiva legge Valentiniano I, Valente e Graziano, poichè dalla frase della medesima chiaramente si ravvisa una disposizione coniata di pianta senza alcun rapporto ad alcun' antecedente.

118. E tutti questi monumenti storici sono di ben altra importanza che la filosofica privata sentenza di Giulio Paolo, e le disposizioni di ragion civile del senatus-consulto Plauciano, e del rescritto de' Divi fratelli, coll' appoggio di che ha inutilmente preteso il preside Olandese di poter confutare l' opinione di Giusto Lipsio e di Gerardo Noodt.

CAPO SETTIMO

L' *ASTRONOMICON* DI FIRMICO OFFRE UN ULTERIORE ARGOMEMTO, CHE NEL PERIODO DELL' IMPERO DI COSTANTINO PRIMO NON ESISTEVA ALCUNA LEGGE, CHE ANNOVERASSE FRA I DELITTI L' ESPOSIZIONE DEGL' INFANTI.

116. Non mi sembra di aver perorato abbastanza la mia proposizione senza rinforzarla con un commento ulteriore al capo quinto del *Julius Paulus* di Gerardo Noodt, da lui richiamato dopo la metà dell' *Amica responsio*, ove sostiene che il capitolo primo del libro settimo dell'*Astronomicon* di Giulio Firmico Materno, intitolato = *De expositorum vel non nutritorum genitura*, = contiene un' evidente dimostrazione che l'esposizione de bambini non era interdetta da legge reggendo l' impero Costantino. Imperciocchè se interdetta fosse, non ne avrebbe ragionato con tanta diffusione un vecchio filosofo, che professava un' austera morale, che prestava una ligia e rispetosa osservanza alle leggi alla sua età veglianti, e non avrebbe diretta l' orazione al personaggio, che dopo Ablerio godeva il maggior credito nella corte imperiale. Se nel professar egli con tanta convinzione di verità l'astrologia giudiziaria, può dirsi che siasi lasciato ingannare dalla specie o dall' apparenza del retto, chiunque ha letto la sua opera non può non restare edificato dai sentimenti, di cui da ogni parte l'ha cospersa di saviezza e della più severa morale. Nel proemio del libro quarto narra di avere esercitato l'avvocatura, e di essersene ritirato per il ribrezzo di aver più comunione con un ceto il più corrotto per ogni maniera di vizj. E per verità, giammai tanto, quanto durante il regno di Costantino e de'suoi figli è stato più impudente, secondo Ammiano Marcellino nel lib. 30, il generale malcostume nel culto delle meretrici,

de' giuochi, de' conviti, della mollizie, giammai è stato più contaminato il foro romano da un gregge di difensori di cause, ne' quali l'audacia, la prevaricazione, la malafede, l' estorsione tenevano il luogo della scienza, della dignità, dell' onore. Non più osservate e neppure ricordate le disposizioni della legge Cincia, la giurisprudenza decorata un dì dallo splendore del patriziato era occupata da vilissimi liberti. Innocenzo ed Anatolio, uomini oscuri, ne tenevano il primato. = *Patrocinia tractantes tenuerunt nos causarum conflictationes, et caninae contentionis jurgiosa certamina. Semper enim factiosis hominibus, et quos impotentiae delectabat improbitas, sed qui avarae cupiditatis instinctu, alienis opibus inhaerebant, seu qui miseris hominibus ex judiciorum metu, terribiles videbantur, erecta constantia resistere confidebamur.* = Egli credette miglior partito di ritirarsi in patria, e darsi di proposito allo studio della filosofia, e da quelle amene sponde siciliane diresse all' amico della sua gioventù, Mavorzio Lelliano, in di lui estrema vecchiaia la sua opera qual lavoro *languentis et faticati corporis mei*, a Mavorzio Lolliano, personaggio sopra ogni altro gravissimo, personaggio consolare, che tanto presso Costantino, quanto sotto l' impero de' suoi figli, avea sostenuto e sostenne poi le prime dignità dello stato (49)

117. Scrivendo a personaggio sì grave, può ben credersi quanto fosse misurato Firmico nel non oltrepassare i confini di ciò che era lecito o permesso. Fino da quasi un secolo innanzi, fino dai tempi di Alessandro Severo, era interdetto agli aruspici ed ai matematici di consultare le viscere degli animali, o gli astri sulla salute della repubblica o dell' imperatore, come, per il sospetto in cui viveva, l'aveva interdetto Tiberio. Troviamo menzionata una tal legge in un brano di Ulpiano, trascritto dall' autore della Collezione delle leggi mosaiche e romane, al tit. 5, §. 2, e così pure la riferisce Giulio Paolo in una sua sentenza del lib. 5, cap. 21, §. 3 Costantino, nell'anno dell'era volgare 319, con due leggi una diretta a Massimo nelle calende di febbraio, e l'altra al popolo negl' idi di maggio, ha vietato agli aruspici ed ai sacerdoti, ed a quelli = *qui*

huic ritui adsolent ministrare, di penetrar nelle case de' cittadini, e quivi in segreto riferire i loro vaticinj, ha permesso però di esporli in pubblico, *et plena luce, superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere.*

118. Ho dimostrato nell'annotazione 49, che Firmico ha pubblicato la sua opera dopo l' anno 333 in cui cessò di vivere Costantino. Mi piace di qui trascrivere i precetti, che nell' ultimo capitolo del libro secondo dirige a Lolliano per essere eseguiti nell' esercizio dell' astrologia, fra i quali, religiosamente aderente alle veglianti leggi, consiglia di non rispondere se non in pubblico a chi lo consulti, e di non ispeculare gli astri sullo stato della repubblica e su i destini dell' imperatore, arrivando persino a riferire, che il sovrano del mondo non soggiace al corso delle stelle, le quali non hanno forza di rivelare i suoi futuri eventi. = *Disce et exequere omnia ornamenta virtutis, et cum te his instruxeris esto facilis accessus, ut si quis voluerit aliquid a te sciscitari, cum nullo terrore trepidationis accedat. Esto pudicus et inter sobrios parvo victu, parvisque opibus contentus, ne istius divinae scientiae gloriam, ignobilis pecuniae cupiditas infamet. Dato operam ut instituto ac proposito tuo, institutum bonorum ac propositum vincas sacerdotum. Antistitem enim solis ac lunae, ac caeterorum Deorum per quos terrena omnia gubernantur, sic oportet animum tuum semper instruere ut dignus esse tantis caeremoniis, omnium testimoniis comprobetur.* DABIS SANE RESPONSA PUBLICE, *et hoc interrogaturis anti praedicito, quod omnia quidem illis de quibus interrogant te, clara sis voce dicturus* NE QUID A TE FORTE QUAERATUR, QUOD NON LICEAT NEC INTERROGARE, NEC DICERE. CAVE NE QUANDO DE STATU REIPUBLICAE VEL DE VITA ROMANI IMPERATORIS ALIQUID INTERROGANTI RESPONDEAS; *non enim oportet nec licet de statu reipublicae aliquid nefaria curiositate dicamus. Sed et sceleratus atque omni animadversione dignus est, si quis interrogatus de fato dixerit Imperatoris, aliquid interroganti respondens, quia nec dicere de eo aliquid poteris, nec invenire. Scire enim te convenit, quod et haruspices quotiescumque*

a privatis interrogati de statu Imperatoris fuerint, et quaerenti respondere voluerint exta sempre, quae ad hoc fuerint destinata, ac venarum ordines involuta confusione conturbent. Sed nec aliquis Mathematicus verum aliquid de fato Imperatoris definire potuit. SOLUS ENIM IMPERATOR STELLARUM NON SUBJACET CURSIBUS, ET SOLUS EST, IN CUJUS FATO STELLAE DECERCENDI NON HABENT FACULTATEM.

119. Ora dunque chi potrebbe persuadersi che uno scrittore così circospetto, così ligio esecutore delle veglianti leggi, dirigendo l'orazione a Mavorzio Lolliano uomo di stato, il quale sotto Costantino Primo fu console designato, ed ha governato la Campania, e sotto Costante e Costanzo fu prefetto di Roma nel 342, e console effettivo con Flavio Arbezione nel 355 governando l'impero Costanzo, chi potrebbe persuadersi, che se fosse noverata fra i gravi delitti l'esposizione de' bambini, avesse Firmico riferite in molti capitoli le maligne combinazioni celesti che la consigliassero, avesse scritto il lungo capitolo = *De expositorum vel non nutritorum genitura?* =

CAPO OTTAVO

ALTRO ARGOMENTO EMERGE DAL NON ESSERSI CONOSCIUTA IN OCCIDENTE, E PERCIÒ NON ESEGUITA, LA LEGGE DI VALENTINIANO PRIMO, VALENTE E GRAZIANO, FINCHÈ NEL SECOLO XIII NON SI È SCOPERTA ED ACCETTATA LA LEGISLAZIONE DI GIUSTINIANO.

120. Nell' ingresso del quinto secolo la legislazione era nell' estrema disordinata confusione, non si distingueva più il lecito dall' illecito, nel passaggio dal vecchio al nuovo culto non si conoscevano quali fossero le leggi non abrogate da Costantino di cui non vi è stato più prodigo legislatore, e da' suoi successori. Due privati giurisconsulti, attaccati tuttavia al politeismo, temendo che Costantino si desse premura di disperdere le leggi de' suoi antecessori, raccolsero in due separati volumi quelle emanate prima di lui da Adriano fino a Diocleziano e Massimiano e questi dal loro nome si chiamarono Codici Ermogeniano e Gregoriano. Ma le leggi successive giacevano autentiche nelle cancellerie imperiali, e circolavano incerte nel foro, per la qual cosa non era l' amministrazione della giustizia diretta da norme certe, ma abbandonata più all' arbitrio de' magistrati, di quelche fosse irrigata dalle genuine sorgenti del diritto positivo. Intanto per la morte di Arcadio ascese il trono di Oriente, nell' anno 408, Teodosio Secondo, associato all' impero fino dal secondo anno della sua nascita, la quale seguì nell' 11 aprile 401, e tutelato pel testamento paterno da Isdegarde, re di Persia, principe di magnanimo carattere che ben corrispose alla fiducia di Arcadio e dall' altra figlia di quest' imperatore e sorella di Teodosio

Pulcheria, che accoppiava ad alta pietà e a sommo attaccamento alla credenza ortodossa, sentimenti virili e principii di alta amministrazione politico-economica. Fu essa, che nell'anno 420 maritò il fratello con Atenaide, figlia del filosofo Eraclito, secondo Muratori, o secondo altri Leonzio, povera di sostanze, ma ricca di virtù e di bellezza, che nel battesimo, che precedette il matrimonio, prese il nome di Eudocia, da cui Pulcheria ne riportò ben tristo guiderdone. Fu essa, che nell' aver collocato sul trono d'Occidente Valentiniano III nell' anno 425, gli assegnò in isposa una figlia di nome Eudossia, nata dal matrimonio del fratello. Fu essa, che rivolto l'animo a decorare di leggi costanti e certe l' impero, cominciò dal chiamare in Costantinopoli i giurisconsulti più accreditati, e ricuoprirli di onori e di dignità, illustrò l' accademia eretta da Costantino, ampliata nel 332 da Costanzo, e molto più nel 372 da Valente. La collocò nel luogo chiamato, ad imitazione di quello di Roma, il Campidoglio, cui dette nome di *Capitolii auditorium*, e lo fornì di professori. Co' consigli e colla direzione di costoro, e specialmente di Antioco, già questore e pretore e console (nè poteva essere questore se non un consumato giurisconsulto), il quale, secondo Gonara nella vita di Teodosio II, fu forse quello stesso che fu dato dal re Isdegarde in istitutore del giovane principe, si determinò di fare aprire ad u omini doti gli archivj tanto di Oriente, che d' Occidente, onde impastarne una legislazione coerente, che portasse il nome di suo fratello, e così comparve il Codice Teodosiano pubblicato colla prima novella di tale imperatore nel XV delle calende di marzo dell' anno del suo XV consolato, cioè dell' e. v. 438, con cui non solo ne fu ordinata la promulgazione in ambedue gl' imperj, e si ordinò che con questo solo, a preferenza di ogni altra legge, si governassero, ma se ne celebrò ancora i nomi de' benemeriti compilatori, di Massimino e Martirio, entrambi *ex-questori*, aggiunti ad Antioco, personaggi illustri non meno, che Speranzio, Apollodoro, Teodoro, Epigenio, Procopio decorati del titolo di *spectabiles*.

121. Ma questo Codice, meno fortunato del Giustinianeo, è giunto a noi mutilo e tronco, perchè non creduto necessario per aversene de' transunti, col titolo di *Lex romana*, o col Breviario di Aniano è stato adulterato dai monaci con cancellarne i caratteri, e riscrivervi opere ascetiche o trattati de' ss. Padri, mentre quello di Giustiniano, giunto nell' Occidente nel secolo XIII quando la luce della civiltà cominciava a diradare le tenebre della barbarie, è stato conservato con ogni studio, ed arricchito di commenti, non ha perduto la sua originale nitidezza.

122. Il Teodosiano comparve la prima volta in Magonza nel 1528, per opera di Gio. Sicardo, il quale, confrontato il suo manoscritto col Moguntino e il Morparcense, non dette che il Breviario di Alarico II visigoto, avendolo purgato da quelle leggi che derivavano dalle gotiche costumanze. Gio. Tilio potè aggiungerci gli ultimi otto libri non ristretti in epitome nel detto Breviario, e Cujacio credette di dare intieri i libri sesto settimo e ottavo col supplimento di Stefano Charpino. Le Costituzioni del senatus-consulto Claudiano appartenenti al libro 4, furono comunicate a Cujacio da Pietro Piteo, e finalmente con i postumi commenti elaborati per continui trenta anni da Giacomo Gottofredo, è stato pubblicato nella miglior forma possibile in Lipsia nel 1736 da Antonio Marsigli e da Gio. Daniele Ditter.

123. Era però riservato ai soccorsi della chimica e alle laboriose minutissime investigazioni de' chiarissimi, ora emin. card. Mai e professore Amadeo Peyron, che questo Codice ricevesse nuove aggiunte, e rapporto alla storia della sua composizione ottenesse quegli schiarimenti che rimasero finora ad ognuno occulti. Molti frammenti ne ha diciferato il primo dal palimsesto Vaticano e gli ha pubblicati co' torchi della Propaganda nel 1823. Molti più nobili ed intieri ne ha scoperti l'altro dal palimsesto della biblioteca Torinese, e gli ha pubblicati nel 1824 per opera di quella regia tipografia, ed è a presumersi, che ambedue i Codici rescritti derivino dalla biblioteca del celebre monistero di Bobbio, di cui entrambi

le biblioteche Vaticana e Torinese hanno ereditate le spoglie. Felice è stato il ch. Peyron nell'avervi scoperte cinquanta leggi del tutto incognite, di venti delle quali si trovan le traccie nel Codice Giustinianeo, quindici nel Teodosiano, altri frammenti nel Breviario Alariciano, e queste appartenenti a diciotto titoli de' primi sei libri. Più felice nell' avervi rivelate due Costituzioni di Teodosio del tutto prima d' ora incognite, nelle quali, come fu imitato da Giustiniano nella costituzione *De novo codice faciendo*, aveva prescritte le norme e le discipline, con cui la sua legislazione dovesse prodursi. È da deplorarsi che in ciascuna di esse manchi il principio (50).

124. Dal tenore della prima, che ha la data del 7, delle calende di aprile, essendo consoli Florenzo e Dionigi, anno dell' e. v. 429, sembra dedursi, che il lavoro legislativo fosse molto prima incominciato coll' essere stati presentati a Teodosio tre Codici, mentre con quella Costituzione incarica Antioco, Teodoro, Eudicio, Eusebio, Giovanni, Comagene, Eubulo ed Apelle a presentargliene un quarto più perfetto. Quale fosse la materia de' primi tre Codici non è chiaro. Si può conghietturare, che il primo fosse una specie di Pandette, che contenesse le sentenze degli antichi giurisconsulti; il secondo le Costituzioni, gli Editti, i Rescritti imperiali; il terzo un impasto di tutta intiera la legislazione, la quale = *omnis juris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiat.* = Per allestire il quarto si comanda, che = *ad tanti consumationem operis, et contexendos codices diligendi sunt viri singularis fidei, limatioris ingenii, qui cum primum codicem nostrae scientiae, et publica autoritati obtulerint, adgrediantur alium, donec dignus editione fuerit pertractantur.* = Non è noto se gli otto soprannominati giurisprudenti abbiano allestito alcun lavoro dal 7 delle calende di aprile del 429 al 12 delle calende di gennajo del 435, sotto la qual data apparisce la seconda Costituzione scoperta dal ch. Peyron, che è egualmente mutila e mancante del suo principio, il quale poteva molto illustrarne la storia.

125. Si prescrive in questa, che nel Codice s' inseriscono le

sole Costituzioni ed Editti generali e particolari emanati da Costantino e da altri posteriori quindici imperatori, e questi sieno distinti in titoli, distinti colle date delle promulgazioni, in modo però che compariscano novissime: = *Ac si qua eorum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum disjunctum a ceteris apto subiciatur titulo, et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, solum jus relinquatur quod ut brevitate constrictum claritate luceat. Adgressuris hoc opus et demendi super vacanea verba, et iniiciendi necessaria, et mutandi ambigua, et emendandi incongrua tribuimus potestatem.* = E per un tale lavoro non più sette, ma quattordici personaggi distinti dette ad Antioco in ajuto, e questi, alla riserva di Teodoro e di Eubulo, tutti nuovi, de' quali però così nominati a soli sette oltre Antioco comparte nella novella Costituzione del 438, con cui promulgò il già compito Codice, l' onore di averlo composto.

126. Questo però non corrispose a ciò che dovea attendersi da un lavoro di nove anni, poichè l' accuratissimo Gottofredo nel cap. secondo de' suoi Prolegomeni a tal Codice, ha rivelato l' esteso numero degli errori occorsi, delle ommissioni, delle ripetizioni, della confusione nelle date delle leggi, di quelle stracciate e non ai loro titoli collocate. Contro l'intenzione di Teodosio, che voleva un Codice tutto ortodosso, si sono inserite le leggi di Costantino e di Valentiniano, che favoriscono l' aruspicina. Si è dato il titolo di *divus* a Giuliano, si è inserita la sua legge contra i violatori dei sepolcri, ai quali per pena minaccia l' indignazione dei *Dei Mani*, ch' erano i genj tutelari de' trapassati.

127. L'indugio in compilare questo Codice, oltrechè al cambiato numero de' collaboratori, può anche attribuirsi alle calamità di quel periodo, in cui Bisanzio fu turbato da dispute teologiche, e la corte, il senato, i dotti ed anche il minuto popolo parteggiarono chi per Nestorio, chi per S. Cirillo, e tra loro si urtavano fino a discendere a vie di fatto, a risse e a stragi. Tanto è vero, che il governo si occupò pochissimo dell' ordine pubblico dell' impero, che nello

spazio di cinque anni dal 430 al 434 non emanarono dal trono che nove leggi in oggetti di minima importanza, mentre negli anni antecedenti e posteriori se ne pubblicarono in maggior numero nel corso di un anno, e in alcuni si è oltrepassato quello di quaranta.

128. Discendendo al tema di questa mia opera, mi giova avvertire, che fra le lagune del Codice Teodosianeo, vi si trova quella di non avervi compreso la legge di Valentiniano I, Valente e Graziano, ove fu ascritta fra gli eccessi punibili l'esposizione degl' infanti, la quale non fu da essi avvertita nelle loro indagini. Nè noi la conosceremmo, se non l' avesse vendicata dall' obblio Triboniano inserendola nel Codice Giustinianeo. Ma egli coll' abituale arbitraria anomalia l' ha confusa ed impastata colla legge di Onorio e Teodosio, che leggiamo distinta ed intiera nel titolo = *De expositis* = del Codice Teodosianeo, come promulgata in Ravenna sotto il consolato nono di Onorio e quinto di Teodosio, il di cui tenore è il seguente = *Impp. Honorius et Theodosius A.A. Militio P.P.* = *Nullum dominis vel patronis repetendi aditum relinquimus si expositos quodammodo ad mortem voluntas misericordiae collegerit. Nec enim dicere suum poterit, quem pereuntem contempsit, si modo testes episcopalis subscriptio fuerit subsecuta, de qua nulla penitus ad securitatem possit esse cunctatio* (39). Ma nel Codice di Giustiniano è trascritta questa legge sotto quella di Valentiniano, Valente e Graziano, che si dice antecedentemente emanata nell' anno 374 essendo consoli Graziano per la terza volta e Flavio Equizio, e soppressavi l'autorevole sottoscrizione del vescovo, la quale vedremo in appresso, quale imponente influenza ha ottenuto in Italia e nelle Gallie sul reggimento e sulle consuetudini de' bassi tempi, è stata così rappresentata = *Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus A. A. A. ad Probum P. P.* = *Unusquisque sobolem suam nutriat, quod si exponendam putaverit, animadversioni constituta est, subjacebit,* = e quindi vi è stata aggiunta la suddetta legge : = *Sed nec dominis, nec patronis repetendi aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem voluntas misericordiae amica*

collegerit, nec suum quis dicere poterit, quem pereuntem contempsit.= Impasto il più assurdo, perchè se l' *animadversio quae constituta est* importava pena non arbitraria, secondo l' opinione di Accursio, ma bensì capitale, nel che sono concordi il Noodt e il Bynkershoek, quale adito poteva restare agli esponenti capitalmente puniti di richiamare a sè i figli, gli schiavi o i liberti esposti per essere ciò interdetto nel contesto della stessa legge? Ma dimostrerò nei seguenti capitoli, che la legislazione di Gistiniano non si conobbe o non ebbe autorità in Occidente, finchè non sorse in queste contrade l' aurora dell' incivilimento europeo; che il solo Codice Teodosianeo o le sue derivazioni ressero per il corso di quasi sei secoli, e che ignota perciò la legge di Valentiniano I, Valente e Graziano, come che non contenuta nel Codice Teodosianeo, fu per tutte quelle lunghe età tollerata e da niuna legge proibita l' esposizione dei bambini. E questo mi sembra il più forte argomento contro la opinione del Preside olandese, che coll' appoggio della sentenza di Giulio Paolo, del senatus-consulto Plauciano e del rescritto de' Divi fratelli ha preteso sostenere, che la esposizione fosse annoverata fra i delitti fino da quando gli Antonini reggevano il romano imperio.

——— ~ ———

CAPO NONO

DELL' AMBIGUA ED ASSURDA LEGISLAZIONE DI GIUSTINIANO SULLA ESPOSIZIONE DEGL' INFANTI.

129. Nell' anno 518 dell'era volgare, un barbaro di Tracia, sortito dall' infima classe della plebe, ed idiota al segno da non conoscere le cifre dell'alfabeto, fu, dopo la morte di Anastasio, gittato dalla fantasia della fortuna sul trono orientale. Ciò non ostante per la saviezza di Proclo suo ministro, il di lui governo, se non fu brillante, fu giusto, fu grato ai cattolici per il favore accordato ai diversi loro concilj, e a quello in ispecie di Calcedonia, favore, che più di ogni altro titolo lo fece preferire ai tre nipoti di Anastasio, il quale avea turbato la quiete pubblica per la sua tendenza alla setta di Ario e per le fomentate quistioni teologiche, sostenendo però una certa superiorità coll'ostrogoto re Teodorico, che reggeva già l'Occidente. Giunto però Giustino ad età decrepita, associò all' impero un suo nipote, figlio di Biglenzia sua sorella, sortito da oscuri natali in Bederina, castello della Dardania, ora Servia, il quale cambiò in quello di *Giustiniano* il suo nome originario di Iprande. Fattosi strada al principato colla strage di Vitaliano Conte, generale delle milizie, il quale era molto accetto allo zio ed al popolo, non ha cinto forse la porpora un sovrano di lui più ambizioso e rapace, più sanguinolente ed ipocrita. Ne definisce il carattere l'avere, con oltraggio al pubblico pudore, ammessa al talamo ed al trono una Teodora, donna infame dall' infanzia, perchè figlia di Acacio, guardiano degli orsi per gli spettacoli della fazione Prasina, tolta dal

bordello e dalle scene, e l' essere stato verso di lei sì compiacente da permetterle un' influenza nell' interno e nell' esterno reggimento dell' impero, dall' accordarle a sua tutta parziale disposizione private carceri sotterranee ed oscure, ove ha tenuto per lungo tempo imprigionati e Fazio e Bure, ed altri personaggi di senatoria dignità a lei invisi, di averne altri esiliati, altri delle loro sostanze spogliati, e ad indigente vita ridotti, altri fatti morire fra i più crudi tormenti. Questi fatti hanno indotto il cardinal Baronio a qualificarla per la furia più scellerata che abbia vissuto al mondo, la quale, alle più belle forme di corpo, ha congiunto il cuore più perverso. Anastasio bibliotecario, nella Vita di papa Vigilio, accenna la ferocia della minaccia con cui si faceva lecito di aggravare i suoi comandi. = *Và*, disse ad Antemio, *in Roma. Alla sola basilica di S Pietro abbi riguardo; che se troverai Vigilio papa o in Laterano, o in Palazzo, o in qualunque chiesa, mettilo sopra una nave, e menalo a noi, altrimenti ti farò scorticare vivo.* = Giustiniano però, o cieco, o complice, ha promulgato leggi a sua istanza, l'ha chiamata spesso *piissima*, e nell' ottava novella non arrossa di nominarla come guida de' suoi consigli: = *Et hic quoque participem consilii sumentes eam, quae a Deo data est nobis reverendissimam conjugem.* =

130. Agitato questo regnante (la cui fisonomia si riconobbe da uno scrittore contemporaneo, simigliante a quella di Domiziano) dallo smodato orgoglio di offerirsi grande presso la posterità, non ha posto confine a mezzo qualunque per riuscirvi. Entrato nell'ambizione di emulare il tempio di Gerusalemme, innalzò in Costantinopoli, con ismisurato dispendio, quello di S. Sofia, innanzi al quale collocò per insulto la statua di Salomone, colle mani alle gote in attitudine di pianto e di avvilimento all' aspetto di tanta magnificenza. Supera ogni umana credibilità la lunga serie delle città e de' castelli da lui eretti di pianta o restaurati, che si legge nell' opera degli Edificj dell' imperatore Giustiniano, scritta da Procopio di Cesarea, illustre personaggio, che seguì nelle sue spedizioni Belisario, e ne scrisse diligentemente le imprese. Si legge in essa,

che ad otto città applicò la denominazione di Giustiniance, a dieci di Giustinianopoli, a tre di Teodoria, a quattro di Teodoropoli, di Teodora a un borgo sulla sponda sinistra del Danubio, di Teodore a certe terme nell' Affrica. Ma per compiere sì gigantesche costruzioni, al di cui livello non si è sollevata la vanità di alcun altro antico o moderno sovrano, ed anche per accumulare i preziosi metalli, onde comprare con immensi sacrificj la pace dai barbari e dal re di Persia, e per condurre continue guerre, scarsi furono i tesori in ventisette anni ammassati dall' imperatore Anastasio, che Procopio fa ascendere a trecento ventimila libbre di oro (Storia secreta, cap. 21), e in nove dalla parsimonia di Giustino, meschini furono i tanti profitti del fisco imperiale, e il bottino delle nazioni da' suoi generali debellate. Bisognò angheriare i Giudei, i Samaritani, gli Eretici, i Gentili sotto pretesto di religione, confiscandone i patrimonj, bisognò vendere dignità e magistrature, e quindi con impudenza spogliare i magistrati della opulenza conquistata sui popoli manomessi, bisognò emanare leggi fiscali, amministrare anche personalmente la giustizia per venderla al maggior contribuente. Non si crederebbero queste e molto più grandi iniquità, di cui ne ha conservato la memoria in estesi particolari Procopio nella sua Storia segreta, se non fossero confermate dagli autori contemporanei o di non molto distanti Evagrio, Zonara, Teodone il lettore, Vittore, Tunnense, dallo stesso Teofane Bizantino, ed in seguito da Suida e da altri. Sopra una superba colonna brillava la statua di argento del primo Teodosio. Per sordidezza la usurpò e la distrusse, per vanità vi collocò la sua equestre. S' intitolò negli atti pubblici Alemanno, Gotico, Francico, Antico, Alanico, Vandalico, Affricano ad imitazione de' cittadini e degl' imperatori romani che avevano essi stessi conquistato provincie e vinte estranee nazioni, mentre dopo indossata la porpora non portò cingolo militare, con alcun popolo e specialmente co' Franchi non è stato mai in guerra, mentre contro altri hanno condotto eserciti i suoi generali, e ad alcuni egli pagò ignominioso tributo.

131. Di questa sua vanità pensò di trarre profitto Triboniano, giurisconsulto accorto, corruttibile e fino alla nausea adulatore, le cui ricchezze accumulate nelle diverse magistrature sostenute e nelle eseguite incumbenze, tolse poi Giustiniano ai suoi figli dopo la di lui morte. S'insinuò destramente pungendo la sua passione di gloria coll' amplificargli la fama che riscuoteva Teodosio Secondo dopo un intiero secolo per il Codice da lui promulgato in soccorso del Foro, mostrandogli essere più solida la celebrità di un legislatore, di quella che può donare la magnificenza degli edificj, che presto o tardi sono corrosi dal tempo, o dalla malignità distrutti o dall' invidia; e tanto bastò, perchè l' imperatore incaricasse Triboniano di occuparsi di una tale impresa con viste più larghe di quelle da chiunque altri erano state antecedentemente concepite. Dette a lui nove collaboratori, scelti in parte fra i professori dell'Accademia Costantinopolitana, ed in parte chiamati da Berito, città che di quel tempo, più di ogni altra, fioriva in giurisprudenza. Primo pensiero fu di raccogliere in un volume le leggi, gli editti, i rescritti imperiali, non quelli soli de' principi cristiani, ai quali si limitarono Teodosio II e Valentiniano III, ma impastargli cogli altri de' principi pagani, giovandosi de' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, e delle Novelle degl' imperatori, che tanto nell'Oriente, quanto nell'Occidente il precedettero, e tenendo per l' ordine della materia le norme dell'editto perpetuo di Adriano Augusto; e questo fu chiamato Codice di Giustiniano pubblicato sotto il consolato del solo Decio juniore nell' anno 529.

132. Si fece poi osservazione, che Valentiniano III in un' orazione recitata al senato di Roma, nell'anno 426, di cui più brani fece inserire due anni appresso nel suo Codice, avea dato facoltà di consultare nell' amministrazione della giustizia le risposte de' prudenti, e fra questi avea proposto i giurisconsulti Papiniano, Giulio Paolo, Gajo, Ulpiano e Modestino in modo, che si preferisse la sentenza, in cui concorresse fra essi il maggior numero, e in caso di parità, quella fosse preferita in cui fosse convenuto Papiniano, e

riflettendo che le opere di questi e degli altri non meno dotti giurisconsulti erano di tanto volume da non bastare la vita di un uomo per tutti leggerli e studiarli, si pensò, che fosse opportuno di compendiare i principali teoremi di ragion civile, da essi estratti, e questi in un solo volume, diviso in sette parti, e l' unione di questi classificata in cinquanta libri, presentarli suddivisi in quattrocento trenta titoli. Tanto fu eseguito, e il volume prese la denominazione di Pandette e di Digesto. Mentre però di tal lavoro si occupavano i dotti, non volle Giustiniano essere vinto da Gajo nell' istruire la gioventù nel diritto elementare, ed a Tribonino, Doroteo e Teofilo commise di comporre un corpo d' instituzioni, che sulle traccie appunto di quelle di Gajo furono ben presto improntate.

133. Intanto però il prurito legislativo, che non cessò di razzolarlo, finchè visse, aveva inebbriato l' immaginazione di quell'orgoglioso in modo, che avendo emanato, dopo la pubblicazione del Codice, cinquanta, o secondo l' opinione di Balduino e di Alberico Gentili, circa dugento leggi, nè sapendo ove meglio collocarle, credette opportuno di farle figurare nei titoli, ai quali si credesse che meglio convenissero. Così soppressa l' autorità del primo, ordinò che fosse in osservanza il secondo ampliato Codice, che chiamò di *ripetita prelezione.* Dopo tali produzioni gli restarono ancora ventisette anni d' impero, ne' quali era impossibile di frenare l' abbondanza della sua incostanza legislativa. Andò irrequieto ascoltando o le cavillose insinuazioni de' legisti, o l' interesse fiscale, o le fantasie del suo cervello, e Costituzioni, ed Editti, e Rescritti, e le così dette Novelle prodigò a' suoi popoli, e queste quindi ragunate in un corpo, presero la denominazione di Gius novissimo, col quale o abolì, o riformò, o corresse gran parte delle disposizioni comprese nei libri prima pubblicati, specialmente intorno le testate o intestate successioni ereditarie, tanto che si convertì la voluminosa sua legislazione in un laberinto morale, per uscire dal quale e conoscersi le leggi che restavano o non doveano essere più in attività, vi è occorso il simbolico filo di Arianna.

134. Non può impugnarsi che dai frammenti delle opere degli antichi etnici giurisconsulti filosofi, settarj quasi tutti della severa dottrina di Genone, emergano discipline di ragione civile, di moralità e di sapiente politica cosperse. Poteva però mente umana concepire proposito più assurdo di quello di dividere in due corpi lo studio nella giurisprudenza, onde ammassare in uno le sentenze de' dotti, scaturite spesso non da fonti generali, ma da particolari combinazioni di chi gli ha consultati, e queste compendiate, e non di rado soppresse le antecedenti, rese equivoche od oscure, e sublimarle poi da privati concepimenti ad imponenza legislativa, e nel tempo stesso sui medesimi identici argomenti comprendere le derivazioni originariamente autorevoli imperiali confondendo trammezzate quelle dettate dallo spirito del politeismo colle altre sottoposte all' influenza del cristianesimo, senza riguardo di soverchiare in fine le une e le altre colle proprie anche contraddittorie costituzioni? Di quale altra gloria avrebbe decorato Triboniano il suo tronfio padrone, se abbandonata la servile impresa del collettore, avesse raccolta in un getto la sapienza degli antichi posta al crogiuolo dell' esperienza, ed ampliando le pubblicate sue Istituzioni di diritto civile, avesse prodotta una legislazione coerente e tutta propria, di cui Giustiniano potesse sostenere senza usurpazione il titolo di legislatore? Di fatto, appena a lui sopravvisse la sua deforme compilazione in Oriente. Miserabile plauso ottenne da Giustino Fecondo suo nipote, ed oppressa poi da una gran mole di Novelle di ventotto suoi successori, sparì dalle scuole e dal Foro, quando Basilio il Macedone pubblicò un nuovo Codice col titolo di Basiliche, perfezionato dal suo figlio e successore al trono Leone il Filosofo, con cui fu governato l'Oriente, finchè, verso la metà del secolo decimoquinto, l'ultimo imperatore Costantino XIII cadde sotto le scimitarre di Maometto Secondo, e le mezze lune furono surrogate alla Croce sulla sommità della cupola del tempio di S Sofia e de' quattro obelischi che lo circondano, nel modo che anche attualmente si vede.

135. Ben diverse furono in Occidente le vicende della legisla-
zione di Giustiniano. Estinto quivi da più di mezzo secolo l'impero
romano, egli la pubblicò, quando lo governavano Atalarico re degli
Ostrogoti da una parte, e i Westrogoti dall'altra, tanto che non
potè farla conoscere più innanzi dell' Illirio. Tentò d' introdurvela,
quando, debellati gli Ostrogoti, diresse ad istanza di Papa Vigilio,
nell'anno che precedette la sua morte, ad Antioco prefetto d' Italia
la celebre sua prammatica sanzione, che fu conosciuta appena in
Roma, in Napoli, e ne' paesi dell' estrema Italia, che gli prestavano
obbedienza. Sopravvenuta dopo un lustro l'invasione longobardica,
credettero inutili i giudici e i difensori di abbandonare l' osservan-
za del Codice Teodosiano per occuparsi della immensa mole della
legislazione orientale offerta dalla spada de' Greci. I soli chierici
osservarono gran parte delle Novelle, e le fecero valere anche suc-
cessivamente, perchè Giustiniano nella sua ipocrisia molti privilegj
ed esenzioni accordò al clero ed a' vescovi, de' quali furono que-
sti così gelosi custodi, che ottennero da Lodovico Pio, nella legge
longobardica 55, il seguente decreto: = *Ut omnis ordo ecclesiarum
secundum legem romanam vivat, et sic inquirantur et defendantur
res ecclesiae.* = Crede Guido Panciroli, che oltre quella, forse ri-
cuperata de Irnerio in Costantinopoli, si sia conservata una copia
del Codice in Ravenna: il che è ben probabile, poichè per altri
due intieri secoli, e fino al 752, poterono i Greci imperatori in det-
ta città e nella Pentapoli, mandare i loro rappresentanti col titolo
di Esarchi. Le Istituzioni e tutte le Novelle furono scoperte nel 1086
nella biblioteca di Monte Cassino dall'ab. Desiderio, che fu poi Papa
col nome di Vittore Terzo, come mezzo secolo dopo conquistò in
Amalfi Lotario II, il Sassone, le Pandette, le quali si disse, che un
mercatante le ricuperasse in Levante, e a quella città, ove tanto in
allora fioriva il commercio, ne facesse dono. È opinione del Murato-
ri, dopo le gravi discussioni fra il padre Grandi ed il Tanucci sopra
il Codice delle Pandette di Amalfi, che queste, sebbene non nell'in-
tiero contesto, si conoscessero in Italia ed in Francia. Queste poi,

spiegate in Bologna da Pepone e dopo lui da Irnario, ed anche in altre città d' Italia furono accolte come una gemma preziosa in quell'aurora dell' incivilimento. Nelle scuole si cominciò ad esporle per erudizione, e come parte di morale filosofia, e di commenti e chiose si arricchirono. I Papi, ad imitazione di esse, impastarono il diritto canonico. Niuna legge o pontificia o di secolare governo accordò ad esse autorità nel Foro, ove *sensim sine sensu* furono accettate sotto i pontificati d' Innocenzo III di Gregorio IX e d' Innocenzo IV. La filosofia, che emerge da parziali membri dell' opera, la perdita che si era fatta dal genuino Codice Teodosiano, il credito che le accordava l' antichità a preferenza delle più recenti ed ineleganti leggi longobardiche, fecero, che venisse accolta con ammirazione, e con una specie di latria dalle generazioni avide di avanzare nel sentiero dello scibile. Il che però non è bastato a ricuoprire i difetti di una compilazione che per la parte storica non ha servito a darci delle tracce per investigare lo spirito pubblico delle diverse età mediante la cognizione delle provvidenze occorse per governarle in ragione delle sue tendenze. Ha servito bensì egregiamente ad immergere l' amministrazione della giustizia nell' incertezza, e a condannarla alle discussioni e alle cavillazioni del Foro, cavillazioni fatali al ben esser sociale, di cui il chiarissimo Muratori ne dà debito nel fine della sua ventesima seconda dissertazione alla mal'augurata accettazione della legislazione Giustinianea.

136. Era dato fortunatamente ai lumi del passato e del presente secolo, che i provvidi Governi abbiano concesso ai popoli, e si dispongano a concedere de' codici filosofici, che senza circonlocuzioni di parole contengano concisi precetti efficaci a tutelare i diritti e a provvedere ai bisogni de' presenti ordini sociali, e così redimerli dalla servitù di essere governati dalle fantasie de' prammatici, e dagli esempi offerti dalle fluttuanti cose giudicate da' tribunali.

137. Questi rapidi cenni storici, sebbene di non pellegrin

erudizione, mi sono sembrati opportuni, perchè vivo e scrivo in paese tuttavia retto dalla legislazione di Giustiniano, alla quale per ereditario pregiudizio presta omaggio la turba de' forensi, e perchè non rechi maraviglia che mi propongo di sostenere, che intorno l'esposizione degli infanti, anzichè supplire con più provvide disposizioni alle lacune lasciate aperte nel Codice Teodosiano, vi è stata introdotta una maggior confusione ed incertezza. Nella composizione del primo Codice due sole leggi inserì Triboniano nel titolo = *De infantibus expositis.* = Quella da me citata dell'imperatore Alessandro, con cui permise a Claudio di rivendicare la prole della sua serva, senza di lui consenso esposta, purchè lo stesso Claudio rinfrancasse il nutricatore (se pure non la ritenesse furtivamente) di ciò che avea speso per alimentarla, e così pure la legge di Valentiniano I, Valente e Graziano, combinata coll'altra di Onorio e Teodosio, di cui ho avuto ragione nel capitolo precedente. Dopo di ciò, nel titolo delle Pandette = *De agnoscendis et alendis liberis*, = ha fatto figurare la celebre sentenza di Giulio Paolo = *necare videtur* . . . . = ove pone allo stesso livello dell'omicidio volontario l'esposizione de' figli. Così unito a questa privata sentenza, cui ha accordata forza legislativa il decreto di Valentiniano, Valente e Graziano diretto a Probo, sembra che siasi voluto qualificare l'esposizione fra i delitti capitali.

138. Passarono appena sei mesi dopo aver promulgato il primo Codice nel dì sesto degl'idi di aprile, nell'anno del consolato del solo Decio, che nel quindici delle calende dello stesso anno 529, emanò da Calcidonia, la classica Costituzione, di cui ho avuto opportunità di ragionare nel fine del quinto capitolo, e ne ho inserito il testo nell'annotazione 45. Supponesi in essa, che i padri o i padroni, che avessero esposto i figli o i servi, pretendessero di richiamarli con diritto di patria potestà o di padronanza dei nutricatori che gli avevano alimentati, educati. Dunque se potevano tuttavia esercitare un tal diritto, deve concludersi, che la legislazione di Giustiniano non li riconosceva colpevoli per l'esposizione di delitto

o capitale, o da correggersi con pena straordinaria. Egli, che volle castigarli, non li minacciò di altra pena oltre quella di decadere dai loro diritti: = *Neque enim oportet eos qui ab initio infantes abjecerunt et mortis forte spem circa eos habuerunt, incertos constitutos, si qui eos susceperunt hos iterum ad se revocare.* = Quando poi cinque anni dopo nel quarto suo consolato con Teodoro Paolino dette la seconda edizione del Codice, corresse ed ampliò la rubrica del titolo in questi termini: = *De infantibus expositis, liberis et servis, et de eis qui sanguinolentos nutriendos acceperunt,* = e ciò fece per potervi aggiungere la Costituzione suddetta e porla immediatamente dopo la legge di Valentiniano, Valente e Graziano, e così venne a dichiarare, che l'*animadversio quae constituta est* minacciata agli esponenti dai tre imperatori veniva da lui limitata alla perdita della patria potestà.

139. Nè qui si arresta la sua volubilità ed incostanza nel castigare gli esponenti. Dodici anni dopo, cioè nel dicembre del consolato di Basilio seguito nel 541, dell' e. v., diresse da Costantinopoli a Menna, prefetto de' pretorj nell' Illirio, una Costituzione, ch' è la cento cinquantesima terza fra le sue Novelle, in cui con turgida asiatica ampollosità gli narra di essergli stato riferito da Andrea Apocrisario, cioè diacono della chiesa di Tessalonica, un delitto enorme: = *Crimen a sensu humano alienum, et quod ab ullis quidam barbaris admitti credibile est,* = qual' è quello, che alcuni si facevano lecito di gittare nelle Chiese i bambini appena usciti dall' utero, e dopo che persone pietose gli hanno alimentati ed educati pretendono di richiamarli a sè, come oggetti ad essi appartenenti in proprietà per ritenerseli in istato servile, = *cupientes suae hoc etiam crudelitati apponere, ut quos in ipsis vitae primordiis ad mortem exposuerunt, eos, postquam adoleverint, defraudent libertati;* = il qual fatto, diss'egli, contiene più assurdi, cioè la tentata morte, la calunnia, e ciò che ciascuno può ravvisare di perverso in azione simile. Essere perciò giusto, che chi ciò commetta non iscampi la vendetta che parte dalle leggi, ed affinchè serva ad altri

di esempio, sia sottoposto all' estreme pene. Decreta perciò, che quelli, che nelle chiese o nelle strade pubbliche, o in altri luoghi sieno gittati, acquistino la piena libertà, sebbene ciò sia di pregiudizio a chi provi che a lui appartenessero in proprietà, ed in fine raccomanda all' arcivescovo di Tessalonica, alla santa sua Chiesa, al prefetto, e alla stessa coorte militare, che chi questa legge tragredisca, o *permetta che venga trasgredita*, sia sottoposto alla multa di cinque libbre d' oro. = *Quinqua etenim librarum auri imminebit tam his, qui haec transgredi pertentaverit, quam qui eam transgredi permiserint* (51). = Non essendo verisimile, che chi nel sesto secolo dell' e. v., secolo di miserie, esponesse un bambino fosse di tal patrimonio fornito da poter corrispondere al fisco una multa di cinque libbre di oro, somma equivalente a quattrocento zecchini, ne risulta, che costantemente ingegnoso Giustiniano nel suo sistema di estorquere denaro con qualunque mezzo, il simulato zelo di rendere ragione alla rappresentanza dell' arcivescovo di Tessalonica, gli offerì un sagace prestesto di esigere legalmente la multa dai magistrati imperiali o municipali. = *Egli* (narra Procopio nel capo 17 della sua storia arcana) *non temette di far leggi e le fatte abolire, purchè potesse guadagnare; nè per le cocostituzioni che promulgò, seguì le ragioni che doveano ispirarle, ma bensì la sola vista di trarre somme di denaro... In questo modo nulla vi avea di certo e di fisso nella legislazione, ma un diritto volubile ed erroneo, e le bilancie della giustizia declinavano dalla parte dell' oro.* =

140. La congerie delle quali leggi riassumendo, dietro la regola che le posteriori derogano le anteriormente promulgate, sono indotto a riflettere, che se quest' ultima Costituzione provocata dall' arcivescovo di Tessalonica in garanzia degli esposti *servi*, deve credersi, che percuota anche l' esposizione degl' *ingenui*, ed in tal caso non è punito un tal delitto che con una semplice pena pecuniaria, o agli *ingenui* non è applicabile, ed allora subentra l' antecedente Costituzione data in Calcedonia, che mortifica i padri o i

padroni esponenti colla perdita di ogni diritto sugli esposti sì di patria potestà, che di padronanza. Così soppresse questo legislatore la sentenza di Giulio Paolo inserita nelle Pandette, la legge di Valentiniano, Valente e Graziano intrusa nel Codice, alle quali si è così implicitamente derogato,

141. Cosa poi si dirà, se si rifletta che quando Giustiniano definiva l'esposizione = *Crimen a sensu humano alienum et quod ab ullis quidam barbaris admitti credibile est*, = non rammentando forse, che con altre due leggi, emanate una tre anni innanzi, e l'altra due, aveva ordinato che non fossero alimentati i figli nati da illeciti connubj, e per conseguenza se non fossero barbaramente uccisi, appena usciti dall'utero dovevano almeno per atto di misericordia essere esposti ? La Novella 74 contiene una disposizione diretta a Giovanni, prefetto del pretorio, che era in quell'anno dell'e. v. 538 anche console ordinario, in cui tratta del modo col quale i figli naturali possono diventare legittimi, e dopo averne trattato in cinque distinti capitoli, così nel sesto conclude : = *Si quid autem praeter haec fiat, non tamen ex conscripta procedat copulatione, erunt naturales, et quae a nobis largita sunt naturalibus sive ex testamento sive ab intestato potientur. Eos enim qui semel ex odibilibus nobis et propterea prohibitis nuptiis procedunt, neque naturales vocari, neque partecipanda eis ulla clementia est : sed sit supplicium etiam hoc patrum ut cognoscant quia neque quicquam peccatricis concupiscentiae eorum habebunt filii.* = E credendo di non essersi bene espresso in questa sua Costituzione, ha voluto ritornare nell' anno successivo, in cui fu console Appione, sullo stesso argomento colla Novella 89, diretta allo stesso Giovanni, che continuava ad essere prefetto del pretorio. In essa ha voluto più apertamente spiegare quale dovea essere la sorte de'figli nati da illecite nozze, i quali avea detto, che non dovessero sperimentare alcuna clemenza, quella cioè per cui non dovessero perire di fame non essendo alimentati dai proprj genitori. = *Ultima siquidem nos pars legis expectat, ut ipse competentem suscipiat ordinem, et enumeremus, qui neque ipso naturalium*

nomine digni sunt. Primum quidem omnis ex complexibus (non enim haec vocamus nuptias) aut nefariis, aut incestis, aut damnatis processerit neque naturalis nominandas, neque alendus est a parentibus, neque habebit quoddam ad praesentem legem participium. = La quale crudele condanna rinnovò Giustiniano nella Novella 82, §. 326 = *De liberis naturalibus.* = *Haec constitutio non pertinet ad eos liberos, qui ex nefariis procreationibus creati sunt, ideoque nec alimonia eis parentes vel fratres praestare debent. Constantini autem divae memoriae lex ad Gregorium scripta penitus evacuatur.* = Ed è anche trascritta nell'autentica = *ex complexu* = sottoposta alla legge 4 di Arcadio ed Onorio nel titolo del Codice = *De incestis nuptiis* = *ex complexu nefario aut incesto aut damnato liberi nec naturales sunt nominandi, omnis paternae substantiae indigni beneficio, ut nec alantur a patre.* = Que' bambini pertanto che non vantano la derivazione da legittime nozze, o non sono nella categoria de'figli naturali, figli cioè di una concubina o di servi, o di giovani liberi, quelli insomma sortiti da non approvato connugio, non doveano, secondo Giustiniano, essere alimentati; legge crudele, corretta presso noi dal diritto canonico. Imperciocchè troppo esteso è l'elenco delle nozze dal diritto romano vietate oltre le *nefarie*, che Cujacio crede, che debbano intendersi per quelle in primo grado fra ascendenti e discendenti abborrite, e le *incestuose*, definite tali quando seguano fra collaterali. Erano *condannate* e vietate quelle fra persone imparentate spiritualmente col sagramento del battesimo, quelle fra il tutore o curatore colla pupilla, fra la padrona e il liberto, fra il governatore di una provincia colla donzella provinciale, finchè durava il suo officio, fra il rapitore e la rapita, fra i senatori e i costituiti in dignità decemvirale o sacerdotale e la plebea, quelle colla donna adultera, tanto prima che dopo la condanna, colla donna che ha il marito schiavo presso il nemico, quando non sia stato redento entro cinque anni dalla sofferta schiavitù.

142. Diversi commentatori anche dotti del gius novissimo,

volendo purgare dalla taccia d'inumanità il da loro ammirato legislatore, hanno creduto che con questa misura non abbia egli interdetto, che i figli incestuosi non siano baliti e nudriti, e solo abbia voluto togliere ad essi il diritto di chiedere, adulti, al padre con che alimentarsi; ma quali alimenti poteano più da questi ottenersi, subito che venivano spogliati del lor patrimonio e cacciati ancora in esilio? Sarebbe ciò in contraddizione coll'avere egli manifestato lo scopo degli alimenti negati a tali figli, quello cioè di castigare i padri togliendo loro la compiacenza di riconoscere ed accarezzare una propagazione del loro sangue e della loro sostanza: = *Sed sit supplicium etiam hoc patrum ut cognoscant quia neque quicquam peccatricis concupiscientiae habebunt filii.* = Imperciocchè, riflette su tal proposito il chiarissimo Corrado Rittersuzio = *Sicut honorabile est habere haeredem, ita carere haerede, et habere fiscum successorem est ignominiosum et poenam sapit.* = È dunque più probabile, che la vista di Giustiniano sia stata quella che tali figli, per mancanza di alimenti, non vivessero, e fosse negato ai genitori l'espediente di esporgli per poterli riconoscere un giorno, e così evitare in parte il minacciato castigo. Contro questa Novella esprime dignitosamente il suo orrore il chiarissimo Noodt nel commento al titolo = *De agnoscendis et alendis liberis.* = Chiama le parole della Novella = *iniqua et crudelia nedum impia. Nam si est peccatum nefario incesto et damnato coitu, ut negari nequit non est liberorum sed parentum peccatum; parentes igitur puniantur noxii, at non puniantur liberi, infelices quidem, sed insontes; interim quam putamus imperatoris fuisse rationem aliter statuendi? nulla adfertur, ne color quidem; et si aliquam habuisse credibile est. Cogitant eruditiores an voluerit Imperator uno hoc in casu permittere jam abrogatum morem exponendi infantes sanguinolentos: hoc praetextu quasi e republica esset hoc modo expungi memoriam foedissimi sceleris, et aliis quotidiano occursu talium liberorum ad peccandum facile daturi exemplum. Mihi hoc incidit. Possum errare, et cupio discere. Tu si quid noris rectius, doce: habebo gratias, et habebunt alii.* =

143. Il che mi conduce all'altra considerazione, che in tutto l diritto romano non s'incontra alcuna misura legislativa sulla esposizione de' bambini nati da illecite congiunzioni. Se questi venivano esposti, ripeterò la considerazione altra volta accennata, entravano nella categoria degli ingenui e de'servi, che dai liberi cittadini o dai padroni erano condannati a tale abbandono, o per i prestigj della divinazione, o per alcuno degli altri eccitamenti, di cui ho avuto ragione ne' precedenti capitoli, e ad essi erano forse comuni i provvedimenti delle leggi a favore degli esposti ingenui, come de' servi. Il che sia detto a preferenza degli antichi, a decoro della nostra età, in cui sono regolarmente esposti fra noi quegli esseri infelici soltanto che non possono vantare genitori, quali al loro seno senza rossore gli stringano.

CAPO DECIMO

DELLE VICENDE DELLA ROMANA LEGISLAZIONE SOTTO IL REGNO DE' VISIGOTI NELLE GALLIE E NELLA SPAGNA, E SOTTO L'ALTRO DEGLI OSTROGOTI IN ITALIA E NELLE PROVINCIE AD ESSI SOGGETTE.

144. Non credo di poter esporre il carattere della legislazione con cui sono state governate le colonie de' nuovi popoli, che invasa l'Europa meridionale l'hanno popolata in surrogazione degli antichi abitatori, o si sono amalgamati con esse senza premettere un rapido cenno della loro origine, delle cause, che gli hanno eccitati alla fattane conquista, delle loro vicende, della loro ferocia o della acquistata moralità de' loro governi, poichè da ciò solo dipende lo scopo delle loro instituzioni di ragion civile. Era nell' ordine delle umane vicende, che come caddero, si suddivisero, e cessarono di esistere gli antichi imperii, così dovesse estinguersi anche quello di Roma, che, mediante lenta, ma sempre costante e valorosa guerra di occupazione, si era reso più degli altri vasto e formidabile. Imperciocchè per non meno di tremila e cinquecento miglia si era dilatato dalla Mesopotamia, dalla Siria, dalla Fenicia fino alla Mauritania ed alla Lusitania, e per due mila e dugento miglia dalla Libia e dall' Egitto alla Britannia, alla Rezia, alla Dacia. Una forza superiore o immediate combinazioni politiche distrussero gli antichi imperii. Ma quello di Roma soffrì una lenta morte, prodotta più dall' interna cancrena, che per la invasione de' barbari, sebbene questa sia stata una catastrofe così singolare, che è l'unica nella storia dell'uman genere. Dopo il governo degli Antonini, rare volte si è

ammirata sul trono di Augusto o la virtù morale o la militare prodezza. Invece vi si sono detestati ogni maniera di vizj da tiranni più che regnanti, che hanno angariato i popoli colle loro estorsioni, hanno spopolate le campagne, ed introdotta ne' popoli una stupida apatia sulla cosa pubblica. Era un' insolente soldatesca, che vendeva il trono a chi offeriva fra i suoi ufficiali un più ricco congiario, e questa soldatesca non più fra i Romani, ma fra i barbari era reclutata. I senatori e i cavalieri romani accettarono neghittosi come un dono la loro esclusione dal comando delle legioni, decretata per gelosia dall' indolente e voluttoso Gallieno ; ed il secondo Claudio, che gli succedette, compose di soli barbari l'armata, con cui ad altri barbari portò la guerra. Leggiamo nel trentesimo libro di Ammiano Marcellino, che sotto l' impero di Costantino la barbarie avea già cominciato ad entrare nel costume del popolo. I figli di Costantino ne conseguirono l' eredità colla strage de' congiunti, con fraterni parricidj, e quegli cui rimase preda l' impero, ne scosse dalle fondamenta il buon ordine, con lasciare che i barbari sempre più si avanzassero nelle loro scorrerie per occuparsi di dispute teologiche e portare la confusione nell'interna amministrazione del governo e in quella non meno della nascente Chiesa. Un bel periodo e l' ultimo dell' impero fu quello di Teodosio succeduto dopo quasi sei lustri a Giuliano Gioviano e ai Valentiniani. Egli protesse la Chiesa e qualche avanzo di romana letteratura, ma i suoi figli, lasciati in bassa età, ne ereditarono i vizj e niuna delle virtù. Impazienti di riprensione uccisero i tutori dati loro per testamento dal padre, Stilicone e Rufino, imitando i figli di Costantino, che a sorte eguale condannarono Ablavio, l' illustre personaggio, co' consigli del quale avea il loro genitore governato il mondo. Valentiniano Terzo prometteva un giusto governo, finchè fu assistito da Placidia sua madre e dal valoroso Ezio, ch'egli in una sua Novella chiama *parens charissime*, ma ucciso un tal personaggio di propria mano entro la reggia, dopo che avea debellato Attila, si abbandonò ad ogni maniera di lascivia, e fu ucciso in vendetta de' suoi adulterj. In

vano, fra i suoi successori, tentò il virtuoso Antemio di richiamare nell'occidentale impero la romana virtù, di cui non era più suscettivo. Il prepotente patrizio Ricimero fece la guerra al suo sovrano e genero, lo assediò in Roma, lo vinse col saccheggio delle città, e trattolo da un nascondiglio l' uccise per porre il diadema sul capo di Olibrio Anicio, che per pochi giorni lo resse, finchè tre anni dopo, passato ad ornare altre quattro teste, lo strappò Odoacre da quella dell' imbecille Romolo Augustolo, che si trovò più felice di terminare i suoi giorni in soave domestica tranquillità nel castello di Lucullo, e con ciò fu estinto l' impero d'Occidente.

145. Questa profonda ognor crescente interna cancrena, il non più conosciuto marziale esercizio, l'agricoltura abbandonata, la popolazione menomata, le città deserte, la angherie de' governanti, la contesa fra il politeismo e il cristianesimo, e le sette sempre risorgenti fra opinioni teologiche che laceravano il nuovo culto, questa congerie di mali pareva additare, già da due secoli almeno, ai barbari conquistatori il sentiero da battersi per rovesciarsi su quello sfacellato imperio. Ma il nome romano avea impresso negli abitatori dell' Europa un sentimento di venerazione e di terrore tale, che in forza di questa falsa opinione furono prima strappate e rapite le membra dell' impero occidentale con occuparne ad una ad una le sue provincie, anzichè si fosse ardito d' invaderne il centro; bisognò che prima fosse turbato e sconvolto l' ordine generale, bisognò che si andassero prima sopprimendo le vecchie istituzioni dell'antico mondo per farle risorgere fra nuove nazioni, in nuovi stati con nuovi costumi e nuove lingue. Per una maravigliosa combinazione, parve che quasi nello stesso tempo un gruppo di nazioni desse sviluppo alla filosofica sentenza, che tutta la terra è il retaggio dell'uman genere e non una privilegiata proprietà di una frazione di esso soltanto, e che quegli debba godere del più bel clima e della maggiore feracità, che ha mezzi di forza più efficaci per farne la conquista, difenderla, conservarla. Con questa vista altri sbucarono dalle più gelate regioni

del settentrione, intere popolazioni, e fino dall' età degli Antonini sciami di razze nomade uscirono dalla penisola di Scandinavia, e sotto diverse denominazioni di Vandali, di Svevi, di Sassoni, di Franchi, di Goti invasero i primi di passo in passo la Bretagna, le Gallie, le Spagne, l'Affrica. I Goti dall' altra parte non credettero di molto scostarsi dalle native contrade, e fecero loro stanza verso le foci della Vistola, d'onde, dopo più lustri di possesso, furono cacciati dagli assai più barbari pastori Sarmati, genti di orrido aspetto, che, avendo abbandonato i confini settentrionali della China colle loro famiglie e co' loro armenti, abitarono il paese fra il Volga e la Palude Meotide, di dove partirono dopo qualche tempo chiamati dalle attrattive dell' Europa ne' paesi abitati dai Goti, i quali, oppressi da forza maggiore, gli abbandonarono col passare il Danubio nel periodo dell' impero di Gallieno.

146. Lungo sarebbe il narrare le vicende militari de' Goti, le guerre che portarono all' impero, la celebre battaglia di Adrianopoli, paragonata a quella di Canne per la strage fatta da Annibale de' Romani. Dirò solo, che diviso questo popolo in Visigoti e in Ostrogoti, ne formò il Primo Teodosio con la sua prudenza due colonie, assegnando ai primi porzione della Francia, ed ai secondi la Frigia e la Lidia, e con larghi stipendj li prese al soldo dell' impero col titolo di federati o alleati. Lasciò che i loro capi ereditarj dirigessero le tribù e le famiglie, ma morto nella sua corte Atanarico, re de' Visgoti, li persuase a non eleggersi altro re, come egualmente persuase gli Ostrogoti di non dare alcun successore al loro re e generale Alatèo perito nella battaglia del Danubio, e sommerso in quelle onde. Gli uni e gli altri accettarono ed obbedirono ai generali dati ad essi da Teodosio, ed il romano impero fu difeso da essi con fedeltà e bravura, e mediante questa assistenza potè l' imperatore terminare in pochi giorni la guerra con Massimo, che, padrone della Bretagna, delle Gallie e dell' Italia, era già da più anni ornato di clamide imperiale.

147. Ma succeduto a Teodosio nel trono di Bisanzio l' imbecille suo figlio Arcadio, questi negò ai Visigoti i soliti stipendj, li disprezzò, gli umiliò, di che quel popolo indispettito pensò di abbandonare il servizio dell' impero, che parve al loro indipendente carattere un servizio umiliante, e trovato nella illustre discendenza dei Balti il giovane Alarico, lo proclamarono loro re sollevandolo su i propri scudi, e da esso condotti, determinarono di conquistare uno stato ed un regno nell' impero occidentale. Senza ritardo superata la Pannonia, il Norico, la Rezia, penetrarono in Italia, ove trovarono inerte e di ogni difesa sprovvisto l'altro figlio di Teodosio Onorio, che per ispavento fuggì da Milano e si rifugiò in Ravenna. Di tale spavento approfittò Alarico, e preferendo di conseguire il proprio scopo senza consumare la sua gioventù in battaglie, ascoltò proposizioni di pace, e dopo brevi trattative ottenne dall' imperatore la cessione dell' Aquitania, e di parte delle Spagne, provincie già perdute per l'impero, perchè occupate dai Franchi e dai Vandali. Della qual concessione quindi pentito Onorio, li fece assalire da un corpo di armati ragunati da Stilicone, il quale, mentre i Visigoti si ritiravano diretti alla conquista delle ottenute provincie, li battè e gli sconfisse in regolare battaglia presso Palenzia nella Liguria. Così sbandati per la Liguria stessa, per la Toscana, per l' Emilia, per la Flaminia, si ricomposero sotto le bandiere di Alarico, sorpresero, saccheggiarono nel loro viaggio le più illustri città, e fra queste, nel nostro Piceno, le ricchissime colonie di *Urbisalvia* e di *Helvia Ricina*, delle quali non lasciarono in piedi alcun pubblico o privato edificio. Sorse dalla prima il piccolo comune di Urbisaglia, popolato ora da mille e sette cento abitanti, e que' di Ricina si ricovrarono sopra un colle verso il mare Adriatico, e vi edificarono *Recinetum*, ora Recanati, e colle macerie di Recina trasportate alla distanza di due miglia, ne costruirono una città col nome di Macerata. Spietato fu pure il saccheggio e lo spoglio che soffrì per la prima volta Roma, senza però abbattere e atterrare monumenti. Di là invasero tutta la restante Italia fino allo stretto che la

divide dalla Sicilia, fecero loro stanza ne'Bruzii, e si tennero sempre in azione, mentre Alarico, che era per incominciare altre imprese fu sorpreso da immatura morte presso Cosenza. Ataulfo, della stessa stirpe dei Balti, gli fu dato in successore, il quale meditava di assediare Ravenna, dove direttosi non risparmiò un secondo saccheggio a Roma. Ma colto da allarmante e nuovo spavento Onorio intavolò novelle pratiche, le quali furono concluse con ratificare il primo trattato, e col concedere in isposa ad Ataulfo l' imperiale sua sorella Placidia. Così sgombrarono l'Italia i Visigoti, passarono le Alpi, e senza molto stento tolsero ai Borgognoni e ai Franchi l' Aquitania e la Narbona, e dichiarata capitale Tolosa, ebbe colà principio il regno de'Visigoti verso la metà del quinto secolo dell'e. v. quando occupava il trono di Oriente Teodosio II.

148. Galla Placidia, donna di ben altri talenti che gl' imbecilli suoi fratelli, riuscì ad ammansare il re Ataulfo, il quale nel suo soggiorno in Italia avea concepito alto disprezzo del carattere infiacchito e neghittoso degli abitatori di questa penisola, e perciò portò nel trono una convinzione, che non avessero leggi efficaci a dirigerli in modo da renderli stimabili. Per verità (non compilato ancora il Codice Teodosiano) la legislazione Romana era dispersa ne' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, nelle volanti disposizioni de' successivi principi cristiani, e nell' immenso volume delle sentenze degli antichi giurisconsulti. E tanto insistette, perchè permettesse ai nuovi popoli conquistati di essere governati con le loro leggi, che le riuscì di far pubblicare nel secondo anno del suo regno un editto, nel quale volle che tanto i Goti, che i suoi nuovi sudditi fossero dalle proprie leggi governati, e di questa sua disposizione leggiamo la ragione nel cap. 29, lib. 7 di Paolo Orosio: = *Neque enim Gothos ullo modo parere legibus posse propter effrenatam barbariem, neque reipublicae interdici leges oportere, sine quibus respublica non est respublica.* =

149. Sei soli anni resse lo scettro di Tolosa Ataulfo, e la sua vedova, passata a seconde nozze con Costanzo, fu madre di

Valentiniano Terzo. Fu intanto pubblicato nell'anno dell'e. v 438 il Codice Teodosiano, il quale, fra i Visigoti non meno che nelle Gallie, governate da prefetti spediti dagl' imperatori d'Occidente, fu accettato e gradito a tale, che Teodorico il giovane, visigoto, l' ebbe in credito sommo, e volle che da altre leggi non fosse resa giustizia ai suoi sudditi, e si sarebbe retto lungamente, se l' iniquo prefetto romano Seronato non l' avesse tanto nelle Gallie discreditato con le sue estorsioni ed ingiustizie, che i sudditi Romani trovarono migliore la legislazione de' Goti, che la Romana. E sebbene pagasse Seronato il fio de' suoi delitti coll' essere stato decapitato in Roma, pure Evarico o Eurico, successore di Teodorico, credette di aderire ai voti de' suoi sudditi coll' abolire nel suo regno le leggi Romane ed obbligarli a governarsi colle discipline delle costumanze gotiche, che espresse in un Codice, che in venerazione del padre, e per dargli una denominazione analoga al *Teodosiano*, lo chiamò *Teodoriciano*. Per quanto però questo fosse invocato, non corrispose alle concepite speranze, poichè gli stessi Goti, che aveano già cominciato ad essere a civiltà inclinati, lo trovarono di tanto barbare disposizioni impastato, che succeduto a lui Alarico Secondo, credette di calmare gli umori, che già si manifestavano fra gli Aquitani, i quali una più regolare e coerente legislazione bramavano. Fu anche instigato a compiacere i suoi popoli dal grande Teodorico Ostrogoto, suo suocero, che regnaya allora in Italia, il quale molto stimava le leggi romane. Diffusa però questa legislazione allora ne' Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, non che nelle Novelle promulgate dopo quest' ultimo Codice da Teodosio Secondo, da Valentiniano Terzo, da Marciano, da Leone, da Majorano, da Severo e da Antemio, e dalle sentenze dei giurisconsulti, ai quali il detto Valentiniano aveva accordato autorità legislativa, credette opportuno di restringere in un solo corpo tutto ciò che alle consuetudini ed ai bisogni dell'attual suo governo fosse più accomodato. Il qual lavoro, sotto la presidenza di Gajarico Conte, commise ai sacerdoti ed ai nobili del regno, e compito nell' anno

vigesimosecondo del suo governo, equivalente al 506 dell' e. v., fu etto e discusso ed approvato in un congresso tenuto in Aduri (ora Ayre) in Linguadoca di tutti i vescovi e de' deputati della provincia. La compilazione, ch' è rimasta a noi, apparisce diretta col titolo di *Commonitorium a Timotheo V. S. Comiti*, intitolato = *In hoc corpore continentur leges sive species juris de Theodosiano et diversis libri electae*, = ed è pubblicato da Aniano. = *Anianus vir spectabilis ex praeceptione D. N. gloriosissimi Alarici Regis hunc Codicem de Theodosianis legibus atque sententiis juris vel diversis libris electum. Aduris, anno XXII eo regnante edidi atque subscripsi.* E questo Codice fu poi chiamato il Breviario di Aniano; il quale Aniano, secondo Gottofredo, non ebbe parte nella di lui composizione, ma fu solamente una specie di tabellione, che gli ha accordato la sua autenticità col porvi le sua firma e pubblicarlo. Non sono di quest' avviso Cujacio, Rittersuzio, Scultingio ed altri. È certo che a lui si deve la conservazione di parte delle ricevute Sentenze di Paolo, che ridusse i cinque in due libri, e parte delle Instituzioni di Gajo, non che qualche frazione dei libri di Ulpiano, opere da lui date in epitome co' suoi commenti, che per verità risentono della mediocrità della letteratura di quella età, e che ora dai dotti giurisconsulti del secolo XVI, col riporre ai luoghi a cui appartengono i brani inseriti nelle Pandette, ci sono stati in qualche maniera, e come si è potuto meglio reintegrati, ed hanno potuto far parte della giurisprudenza Antigiustinianea. Questo Breviario, come più comodo per l' uso del Foro di quello che fossero gli elementi da cui fu tratto, si diffuse per le Gallie e per l' Italia, e si riconobbe per lungo tempo come legge Romana o legge Teodosiana.

150. Non abbiamo notizia se in questo compendio di leggi vi fosse alcuna disposizione sui bambini esposti. La legge di Valentiniano, Valente e Graziano non vi poteva essere inserita, perchè non essendo ancora pubblicato il Codice di Giustiniano non era stato estratto dagli archivj dell' impero. Poteva esserci inserita la

sentenza di Paolo = *necare videtur*, = di che noi non abbiamo traccia, e forse non si credette opportuno di condannare a pena capitale l' esposizione degl' infanti, per essersi creduto fra quei popoli, derivati dalla Germania, non possibile un tal delitto, come da Solone si credette fra i Greci impossibile il parricidio, per la ragione addotta da Tacito, che fra que' popoli = *numerum liberorum finire aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur.* =

151. Un qualche lume potressimo acquistare da un antichissimo Codice intitolato = *Lex romana* = conservato nella biblioteca della cattedrale di Udine, da dove l' ha estratta il diligentissimo P. Canciani, e l' ha inserita nel tomo quarto della sua Collezione delle leggi de' Barbari. Questo Codice membranaceo, mancante del principio e del fine, e scritto in chiari e grandi caratteri, sembra appartenere a quel tempo, in cui veniva surrogandosi alla lingua latina l' italiana, di cui molte parole del nostro volgare idioma sono fra le latine mischiate. L' opinione del P. Canciani, espressa nel *monitum collectoris*, è che l' autore di un tal Codice abbia estratto la massima parte del medesimo dal breviario di Aniano. = *Procul dubio interpres noster veluti suum pretotymum habuit interpretationes. Breviario Aniani subjectas, atque in editis codicibus jam vulgatas, quarum eumdem esse auctorem ac eum, qui sub Alarico Rege Romanae legis breviator fuit, colligit Gottofredus.* = Possiamo pertanto presumere, che al Codice Alariciano appartengano due leggi relative agli esposti, che in questo anonimo Codice sono la settima e l' ottava del libro quinto (le quali inserisco fra le note al numero 53), che si attribuiscono a Costantino, e non si trovano ne' medesimi termini nel Codice Teodosiano o Giustinianeo, e sono forse desunte dalle leggi di Onorio e Teodosio ; sono queste relative ai diritti che acquista un nutricatore che raccoglie ed educa un esposto.

152. Non godè lungamente Alarico delle benedizioni de' suoi popoli per la pubblicata legislazione, poichè nell' anno successivo gli mosse ingiusta guerra contro la fede de' trattati, e con ipocrisia

religiosa Clodoveo, che nella battaglia di Vouvillè presso Poitiers, essendo caduto di cavallo, di sua mano l'uccise; e così invasa Tolosa e l' Aquitania, riunì quella provincia al suo regno francese, e i Visigoti profughi si ritirarono nella Spagna, e fecero Toledo capitale del regno, il quale così cominciò in quella penisola, ove la legislazione Alariciana introdussero. Ma dopo la successione di diversi re, fu Leovigildo che credette più consentaneo al gotico costume il Codice Teodoriciano di Evarico. Altre leggi vi aggiunsero Recaredo suo figlio e dieci suoi successori, finchè l'ultimo fra questi, Chindescivindo, abolì ogni legge romana e il breviario di Alarico, e die', per norma de' rapporti sociali della nazione e della amministrazione della giustizia, le sole leggi gotiche, che raccolte in un sol corpo furon chiamate il Codice de' Visigoti. Questo, iscoperto nel secolo XVI da Pietro Piteo e partecipato a Cujacio, fu da un tal giurisconsulto trovato in sì purgato latino compilato, che dette giudizio esservi nel secolo settimo più coltura nelle buone lettere in Ispagna, di quello che potesse contemporaneamente incontrarsi in Italia sotto il longobardico regno di Rotari e Grimoaldo. Dovea di quel tempo esser penetrata in Ispagna la legislazione Giustinianea, perchè quel Codice è diviso in dodici libri, come quello di Giustiniano, e i gradi di consaguineità vi sono riportati collo stesso ordine e colle stesse parole inserite nelle sue Istituzioni. Quivi altre leggi si chiamano antiche, che Gottofredo suppone essere quelle trascritte dal Codice Teodoriciano di Evarico, ed altre portano il nome de' principi che le pubblicarono.'

153. Io vi leggo nel titolo 4 del lib. 4 tre leggi, col titolo = *De infantibus expositis*, = le quali hanno qualche analògia colle due leggi sopraccitate trovate nel Codice membranaceo col titolo = *Lex romana.* = La terza è chiamata antica, e fissa il prezzo della nutricazione di un bambino dato volontariamente dai genitori, il quale dev' essere di dieci solidi per ogni anno fino al decimo, dopo il quale si presume, che lucrare possa col suo servizio il prezzo del nutrimento. Possono ancora i genitori ricuperarlo colla concessione

di un servo. Nelle altre due antecedenti si provvede all' ingenuità di un esposto fanciullo, per redimere il quale chi l' ha esposto doveva o dare il prezzo o un servo. E se il genitore ricusasse di redimerlo, il giudice del territorio poteva obbligarlo a tal redenzione a spese della sua sostanza, ed esiliare il ripugnante padre, il quale non avendo tanta sostanza per soddisfare un tal prezzo diventava schiavo del nutricatore, e si rendeva in libertà il nutricato. E tanto s' inculca ai giudici l' esecuzione di una tal disposizione, che si obbligano ad essere nel tempo stesso accusatori e condannatori. Nell' altra si ordina, che se un servo o un' ancella esponga un bambino di nascosto de' padroni, possano questi redimerlo, pagata la terza parte del prezzo. Se poi ne fossero essi informati, cessi ne' medesimi la facoltà di redimerlo, e resti servo del nutricatore (54). Sembra che una tal legge sia quasi trascritta da quella di Costantino inserita nel Codice Teodosiano, diretta da Costantinopoli sotto il consolato di Basso ed Ablavio, e che io riporto nella annotazione 35, e così l' antecedente dall' altra dello stesso Costantino diretta ai provinciali, che ho inserito nella nota 39; che poi fu in parte rivocata da Valentiniano Secondo, Teodosio ed Arcadio, e che fa parte del Codice Teodosiano, e ho riprodotto nella nota 43.

154. E questo Codice Visigoto si resse e fu in attività lungamente presso anche i Borgognoni ed i Sassoni, non che presso i Saraceni, quando nell' anno dell' e. v. 705 invasero la Spagna, e solo vi aggiunsero qualche anatema del Corano contro i bestemmiatori. Cessò soltanto di essere in attività verso la metà del secolo XIII, quando Alfonso IX o X, re di Leone e di Castiglia, v' introdusse l' intiera giurisprudenza Giustinianea, che fece in lingua spagnuola tradurre da Pietro Lopez e da Bartolommeo d' Arienza.

155. Il contesto di questi miei ragionamenti tende a persuadere che fra le nordiche torme sortite dalla Scandinavia, si è distinta la generazione de' Goti fra tutte le altre per indole flessibile ad umanità, e ad accettare nuovi ordini di civiltà, di beneficenza e di giustizia,

e se col valore giunsero a procurarsi una nuova patria, ed un regno nell' ultimo Occidente europeo, gradirono di essere governati con saggie istituzioni e con provvide leggi. La corrotta ed insieme elegante latinità di quelle conservate nel loro Codice, dimostra che non erano straniere fra esse le buone lettere, e vi era anche coltivata l'eloquenza storica e quella del pergamo, non che la poesia. Tra quei pochi scrittori, conservati in mezzo all'idiotismo religioso de' Mori, appartengono al settimo secolo un s. Giuliano, arcivescovo di Toledo, prosatore e poeta latino, un s. Isidoro, vescovo di Siviglia, che ha lasciato venti libri, col titolo di Origini, i Commentarii sui libri storici dell'Antico Testamento, una Cronologia, ed altre opere ancora, un s. Eulogio di Cordova, scrittore delle Vite de' santi, che morì martire, un Recesvindo Benedettino, che scrisse un poema in lode di s.ta Engrazia: lo stesso Roderigo, ultimo re de' Visigoti, che fu poeta e cantò le sciagure ch' egli stesso avea procurato alla Spagna con l' invasione de' Mori, i quali dal trono suo lo precipitarono.

156. Maggiore prosperità era dall' ultima sua propizia stella fatta sperare all'Italia, se mentre risorgeva già preceduta da un'aurora la più avventurosa, alla quale si offerivano in prospettiva giorni di prosperità e di gloria, non usurpava lo scettro di Bisanzio per irreparabile sciagura di questa più bella parte del mondo il nipote di Giustino, e non lo reggeva coll' insensato orgoglio e colla rapacità di un tiranno. Erano già cinquantadue anni, quando lo prese dalle mani dello zio, che dopo settecento ventitrè anni dalla fondazione di Roma non esisteva più nè di diritto, nè di fatto l' impero d'Occidente. Erano trentadue anni, che il grande Teodorico Ostrogoto (principe in valore marziale e in morali virtù non secondo a niun altro o antico o moderno regnante, che abbia seduto ne' troni del genere umano) avea ottenuto legittimamente il possesso dell' Italia col doppio titolo della conquista e della volontaria concessione fattagli dall' imperatore orientale Zenone, e nelle più solenni forme riconosciuta da suoi successori Anastasio, Giustino

e Giustiniano medesimo, vi regnava e la governava coll' amore di provvido e benefico padre, e colla vista di restituire a Roma ed all' Italia l' antico spento più che offuscato splendore.

157. Gli Ostrogoti, dopo accettati dal primo Teodosio nella Tracia, si estesero sotto Marciano nella Pannonia, e dopo che avevano ajutato Attila nella sua scorreria in Italia, si staccarono da esso ed ebbero guerra co' figli, e nel giorno stesso in cui Teodomiro loro capo gli sconfisse e li confinò nella Scizia nacque a lui, da una sua concubina, Teodorico, principe che per dieci generazioni discendeva in retta linea da Angis, soprannominato Romolo, uno di que' famosi eroi de' Goti chiamati Ansi o Semidei. Leone imperatore, temendo sempre dell' indomito carattere di quella nazione, lo richiese nell'età sua di sei anni, e l'ottenne come in ostaggio con altri giovani del più illustre lignaggio, e fu splendidamente e principescamente educato in corte e nelle arti cavalleresche e liberali istruito. Giunto all' età di diciotto anni, e richiamato dal genitore, lo seguì in diverse imprese ad istanza di Genserico, re dei Vandali (che chiamato in Italia dalla vendetta di Eudossia, vedova di Valentiniano III, fece guerra all' impero occidentale, prese e saccheggiò Roma), tolse ad esso, ed occupò la Dalmazia e l' Illirio. Morto Teodomiro. ed acclamato in successore alla reale dignità Teodorico, temette l' imperatore Zenone, asceso al trono di Bisanzio dopo Leone il Trace, che lo spirito bellicoso del giovane re in mezzo a nazione generosa ed in nuove e grandi imprese turbasse o presto o tardi la tranquillità dell' impero. E stimò quindi accorto espediente di richiamarlo alla sua corte, profondere sopra di lui i maggiori suoi riguardi, ascriverlo fra i primi dignitari dell'impero, decorarlo de' fasci consolari e del titolo di patrizio, e di fargli erigere statua equestre al cospetto del regio palazzo. Se tali onori peraltro lusingavano l'ambizione di un giovine principe, non satollavano la fame di gloria dell' eroe ; temette, che mentre egli vegetava fra gli ozj di una corte, non si snervasse la nativa generosità guerriera della sua gente, e tanto più fu punto il suo cuore da

gelosia e da invidia, quando seppe che Odoacre con numerosa falange di Eruli e di Turingi, e con altri barbari, avea di fatto distrutto l'impero di Occidente, e si era fatto proclamare re d'Italia. Fu allora, che, fattosi coraggio, diresse all' imperatore Zenone la eloquente arringa riferita estesamente da Giornandes. Gli dimostrò, che l'Italia era devastata, scompigliata, manomessa da un barbaro, e che Roma, una volta signora del mondo, obbediva a' di lui capricci; che senza alcuna spesa dell' impero egli co' suoi Ostrogoti si riprometteva di vendicarne i torti. Se vincerà, sarà per suo dono e per sua generosità ch' egli possederà il regno di Occidente, e solleverà dalla cattività, in cui si trovava, Roma e l'Italia, e se sarà soccombente nulla perderà l' impero, e sarà anzi sollevato dalle gravi spese, che sopra gli Ostrogoti profondeva. Non si mostrò ripugnante a tale dimostranza Zenone, e nell' acconsentire a ciò che non avea forza di contraddire, pensò non essere male che quella gente, intollerante di riposo, non più tenesse in soggezione l' impero di Oriente, e colmatolo di onori e di favore largamente le sue istanze esaudì.

158. Fedele al suo impegno, condusse Teodorico colle sue genti d'arme l' intiera nazione in Italia, attraversando la Pannonia, il Norico, la Rezia fino ad Aquileja, ove ritrovò resistenza e vinse Odoacre, e quindi con rapida marcia lo incontrò nuovamente presso Verona, ove, datagli battaglia, di nuovo lo vinse ed obbligò a chiudersi in Ravenna. Di sì bella impresa si mostrò soddisfatto Zenone, e con suo decreto gli confermò il regno d' Italia, gli prescrisse di non prendere clamide imperiale, ma di cuoprirsi d' insegne reali col titolo di re de' Goti e de' Romani. Tanto leggiamo in Giornandes, = *Imperatoris consulto privatum habitum, suaeque gentis vestitum deponens insigna regii amictus quasi jam Gothorum Romanorumque regnator adsumit.* = E quindi, sotto l' impero del successore Anastasio presa Ravenna dopo tre anni di assedio, in quella città pose la sua regia sede col pieno assenso dello stesso novello Augusto.

159. Più fedele all'adempimento delle promesse fatte a Zenone fu Teodorico nell'amministrazione del regno. Egli nulla innovò

sulle antiche istituzioni. Restituì anzi l'antica onorificenza e giurisdizione al senato, a cui scriveva lettere ridondanti di saggezza e di rispetto. Ne leggiamo diciotto in Cassiodoro, che egli a lui andava scrivendo, le quali dovrebbero decorare il gabinetto di ogni principe, onde servire per modello di dignità e di amorevolezza nella corrispondenza co' primi magistrati. Mantenne lo splendore del consolato, e conservò pure il prefetto del pretorio, quelli delle città, i questori, gli edili, i consolari, i correttori, i presidi. Null'altro aggiunse, se non che ad ogni città un giudice col titolo di conte, e questi scelto fra i più gravi e rispettabili personaggi, onde fosse la giustizia prontamente e senza il più piccolo ritardo amministrata. Non alterò la distribuzione delle provincie decretata da Costantino, e soprattutto si dichiarò parzialissimo propugnatore delle romane leggi, che si trovavano allora nel recente Codice Teodosiano, non che negli antecedenti Gregoriano ed Ermogeniano e nelle Novelle de'più recenti imperatori. Promulgò alcuni editti, ed uno in ispecie più esteso, nel quale non altro prescrisse, se non che si osservassero le leggi in corso, e poche ne aggiunse richieste dalle costumanze della sua nazione. Nel §. 94 prescrisse che i genitori, i quali per supplire ai proprj bisogni vendessero un figlio, non pregiudicavano alla di lui ingenuità per la ragione, che = *homo liber pretio nullo aestimatur.* = Nel §. susseguente condannò all' esilio chiunque dai genitori prendesse in pegno un figlio, di cui era permesso di locare le opere, non la persona. Colle romane leggi, volle che fossero giudicati gl' indigeni italiani, e da un romano giudice e da un goto, quando fra individui de' due popoli pendesse il giudizio. Bello a leggere è un proclama da lui diretto al popolo di Roma, in cui nel restituirgli i graditi spettacoli, gl' inculca che non s' uniformi a barbari eccessi: = *Mores peregrinos abijcite, romana sit vox plebis, quam delectet audiri ... Nihil est enim quod studiosius vos servare cupimus, quam vestrorum veterum disciplinam.* = In maggiore argomento de'suoi magnanimi sensi, meritano di esser letti alcuni brani di una lettera che scrivea ad Unigi Sputario, che

sembra essere stato un suo scudiere destinato al governo di Arles, città delle Gallie da lui recentemente ridotta alla obbedienza. = *Delectamur jure romano vivere, quos armis cupimus vindicare, nec minor nobis cura est rerum moralium, quam potest esse bellorum. Quid enim prodest barbaros removisse confusos nisi vivatur ex lege,* = e termina la lettera con questa aurea memoranda significazione: = *Aliorum forte regum praelia captarum civitatum aut praedas appetunt aut ruinas. Nobis propositum est, Deo juvante, ut subjecti se doleant nostrum dominium tardi acquisivisse.* =

160. Mentre Odoacre, per favorire i suoi commilitoni non meno, che Clodoveo nelle Gallie, avea compartito fra essi due terzi delle terre possedute dagli indigeni, volle Teodorico che ne occupassero i suoi Goti una terza parte soltanto, il che fu dagl' Italiani gradito, perchè mancavano le braccia per coltivarne i campi, e così tornò in fiore l'agricoltura e il commercio, e nè Roma, nè l' Italia abbisognarono più, come sotto gli ultimi imperatori di Occidente, di grani stranieri per la propria sussistenza.

161. Egli e la sua nazione aderivano nel professare il culto di Cristo alla setta di Ario, e ciò per colpa di Costante, che ad essi inviò vescovi ariani per convertirli alla nuova religione. Ma per quanto egli fosse tollerante in fatto di religione, e non s' inquietasse se un suo goto gradisse di professare la fede del Concilio di Nicea, per quanto onorasse il Pontefice romano e i vescovi cattolici, e quando dovette proporne alcuno, fu studioso perchè la scelta cadesse ne'più integri e specchiati ecclesiastici, tanto era retta la sua intenzione e moralità; pure il romano clero non seppe mai perdonargli questa discrepanza di massima religiosa, e mirava con predilezione l' impero greco, ove Giustiniano professava l' intolleranza, e sotto tal pretesto ingrossava il suo fisco con le spoglie e le sostanze di chi non aderiva alla sua credenza. Nulla giovò ai Goti che al confronto dei cattolici si distinguessero in sobrietà, in castità e in buona fede. I Romani, specialmente dell'ordine senatorio, ai quali delle antiche memorie repubblicane non restavano che le

affumicate immagini degli antenati, vedendo così interessato Teodorico in ripristinare le antiche istituzioni, entrarono nell'assurda pretensione di potere riassumere il decrepito governo repubblicano, che non può allignare, vegetare e sostenersi che fra un popolo nuovo, industrioso, frugale, non ancora dal lusso, dal libertinaggio e da'restanti vizj della società corrotto. Nè di tali insensate speranze fecero mistero, nè de' loro voti collocati sopra Simmaco e Boezio, personaggi i più illustri per nascita, per virtù e per ricchezze, i quali erano appunto onorati e alle più alte dignità da Teodorico elevati. I Goti, che ambivano la consolidazione del loro regno nella nuova patria adottiva, mirarono con inquietezza questi moti popolari, e non cessarono di susurrarne il pericolo agli orecchi del re, cui alta ragion di stato determinò di estinguere colla loro morte questi supposti campioni di libertà. Questa è l'unica colpa che il sospetto impose alla rettitudine del suo cuore, e ne fu a ben caro prezzo punito dal tardo rimorso, che abbreviò i giorni suoi. Imperciocchè, straziò questo così imponentemente la sua immaginazione, che imbandito un giorno alla sua mensa un gran pesce, gli parve di riconoscere nella sua testa la somiglianza di quella di Simmaco, che della ingiusta condanna il rimproverasse, e tale fu il suo raccapriccio, che sorpreso da improvvisa febbre, ne restò vittima dopo trentotto anni di glorioso regno, in cui non solo l' Italia, ma anche la Dalmazia, l' Illirio, e porzione delle Gallie e della Germania governò, e si fece anche tutore del re de'Visigoti, che colmò di protezione e di beneficenze.

162. Non ottenuta dal suo matrimonio successione mascolina ritenne presso di sè la sua figlia Amalasunta, principessa che a non comuni bellezze accoppiava straordinarj talenti, la quale, educata nelle sue massime, maritò ad Eutarico, principe della stessa discendenza degli Amali, che premorì al suocero, lasciato in bassa età, un figlio Atalarico, che a Teodorico succedette sotto la materna tutela. Verso questi raccomandò, morendo, la fedeltà de'grandi del regno, come alla figlia impose la riverenza verso il senato, l'amicizia

e la buona intelligenza coll' imperatore Bizantino. E così fosse stato permesso a questa eccelsa principessa di continuare l' intrapresa istruzione del figlio nella letteratura e nelle scienze morali, come si sarebbero evitati i disordini che ora deploriamo. I cortigiani a lei lo tolsero, perchè non conoscendo altra virtù che il maneggio delle armi, dissero che non sarebbe stato intrepido innanzi il nemico, chi fosse assuefatto a temere la sferza del pedagogo. Ciò non ostante, guidato dai consigli della madre e di Cassiodoro, regnò con gloria per otto anni, in termine de' quali perì vittima de' disordini, in cui l' aveano immerso gli sconsigliati giovani suoi compagni. Temendo Amalasunta, che al regno fosse chiamato dalla nazione alcuno fra questi, fu sollecita di presentare ad essa un successore in Teodato, discendente anch' esso dal nobilissimo ceppo degli Amali, e di lei cugino, perchè figlio di Amalafrida, sorella di Teodorico. Conduceva costui vita solitaria in una campagna della Toscana, applicato all' agricoltura ed allo studio della latina lingua e della platonica filosofia. Si lusingò la principessa, che avrebbe portato sul trono le virtù cittadine, e diretto da lei avrebbe continuato l' amministrazione gloriosa del gran genitore. Ma s' ingannò altamente nel credere virtuoso, chi non avea spiegato il suo carattere, ed avea nascosto i suoi vizj coll' ostentazione del filosofico mantello. Non istette molto ad accorgersi che Teodato accoppiava alla virtù militare un'anima bassa, orgogliosa, intollerante di freno e straniera alla gratitudine. Fecero sua delizia nella reggia i corruttori di Atalarico da Amalasunta puniti, ed a ciò si aggiunse il dispetto di Godelina di lui moglie, che mal soffriva un' altra principessa presso di lei. Amalasunta fu disprezzata e vilipesa a segno, che conobbe non essere più Ravenna un soggiorno che le convenisse. Era essa molto stimata dall' imperatore Giustiniano, con cui teneva non interrotto carteggio. Lo interrogò se volendo ritirarsi in Costantinopoli sarebbe stata accettata, ed ebbe in risposta, che vi avrebbe trovata quella accoglienza decorosa che si dovea all' alto suo grado. Dopo di che cominciò a fare

i suoi preparativi di partenza; ma di ciò accortosi Teodato, non temette di cuoprirsi d' infamia presso la sua nazione col rilegarla nell' isola di Bisenzo nel lago di Bolsena, dove la facea sopravveg-ghiare da' suoi servi addetti alle vicine di lui campagne toscane.

163. Questo proposito di Amalasunta eccitò la gelosia dell' imperatrice Teodora, la quale temette che la bellezza e il grave ed imponente portamento di tanta principessa, potesse indebolire l' ascendente ch' essa spiegava sull' augusto marito, e tanto bastò, perchè avvezza a disfarsi con la morte delle persone a lei invise, mettesse in opera lo stesso espediente in tal circostanza. Era già terminata la guerra affricana da Belisario, e tradotto il re Vandalo prigioniero in Costantinopoli, si credette padrone Giustiniano non solo dell' affricano regno, ma anche delle sue dipendenze. Credette che fra queste fosse compreso il promontorio di Lilibeo in Sicilia, già posseduto dai Vandali. Di questo chiese la restituzione a Teodato, non che la consegna di dieci barbari fuggitivi, e un compenso per una città saccheggiata dai Goti; a tali pretensioni si oppose Teodato, e la trattativa fu agitata da certo Pietro, che più volte fece il viaggio da Costantinopoli a Ravenna; nel corso della qual trattativa, provvedendo Teodato più al suo privato interesse, che al pubblico della nazione, arrivò ad offerire la vendita del regno in compenso di una somma d' oro e una pensione. A questo Pietro affidò Teodora l' atroce micidiale mandato, che leggiamo nel cap. 18 della storia aneddota di Procopio, il quale si scusa di non averlo potuto riferire nella Storia pubblica per non esporsi ai sentimenti della imperatrice, che non conosceva confine nelle sue vendette. = *Questa sola commissione*, così scrive, *gli dette di procurare ed affrettare ad Amalasunta la morte, avendo speranza di grandi beni, se eseguisse quanto gli veniva comandato. Pietro, sperando elevazione o ricchezze, presto passò in Italia, giacchè la mente umana non sa procedere moderatamente negli empii assassinj, e con ragioni, che io non conosco, indusse Teodato ad uccidere Amalasunta. Poscia Pietro fu promosso alla dignità di maestro degli offizj, colmo*

bensì di grande potenza, ma colmo ancora dell' odio di tutti. E tale fu il fine delle avventure di Amalasunta. = Seguì diffatti la sua morte dopo l' arrivo di Pietro in Ravenna, e volendo Teodato distornare la sua connivenza a tanta infamia, fece che fosse soffogata in un bagno dai parenti di que' Goti che la saggia principessa avea fatto castigare pe' loro delitti. Tacciano alcuni di esagerata e maligna la Storia segreta di Procopio, dal qual rimprovero, oltre l' essere ingiusto verso un uomo di tanta autorità, lo ha vendicato il cav. Compagnoni nella Prefazione al suo volgarizzamento di tale opera, mediante la testimonianza di autori contemporanei e di poco alla sua età lontani. Ma per giustificare il delitto di Teodora, basta volgere l'attenzione al carteggio che costei teneva con Godelina, moglie di Teodato, di cui avea fomentato la gelosia ed il mal animo. Troviamo in Cassiodoro diverse lettere scritte dalla regina de' Goti all' imperatrice, in una delle quali, parlandole di Pietro, si esprime in queste arcane parole, che riescono ben chiare e manifeste dopo la manifestazione di Procopio: = *Nam et de illa persona, de qua ad nos aliquid verbo titillante pervenit, hoc ordinatum esse cognoscite, quod vestris credimus animis convenire. Desiderium enim nostrum tale est ut interveniente gratia non minus in regno nostro quam in vestro jubeatis imperio.* = Gibbon nell' interpetrarle è del medesimo avviso in una nota della sua grande opera al capitolo 41.

164. La notizia di quest' attentato sopra l' innocente e stimabile regina, non vendicata da alcun castigo degli esecutori di esso, irritò contro Teodato la collera di Giustiniano, il quale, tronfio della recente conquista fatta mediante il valore di Belisario del regno affricano, dichiarò di voler lavare la macchia contratta dal re col sangue di tutta la nazione degli Ostrogoti, ai quali intimò una guerra che divenne ferocissima. E sebbene dal trionfo affricano non ottenesse che la strage di milioni di uomini, e il possesso di un paese che non potea conservare, e non aggiungere alcun profitto all' erario fiscale, pure, senza speranza di miglior successo e conculcando ogni principio di diritto delle genti, pretese di legittimare il

possesso di un regno ottenuto dal sangue versato per conquistarlo, anche colla volontaria cessione di Zenone e di Anastasio, e colla costante ricognizione del medesimo possesso di Giustino e dello stesso Giustiniano, chiamandone poi, col solo argomento della prepotenza e della forza, occupatori gli Ostrogoti, ed intendendo che dall' impero orientale fosse stato disgiunto illegalmente quello di Occidente, che riunito, voleva collo stesso suo scettro governare. Così con uno sciame di barbari, chiamati al suo soldo da Belisario nelle due spedizioni fra i Greci, i Traci, gl' Isauri, gli Alani, gli Unni, i Mauri, e persino i Persiani, comandati da ufficiali delle loro nazioni, e dopo di lui dall' eunuco Narsete, fu guerreggiata una guerra di distruzione col più atroce accanimento e con alterne vicende per il corso di diciassette anni. La storia della infelicissima Italia non conosce un periodo più desolante di questo, un periodo di stragi, di saccheggi, di fame, di deserte città e campagne. Assedii lunghi e sterminatori di Napoli, Capua, Cuma, Osimo, Perugia, Ravenna e di altre piazze; Roma a vicenda assediata, invasa, saccheggiata, non è definito se con maggior furore dagli Ostrogoti o dai difensori Bisantini, soffrì fame, lo scherno, la prigionia e la rilegazione de' senatori, de' magistrati. Il clero Romano spesso vilipeso ebbe a sentire il rimorso de' caldi voti diretti ai Greci ortodossi per opprimere gli Ostrogoti ariani, che pel loro dolce carattere, con cui veneravano il pontefice, i vescovi, i sacerdoti, avrebbero presto o tardi piegato il loro culto alla Chiesa universale. La deposizione e l' esilio di papa Silverio, l' elezione simoniaca di Vigilio, comperata con dugento libbre d' oro, fu prodezza de' generali del greco sovrano ortodosso.

165. Belisario prese con inganno Ravenna, di cui si fece aprire con mano amica le porte lusingando i difensori di accettarne la corona. Vi entrò da espugnatore trionfante con miserabile falange, alla vista della quale le donne ostrogote sputavano in faccia ai soldati della loro nazione dileggiandone la viltà, mentre Belisario ne incatenava

col loro re Vitige i più cospicui per fare di essi umiliante ostentazione nelle piazze di Bisanzio. Vitige fu re dopo Teodato, che perdette, viaggiando, la testa sotto la spada di un suddito, di cui aveva infamato il talamo. Totila fu acclamato in sovrano appena si scossero gli Ostrogoti dal loro avvilimento. Egli al lustro di regia prosapia riuniva la tattica di valoroso capitano e le virtù cittadine di un saggio regnante. Egli visse, scrive Paolo Diacono, con i Romani e con i Goti qual padre in mezzo a corona di figli, niuna innovazione introdusse nella legislazione e nell' amministrazione della giustizia, e seguì le orme del gran Teodorico nel sentiero da lui tracciato. Aggiunse nuova attività all' agricoltura e al commercio, restaurò le abbattute città, munì di nuove opere le fortezze smantellate, eresse monumenti, che resistono ancora agli oltraggi del tempo. Ricuperato ciò che Vitige avea perduto, lusingò l' Italia, lusingò la nazione sua di una rinascente prosperità. Ultima illusione di un popolo virtuoso. Volle Giustiniano infamare la sua canizie imperversando con qualunque mezzo nella sua perfidia. Affidò l' impresa di assoggettare l' Italia all' eunuco Narsete, che chiamò sotto i suoi vessilli quante potè radunare torme di barbari dal bottino più che dagli stipendj chiamati, ed Unni, ed Eruli, e Gepidi e fatalmente Longobardi. Aspra guerra si riaccese, in cui ogni prova fecero d' intrepidezza e di furore i Goti per difendere i loro focolari e le sostanze acquistate col sangue. Tutto inutilmente. Non servì ad essi ed a Totila il coraggio della disperazione. Sopraffatti dal numero, cedettero il terreno, cadde trafitto Totila combattendo, nè la loro fortuna potè essere rialzata dal valore e dalla instancabile attività del giovane Teja, che gli succedette nel trono e nella morte sopra il letto de' prodi. Così la generazione degli Ostrogoti, dopo sessantaquattro anni di regno per tante illustri speranze splendente, fu annientata o dispersa, nè ha figurato più fra le nazioni europee.

166. Null' altro ottenne con questa sua braveria Giustiniano nella sua decrepitezza, oltre l'accrescere di qualche milione la somma non appena credibile dell'uman genere, immolato innanzi l'ara

della sua ambizione. Ottenne la soddisfazione di padroneggiare un paese, che non aggiungeva forza all'impero, un paese deserto, estenuato, ricoperto di ossame cittadino e barbaro, i di cui avanzi corruppero l' atmosfera poc' anzi fragrante, e v' introdussero la peste e la fame. Invano tentò di riordinarne l' ammìnistrazione colla sua prammatica diretta al prefetto Antioco ad istanza di papa Vigilio, con cui approvò gli atti di Teodorico, Atalarico, Teodato, e disapprovò quelli di Vitige, di Totila, di Teja. Porta questa, anche nelle migliori edizioni, la data dell'anno 28 dopo il consolato di Basilio. Questo è un anacronismo storico. La cronologia dopo un tal anno, non arriva chè al ventesimo quinto, equivalente a quello dell' e. v. 565, nell' anno appunto, in cui a' 14 di novembre morì l' imperatore. La sua promulgazione seguì nel 563, cinque anni prima della invasione Longobardica. Niuno ebbe tranquillità e spazio di tempo da osservare il fardaggio della sua legislazione, di cui ordinò la promulgazione in Italia. Imperciocchè fu questo il preciso periodo di passaggio dalle venerate antiche istituzioni, che con la morale e politica civiltà si estinguevano, al principipio della barbarie. Se egli, prevenuto dalla morte, non l' avvertì, lo vide bene e lo deplorarono l' imbecille suo successore Giustino e l'orgogliosa augusta Sofia, se pure sussiste lo scherno da costei diretto all' eunuco Narsete, dal solo Paolo Varnefrido riferito, di cui fu vendetta l' invito fatto ad Alboino di conquistare questo non difeso paese, che in tutta la sua estensione fu per trentadue anni dalla morte di Teja intieramente governato dai Greci. Non sarebbe però occorso un tale invito per incoraggiare il barbaro monarca a tale impresa, perchè conosceva di già il suo popolo, la salubrità e bellezza del clima, la feracità delle terre, ed i non ancora esauriti tesori che in esso aveva ammirato e goduto quando soccorse Narsete in debellare gli Ostrogoti.

CAPO UNDECIMO

DEL PUBBLICO REGGIMENTO NE' PAESI, CHE FECERO PARTE DELL' ESTINTO IMPERO OCCIDENTALE, E DELLE PRATICHE OSSERVATE IN ESSI SULLA ESPOSIZIONE DEGL' INFANTI DALL' INGRESSO DELLA BARBARIE AL PRINCIPIO DELLA RESTITUITA CIVILTA' NEL SECOLO XIII.

167. Non poteva esservi lusinga, che civiltà rimanesse in una terra per menomamento di abitatori deserta, ove ai pochi superstiti non rimaneva altra cura oltre quella di procurarsi un alimento per sussistere, un ricovero per guarentire l' esistenza dal brando del conquistatore. Cassiodoro, l' ultimo fra gli uomini di lettere dell' antichità, spaventato dal nembo che minacciava la patria, non ebbe cuore di sostenerne lo spettacolo, e si ritirò in un chiostro a piangerne la sciagura. Quivi sollevato lo spirito a più alte speculazioni scrisse il suo Trattato sull' anima, e con odore di santità terminò i suoi giorni professando il monacale consorzio. Fra la gente vomitata dagli antri della penisola di Scandinavia, non dirozzarono la natia ferocia i Lombardi o Longobardi a differenza de' Goti e de' Normanni, che pure conquistarono e governarono l' Italia dopo aver contratto rapporti sociali con popoli non istranieri a qualche coltura. Vissero i Longobardi quasi nomadi per più secoli nell' Europa centrale, e in fine nella Pannonia mantenendo la guerra e la strage fra vicini, irrequieti sempre e combattenti, e così non corressero mai la natìa selvatichezza. Alboino, loro capo e re, che li condusse in Italia, riuniva in sè le virtù bizzarre ed i vizj terribili di un selvaggio. Volle anche unire al suo talamo la moglie con diritto di conquista; le uccise il genitore Cunimondo, re de' Gepidi, e del

suo cranio, legato in oro, formò un nappo, di cui faceva orrida pompa ne' suoi conviti, nappo di cui nell' ebbrezza di un convito in Verona, avendo abusato contro le voci non estinguibili di natura e del sangue, fu causa che nello stesso talamo incontrasse in immatura età domestico assassinio. Le delizie dell' Italia amplificate dai Lombardi, che ausiliarii di Narsete guerreggiarono in tal paese, stimolarono l'ardire d'Alboino in modo, che raccolti sotto i vessilli della sua nazione anche i Gepidi debellati, ventimila Sassoni, e quanti potè ragunare venturieri, vaghi di miglior fortuna, scese con essi dalle Alpi Giulie, e per l' ignavia di Longino, esarca di Ravenna, trovò la conquista più facile di quanto aveva immaginato. La prima fu quella del Friuli, che cedette a Gisolfo col titolo di Duca, e poco a poco le città dell' alta Italia gli aprirono le porte. Prese Milano dopo breve assedio, Pavia dopo un blocco di tre anni, città a cui non solo perdonò la lunga difesa, ma la dichiarò sua metropoli e reggia, e sollevato, giusta l'uso di que' tempi, sopra gli scudi, si fece proclamare re d' Italia. Ad ogni città assegnò un capo col titolo di Conte, che la governasse ; altro grande ducato eresse in Spoleto, che fece capitale dell' Umbria, ducato rivale in seguito di quello del Friuli e di Benevento. Ed a poco a poco tutta si assoggettò l' Italia ai Lombardi, non rimanendo fedele al greco impero che Ravenna, ove, per lo spazio di 182 anni, si mandarono da Longino ad Eutichio diciassette Esarchi, e così pure i ducati di Roma, di Napoli, di Gaeta, di Amalfi e di alcune città marittime della Lucania, della Puglia, della Calabria. Fu allora che si conobbero i feudi ed i feudatarj, ed a questa penisola, che da Augusto in poi fu retta da forme monarchiche per 568 anni, fu surrogato un governo aristocratico composto de' diversi baroni, i quali, dopo la morte del primo successore di Alboino, tentarono di emanciparsi da ogni autorità centrale. Ma dopo un interregno di dieci anni, videro i trentasei duchi di aver bisogno di un capo che alla guerra li guidasse, e difendesse da estranei nemici la nazione. Così elessero in loro re Autari Elefi, a cui altri diciannove ne succedettero, finchè, dopo dugento sei anni, la corona

d'Italia, tolta all' ultimo re italiano Desiderio, passò sul capo del francese re Carlo Magno. Professavano i Longobardi, quando scesero in Italia, la religione di Cristo con la dottrina di Ario, che dopo qualche tempo abbandonarono per uniformarsi a quella de' Romani Pontefici; ma i loro primi seguaci si tenevano ad ogni sorta di culto, tra' quali altri sacrificavano ai proprj numi una capra, altri anche vittime umane. Orridi nell'aspetto, con lunga barba e lunga chioma considerarono con disprezzo gl' indigeni, i quali, ridotti alla condizione di vassalli, perdettero nella società ogni esistenza politica, e tutto al più mantennero fra essi qualche indipendenza nell'amministrazione della giustizia civile, di cui meno si occupavano i re ed i baroni. Se si conservò la lingua latina, e non si estinse ogni lavoro scientifico o letterario de'secoli antecedenti, se ne ha debito al clero ed ai chiostri. Sdegnavano i conquistatori la cognizione dell'alfabeto, poichè il loro decoro era limitato al maneggio delle armi. La parola *chierico* era sinonimo di *leggitore* e di *scrittore*, tutto il restante popolo si distingueva con quella di *laico*. Sdegnarono pure di uniformarsi alle leggi romane. Ogni popolo seguì per tradizione le leggi proprie. Così altri seguivano le longobarde, altri le alemanne, altri le bavare, altri le saliche, altri le ripuarie. Non inquietarono però gl' indigeni, se continuarono a reggersi con le romane, quelle cioè del Codice Teodosiano. Il clero però ritenne tenacemente queste impastate con qualche riforma desunta dalla legislazione Giustinianea. Il primo re longobardo, che pose in iscritto le patrie leggi, fu Rotari, il quale nell'anno 644, cioè settantasei anni dopo la conquista, pubblicò il suo primo editto. Altre leggi promulgò Grimoaldo ventiquattro anni dopo. Liutprando cominciò ad emanarne altre nel principio del suo regno, ed arrivò a darne in seguito 152, delle quali 137 figurano nel Codice Longobardo. Le ultime portano il nome di Rachi e di Astolfo. Carlo Magno le accettò, ed egli non meno che i suoi successori le ampliarono co' loro Capitolari, e furono queste in vigore tanto sotto i re francesi, che sotto i tedeschi, finchè non fu accettata la legislazione

di Giustiniano. Nè le leggi longobarde furono dettate dal capriccio de' loro re, ma bensì da forme aristocratiche con la presidenza di un capo, che da monarca figurava. Quasi in ogni anno nel mese di marzo si radunavano in Pavia o in altro luogo i duchi, i conti, i giudici, i capi dell'esercito, e quivi della cosa pubblica si ragionava e ne venivano promulgate le leggi = *consilio parique consensu primatum iudicum cunctique felicissimi exercitus nostri.* = Carlo Magno però chiamò a queste adunanze anche i vescovi e gli abati insieme a'conti ed agli altri personaggi illustri, e così praticarono i successori, che governarono l'Italia di origine sì francese che teutonica. Dal favore accordato da Carlo e dai successori a tali ecclesiastici specialmente vescovi, surse l'abbassamento della prepotenza de'baroni. Occupati questi nelle guerre, gradirono i popoli il governo più mite del proprio pastore amministrato dai così detti avvocati vescovili. Abbandonati a sè stessi nelle guerre civili di Berengario, soccorsi ed incorraggiati dal governo più dolce di Ottone il Grande, cominciarono a costituirsi in repubblica verso il decimo ed undecimo secolo, e si dettero de' Codici municipali sotto la denominazione di Statuti.

168. Curiosa indagine sarebbe l' investigare, se in tali statuti si trovi alcun cenno sulla esposizione de' bambini. Impresa a cui mi dedicherei con impegno, se potessi consultare in alcuna biblioteca la collezione de'medesimi, e non fossi costretto a scrivere quest'opera in una mia isolata campagna col solo soccorso della mia biblioteca. In tutta la legislazione longobarda, che sotto il governo specialmente de' Normanni fu la sola che governò i popoli meridionali della penisola, non vi trovo traccia veruna di sanzione sopra gli esposti bambini. Forse, secondo Tacito, questa inumanità si credeva impossibile fra popoli di origine germanica. Fors' anche non è pervenuta a noi notizia di alcuna seguita esposizione non avvertita dai pochi scrittori di quelle età, che ci hanno imperfettamente tramandata la storia delle imprese più che delle virtù o vizj domestici di quella gente. L'avere inserito però Carlo Magno,

come ho avvertito, ne' suoi Capitolari, il canone del secondo concilio di Arles, fa conoscere che qualche caso di esposizione è occorso, ed ha meritato censura a' suoi tempi.

169. Investigando qualche antica cronica, si trova che il diacono Wandelberto avendo scritto la vita del beato Goaris, narra che nel Belgio era costume, che allorquando nasceva un bambino, di cui volevano occultarsi i genitori, o che per la loro miseria non potevano alimentarlo, si esponeva in un vaso di marmo, a ciò espressamente destinato, ed il matricolare ossia custode della chiesa il raccoglieva, cercando che alcuno volesse accettarlo, e quando questo fosse rinvenuto gli era concesso con privilegio del vescovo in iscritto (55). Venne autenticata una tale consuetudine dal canone sesto del concilio Masticonense, celebrato nell'anno 588 sotto il pontificato di Pelagio Secondo, il quale in questi termini viene riferito da Burchardo: = *Decretum est ut unusquisque Presbyter in plebe sua publice annunciet ut si aliqua foemina clamculo corrupta conceperit et pepererit (nequaquam Diabolo cohortunte) filium aut filiam suam interficiat, sed quocumque modo praevaleat ingenio ante januas Ecclesiae deportari faciut ut coram sacerdote crastino delutus ab aliquo fideli suscipiatur aut moriatur.* =

170. Fino alla promulgazione in Francia del Codice civile sotto l' impero di Napoleone, le provincie con le quali Clodoveo ed i suoi successori composero il regno di Francia, altre si governavano col diritto così detto consuetudinario, altre colle leggi scritte, che furono quelle del Codice Teodosiano compendiate da Aniano, e quindi quelle accettate più tardi di Giustiniano. Dalle prime si credeva autorizzato il raccoglitore e nutricatore di un bambino esposto a goderselo come servo, e non restituirlo all'espositore se non con ritirarne il prezzo, o col ricevere altro servo dello stesso valore in sua vece. E quest'uso era talmente sancito, che si era concepita una formola, con cui i custodi della chiesa, ove seguiva l'esposizione, consegnavano il bambino, e l'atto veniva convalidato dalla sottoscrizione del vescovo. La trovo trascritta da Antonio

Scultingio nella prima annotazione del capo I del libro V delle Sentenze di Giulio Paolo, e molto più diffusa la trovo riferita dal Gesuita padre Sismondi, che l'ha estratta dalle memorie del monaco Marculfo, che visse contemporaneo a Carlo Magno (cap 56 e 57). Questo è ciò che io trovo di autentico nella storia. Non vi è dubbio pertanto che nel primo e nel secondo medio evo presso i peristilj delle basiliche si tenessero apposite vasche per ricevere gli esposti, forse in supplimento dell' antica colonna lattaria, e che i custodi di esse li ricuperassero per farli vivere ed educare, il quale misericordioso espediente venne forse a cessare negli ultimi secoli della prepotenza feudale italiana, ne'quali essendo tutti i buoni ordini sociali distrutti, o i bambini perivano abbandonati, o divenivano patrimonio de' feudatarj per accrescere il numero de' servi, de' militi, degli scherani.

171. Osservo ancora, che l'Italia oppressa da tante sciagure non si è molto occupata di stabilimenti di beneficenza, di cui è stato prodigo l' Oriente, ove la serie de' regnanti non venne giammai interrotta, finchè non vi ha penetrato l' islamismo, ed ove la religione cristiana radicosssi nel cuore de' popoli , ed ove i vescovi e i monaci non essendo disturbati dalle invasioni barbariche hanno potuto perorare tranquillamente l' efficacia dell' opere misericordiose per ottenere il perdono delle colpe e l' eterna beatitudine. E se le Chiese orientali sono state più inquietate dall'eresia, gli stessi eresiarchi e i loro settarj non cessavano di eccitare i popoli ad impiegare le loro sostanze ne'medesimi ufficii di pietà. Le leggi di Giustiniano ci hanno conservato i nomi degli stabilimenti di soccorso verso gl' infelici, ai quali stabilimenti sono state prodigate esenzioni e privilegj, del che non troviamo in quella età traccia in Occidente, e se al ritorno della civiltà ne ha fatto sorgere la pietà de' fedeli, si sono ritenute le denominazioni greche ; locchè prova che l' Italia non fu la prima a creare tali instituzioni, non le ha denominate coll' idioma latino, ma ne ha accettato il modello dei Greci e seguito l'esempio.

172. Troviamo l'albergo de'pellegrini designato dalla voce greca *xenodochium;* quello degl' infermi dalla parola *nosocomium ;* quello de'mendicanti, *ptochotrophium ;* quello de' vecchj, *gerontocomium ;* quello degli ospiti in genere, *exsenodochium ;* quello degli orfani, *orphanotrophium ;* quello degli spurii, *nothotrophium;* quello de'bambini abbandonati dopo la recente nascita loro, *brephotrophium.*

173. In Italia non si conserva memoria di pie istituzioni, in soccorso specialmente de'poveri, nate avanti il secolo nono. Il più remoto monumento che abbiamo, è il Capitolare di Lodovico Pio, dell'anno 816, che si legge nella Collezione di Stefano Baluzzi, nel cap. 80 del lib. primo, in questi termini: = *Statutum est ut quidquid tempore imperii nostri a fidelibus ecclesiae sponte conlatum fuerit in ditioribus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in stipendium cedere clericorum aut monachorum. In minoribus vero locis aeque inter clerum et pauperes fore dividendum.* = Ritengo che una tale disposizione sia conseguenza della legge che emanò Costantino appena ebbe abbracciato il culto di Cristo, e la quale si trova nel Codice Teodosiano, la sesta nel titolo, = *Re Episcopis Ecclesiis, et Clericis,* = in questi termini concepita: = *Opulente saeculi subire necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari,* = e sia pure emanata in ampliazione de'capitoli 35 e 126, del primo concilio di Aquisgrana tenuto nello stesso anno 816, col primo de'quali si stabilisce, che il patrimonio della Chiesa è il patrimonio de'poveri, concludendo, = *quod habet Ecclesia cum omnibus nihil habentibus commune habet,* = ed esprimendosi anche meglio nel secondo, che = *res ecclesiae, sicut a sanctis patribus traditum est, et in superioribus capitulis continetur, vota sunt fidelium, pretia peccatorum, et patrocinia pauperum. Fideles namque fidei ardore et Christi amore saceensi, ob animarum suarum remedium, et coelestis patriae desiderium suis propriis facultatibus sanctam locupletem fecerunt ecclesiam, ut his et milites Christi exornarentur, pauperes recrearentur, et captivi pro temporum opportunitate redimerentur.* =

174. Nel capo 29 del libro secondo del Capitolare dello stesso

Lodovico si cominciano a conoscere le parole di xenodochio, di procotrofio, di nosocomio, di orfanotrofio, di gerontocomio, di brefotrofio, delle quali voci, perchè se ne conoscesse la forza, se ne dà in fine la spiegazione latina, e si dispone, che in favore soltanto di tali pie istituzioni possono alienarsi i beni della Chiesa. I primi ospedali conosciuti in Italia sono quelli erettivi da gli Scozzesi per ricevere i loro pellegrini, de'quali, scrive Walafrido Strabone nel libro primo, cap. 47 de' miracoli del beato Gallo = *Nuper quoque de natione Scotorum, quibus consuetudo peregrinandi jam pene in naturam conversa est*, = e da altri sono definiti = *Deceptores girovagi et cursores.* = Ne' Capitolari rimessi nell' anno 858 dai vescovi di Reims e di Roano a Lodovico Secondo, si dice al §. decimo, che tali ospedali di pellegrini, quali sono quelli degli Scozzesi, debbono essere soggetti ai vescovi e dai medesimi governati. Il figlio però di lui Carlo il Calvo, nel §. 40 del titolo settimo del suo Capitolare, si querela che al suo tempo tali ospedali *ad nihilum sunt redacti*, e che non solo = *supervenientes in eadem hospitalia non recipiuntur, verum etiam ipsi qui ab infantia in eisdem locis sub religione domino militaverunt, exinde eijciuntur, et ostiatim mendicare coguntur.* = Questo rimprovero ed anche l' efficacia de'messi spediti prima dell'anno 855 per tutta Italia da Lodovico II, onde visitare e riordinare i monasteri, i quali avevano ordine di revocare = *ad pristinum statum xenodochia quae sunt neglecta. Hospitalia pauperum tam in montanis quam et ubicumque fuisse noscantur, pleniter et diligenti cura restaurentur*, = fecero sì, che da ogni parte il monachismo si adoperò in erigere ospizj, tanto nelle sommità de'monti che presso i fiumi, in soccorso de' pellegrini; tempi, in cui la visita de' santuarii si prescriveva come penitenza espiatoria ai peccatori, specialmente fra i Sassoni. Provida e preziosa istituzione di Carlo Magno, seguita poi da' suoi successori, fu quella di spedire in ciascuna città, ed anche ne' villaggi della Italia, i loro legati coi titoli di *missi regii*, *missi discurrentes*, *missi dominici*, onde riconoscere se dai conti, dai giudici, così detti scabini, e dagli

stessi vescovi era a tutti imparzialmente amministrata la giustizia, ed i monaci e i canonici impiegassero i prodotti de' beni legati ad essi dai principi e da pie persone in soccorso della mendicità, della vecchiaja, dell'infermità e degli orfani. Molti istrumenti, specialmente della città di Lucca, ha raccolto e pubblicato con la sua diligenza il chiarissimo e benemerito Muratori, quai documenti di tali pie largizioni, nel tomo terzo delle sue *Antiquitates medii aevi.*

175. Sulla esistenza in Italia de' brefotrofii per raccogliervi i bambini esposti, confessa lo stesso scrittore che ci manca ogni autentica memoria prima del Capitolare di Lodovico il Pio, che nell' 816 spiegò nel suo da me citato Capitolare essere il brefotrofio *locus venerabilis in quo infantes aluntur.* Egli però, colle sue accurate investigazioni ha scoperto, che l' onore di aver dato all'Italia il primo stabilimento per ricevere gli esposti è dovuto a quella città, ove l'ecclesiastico istruisce più coll' esempio, che colla non isterile parola, e nel di cui popolo la beneficenza è insita nel carattere morale, e nell'esercitarla spiega più (anche ai nostri giorni) una non raffrenabile necessaria tendenza del cuore, che una virtù. Ha scoperto, che fino dall'anno 785 un tale Datheo, arciprete della Chiesa milanese, raccolse in sua casa i bambini esposti, ne formò uno stabilimento, che chiamò *exsenodochio*, e con istrumento ricevuto dal suddiacono scrittore Ausperto, e sottoscritto da lui, e da un prete e da quattro diaconi della stessa Chiesa, lo dotò di beni, onde fosse mantenuto anche dopo la sua morte. Un tal istrumento si trova inserito nel tomo terzo delle sue *Antiquitates medii aevi*, e specialmente nella trentesima settima dissertazione, e a me piace trascriverlo nelle note al numero 58. Narra in esso, che non trovando i genitori de' figli nati per illecito concubito = *locum in quo servare vivos valeant, et celare possent adulterii stuprum, per cloacas, sterquilinia, fluminaque projiciunt, et per hoc toties exercentur homicidia in orbe, quoties concipitur ex fornicatione infans;* = il che dimostra, che prima di quel tempo non si conosceva in Milano alcuno stabilimento destinato a raccoglierli. Perciò lo stesso

arciprete Datheo, *pro mercede animae et pro universorum salute*, dà una casa a tal uopo acquistata con altri beni, che ha comprato e comprerà in sussidio del pio luogo, il quale vuol, che sia sotto la potestà di s. Ambrogio, ossia del suo Pontefice, *pro tempore*, e sia retto dall' arciprete della santa Chiesa milanese. Dichiara, che le femmine che hanno concepito e partorito illegittimamente, se arrivano nella chiesa, sieno raccolte dal proposto, e servano da nutrici de' bambini, i quali si ritengano fino al settimo anno di vita, e dipoi, istruiti in qualche mestiere, si lascino in libertà essendo stati dal pio luogo alimentati, vestiti e calzati. Non arrivando poi bambini esposti, dispone che il suo capitale sia impiegato in soccorso de'mendicanti, de'poveri, de'pellegrini, con tutt' altro che può leggersi nell'atto suddetto. Fa pure avvertenza il Muratori, che nel pavimento a mosaico di S. Salvatore si leggono nello xenodochio questi due versi:

Sancte memento Deus, quia condidit iste Datheus,
Hanc aulam miseris auxilio pueris.

Si dice ancora, che in que'tempi, per far conoscere che l' esposto non avea ricevuto le acque battesimali, si poneva del sale tra le fascie.

176. Riporta pure e inserisce il prelodato scrittore altro istrumento dell'anno 1168, il quale contiene i patti e le convenzioni intervenute alla presenza di Galdino, arcivescovo di Milano e legato della santa Sede, fra il maestro, i decani e i fratelli dello spedale situato in detta città nella contrada del Broglio, che sarà forse quella ove ora esiste il palazzo municipale, così chiamata il Broletto. Dal tenore di esso risulta, che colà già esisteva uno stabilimento diretto a curare gli ammalati poveri non solo ed a nutrire gli orfani, ma ancora a raccogliere ed educare gli esposti: = *Et expositos infantes quos per urbem invenerint, et ad hospitale ducere, et sufficientem victum et vestitum pro posse tribuere* (59). =

177. Se in quell'anno seguivano convenzioni per l'amministra-

zione del pio istituto, bisogna dire che questo esistesse già antecedentemente, e quindi è forza dedurre, che se fu antichissima l'erezione dell' archispedale di S. Spirito in Sassia per decreto dell' immortale pontefice Innocenzo III, nell'anno 1198, non fu egli il primo che pensasse in Italia, al cessare della barbarie, a questa istituzione di beneficenza. Esisteva già in Milano tredici anni innanzi nella contrada del Broglio, e quattro secoli prima ne avea offerto l'esempio l'arciprete Datheo. Il che non toglie il pregio all'operato del sommo Pontefice, che servì di stimolo all' erezione successiva di altri trentadue stabilimenti negli stati della santa Sede, de' quali mi occuperò in altra successiva opera con investigare il quando, il come e da chi furono istituiti, con assoggettare ad analisi i loro regolamenti, e coll'appoggio di opportune tavole statistiche meditare sui metodi più efficaci ed economici per serbare in vita gl' infelicissimi esposti, educarli nella religione e nella morale, e far sì, che tutti ottengano nella società un onesto stato civile.

ANNOTAZIONI

(1) Marco Vetranio Mauro nel suo trattato = *De jure liberorum* = inserito da Everardo Ottone nel tomo terzo del suo = *Thesaurus juris romani* = cap. 29. = *Exponendi mos efferus et immanis tam liberos quam servos vitiorum mater Graecia Romanos docuit. Unde primis a Romulo temporibus partus deformes in insulam ablegare, et infantes abjicere invaluit et misericordiae causa publicis in locis exponere.*

(2) Carlo Annibale Fabrotti, esercitazione settima in fine = *Jure populi romani cum meretricibus impune licebat libidinem explere.* = Leg. 22 Cod. = *Ad legem Juliam de adulteriis ; Theophilus*, in §. 4, *de publicis judiciis; Plautus in Curculo*, at. 1. sc. 1, vers. 35; *Terentius Adelphi*, at. 1. sc. 2. =

Ulpiano, nella legge 4 Dig. = *De condictione ob turpem causam* = *Quod meretrici datur repeti non potest Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea quod utriusque versatur, sed solius dantis. Illam enim turpiter facere quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix.*

(3) Così un vecchio interprete di Persio, al verso 133 della prima satira = *Si cynico barbam petulans nonaria vellat* = *Nonaria meretrix, quae circa nonam horam cellam aperit et prostat. Id facitatum ne si ante illud tempus ad eas accedi posset, matutina officia ab adolescentibus omitterentur. Hic enim Romae adveniebat.*

(4) Di questa insigne meretrice Flora, ne dà cognizione Lucio Celio Lattanzio nel capo ventesimo del suo libro = *De falsa religione* = *Flora cum magnas opes ex meretricia arte quaesivisset populum scripsit*

haeredem, certamque pecuniam reliquit, cujus ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appellant Florealia. Quod quia Senatui flagitiosum videbatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendae rei quaedam dignitas adderetur, Deam finxerunt esse, quae floribus praesit, eamque oportere placari, ut fruges cum arboribus et vitibus bene prospereque florescant Eum colorem secutus poeta in fastis (Ovid. lib. 4. Fast., vers. 183) *non ignobilem nimpham fuisse narravit, quae sit Chloris vocitata, eamque Zephiro nuptam quasi dotis loco id accepisset muneris a marito, ut haberet omnium florum potestatem.* = A chi non crede sussistente ciò che ha scritto Lattanzio, cita il §. 14 della quinta Verrina di Cicerone, dove dice di aver dato i giuochi floreali, *ob placandam Floram matrem*, e cita pure il §. 4, del lib. 36 di Plinio, in cui narra, che in Roma si conservava la statua di Flora scolpita dal greco Prassitele, e si pretende che Varrone abbia lasciato scritto, che Tazio sagrificò alla Dea Opi e a Flora. Può star bene insieme, che una Flora appartenesse alla greca mitologia, la quale però non era cognita in Roma ai tempi di Tazio, e che la prostituta Flora abbia lasciati i fondi, col cui reddito celebrarsi giuochi relativi all'arte, mediante la quale se ne era arricchita. In essi figuravano donne pienamente nude, e a tanta oscenità si spingeva la licenza, che intervenutovi una volta Catone non potè sopportarne lo spettacolo, e si ritirò scandalizzato.

(5) Montesquieu, al cap. 6 del lib. 23 dello Spirito delle Leggi, non vede fra gli antichi, che il concubinato si sia introdotto, se non quando il costume era arrivato all' estrema depravazione. = *Les mariages étant d'ailleurs adoucis par la permission de répudier, ou de faire divorce, il n' y avait, qu' une très-grande corruption de mœurs, qui pût porter au concubinage.* = Io non sono di quest' avviso. In Roma gli uomini, e per dignità e per pubblica opinione i più distinti, ritenevano palesemente le concubine. Frequentemente i proconsoli se ne servivano, poichè non conducevano nelle provincie le proprie mogli. Papiniano, nella legge 16 del titolo del Codice Giustinianeo = *De his qui et indignis auferunt*, narra di Coccejo Cassiano, *vir clarissimus qui pleno honore*, ebbe una figlia dalla sua concubina, di nome Rufina, donna ingenua, la qual figlia chiamò alunna, quando la institui coerede nel suo testamento. Antonino il Filosofo, morta Faustina sua moglie, per non associare al trono

altra femmina, ebbe Fabia in sua concubina. Fu Costantino il primo che proibì di usarne essendo vivente la propria consorte. = *Nemini licentia concedatur constante matrimonio concubinas penes se habere.* =

(6) Ulpiano, nella legge 23 del titolo del Digesto = *De statu hominum* = *Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequitur nisi lex specialis aliud inducat;* = e Celso, nella legge 19 dello stesso titolo: = *Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur. Vulgo quaesitus matrem sequitur.* = E il medesimo Ulpiano, nel §. 4 della legge 5.ª = *De agnoscendis liberis* = *Ergo et matrem cogemur praesertim vulgo quaesitos liberos alere, nec non ipsos eam.* =

(7) Scevola, nella leg. 29 = *De manumissis testamento.* = *Uxorem praegnantem repudiaverat, et aliam duxerat. Prior enixa filium exposuit. Hic sublatus ab alio, educatus est nomine patris vocitatus.* =

(8) Plinio, nel proemio del libro settimo della Storia Naturale = *Natum hominem tantum nudum, ut in nudo humo natali die abjicit, ad vagitum statim ac ploratum.* Macrobio, nel cap. 10 del lib. primo dei Saturnali = *Huic Deae Opi sedente vota concipiunt, terramque de industria tangunt, demonstrantem ipsam matrem esse mortalium appetendam.* Ovidio, nell' *Ibim*

Qui simul impuro matris prolaxus ab alvo
Cyniphiam foedo corpore pressit humum.

(9) Giuseppe Lorenzi, nel suo trattato = *De natalitiis conviviisque*, capo primo = *Lustrico die nomina imponebantur, masculis nono, foeminis octavo, nonnumque septimo, quod ex Aristotele septimus dies sit fatalis nato . . . . Lustricus dies dicitur. quo infantes lustrantur et nomen accipiunt.* = Giulio Capitolino, nella vita di Marc'Aurelio = *Liberales causas ita munivit, ut primus juberet apud praetorem aerarii Saturni unumquemque civium natos filios profiteri intra trigesimum diem nomine imposito.* =

(10) Modestino, nella leg. 25, Dig. = *De ritu nuptiarum* = *Filius emancipatus etiam sine consensu patris uxorem ducere potest, et susceptus filius ei haeres erit* = L' imperatore Gordiano, nella leg. 6, del titolo *De nuptiis*, del Codice Giustinianeo = *Liberos susceptos*

natosque ex justo matrimonio legitimos esse, = e l' imperatore PROBO, nella legge nona dello stesso titolo = *Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti, et ex eo matrimonio filia suscepta est: quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii aut susceptae filiae, suam habet potestatem.* =

(11) GIUSEPPE LORENZI, al luogo citato, cap. 2. = *Statim ac natum in lucem edidisset puerpera, humi ponebat, et parentes (liberum enim hoc graecis) si alere voluissent eos amplectentes tollebant de terra (unde Dea Levana ab hoc dicta) vel tamquam supposititium extra aedes exponendum curabant aut in viam aut ad ripam aut ad litus.* =

TOMMASO BARTHOLINO, *De puerperio veterum*, pag. 69. = *Lotus infans in terram statutus fuit antiquis temporibus non sine pompa.... Factumque id sive ut vocem terrae contactu acciperet, sive ut auspicaretur rectus esse Diis conjugalibus, unde ab obstetrice erectus in terram erigebatur, sive ut Opim seu matrem communem salutaret, cujus posthac indigebat ope. Ita in terra constitutis Statina Dea puerilis praeerat, vel, ut aliis visum, Statanus. Nihil tamen eorum factum si ante depositionem inter vivos esse desiisset. Hinc quorum vitalia judicia, suscipiebantur a parente, vel procuratore ejus, quo inter legitimos numerantur haeredes. Ubi differre constat nasci et suscipi, educare vel tollere, cujus varia est notio. Tollere enim pro generare positum, quia pro mortuis habiti, qui non suscipiebantur, ut servi, imo pro necare. Fiebat ea sublatio ope Levanea Deae: sed a patris voluntate dependebat cui vitae et mortis potestas in eos, quos pro suis agnoverat, licet eam amori uxoris, vel meretricum plerumque submiserit. Cuncta ritu hoc celebrata ut ex terra sublatum infantem, susciperet per servum parens, vel ejus vice puerpera ipsa, vel soror illius, vel familiaris aliqua. Obstetrices quoque, unde et terrae matres dictae. Partum autem tollere nolebant patres, si sexus esset sequioris: quippe masculus fuit boni ominis.* QUOS SUSCIPERE NOLLET PATER OMINIS ERGO ET METUS, MORE A DIIS DERIVATO EXPOSITI FUERUNT, QUANDOQUE ENECATI. *Cui contrariam legem Romulus multitudini augendae intentus, induxerat.*

(12) PICUMNO E PILUMNO si dicevano generati da concubito di Giove colla ninfa Garamantide. Al primo si attribuiva l' invenzione dell' arte di concimare le terre; al secondo, chiamato anche Sterquilino, quello di

mondare le biade dall'erbe parassite nate fra esse, ed erano perciò specialmente onorati dai mugnaj.

(13) Cicerone, *De divinatione*, lib. 2. cap. 47. *Lucius Taruntius Firmanus familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab his Parilibus quibus eam a Romulo conditam accepimus, Romamque in jugo cum Luna natam esse dicebat, nec ejus fata canere dubitabat. O vim maximam erroris? Etiamne urbis natalis dies ad vim stellarum ac lunae pertinebat? Fac in puero referre ex qua affectione coeli primum spiritum duxerit: num hoc in latere, ac in coemento, ex quibus urbs affecta est, potuit valere?*

(14) I medesimi argomenti di Cicerone sono stati amplamente riepilogati dal filosofo Favorino presso Aulo Gellio nel cap. primo del lib. 14; quindi nella grande opera di Sesto Empirico, e dai Padri della Chiesa, e in modo particolare da S. Agostino; e dopo tante e tante altre confutazioni è comparsa appunto, due secoli sono, la lepidissima favola = L' Argenide = diretta nel 1621 a Luigi XIII dal satirico inglese Giovanni Barclai, la quale è in sostanza un'amara censura de' superstiziosi pregiudizj di Caterina de' Medici regina di Francia, e del terzo e del quarto Enrico, presso i quali erano in somma riputazione gli astrologi.

(15) Cicerone parla di Nigidio, come del ristauratore della filosofia pitagorica, nel suo Timeo, ossia *De universitate*, in principio = *Denique sic judico potest illos nobiles pythagoreos, quorum disciplina extincta est quodam modo cum aliquot secula in Italia Siciliaque viguissent, hunc (Nigidium) extitisse, qui illam renovaret.* = Il Ratgerlio, che ha studiosamente raccolti tutti i frammenti delle sue opere, dice, coll' autorità di Aulo Gellio, che non si sono conservate per la soverchia loro sottigliezza e oscurità, e perchè addetto alla setta dell' accademia, riferiva le ragioni di dubitare, e tenace nel pirronismo nulla poi concludeva. Macrobio cita il di lui libro decimonono *de Diis*, ove tratta della sfera barbarica e grecanica. Morì in esilio per avere, come tutti gli scienziati e tutti i virtuosi cittadini, seguite le parti di Pompeo. L' agnome di Figulo, cioè di vasellajo, si è riferito da S. Agostino, che gli fosse attribuito, quando volle spiegare coll' agitazione veloce della ruota figulina di un vasellajo, il perchè due gemelli nati nello stesso tempo, e perciò sotto le stesse combinazioni di astri, sortono una diversa fortuna, un

differente temperamento, eccezione data prima ai gentiliaci da Cicerone nel lib. 2, §. 45 *De divinatione*. Così nel cap. 3, del lib. 1, il santo Dottore nella Città di Dio = *frustra igitur effertur nobile illud commentum de figuli rota, quod respondisse ferunt Nigidium hac questione turbatum, unde et figulus appellatus est. Dum enim rotam figuli vi quanta posset, intorsisset, currente illa, bis numero de atramento tamquam uno ejus loco summa celeritate percussit. Deinde inventa sunt signa, quae fixerat, desistente motu, tam parvo intervallo in rotae illius extremitate distantia. Sic, inquit, in tanta coeli rapacitate, etiamsi alter post alterum tanta celeritate nascatur, quanta rotam ipse percussit in coeli spatio plurimum.* = Al che aggiunge il santo Dottore = *Hoc argumentum fragilius est, quam vasa quae illa rota finguntur* = Questa novella dell' agnome Figulo in Nigidio potrebbe averla raccolta S. Agostino da qualche vaga tradizione popolare, poichè non la trovo registrata da altro scrittore prima di lui. Troppa distanza è passata fra S. Agostino e Nigidio. Secondo la cronica di Eusebio cessò di vivere Nigidio nell'Olimpiade 143, cioè nell'anno dell'era varroniana 709, e così quarant' anni avanti l' era volgare. Scrisse S. Agostino il libro della Città di Dio nella sua età di 57 anni, vale a dire, nell'anno di Cristo 410, e perciò quattro secoli e mezzo dopo la morte di Nigidio. Dopo sì lungo spazio di quasi quattordici generazioni non sono più sincere le tradizioni del volgo. Osservo inoltre, che l'agnome Figulo appartiene anche all' antica romana e senatoria famiglia Marcia. Un Cajo Marcio Figulo fu console per la seconda volta, quasi un secolo prima, con Lucio Cornelio Lentulo; altro lo fu con Giulio Cesare nell' anno precedente il consolato di Cicerone. Riferisce questi, nel secondo libro *De divinatione*, e nel secondo *De natura Deorum*, che un Marcio Figulo, console designato con Publio Scipione, dovette al tempo di T. Gracco astenersi di assumere i fasci, perchè lo proibirono i sinistri sperimenti degli aruspici. L' agnome pertanto de' Figuli poteva avere in Roma la stessa derivazione di quelli de' Capitolini, de' Vespellioni, de' Fabj, de' Lentuli, piuttosto che quella ingegnosamente applicata a Nigidio per la dimostrazione da lui eseguita sopra l' argilla figula nella ruota di un vasellajo.

(16) Orazio, epistola 2. del libro 2, verso 187.

Scit genius ; natale comes, qui temperat astrum ;
Naturae deus humanae, mortalis in unum
Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater,

che un antico Scoliaste commentava = *idest Deus naturae comis, idest nobis associatus, qui temperat astrum natale, idest horoscopum nativitatis, mutabilis, idest varius in unum quodque caput, albus idest bonus super aliquibus, et ater idest malus aliis.* =

Il medesimo del verso 17, dell' ode 17 del libro secondo

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit
Formidolosus, pars violentior
Natalis horae, seu tyrannus
Hesperiae Capricornus undae :
Utrumque nostrum incredibili modo
Consentit astrum, te Jovis impio
Tutelate Saturno refulgens
Eripuit, volucrisque fati
Tardavit alas . . . . . .

Giovenale, satira sesta, verso 557 e segg. =

Spondet amatorem tenerum vel divitis orbis
Testamentum ingens, validae pulmone columbae
Tractato : Armenus vel Comagenus haruspex
Pectora pullorum rimabitur, aexta catelli,
Interdum et pueri : faciet quod deferat ipse
Chaldeis sed major erit fiducia : quidquid
Dixerit astrologus, credeat a fonte relatum
Hammonis, quoniam Delphis oracula cessant,
Et genus hominum damnat caligo futuri.

Seneca, nella lettera consolare alla madre Marcia = *Videbis quinque sydera diversas agentes vias, et in contrarium praecipiti mundo mitentia. Ex eorum levissimis motibus fortunae populorum dependent, et maxima et minima perinde formantur prout acquum, iniquumque sydus incessit.* =

E così pure dopo di essi Ausonio:

Omnia quae vario metimur in actu
Astrorum dominatus agit, terrenaque tantum
Membra homini; e superis fortuna et spiritus auris.

Cicerone, nel sogno di Scipione riferito da Macrobio al §. 17. = *Hisque (hominibus) datus est animus ex illis sempiternis ignibus, quae sydera et stellas vocatis; quae globosa et rotunda divinis animata mentibus, circos suos, orbesque conficiunt celeritate mirabili;* = il qual passo amplamente commenta lo stesso Macrobio al cap. 14.

Censorino, *De die natali*, cap. 8. = *Chaldei dicunt actum vitamque nostram stellis tam vagis quam statis esse subjectam, eorumque vario ac multiplici cursu genus humanum gubernari.* Persio, sat. 6. *Geminos horoscope varò producis genio.* =

(17) Tacito = Storie, cap. 42, lib. 1. = *Urgentibus etiam mathematicis, dum novos motus, et clarum Othoni annum observatione siderum adfirmabant, genus hominum petentibus infidum, sperantibus lax, quod in civitate nostra falvetabitur semper et retinebitur.*

Idem = Annali, lib. 4, cap. 58. = *Ferebant periti celestium, iis motibus siderum excessisse Roma Tiberium ut reditus illi negaretur, unde exitii causa multis fuit conjectantibus vulgantibusque: neque enim tam incredibilem casum providebant ut undecim post annos libens patria careret. Mox patuit breve confinium artis et falsi; veraque quam obscuris tegerentur; nam in urbe non regressurum haud forte dictum.*

Idem, lib. 6. cap. 22. = *Sed mihi haec talia audienti in incerto judicium est, fatone res mortalium, et necessitate immutabili, an forte volvantur: quippe sapientissimos veterum, qui sectam eorum aemulantur, diversos reperies, ac multis insitam opinionem, non initia nostri, non finem, non denique homines diis curae. Ideo creberrime tristia in bonos, laeta apud deteriores esse. Contra alii fatum quidem congruere rebus putant, sed non e vagis stellis, verum apud principia et nexus naturalium causarum: ac tamen electionem vitae nobis relinquunt; quam ubi elegeris, certum imminentium ordinem; neque mala vel bona, quae vulgus putet: multus qui conflictari adversis videantur beatos; ac plerosque quamquam magnas per opes miserrimos: si illi gravem fortunam constanter tollerent, hi prospera*

inconsulto putantur. Ceterum plurimis mortalium non eximitur, quin primo cujusque ortu ventura destinentur: *sed quaedam secus quam dicta sint, cadere, fallaciis ignara dicentium: ita corrumpi fidem artis, cujus clara documenta, et antiqua aetas et nostra tulerit.*

(18) Lampridio *in Alexandro*, cap. 5. Sparziano, cap. 3. = *Quum amissa uxore aliam vellet ducere, genituram sponsarum requirebat ipse quoque matheseos peritissimus, et quum audisset esse in Syria quandam, quae id geniturae haberet, ut regi jungeretur, eamdem uxorem petiit, Juliani scilicet, et accepit interventu amicorum, ex qua pater statim factus est.* =

(19) Giulio Capitolino nella vita di Marco Aurelio a pag. 193 della edizione della Storia Augusta, *cum notis variorum*, di Leyden 1664; Elio Lampridio nella vita di Commodo a pagina 261 della stessa edizione.

(20) Tolomeo = Centiloquio = art. 73. = *Sol ubi repertus fuerit cum capite Gorgonis, si neque aspicitur a benefica stella, neque benigne octavo loco praeest, dominusque conditionarii luminaris Marti opponitur, aut eum e quadranculo percutit, ei qui natus est caput truncabitur. Quod si luminare culmabit, corpus ejus sauciabitur. Sin copulatio a geminis aut a piscibus fuerit, manus ac pedes ejus amputabuntur* = 74 = *Quicumque Martem ascendentem habet, omnino cicatricem in facie habebit* = 75 = *Cum sol ascendentis domino conjungitur in Leone nec Mars aliquam in se ascendentem praerogativam habet, nec benefica in octavo loco est, is qui natus est, exurietur* = 76 = *Cum Saturnus coeli medium tenet, opponiturque ei conditionarium luminare, ac terrenum signum est in imo, is qui natus est aedificiorum ruina peribit. Quod si humidum signum est, aquis suffocabitur. Si vero humanum, ab hominibus strangulabitur, aut laqueo flagellisve peribit. Verum si benefica octavo in loco est, propior his erit, non tamen morietur.*

(21) Firmico Materno (a pag. 92, n. 59). Titoli diversi de' capitoli del libro settimo = cap. 7 = *De corporis vitiatorum genitura* = cap. 9 = *Filiorum cum patribus dissidentium genitura* = cap. 14 = *Incestorum natalia seu genitura* = cap. 16 = *Cinaedorum impurorum steriliumque genitura* = cap. 20 = *Uxorum suarum interfectorum genitura* = cap. 21 = *Literarum expertium genitura* = cap. 26 = *Damnatorum fatales geniturae.*

(22) Dall' aver scritto Tacito, che l' astrologia *semper vetabitur et retinebitur*, sembra potersi dedurre, che quest' arte fosse nuovamente interdetta dopo l' esilio ingiunto ai Caldei circa due secoli innanzi dal pretore Pellegrino Ispalo, e dopo quello temporaneo e non eseguito ingiunto, secondo Svetonio, da Tiberio. Noi, per verità, non ne abbiamo traccia, che anzi oltre tanti altri esempi sappiamo, che in Roma l' hanno pubblicamente professata un Nigidio, un Manilio, e quindi un Tolomeo. Il primo, che con atto governativo l'ha disapprovata, è stato Diocleziano, il quale nella sua legge inserita nel Codice da Giustiniano al titolo = *De maleficis et mathematicis* = disse, *Artem geometria discere atque exercere publice interest: ars autem mathematica damnabilis est et interdicta omnino.* = Costantino colle leggi 1 e 2 del titolo *De maleficis et mathematicis et caeteris similibus*, riportate da Giustiniano nello stesso titolo, ordinò, che l'aruspicina e l'astrologia non potessero consultarsi fra le domestiche mura, ma soltanto in pubblico e alla presenza di ognuno. Di fatti Firmico, che scrisse poco dopo il suo trattato, diceva in fine del secondo libro al suo mecenate Mavorzio Lolliano: = *Dabis responsa publice*, = ed avvertiva, che non si rispondesse mai, se fosse consultato sulla salute della Repubblica o sulla vita dell' imperatore. Deve credersi, come diluciderò in altra nota, che Firmico pubblicasse la sua opera prima dell' anno 357, poichè in questo sortì la severa legge di Costanzo, in cui prescrisse, che *nemo haruspicem consulat aut mathematicum . . . . sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Etenim supplicium capitis feret gladio ultore prostratus quicumque jussis obsequium denegaverit.* = Fu varia e vacillante la legislazione di Valentiniano su tale articolo, finchè Onorio e Teodosio, nel 409, rivocando la pena capitale minacciata da Costanzo, si contentarono di esiliare ed anche di far deportare qualunque matematico, che non avesse incendiato sotto gli occhi del vescovo i codici de' suoi errori e non avesse abbracciata la religione di Cristo. Esistono tali leggi nel titolo = *De maleficis et mathematicis* = del Codice Teodosiano. Non ostante ciò e non ostante l'anatema fulminato dai concilj, dal Pontefice Giovanni XXII, e da molti suoi successori, la face dell' astrologia giudiziaria mantenuta accesa fra gli arabi, ha esteso la fatua sua luce in Europa. Un Leopoldo duca d'Austria ne scrisse un trattato = *De astrorum scientia* = verso il fine del secolo XIV, stampato in Ven. da Gaspare Sessa nel 1520. È stato celebrato il grande astrolabio

piano di Giovanni Angeli, impresso dal Giunta nel 1502, ove si veggono colle rispettive figure simboliche, che trecento sessantaquattro quadrati con in ciascuna delle dodici case i segni degli astri, che predicono le fortune o le disgrazie future del nato bambino. Fra i tanti trattati, che sono stati pubblicati su tale fatuità, appartengono al secolo XV un Gioviano Pontano napolitano, un Lucio Bellanti, medico sanese, al secolo XVI un Girolamo Cardano medico milanese, al secolo XVII un Enrico Ranzovio vice-duca di Danimarca. In Francia è stata in credito più che altrove, ed ha fornito argomento della satira di Barclay nell'Argenide. Le nascite ciò non ostante di Luigi XIII e di Luigi XIV sono state onorate dall' elevazione del loro oroscopo, e dalle osservazioni degli astri comparsi nelle altre case. Ora, mediante i lumi del secolo, questo vano prestigio è diffamato fra il volgo non meno che fra i sapienti, e ne è lasciato il ridicolo a qualche spregevole compositore di lunarj, il quale ci dice se il dominatore dell' anno è Saturno o Venere, e se nelle diverse fasi lunari lo inquieta l' Ariete o il Capricorno.

(23) Lattanzio, nelle divine Istituzioni, lib. 6, cap. 20. = *Occidere homo semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit. Ergo ne illud quidem concedi existimet ut recentes natos liceat oblidere, quae vel maxima est impietas, ad vitam enim Deus inspirat animas, non ad mortem. Verum homines, ne quod sit facinus, quo manus suas non polluant, rudibus adhuc et simplicibus animis denegant lucem non a se datam. Expectat vero aliquis, ut alieno sanguini parcant, qui non parcunt suo, sed hi sine ulla controversia scelerati et injusti. Quid illi, quos falsa pietas cogit exponere. Non possunt innocentes existimari, qui viscera sua in praedam canibus objiciunt, et quantum in ipsis est crudelius enecant quam si strangulassent. Quis dubitet quin impius sit, qui alienae misericordiae locum non tribuit ? Qui, etiamsi contingat ei, quod valuit, ut alatur, adduxit certe sanguinem suum vel ad servitutem, vel ad lupanar. Quae autem possint vel soleant accidere in utroque sexu vel per errorem, quis non intelligit ? Quis ignoret ? Quod vel unius Oedipodis declarat exemplum duplici scelere confusum. Tunc igitur nefarium est exponere quam necare. Etenim parricidae facultatum angustias conqueruntur, nec se pluribus liberis educandis sufficere posse praetendunt. Quasi vero aut facultates in potestate sint possidentium, aut non quotidie Deus*

ex divitibus pauperes, et ex pauperibus divites faciat. Quare si quis liberos ob paupertatem non possunt educare, satius est ut se ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei operam corrumpat. Ergo si homicidium facere nullo modo licet, nec interesse omnino conceditur ne conscientiam perfundat ullus cruor, siquidem populo sanguis ille praestatur.

(24) Imp. Costantinus, *Aug. ad Ablavium* = *Aeneis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex, qua parentum manus a parricidio arceat, votumque vertat in melius, officiumque tuum haec cura perstringat. Ut si quis parens adferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit, nec alimentis, nec in veste impertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum, et rem privatam indiscreta jussimus praebere obsequia. Datum* III. *Id Maii Naisio Constantino IV et Licinio IV. Coss.* II, *coss.*

(25) Alfonzo a Caranza, *De partu*, cap. 4, §. 129.

(26) Giuseppe de Matthaeis = Del culto reso dagli antichi Romani alla Dea Febbre = Roma, 1821.

(27) Svetonio in Claudio, cap. 25. = *Cum quidam aegra et affecta mancipia in insulam Aesculapii tedio medendi exponerent, eos omnes qui exponerentur, liberos esse sanxit, nec redire in ditionem domini si convaluissent. Quod si qui necare mallent, aliquem caedis crimine teneri,* = Modestino, nella leg. 2, Dig. = *Qui sine manumissione ad libertatem pervenirent.* = *Servo quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit ex edicto Divi Claudii competit libertas.* = Giustiniano, legge unica §. 3. Cod. = *De latina libertate tollenda et per certos modos in romanam libertatem transfusam. Sed scimus hoc etiam in antiqua latinitate ex edicto Divi Claudii introductam quod* SI QUIS SERVUM SUUM AEGRITUDINE PERICLITANTEM E SUA DOMO PUBLICE EJECERIT, NEQUE IPSE EUM PROCURANS, NEQUE ALII EUM COMMENDANS, CUM ERAT EI LIBERA FACULTAS, SI NON IPSE AD EJUS CURAM SUFFICERET, IN XENONEM EUM MITTERE, VEL QUO POTERAT MODO EUM ADJUVARE, HUJUSMODI SERVUS IN LIBERTATE LATINA ANTEA MORABATUR, ET QUEM ILLE MORIENTEM ANTEA DERELIQUIT, EJUS BONA ITERUM CUM MORERETUR ACCIPIEBAT. *Talis itaque servus libertate necessaria, domino etiam nolente, re ipsa donatus, fiat illico civis*

Romanus, nec aditus in jura patronatus quondam domino reservetur. Quem etiam e sua domo suaque familia publice repulit, neque ipse eum procurans, neque alii commendans, neque eum in venerabilem xenonem mittens, neque consueta ei praebens salaria, maneat ab eo, ejusque substantia segregatus, tam in omni tempore vitae liberti, quam cum moriatur, nec non postquam jam in fata concesserit. =

(28) Cicerone, *Orator*, cap. 70. = *Neque me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Lelios multi venalitii mercatoresque superabant.* = Il giurisconsulto Africano nella legge 207. = *De verborum significatione* = *Mercis appellatione homines non contineri Mela ait. Ob eam rem Mengones non mercatores, sed vanaliaciarios appellari ait et recte.* =

(29) Papiniano, nella legge 31. Dig. = *De minoribus XXV annis* = *Si mulier postquam haeres extitit, propter aetatem abstinendi causa, in integrum restituta fuerit, servos haereditarios ex fideicommisso ab ea recte manumissos, retinere libertatem respondi: nec erunt cogendi viginti aureos pro libertate retinenda dependere.* = Giustiniano, nella legge 1, §. 5, Cod. = *De communi servo manumisso* = *Ne autem quantitas servilis pretii sit incerta sed manifesta sancimus servi pretium sive ancillae si nulla arte sunt imbuti viginti solidis taxari* (il solido sotto gl'imperatori equivaleva al nummo aureo): *his videlicet, qui usque ad decimum annum suae venerint aetatis in decem tantummodo solidos pretium eorum redigi sive in masculis sive in foeminis. Si autem notarius vel medicus sive masculus sive foemina onorarius quidem usque ad quinquaginta, medicus autem ad sexaginta taxatur. Si vero eunuchi sive servi communes majores decem annis, si quidem sine arte sint, in quinqueginta solidos computentur. Si autem artifex usque ad septingenta. Minores autem decem annis eunuchos non amplius triginta solidis aestimari volumus, et eorum pretium competentem socii accipiant, et libertatem eis per competentes judices imponere compellentur.* =

(30) Il dotto medico e filologo tedesco Tommaso Reinsenio è del sentimento di Paolo Diacono, che Nerva abbia dato il primo esempio de' fanciulli alimentarj. Non ne conviene il Muratori, e crede che il passo di Paolo Diacono sia riferibile a Trajano, il quale portava il cognome di Nerva, come suo figlio adottivo. Diverse inscrizioni ci additano più città

dell'Italia dotate da lui dell'instituzione de'fanciulli alimentarj, specialmente in questa nostra provincia, ove annoveriamo Osimo, il Massaccio presso Jesi, ossia Cupramontana, Urbino ed altre. Nelle tavole Piacentine si legge chi i maschi ingenui conseguivano sedici sesterzj, cioè bajocchi quaranta al mese, le femmine sesterzj dodici, cioè bajocchi trenta, altrettanto lo spurio, e dieci sesterzj, cioè bajocchi venticinque la spuria; somme, che in que' tempi avevano un valore ben superiore a quello di oggidì, poichè prima della scoperta dell'America un' oncia di argento equivaleva ad una nostra libbra. Seguì lo stesso esempio Adriano, che col nome di Faustina sua moglie li chiamò alimentarj Faustiniani. Ulpiano, nella leg. Mela 14 = *De alimentis vel cibariis legatis*, = riferisce, che un tal imperatore decretò, che i maschi ne godessero fino all' età di diciotto anni, le femmine fino a quella di quattordici. Non ostante, che Pertinace, secondo Capitolino nella sua vita: = *Alimentaria etiam compendia quae novem annorum ex instituto Trajani debebantur obdurata verecundia sustulit;* = il che, secondo il Casaubono, deve intendersi, che cessasse dalle distribuzioni del frumento della sostanza pubblica, ma non togliesse i beni donati, pure Alessandro Severo, ad imitazione di Trajano e di Adriano, ed in onore della sua augusta Mammea, instituì gli alimentarj Mammeani, instituzione, che onora la morale di quegli etnici regnanti, per i quali non era, come nel culto, l' amore del prossimo un precetto immediato dopo l' amore del nostro Dio.

(31) Orazione di Angelo Poliziano *super Fabio Quintiliano et Statii Silvis.* = *Cum vero et probatissimis moribus et summa ingenii vi, et acerrimo studio Quintilianus esset, prima statim juventa celebrare forum atque in summis patronorum numerari coepit, ad eamque virtutis ac ingenii commendationem repente pervenit ut non solum maximae quaeque causae deferrentur sed et notarii, qui ejus dicentis verba exciperent, vulgo a studiosis hominibus conducerentur. . . Sed cum diu jam in foro tanto successu atque gloria versatus foret, et romanam civitatem omniaque nobilitatis jura consecutus esset, et jam maximus, ut Juvenalis inquit, orator haberetur, honestissimum sibi agendi causas finem statuens receptus cecinit, suamque mox operam vir procul dubio hominum causa natus ad praecipiendi munus transferre coactus est.*

(32) L' aver taciuto Quintiliano su quale argomento arringasse la

regina Berenice, lascia una laguna nella storia tanto di Tito, che di questa bellissima lussuriosa e ambiziosa principessa ebrea, che amata, e nello stesso tempo accolta da lui, si lusingò di divenirne moglie e imperatrice. Forse dovette persuaderla a rassegnarsi alla ragion di stato, per cui Tito freddamente la ricevette, allorchè ritornò in Roma, e per cui gradì che se ne allontanasse. Imperciocchè questo storico episodio resta ancora ricoperto in mezzo alle contraddizioni di Tacito, Svetonio, Aurelio Vittore e Sifilino compendiatore di Dione Cassio.

(33) Codice Giustiniano, tit. = *De infantibus expositis liberis et servis, et de his qui sanguinolentes nutriendos acceperunt* = Legge prima = *Alexander A. Claudio* = = *Si invito vel ignorante te partus ancillae, vel adscriptitiae tuae expositus sit, repetere eum non prohiberis. Sed restitutio ejus (si non a fure vindicaveris) ita fiet ut si quid in alendo eo, vel forte ad discendum artificium juste consumptum fuerit, restituas.* = 3. *Kal. Julii Juliano et Crispino, C. C.*

(34) Lo stesso Codice legge, 16. = *De nuptiis* = = *Imp.* Diocletianus et Maximianus *AA. Rhodoni* = *Patrem, qui filiam exposuit, hanc nunc adultam sumptibus et labore tuo factam, matrimonio conjungi filio tuo desideranti, favere voto convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni, in hoc solummodo casu, parere debet.*

(35) Codice Teodosiano, titolo = *De expositis* = *Imp.* Constantinus *ad Ablavium PP.* = = *Quicumque puerum vel puellam de domo patris vel domini voluntate scientiaque collegerit, ac suis alimentis ad robur provexerit, eumdem retineat sub eodem statu, quem apud se recollectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit, omni repetitionis inquietitudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate recens natos abjecerint.* = *Dat. XV, Kal. Maii, Constantinopolis Basso et Ablavio Coss.*

(36) Lo stesso Codice = *De alimentis, quae inopes parentes de publico petere debent* = = Constantinus *A. Menandro* = *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes, liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur hujusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est, quicque liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adjuvetur : ita ut Proconsules, Praesidesque, et*

Rationales per universam Africam habeant potestatem, et universis quos invenerint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur: atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici, vel ad indignum facinus prorumpere concedamus = *Dat. Prid. Nou. Jul. Romae* = *Probiano et Juliano Coss.* (322)

(37) Lo stesso Codice = *De his quis sanguinolentes emptos vel nutriendos acceperint* = *Imp.* Constantinus *Italis suis* = *Secundum statuta priorum Principum si quis a sanguine* quoquomodo *legitime comparaverit, vel nutriendum putaverit, obtinendi ejus servitii habeat potestatem* = *Ita ut si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat, vel servum defendat, ejusmodi alium praestet, aut pretium quod potest valere exolvat. Qui autem pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere et ut distrahendi pro suo debito causam liberam habeat. Poena subjiciendis iis, qui contra hanc legem venire tentaverint* = *Prop. XV. Kal. septembris Sardicae Constantino VIII et Costanzo IV. AA. Coss.* (329)

(38) Lo stesso Codice, legge seconda = *De expositis* = = *Imp.* Honorius et Theodosius *AA. Militio PP.* = *Nullum dominis vel patronis repetendi aditum relinquinus si expositos quodammodo ad mortem voluntas misericordiae amica collegerit. Non enim dicere suum poterit, quem pereuntem contempsit, si modo testes episcopalis subscriptio fuerit subsecuta, de qua nulla penitus ad securitatem possit esse cunctatio.* = *Dat. XIIII Kal. Aprilis, Ravennae Honorio NB. P. LX. et Theodosio V AA. Coss.* (412).

(39) Concilio di Arles secondo, § 32. = *Si expositus ante Ecclesiam, cujuscumque fuerit, miseratione collectus, contestationis ponat Epistolam, et si is qui collectus est intra decem dies quaesitus agnitusque non fuerit, securus habeat qui collegit: Sane qui post praedictum tempus calumniator extiterit, ut homicida ecclesiastica districtione damnabitur, sicut patrum sanxit auctoritas.*

(40) Concilio Vanense secondo, § 9. = *De expositis. (Quia conclamatur ab omnibus) querela processit eos non misericordiae jam, sed canibus exponi, quos colligere calumniarum metu, quamvis inflexa praeceptis misericordiae mens humana detrectet: id servandum*

visum est, ut secundum statuta fidelissimorum piissimorumque Augustorum et principum quisquis expositum colligit, ecclesiam contestetur, contestationem colligat: nihilominus de altare dominico die minister annunciet, ut ecclesia sciat expositum esse collectum, ut intra dies decem ab expositionis die expositum recipiat, si quis probaverit se agnovisse : collectori pro ipsorum decem dierum misericordia pront maluerit aut praesens retribuat aut in perpetuum cum Dei gratia, si voluerit, possideat. § 10. *Si quis expositorum, hoc ordine collectorum, repetitor vel calumniator extiterit, homicida habendus est.* =

(41) Codice Giustinianeo, legge seconda, del titolo = *De patribus, qui filios suos distraxerunt* = = *Imp.* Constantinus *A. Provincialibus salutem.* = *Si quis propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium filiamve sanguinolentes vendiderit, venditione in hoc tantum modo casu valente, emptor obtinendi ejus servitii habeat facultatem. Liceat enim ipsi qui vendidit, vel alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem eum propriam repetere, modo si pretium offerat quod potest valere, aut mancipium pro ejusmodi praestet.* =

(42) *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Papinianae.* = *Liberos a parentibus neque venditionis neque donationis titulo, neque pignoris jure, aut alio quolibet modo, nec sub pretextu ignorantiae accipientis in alium transferri posse manifestissimi juris est.* =

(43) Codice Teodosiano = *De patribus qui filios suos distraxerunt* = *Impp. Valentinianus II, Theodosius et Arcadius AAA. Titiano PP.* = *Omnes, quos parentum miseranda fortuna in servitium, dum victum requirunt, addixit ingenuitati pristinae reformentur. Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui etiam minimi temporis spatio servitium satisfecit ingenui.* = *Dat. V. Id. Martii. Mediolani Titiano et Symmacho coss.* (391).

(44) Novelle di Valentiniano III, titolo II, = *De parentibus, qui filios suos dixtraxerint per necessitatem, et ne ingenui barbaris venundentur, neque ad transmarina ducantur.* = *Imp. Valentinianus A. Aetio Patritio,* = *cum diebus omnibus et momentis studium celsitudinis tuae et sollicitudinem pervigilem circa utilitatem publicam*

comprobemus, etiam presenti insinuatione monstransti nullum poteris benigna et salubri providentia, addictae per necessitatem ingenuitati praejudicium provenire. Ostendis non omnia sinistrae licere fortunae, ut status, quem illa voluit, inopia cogente mutare ad splendorem suum humanitatis nostrae beneficio reducatur. Notum est proxime obscoenissimam famam per totam Italiam desaevisse, coactosque homines filios et parentes vendere, ut discrimen instantis mortis effugerent. Tantum unicuique miseranda macies et letalis pereuntium pallor extorsit, ut totius, quem natura concessit, amoris obliti, alienare suos pietatis genus putarent. Nihil est enim, ad quod non desperatio salutis impellat. Nil turpe, nil vetitum credit esuries. Sola cura est, ut qualicumque sorte vivatur. Sed iniquum judicio ideo libertatem perire, quia vita non periit, et agihorrore vilissimae servitutis, ut exitium pudeat evasisse. Cui non ingenuo mori satius est, quam jugum servile perferre? Illa sunt dulcia, quae praestita non deformant, quae accepisse delectet, quibus uti non turpe sit. Dici beneficium non potest, si pereat quod servis pro summa remuneratione praestatur. Igitur libero statui, cui specialiter sapientissimi conditores juris, legesque voluerunt esse consultum nullum prejudicium patior irrogari. Renovamus statuta majorum venditionem censeo submoveri, quam praedicta fames de ingenuis fieri persuasit. Ita sane ut emptor pretium sub quintae adjectione recipiat, hoc est ut quinto solido unus addatur: decem duo: similiter crescente numero, quancumque summam venditio facta designat. Ita fit ut neque illum rebus adflictis ac desperatis emisse poeniteat, quia amplius recipiat, quam ad pretium dederat: nec pereat sub tanta clade distracta libertas. Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit, vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciat se sex aurei uncias fisci viribus illaturum. Quam saluberrimam legem Aetii parens charissime illustris et praecelsa magnificientia tua notitiae omnium propositis vulgabit edictis. = Dat. prid. Kal. Februarii, Adelphio V. C. (451).

(45) Codice Giustinianeo, tit. = *De infantibus expositis, etc.* = *Imp.* Justinianus *A. Demostheni PP.* = *Sancimus nemini licere, sive*

ab ingenuis genitoribus puer parvulus procreatus, sive a libertina progenie, sive servili conditione maculatus, expositus sit : eum puerum in suum dominium vindicare, sive nomine dominii, sive adscriptitiae, sive coloniariae conditionis. Sed neque ii, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam concedimus penitus cum quadam distinctione ita eos tollere, et educationem eorum procurare, sive masculi sint, sive foeminae, ut eos loco servorum aut loco libertorum, vel colonorum, aut adscriptitiorum habeant : sed nullo discrimine habito, ii, qui ab hujusmodi hominibus educati sunt, liberi et ingenui appareant, et sibi acquirant et in potestatem suam vel in extraneos haeredes omnia quae habuerint, quo modo voluerint, transmittant : nulla macula servitutis vel adscriptitiae, vel coloniariae conditionis imbuti: aut quasi patronatus jura in rebus eorum iis, qui eos susceperint, praetendere concedimus : sed in omnem terram, quae romanae ditioni supposita est, hoc obtinere. Neque enim oportet eos, qui ab initio infantes abjecerunt, et mortis forte spem circa eos habuerunt (incertos constitutos si qui eos susceperint) hos iterum ad se revocare conari, et servili necessitate subjugare. Neque enim ii, qui eos pietatis ratione suadente sustulerint, ferendi sunt denuo suam mutantes sententiam, et in servitutem eos retrahentes, licet ab initio hujusmodi cogitationem habentes ad hoc prosiluerint, ne videantur quasi mercimonio contracto, ita pietatis officium gerere. Hos observantibus tam viris clarissimis Praesidibus Provinciarum, quam viris religiosissimis Episcopis, nec non officiis praesidialibus et patribus et defensoribus civitatum et omni civili auxilio. = Dat. XV Kal. Octobris, Chalcedonae Decio V. C. Cons. =

(46) Seneca, cap. 27, = *De ira* = *Quam augusta innocentia est ad legem bonum esse ? Quanto latius officiorum patet quam juris regula ? Quam multa pietas, humanitas, liberalitas, justitia, fides exigunt, quae omnia extra juris tabulas sunt ?*

(47) Corrado Rittersuzio nel proemio alle sentenze di Giulio Paolo. = *Nam ut de autore ipso nihil dicam, cujus quantum fuerit ingenii acumen, quanta juris divini et humani scientia vel ex eo satis liquet, quod contra Labionem Ulpianum Papinianum aliosque*

praestantissimos tam aequales quàm majores, imo etiam contra decreta Principis sui Marci Antonini Philosophi liberrime saepe doctissime que disputare audet. =

(48) Pietro Giannone nella Storia civile del regno di Napoli, lib. 4, cap. 7. = Sarebbe sciocchezza il credere, che da Augusto fino a Costantino fosse ai magistrati imposta necessità di seguire le opinioni de' giurisconsulti, toltene però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute (quelle cioè così chiamate *disputationes fori*, e perciò *receptae sententiae.*)

(49) Quasi contemporanea all'*Astronomicon* di Giulio Firmico Materno, comparve in Roma cogli stessi prenome, nome e cognome altra opera col titolo = *De erroribus profanarum religionum*, = di cui se n'è conservato amplo frammento, colla mancanza però del principio. È stampata in Oxford nel 1662 in uno stesso libercolo coll'*Octavius*, e colla *De idolorum vanitate* di Marco Minucio Felice, cavaliere romano, entrambi i quali sono ascritti fra i primi Padri della Chiesa. Accuratamente istruito questo Firmico di tutti i tesori tanto dell'antico che del nuovo Testamento, i di cui brani cita ad ogni pagina, e infiammato da fervente zelo di proselitismo cristiano, rivolge l' orazione agli imperatori, che, come dimostrerò, furono Costante e Costanzo, ed essi eccita a sopprimere per mezzo di legale persecuzione ogni traccia di gentilesimo con queste veementi esortazioni : = *Vobis, sacratissimi Imperatores, ad vindicandum et puniendum hoc malum necessitas imperatur, et hoc vobis Dei summe lege praecipitur, ut severitas vestra Idolatriae facinus omnifariam persequatur;* = ed altrove = *Amputanda sunt haec, sacratissimi Imperatores, penitus atque delenda et severissimis edictorum vestrorum legibus corrigenda ne diutius Romanum orbem praesumptionibus istis error funestus commaculet, nec pestiferae consuetudinis convalescat improbitas.* =

La questione se un solo Firmico abbia scritto l' opera astrologica, e nel tempo stesso l'altra polemica in soccorso del nuovo culto, o due diversi Firmici ne sieno stati gli autori, ha occupato i letterati non meno che gli scrittori di storia ecclesiastica. Del primo avviso sono stati il Fabricio ed altri. Guglielmo Cave inclina a tal' opinione, ma poi

lascia la questione indecisa: = *Verum hac de re penes eruditum lectorem judicium esto.* = Il Baronio è di senso, che l'astrologo abbia scritto nell' anno 355, e che sia anteriore a lui l' altro Cristiano, il quale sospetta che sia stato S. Giulio Materno vescovo di Milano, che assistè al sinodo romano sotto il pontefice Giulio. Il Cave pone in dubbio tanto l'esistenza di un tal vescovo, quanto la sussistenza del Sinodo, ed il Tillemont crede, che un tal Materno soffrisse il martirio antecedentemente sotto Diocleziano nel 313. Io convengo col Labbeo sulla pubblicazione dell' *Astronomicon* fra l' anno 134 e 135, come sostengo, che un altro Giulio Firmico Materno abbia successivamente promulgata l'opera = *De erroribus profanarum religionum.* = E siccome ho avuto vaghezza di leggere entrambe le opere, vado ad esporre gli argomenti della mia convinzione.

L' autore cristiano si congratula cogl' imperatori, perchè vinsero gl' inimici, dilatarono l' impero, e valicati incogniti mari *insperatam Imperatoris faciem Britannus expavit*, come dall'altra parte gli loda, perchè *missi sunt superbi sub jugum populi et Persica vota collapsa sunt.* Queste due circostanze combinano benissimo colla guerra che, nel 343, sostenne Costanzo con Sapore re di Persia, e coll'altra, che Costante dopo aver fatto assassinare tre anni innanzi per sete d' impero Costantino II suo fratello presso Aquileja, e dopo avere così unite alla sua corona le Gallie, arrivò improvviso nella Bretagna, e spaventò colla sua presenza ed umiliò quel popolo. Deve dunque concludersi, che non nel 340, come alcuni hanno creduto, ma nell'anno 343, o in alcuno prossimo e successivo, è stato promulgato il libro sugli errori delle profane religioni.

Chi ha creduto che l'*Astronomicon* sortisse nell'anno 355, è stato ingannato dall'aver letto nella prefazione dell'opera, che Mavorzio Lolliano, cui la intitolava, era console designato, e il suo consolato con Flavio Arcezione fu realmente celebrato nel 355. Dovea però avvertirsi, che a tal onore, dice che l' avea designato Costantino, il quale cessò di vivere nel 336. Sebbene nel capitolo 4, del lib. 2.° sembri ch' egli scrivesse sotto l' impero di Costantino II, pure è facile scuoprire l' apparente errore, per poco che si richiamino ad analisi le

seguenti di lui parole: = *Dominus et Augustus noster ac totius orbis Imperator pius felix ae providus Princeps Constantinus scilicet maximus Divi Constantini Filius*, = di cui più sotto esprime l' origine da Tarso capitale della Cilicia = *genitus apud Tharsum.* = Siccome però a niun imperatore, innanzi il primo Costantino, è stato attribuito vivente il titolo di Massimo, siccome Costantino II fu imperatore delle Gallie e delle Spagne, e non *totius orbis*, siccome egli nacque in Arles, e non come il padre in Oriente, siccome termina Firmico lo stesso capitolo, col pregare Dio che conservasse *Constantinum maximum principem et ejus invictissimos liberos et Caesares nostros*, = mentre niuno de' figli di Costantino I ottenne dalla Provvidenza prole mascolina, ed egli solo avea nominati Cesari i suoi figli Costantino nell'anno 317, Costanzo nel 324, Costante nel 333, così resta dimostrato che l'opera astrologica comparve finchè vivea Costantino Massimo, cioè prima del 336. Nè rechi maraviglia, che Firmico giurisconsulto e filosofo, il quale scrivea dal fondo della Sicilia, e forse non si occupava di vicende politiche, abbia dato lo stesso suo nome al padre di Costantino, piuttosto che il vero di Costanzo Cloro, e lo abbia creduto di origine cilicia, piuttosto che nato in Naisso nella Misia, provincie ambedue del Levante.

Vero è però, che questo Firmico professava la Platonica filosofia, da cui era facile il passaggio alla religione di Cristo, il che si è verificato in molti fra i primi Padri della Chiesa. E' riflessibile la dignitosa ed eloquente invocazione della Divinità, di cui egli fregia la metà della sua prefazione al libro quinto, ove nè di Giove, nè di Apollo, nè di Minerva implora la protezione, ma coll' alto linguaggio di chi riconosce un Dio non vestito, come quelli del politeismo, di forme mortali, lo chiama *Tu quicumque es Deus, qui per singulos dies coeli cursum celeri festinatione continuas,....* e fra gli altri supremi attributi prosiegue: *tu solus omnium gubernator et princeps, solus imperator ac dominus, cui tota potestas numinum servit, cujus voluntate operis perfectio ac substantia constat. Tu omnium pater pariter ac mater, tu tibi pater et filius uno vinculo necessitatis obligatus, tibi supplices manus tendimus ....* Qual cosa sarebbe più naturale e credibile, quanto

che un uomo filosofo da sì alti sentimenti compreso, e che del supremo autore di ogni cosa creata avea concepito un' astrazione tutta spirituale e sublime, sia facilmente passato ad iscuoprire nella rivelazione una luce, che rischiarasse la sua mente e determinasse la sua incertezza? Ma quand' egli dedicava l'opera astronomica a Mavorzio Lolliano, professava nella sua prefazione di essere vecchio e cadente: = *languentis et faticati corporis mei senius enixus es fidis et religiosissimis amicitiae relevare fomentis.* = Professa pure nel proemio del libro settimo di essere stato discepolo del filosofo Porfirio: = *apud Pythagoreos Porphirius noster.* = Non può ragionevolmente supporsi, che in età sì grave, quando lo spirito non sollevato dalle forze fisiche abbisogna di riposo, nell' intervallo di brevissimi anni non solo abbia cambiato credenza religiosa, ma ancora abbia studiato e ritenuto a memoria tutti i Codici del nuovo culto, fino a servirsi delle loro parole quali argomenti di una elaborata declamazione, in cui se ne è fatto così effervescente campione, fino ad eccitare i sovrani ad ergersi in persecutori spietati di que' che poco innanzi professavano con lui i medesimi sentimenti, fino a ripudiare il suo maestro Porfirio coll' insultarlo, scrivendo: = *Porphirius hostis Dei, et veritatis in multis sceleratarum impietatum scriptis.* = Ripugna troppo al buon senso il supporre una così immediata metamorfosi in un uomo già vecchio e insuperbito di avere il primo lasciato ai Romani nella loro lingua un pieno Trattato di astrologia. Ripugna meno il supporre, che forse lo scrittore cristiano, che portò gl' istessi nome, prenome e cognome dell' astrologo ne sia stato il figlio, e che abbia seguito l'ordinario corso delle umane vicende, per cui rare volte i figli adottano le opinioni e le abitudini de' genitori. Ciò forse ci sarebbe manifesto, se dell' opera degli errori delle profane religioni si fosse conservato il principio, nel quale è probabile che l' autore abbia parlato di sè e di ciò che lo stimolava ad occuparsene e scriverla.

(50) Frammenti di Costituzioni di Teodosio Secondo, e Valentiniano Terzo relative al Codice Teodosiano, scoperti dal chiar. prof. sig. Amadeo Peyron nel Palimsesto della Biblioteca regia di Torino da lui dicifrati e pubblicati co'torchj della regia tipografia Torinese nel 1824.

Liber 1, *Titulus* 1 *(De Constitutionibus Principum et Edictis.)*

XXX. Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum.

XXXX. Rei non ex ipsa necessitate adjuncta sunt, sed cum simplicius, justus que praetermissis eis quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet: hunc quidem codicem et priores (a)diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scolasticae intentioni tribuitur nosse illa etiam, quae mandata silentio in deconsuetudinem abierunt pro sui (t)antum temporis negotia valetura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos coherentibus Prudentium tractatibus et responsis eorumdem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius: qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis, et contexendos codices (quorum primus, omni generalium constitutionum diversitate collecta, nullaque extra se, quam jam proferri liceat praetermissa, inanem verborum copiam recusabit: alter, omni juris diversitate exclusa, magisterium vitae suscipiet) deligendi viri sunt singularis fidei; limatioris ingenii; qui, cum primum codicem Nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus edictione fuerit, pertractandum. Edictos vestra amplitudo cognoscat Antiochum VI ex Quaestore et Praefecto eligimus; Theodorum VS comitem, et magistrum memoriae; Eudicium, et Eusebium VVSS magistros scriniorum; Johannem VS ex comite nostri sagrarii; Comagonem, adque Eubulum VVSS ex magistris scriniorum; Apellem virum disertissimum scolasticum: Hos a nostra serenitate (electos pro se) quemque adibituros esse confidimus, ut communi studio, vitae ratione, deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem, si quid promulgari placuerit, ita in conjunctissimi parte alia valebit Imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur: sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur ad fatibus, in alterius quoque recipiendum scriniis, et cum edictorum sollemnitate vulgandum; missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate Nostrae Clementiae reservata; declarari

autem invicem oportebit nec admittenda aliter, et cetera. Dat. VII. Kal. April, Constpoli, Florentio, et Dionysio conss. (429).

(*** *Idem A.A.)*

*Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi jussae, quas Divus Constantinus, posterioresque Principes, ac Nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur; ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam o(r)dine compositionis apparere possint novissimae. Ac siqu(a) earum in plura si t divisa capita, unum quodque eorum diiun(c)tum a ceteris apto subiciatur titulo; et circumcisis ex qua(que) constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, solum ju(s) relinquatur, quod, ut brevitate constrictum, claritate luc(e)at. Adgressuris hoc opus et demendi super vacanea verba, et (ini)ciendi necessaria, et mutandi ambigua, et emendandi i(n)congrua tribuimus potestatem. Contextores hujus Theodosiani Codicis Antiochus amplissimus adque gloriosissim(us) praefecturis, ac consularis; Eubulus inlustris ac magnificus comes et quaestor noster; Maximus VI insignibus quaestoriae dignitatis ornatus; Sperantius, Marturius, Alipius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Oron spe(c)tabiles comites consistoriani; Maximinus, Ephigenes, Di(o)dorus, Procopius spectabiles comites et magistri sac(ro)rum scriniorum; Erotius VS ex-vicariis (et quae)stor; Neuterius VS ex ***. Quorum si quis au(t) humano praepeditus casu, aut aliqua reipublicae detentu(s) sollicitudine, ac iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum ejus, si ita visum fuerit, Nostro substitu(a)tur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotii(s) indiciisque valituri, nullumque extra se novellae constitutionis locum relicturi; nisi quae post editionem hujus fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum. Dat. XII Kal. ian Constpoli DD NN Theodosio A XV. et Valentiniano IIII A conss.* (435).

(51) *De infantibus expositis.*

Novella Constitutio 153.

Imperator Justinianus *Augustus Maen. Gloriosissimo Praefecto Praetoriorum Hyllirii.*

Crimen a sensu humano alienum et quod ne ab ullis quidem barbaris admitti credibile est, Dei amantissimus Thessaloniensis Ecclesiae Apocrisarius Andreas ad Nos retulit, quod quidem vix ex utero progressos infantes abijciunt, inque Sanctis eo relinqunt ecclesiis, et postquam educationem atque alimoniam ab hominibus pietatis studia exercentibus promeruerint, hos vindicent, et servos suos esse pronuncient, cupientes crudelitati suae hoc etiam opponere, ut quos in ipsis vitae primordiis ad mortem exposuerint, eos postquam adoleverint, defraudent libertate. Ex quo igitur hujus generis factum multa simul in se absurda complectant eaedem videlicet ac calumniam et quaecumque aliquis in tale actione facile enumeraverit : aequum sane erat ut qui talia perpatraverit, vindictam, quae proficiscitur ex legibus, non effugerent, sed quo magis alii exemplo horum temperationes fierent, extremis poenis subjicentur : ut qui per actionis impudentiam sua detulerint flagitia. Id quod in posterum custodiri jubemus.

Qui itaque in eum modum in Ecclesia aut vicis publicis, aut aliis locis projecti fuisse comprobati erunt : hos omnibus modis liberos esse praecipimus, licet ei, qui praejudicio contendit ad hoc, manifesta existat probatio, et possit ejusmodi personam ad suum pertinere dominium ostendere. Nam si nostris praecipitur legibus, ut aegrotantes servis a dominis suis pro derelicto habiti, et quasi desperata jam valetudine, cura dominica non dignari, prorsus ad libertatem rapiantur ; quanto magis eos, qui in ipso vitae principio aliorum hominum pietati relicti, et ab ipsis nutriti fuerunt, non sustinebimus in injustam servitutem protrahi ? Quin sancimus, ut tam religiosissimus Thessalonicensium Archiepiscopus, quam Sancta Dei sub ipso constituta Ecclesia, et Gloria tua his opem ferat ; ne utiquam illis, qui haec patrant legibus nostris constitutas poenas effugientibus ; Nimirum qui omni inhumanitate et crudelitate referti sint, tanto deteriores homicidio pollutis, quanto calamitosioribus inde id inferunt.

Quae igitur novis placuerunt, et per hanc sacram nostram declarantur Legem, ea tam gloria tua, quam per eumdem pro tempore Magistratum suscepturi sunt, et obtemperans vobis cohors, effectui, ac fini tradere et observare studendo. Quinque enim librarum auri

poena imminebit tam his, qui haec transgredi pertentaverint, quam qui alios transgredi permiserint.

(52) La spietata condanna a non essere alimentati i figli nati da illegittime nozze, fu un corollario della legge sopra le nefarie ed inceste nozze, la quale troviamo nella Novella XII, e nel sesto degli idi di ottobre nell' anno del consolato di Belisario, successivo a quello della promulgazione del secondo Codice, fu indirizzata a Floro, *Comite sacrarum rerum privatarum*, chiamato anche *arcuarius vel susceptor redditiuum principis.* Essendogli noto che fra i Greci e gli Egiziani si credevano leciti i connubj fra fratelli e sorelle, e fra gli stessi Egiziani e gli Ebrei quelli fra cognati, ed avendosi nelle provincie, con la Persia confinanti, il pessimo esempio de' Persiani, fra i quali erano lecite e gradite le nozze fra ascendenti e discendenti, credette Giustiniano, che potessero essere di profitto al suo erario tali combinazioni locali, e così aggiungendo multe fiscali alle pene decretate da Costantino contro gl' incestuosi conjugi, ordinò che se esistessero figli di un' antecedente legittima moglie fossero per il paterno successivo incesto sciolti dalla patria potestà e lucrassero tre quarte parti dell' eredità paterna, somministrando però al genitore i soli alimenti, e l' altra quarta parte fosse lucrata dal fisco, il quale poi confiscasse l' intiero patrimonio se i suddetti antecedenti figli non esistessero. Così venne a ritrattare un' antecedente legge sei mesi innanzi sotto lo stesso consolato promulgata, in cui non autorizzò il fisco ad appropriarsi i beni de' condannati o proscritti se esistessero di lui congiunti o affini fino al quarto grado.

Corrotto in seguito dai doni offertigli dagli abitanti della Mesopotamia e dell'Osdrona, rescrisse colla Novella 154 allo stesso Floro, che si permettesse ad essi di non dimettere le inceste mogli, e che sopra tali nozze non s' inquirisse *haud scrupulosius, et nimis anxie*, minacciando però l' estremo supplicio a que' che in seguito continuassero in tale abuso. Il qual Floro rappresentò ancora all' imperatore che gli abitanti del lago Syndios, e gli Ebrei dell' isola Tyros, essendo incorsi, mediante tali contratte nozze, nella pena di perdere la quarta parte de' loro beni, imploravano con calde lagrime che gli fosse permesso

di conservare le illegali consorti e i figli nati da esse. Vi aderì il sovrano, purchè ciascuno corrispondesse al di lui erario dieci libbre d'oro. Così nella Novella 39. = *Sancimus igitur ut pro hujusmodi indulgentia propter praefatas causas singuli denas auri libras praebeant, ipsisque vel solis major illa poena remittutur, e tam uxores quam quo exinde nati sunt, et postea nascentur successores habeant. Neque id in exemplum aliis permissum intelligatur, se quocumque alio modo quod si quid tale potierit etiam facultatem amittat, atque insuper corporalibus poenis excoeptus, perpetuum incolet exilium.*

Dal tenore di tali leggi, di cui l'esecuzione fu commessa non al prefetto del pretorio, o ad alcun magistrato decorato del mero impero, ma bensì all'amministratore del suo privato tesoro, dalla facilità di deluderle, e comprarsene la revoca a prezzo d'oro, nuovo argomento risulta, che non da spirito retto, non da zelo di religione o di giustizia sono state dettate, ma bensì con impudente ipocrisìa si sono immaginati pretesti di pudore e di religione, onde soddisfare con qualunque mezzo l'avida rapacità colle sostanze degl'infelici e gementi popoli all'impero miseramente sottoposti.

(53) *Lex Romana.* I.

Lib. 5. §. 7. = *De expositis.* = *Imper.* Constant. *Data XV. Kal. Mai. Impr.* = *Cuicumque expositum recenti partum, hoc est infanti parvulum quod sui parentes aut in Ecclesia, aut in platea Ecclesiarum jactaverint; si quis eo sciente patrem aut matrem, et domino, exinde eum collexerit, et suo labore eum nutricaverint, in illius potestatem permanebit qui ipsum infantem collexerat. Et quod si nec patrem nec matrem nec dominum non saperet, et exinde ipso infante collegere voluerit, sic ante Pontificem vel ipsos clericos, qui ad ipsa ecclesia deserviunt, ipsum infantem presentet; et exinde epistolam collectionis de manu ipsius Episcopi et Clericorum accipiat, et postea ipsum infantem aut injenuum dimittere, aut servum habere in perpetuum habeat potestatem.* =

§. VIII. = *De his qui sanguinolentos emptos et nutriendos acceperint.*

Imper. Constant. *Data XV. Kal. Sept. Impr.* = *Si quis infantem parvulum a partu acceperit aut nutricandum in ipsius dominium permanebit qui eum nutricaverit; et si postea de quo nutritus fuerit, si ipsum infantem aut dominus aut pater suus recipere voluerit, sic aut alterum tale mancipium aut pro eo nutritori dent, et sic ipsum infantem recipiant.*

(54) Codice delle Leggi de Westrogoti di Spagna. Lib. 4, tit. 4 = *De expositis infantibus.* =

Ut pro exposito infantulo ingenuo serviat qui projecit.

Si quis puerum vel puellam ubicumque expositum misericordiae contemplatione collegerit, et nutritus infans a parentibus post modum fuerit agnitus; si ingenuorum filium esse dinoscitur aut servum vicarium reddant aut pretium. Quod si facere fortasse neglexerit, a judice territorii de proprietate parentum expositus redimatur, et parentes hujus empietatis auctores exilio perpetuo relegentur. Si vero non habuerint unde filium redimere possint pro infantulo serviat qui projecit, et in libertate maneat propria quem servavit pietas aliena. Hoc facimus cum sit ubicumque commissum judicibus et accusare liceat, et damnare.

II.

Si servus vel ancilla consciis, vel nesciis dominis projicere videantur infantem.

Si servus vel ancilla, in fraudem fortasse dominorum infantem exposuerint, et ipsis insciis infantem projecerint, infans cum fuerit nutritus tertiam partem pretii nutritor accipiat. Ita ut juret aut probet dominus se quod servi sui infantem exposuerint, ignorasse. Si vero consciis domini infans probatur fuisse jactatus, in ejus qui nutrivit potestate permaneat.

III. *Antiqua.*

Qui a parentibus infantulum acceperit nutriendum, quantum mercedis pro nutritione accipiat proemium.

Si quis a parentibus infantulum acceperit nutricandum usque ad decem annos per singulos annos, singulos solidos pretii pro nutrito infante percipiat. Si vero decimum aetatis annum excesserit, nihil

postea mercedis addatur, quia ipse qui nutritus est mercedem suam suo potest compensare servitio.

Quod si hanc summam, qui repetit dare noluerit mancipium in nutrientis potestate permaneat.

(55) Francesco Piteo nel suo Glossario ai libri de' Capitolari, commentando il capitolo di Arles, riporta il seguente passo della vita del beato Goario scritta dal Riavano Vasense Wandelberto. = *Moris tunc Trevirorum erat ut cum casu quaelibet foemina infantem peperisset, cujus nollet sciri parentem, aut certe quem pro inopia rei familiaris nequaquam nutrire sufficeret, suum parvulum in quadam marmorea concha, quae ad hoc ipsum statuta erat, exponeret, ut in ea cum expositus infans reperiretur, existeret aliquis qui eum provocatus miseratione susciperet et nutriret. Si quando igitur id contigisset, custodes vel matriculari Ecclesiae puerum accipientes, quaerebant in populo si quis forte eum suscipere nutriendum, et pro suo deinceps habere vellet. Ubi vero ad eam rem offerret sese aliquis, infans qui esset expositus Episcopo deferebatur, et ejus privilegio auctoritas nutriendi habendique parvuli ei qui a matriculariis susceperat, firmabatur.*

(56) Antonio Scultingio nella sua = *Jurisprudentia vetus antejustineanea.* = Commentando il titolo primo del libro V delle Sentenze di Giulio Paolo, coll'ajuto dell' interpretazione di Aniano nel suo Breviario, riferisce e trascrive nella prima Annotazione la formola con la quale i *Marguilliers*, ossiano gli Amministratori delle Chiese, pubblicavano in Francia l' invenzione di un esposto bambino.

Nos in Dei nomine Matricularii S. Martini dum mane ad hostia hujus Ecclesiae observanda convenissemus, ibi infantulum sanguinolentum invenimus, et per triduum an quiquam cum suum esse diceret perquisimivus, nullo invento, Gajo nutriendum dedimus, ut eum in suo servitio juxta legis ordinem retineat, pro quo praetium accepimus solidorum decem, et hac de re hanc Epistolam emisimus secundum sententiam illam ex Codicis Theodosiani lib. 5, *tit.* 8 *quo dictat, si quis infantem a sanguine emerit et nutriti pueri dominus, vel pater recipere eum voluerit, ut aut ejusdem mancipium, aut partium nutritor consequatur.*

(57) Questa formola la troviamo più estesamente descritta fra le formole Sirmondiche, raccolte cioè dal gesuita Giacomo Sirmondi, commentatore del formolario lasciatoci da Marculfo monaco, contemporaneo a Carlo Magno, per di cui lavoro e per la di cui diligenza molti de' Capitolari di detti imperatori ci sono stati conservati. Io la trascrivo dalla grand'opera di Stefano Baluzi su' detti Capitolari, tom. 2, pag. 474, edizione di Parigi del 1800.

Formula Sermondica X.ª Epistola collectionis.

Nos quoque in Dei nomine Matricularii Sancti illius, dum mattutinis horis ad Ostia ipsius Ecclesiae observanda convenissemus, ibique infantulum sanguinolentum, periculo mortis imminente, pannis involutum invenimus, et ipsum per triduum, seu amplius, apud plures homines inquisivimus, qui suum esse diceret, et non invenimus, cui nomen ipsum imposuimus. Sed postea pietate interveniente, et Domini misericordia opitulante, ipsum infantulum homini aliquo nomine illo ad nutriendum dedimus, ut si Deo praesule consuluerit ipsum in suis servitiis ac solatiis juxta Legis ordinem retineat. Pro quo pretium accepimus, in quod nobis bene complacuit valentem solid. tantos. Ea ut praesens Epistola firmior sit, manibus propriis eam subterfirmavimus, et bonis hominibus roborandam decrevimus secundum sententiam illam, quae lata est ex corpore Theodosiani Libri quinti dicens : = Si quis infantem a sanguine emerit, si nutritum Dominus, vel Pater eum recipere voluerit, aut ejusdem meriti muncipium, aut pretium nutritor quantum valuerit consequatur. = Et ut praesens epistola firmior sit, manu nostra propria eum subter firmavimus, et bonis hominibus roborandum decrevimus. Actum. . . . . .

Pag. 62, lin. *ult.*, spiegava — *leggi* piegava.
» 106, » 3, estorcene — — estorcerne.

INDICE

PROLEGOMENI . . . . . Pag. 1

SULLE INGIURIE CHE HA SOFFERTO PRESSO GLI ANTICHI POPOLI LA PROPAGAZIONE DELLA SPECIE UMANA, E PARTICOLARMENTE PRESSO I ROMANI.

§. I. *Del poco gradimento di conservare la prole femminina.* « 20
» II. *Della uccisione de' figli nati deboli ed imperfetti* . . « 23
» III. *Abuso della patria potestà* . . . . . , « 25
» IV. *Degli aborti* . . . . . « 33
NOTE AI PROLEGOMENI . . . . . « 45

DELLA ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI PRESSO I ROMANI.

CAP. I. *Come i Romani abbiano esposto gl' infanti, sebbene fosse ad essi interdetto da una delle leggi fondamentali della loro città* . . . . . « 59
» II. *Delle altre cause di esposizione degl' infanti presso i Romani* . . . . . « 96
» III. *Del modo e del luogo ove in Roma si esponevano gl' infanti* . . . . . « 102
» IV. *De' nutricatori* . . . . . « 105
» V. *Delle disposizioni legislative relative ai diritti acquistati dai nutricatori sulle persone degl' infanti esposti, e da essi raccolti, nutriti, educati* . « 112

Caf. VI. *Fino a qual periodo siasi tollerato dal governo romano l'esposizione degl' infanti, e quando sia stata emanata dal trono una legge penale contro gli esponenti* . . . . . Pag. 125

» VII. L' Astronomicon *di Firmico offre un ulteriore argomento, che nel periodo dell' impero di Costantino I non esisteva alcuna legge, che annoverasse fra i delitti la esposizione degl' infanti.* « 134

» VIII. *Altro argomento emerge dal non essersi conosciuta in Occidente e perciò non eseguita la legge di Valentiniano I, Valente e Graziano, finchè nel secolo XIII non si è scoperta ed accettata la legislazione di Giustiniano* . . . . . « 138

» IX. *Dell' ambigua ed assurda legislazione di Giustiniano sulla esposizione degl' infanti* . . . . . « 145

» X. *Delle vicende della romana legislazione sotto il regno de' Visigoti nelle Gallie e nella Spagna, e sotto l'altro degli Ostrogoti in Italia e nelle provincie ad essi soggette* . . . . . , . « 160

« XI. *Del pubblico reggimento ne' paesi, che fecero parte dell' estinto impero occidentale, e delle pratiche osservate in essi sulla esposizione degl' infanti dall' ingresso della barbarie al principio della restituita civiltà nel secolo XIII* . . . . . « 183

Annotazioni . . . . . « 195

3 1157
1809

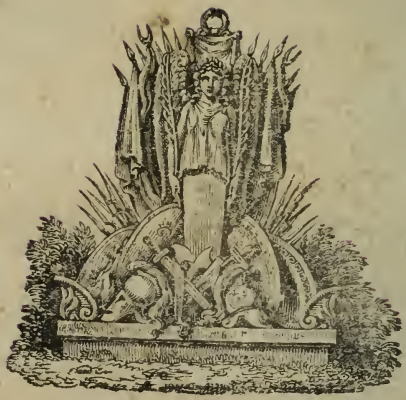

VENEZIA — TIP. ANTONELLI — MDCCCXXXVIII

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 057772938